

CULTURA GIURIDICA, COSTITUZIONI,
DIRITTI DELLA PERSONA

*Appunti dalle lezioni svolte per il corso di
Scienze della Formazione*

In copertina:

La Giustizia, incisione del XIX secolo dagli affreschi di Raffaello nella Stanza della Segnatura in Vaticano.

Alberto Lupano

CULTURA GIURIDICA,
COSTITUZIONI,
DIRITTI DELLA PERSONA

*Appunti dalle lezioni svolte per il corso di
Scienze della Formazione*



G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2011 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-348-2548-8

Composizione: CDR - Sistemi stampa di Maria Angela Roviera - Torino

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, via delle Erbe, n. 2, 20121 Milano, telefax 02-80.95.06, e-mail: aidro@iol.it

1.

IL DIRITTO ODIERNO E LA CULTURA GIURIDICA NELL'ANTICO REGIME

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Diritto e diritti. – 3. Il diritto nel medioevo e nell'antico regime. – 4. Una precisazione. La storia del diritto medievale e moderno. – 5. La civiltà giuridica romana e Giustiniano. – 6. Il diritto comune. Irnerio e la rinascita del diritto romano giustiniano, svolta epocale del medioevo. – 7. Il diritto canonico prima di Graziano. – 8. Graziano e l'edificazione del diritto canonico come scienza.

1. *Premessa*

Il corso dell'esistenza umana è disciplinato da regole. Se ne accorge chiunque si trovi a riflettere sulle proprie esperienze di vita. A partire da quelle elementari e vitali. Un infante si alimenta almeno cinque volte al giorno. Per giunta deve dormire assai. Con la crescita i pasti, almeno nella consuetudine occidentale, per chi può, s'intende, si fissano a tre appuntamenti giornalieri con la mensa. Inoltre, fin da piccini, in ciascun nucleo familiare sorgono e vengono applicate regole di vita comune, sul risveglio, sul sonno, sull'organizzazione della giornata, sulle passeggiate, sul divertimento, sui giochi e così via. Frattanto si apprendono le regole della buona educazione, del 'galateo' come si diceva una volta: si impara a salutare, a stare compostamente a tavola, a tenere le posate in un certo modo, a convivere con gli altri, a fare e a non fare certe cose, e, secondo un precetto morale che può sembrare sorpassato nella forma ma che continua a essere attuale nella sostanza, si comprende il dovere umano di essere benevoli verso tutti e magari quello misericordioso e veramente sublime di sopportare pazientemente le persone moleste.

Col tempo si può ricevere una educazione religiosa, oppure una educazione laica, entrambe basate su certi principi generali e caratterizzate, in definitiva, da altrettante regole. Poi arriva la scuola dell'obbligo, a cui nessuno può legittimamente sottrarsi, e ci si accorge che la serie delle regole da rispettare – per non suscitare disapprovazione a tanti livelli, scolastico, familiare, sociale, istituzionale –

aumenta sempre di più. Oltre alle regole del comportamento, si trovano quelle che riguardano le varie discipline: regole grammaticali, sintattiche e letterarie che ci consentono di comunicare con i nostri simili nel migliore dei modi. Regole di metodo per studiare. Regole delle scienze: come la matematica che per certi – compreso chi scrive – rimane un mistero per tutta la vita; seguono le regole della fisica, della chimica e così via. Persino nell'attività sportiva ci sono regole da rispettare: ad esempio, chi gioca a calcio applica delle regole che sono differenti da quelle degli altri sports. Così anche le attività ludiche e ricreative, di qualunque tipo, di solito divertenti perché scelte per passione o per naturale inclinazione, sono sottoposte a regole. Insomma, la vita, che ci garbi oppure no, è circondata da norme, precetti, formalità che dirigono la nostra condotta giornaliera.

La prima volta in cui un giovane prende piena cognizione che esiste anche un sistema di regole giuridiche, cogenti e inderogabili, proprie della società politica in cui si trova a vivere, varia a seconda della sensibilità personale dei soggetti. La consapevolezza del diritto può maturare quando si mette piede in un'aula scolastica; ai corsi di educazione civica; al momento in cui si vota; allorché si decide di chiedere un documento di identità la cui emissione è circondata da rigorose procedure; oppure quando si vuole ottenere la abilitazione alla guida degli autoveicoli. Comunque sia, a questa consapevolezza si unisce anche il fatto che la legge dello stato obbliga tutti, si presume che tutti la conoscano, non ammette ignoranza: *facti, non legis ignorantia excusatur*. Certo la formula cogente generale, sia in volgare, sia nel latino togato dei giuristi, è parecchio impegnativa: la legge non ammette ignoranza.

Il diritto regola la nostra esistenza quotidiana pure se noi non ci pensiamo costantemente. Chi si reca dal giornalaio e acquista un quotidiano perfeziona un contratto di compravendita: paga un prezzo e riceve una cosa in cambio, dando origine a un rapporto di diritto privato. Il cittadino che vota durante l'apertura dei seggi elettorali compie un atto disciplinato dal diritto pubblico e così via. Il diritto è quasi come l'aria che si respira: anche se non ce ne accorgiamo, è indispensabile alla sopravvivenza.

Il diritto è un elemento necessario, indispensabile per regolare la condotta e la vita umana. Gli antichi romani sottolineavano questa circostanza dicendo che *ubi societas ibi ius*. Non si tratta di un gioco di parole ma dell'espressione dell'esigenza, percepita come vitale, di dare un ordine alla vita collettiva e dei singoli, di creare un diritto valido laddove si sviluppa una comunità di esseri umani organizzati secondo una volontà politica.

Il diritto vincola ciascuno di noi alle sue leggi: chi non le rispetta incorre nella sanzione, nella minaccia di un evento dannoso per il trasgressore, minaccia prevista dalla norma per garantire l'osservanza della norma stessa. Ci sono sanzioni di tanti tipi: amministrative, penali, pecuniarie, detentive e così via. La loro caratteristica costante è di essere sempre, in qualche misura, di carattere afflittivo: non fanno bene, nuociono a chi le subisce in conseguenza di una violazione della legge.

2. *Diritto e diritti*

Oggi il diritto si può definire l'insieme delle norme che regolano i rapporti interpersonali tra le persone e tra le persone e lo stato e le altre istituzioni.

Dal concetto generale di diritto seguono altre distinzioni fondamentali che, per cultura generale, dovrebbero essere conosciute da tutti. Si distingue tra diritto oggettivo e diritto soggettivo. Il diritto oggettivo è composto dalle norme create e applicate dallo stato o da altre istituzioni originarie per regolare il comportamento degli uomini; la norma giuridica di diritto oggettivo può essere un comando, quando obbliga a tenere un certo comportamento, ad esempio pagare i tributi, oppure può essere un divieto, quando impone una condotta negativa, per esempio non uccidere.

La norma giuridica di diritto oggettivo oggi è inquadrata con certe caratteristiche: la statualità, perché è lo stato in via esclusiva a creare le norme che regolano la collettività; l'obbligatorietà, perché soltanto lo stato può esigere che la norma sia rispettata e allo scopo può usare la forza coattiva; la generalità, perché la norma è destinata a tutti i cittadini; l'astrattezza, perché la norma dispone in astratto, senza riferimento a un caso concreto. Il diritto oggettivo si divide in diritto pubblico e diritto privato: il primo è inteso come l'insieme delle norme giuridiche emanate per disciplinare l'attività dello stato e delle altre istituzioni pubbliche e i rapporti tra essi e i cittadini; il diritto privato – o civile – è costituito dalle norme giuridiche che regolano i rapporti tra i privati cittadini e anche tra i privati cittadini e le istituzioni pubbliche quando esse agiscono nella veste di soggetti privati (ad esempio quando l'esercito chiede la fornitura di vestiti per i soldati, agisce secondo il diritto privato, pagando le forniture).

I settori principali del diritto pubblico sono: il diritto costituzionale che abbraccia le norme costituzionali, basi della struttura fondamentale dello stato e dell'attività dei suoi organi supremi; il diritto amministrativo che regola l'attività delle pubbliche istituzioni; il diritto penale che ha come scopo di prevenire e reprimere i reati comminando le pene, le sanzioni a chi li compie; il diritto processuale penale che disciplina il processo penale per l'accertamento e la punizione dei reati; il diritto processuale civile che regola le forme e i modi con cui si risolvono le controversie tra i cittadini nei processi civili; il diritto tributario che dà norme sull'operato dello stato e degli enti pubblici nel reperire i mezzi finanziari necessari al loro funzionamento; il diritto ecclesiastico che è il diritto creato dallo stato per regolare i rapporti con la chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose. Il diritto del lavoro contiene le norme sui rapporti di lavoro; il diritto internazionale riguarda i rapporti degli stati tra loro e i rapporti giuridici tra cittadini appartenenti a stati diversi.

Il diritto soggettivo deriva dal diritto oggettivo, ed è il potere che ogni cittadino ha di tutelare le proprie posizioni giuridiche garantite dal diritto oggettivo.

3. *Il diritto nel medioevo e nell'antico regime*

Esiste, come sottolinea Paolo Grossi¹, un pregiudizio abbastanza diffuso nei confronti del diritto: il pregiudizio che si tratti di un elemento imposto dall'alto, come una coercizione, calato nella vita quotidiana alla stregua di un comando cui obbedire non è sempre gradevole. Si tratta di una visione negativa del diritto che prende le mosse dalla rivoluzione francese, ed è una visione negativa che, prima di questo evento centrale nella storia mondiale, non esisteva. Dalla rivoluzione francese in poi si afferma il principio in base al quale lo stato è la principale e quasi unica fonte del diritto. Nasce quello che è stato efficacemente definito come *assolutismo giuridico*.

Lo stato è rimasto fino ai nostri giorni una entità totalizzante dell'individuo: regola l'esistenza di ciascun cittadino dalla culla, al momento della nascita (con tutta una serie di adempimenti obbligatori, quali la registrazione presso gli uffici dell'anagrafe, gli obblighi sanitari, le vaccinazioni e così via), fino alla tomba (con la mesta, definitiva registrazione di morte presso gli uffici di stato civile, le prescrizioni per la sepoltura, gli effetti giuridici relativi alla successione *mortis causa*). Lo stato è come una immensa imbarcazione su cui siamo obbligati a salire e su di essa dobbiamo seguire il corso del grande fiume della vita in cui siamo tenuti a navigare secondo le direttive sempre dello stato. La legge oggidì si identifica con il comando di tenere un certo comportamento imposto dallo stato: ecco, sotto il profilo giuridico, la conseguenza più immediata e diretta, ancora efficace, della rivoluzione francese².

Prima della rivoluzione, sia nel medioevo (476-1492), sia durante l'età moderna (1492-1789), quando si parlava di antico regime, il diritto era assai differente: vigeva, nell'Europa continentale, il sistema del diritto comune, formato da elementi complessi. Esistevano due fonti del diritto che rappresentavano i fondamenti tecnici, colti, del diritto comune, *ius commune*: il diritto romano giustiniano, rielaborato dai giuristi a partire da Irnerio, e il diritto canonico. Inoltre, esistevano i cosiddetti diritti propri, *iura propria*, le cui fonti erano innumerevoli, costituite com'erano da consuetudini, corpi legislativi promulgati dai sovrani – per esempio il *Liber Augustalis* di Federico II di Svevia per il regno di Sicilia, i *Decreta seu Statuta* per il ducato di Savoia – diritti legati a territori come gli statuti co-

¹ Cfr. P. GROSSI, *Prima lezione di diritto*, Roma-Bari 2003, p. 5 ss. La lettura di questo libro è suggerita a tutti gli studenti che vogliono comprendere davvero la sostanza e lo sviluppo dell'ordinamento giuridico nell'antico regime e dopo la rivoluzione francese. Si vedano ancora, dello stesso autore, *Mitologie giuridiche della modernità*, seconda edizione, Milano 2005, p. 16 ss.; *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano 1998, p. 23 ss. e soprattutto *L'ordine giuridico medievale*, seconda edizione, Roma-Bari 2006.

² Su questi aspetti si vedano i concetti fondamentali di P. GROSSI, *Prima lezione di diritto* cit., p. 7, pp. 47-48 e p. 50 sul diritto comune; cfr. altresì M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune*, settima edizione, Roma 1994, p. 136 ss.; e ancora P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale* cit., p. 70 ss.

munali, a persone, come gli statuti corporativi e così via. Perciò nell'antico regime si parla di *pluralismo giuridico*. Le fonti del diritto comune non erano di facile comprensione: in conseguenza, assumeva un ruolo centrale e qualificato il giurista che non era solo esperto conoscitore del diritto, ma, da interprete delle fonti, diventava creatore del diritto, riusciva attraverso lo studio dei testi e il loro collegamento, a trovare la soluzione equitativa ai casi concreti che gli venivano prospettati³.

Il diritto comune, romano e canonico, si applicava a tutti, il diritto proprio nasceva in modo spontaneo nei gruppi sociali che lo applicavano, anche quale espressione del rispettivo modo di vivere. Mutava la fonte di produzione del diritto, non il valore e il significato del diritto. C'erano tante norme quanti erano i gruppi sociali. Per riprendere il paragone fluviale già espresso poco fa, si può dire che le persone, prima della rivoluzione, quando nascevano, sotto il profilo giuridico, è come se navigassero su proprie barche, esistevano tanti navigli quanti erano le aggregazioni sociali, non esisteva l'unico barcone dello stato che caricava tutti quanti sui suoi spazi. C'era però anche una barca comune su cui tutti potevano – e dovevano – salire in certi momenti per appartenere al mondo civile secondo gli aspetti del diritto: il diritto comune.

4. *Una precisazione. La storia del diritto medievale e moderno*

In questo corso ci si occupa di tanti argomenti, dei diritti della persona, di legislazione scolastica e di diritto pubblico, tenendo presenti soprattutto le costituzioni viste anche nella prospettiva storico-giuridica e nella prospettiva della relativa disciplina scientifica: la storia del diritto medievale e moderno. Essa ha per oggetto lo studio e la spiegazione del diritto nel suo divenire storico, dal medioevo in avanti. È singolare che le prime cattedre di storia giuridica siano state create presso le università di Pavia e di Padova nel 1857 dall'imperial regio governo austriaco. Infatti i regolamenti didattici dell'impero austriaco erano molto attenti alla dimensione storica delle materie, specialmente giuridiche.

La storia del diritto presenta orizzonti molto vasti, coinvolgendo non solo la crescita millenaria del diritto intesa nelle sue variegate fonti (legislative, giurisprudenziali, dottrinali), ma anche la storia sociale, culturale, intellettuale. La storia giuridica è strettamente collegata alla letteratura, all'arte figurativa, alla ritrattistica dei giuristi e dei magistrati, alla simbologia collegata alla giustizia, all'architettura.

La storia del diritto medievale e moderno svolge il compito di spiegare in che modo e perché si è sviluppato il diritto nel suo divenire storico. L'inquadramento

³ Cfr. M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune* cit., p. 136 ss.; P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale* cit., p. 160 ss., p. 237 ss.

cronologico della storia giuridica che ci interessa si colloca dalla fine dell'impero romano d'Occidente (476) fino all'unità d'Italia (1861), con eventuali strascichi che arrivano ai primi decenni del novecento. La storia del diritto medievale e moderno è disciplina importante non solo per coloro che la coltivano professionalmente, ma per tutte le persone di cultura. Ogni epoca storica è profondamente segnata dal diritto, alla pari degli altri elementi espressione dell'opera dell'uomo. Il diritto, afferma Paolo Grossi, dovrebbe esprimere soprattutto la società, non lo stato, riflettere la vita delle comunità in cui si è applicato⁴: un minimo di conoscenza della storia giuridica è importante anche soltanto per leggere correttamente un testo letterario. Gli esempi sull'argomento potrebbero essere innumerevoli: le novelle del *Decamerone* di Giovanni Boccaccio, capolavoro della narrativa medievale, descrivono la società comunale e mercantile contemporanea nella sua massima espansione e l'opera è intrisa di riferimenti al diritto. (È poi noto che il Boccaccio tentò di studiare un po' di scienza giuridica perché il padre lo avrebbe voluto esperto di diritto canonico oppure mercante o banchiere). Si pensi alle commedie e alle tragedie di William Shakespeare, nelle quali il geniale drammaturgo inglese dimostra di conoscere bene certi esempi di diritto proprio: in *Romeo e Giulietta* ci sono riferimenti agli statuti comunali di Verona⁵, dove è ambientata la vicenda, e di Mantova⁶; ancora più accurata è la citazione delle norme locali ne *Il mercante di Venezia*⁷. Venendo a tempi più vicini a noi, *I promessi sposi* di Alessandro Manzoni sono costellati di citazioni del diritto comune. Si pensi, ad esempio, a don Abbondio che, nel suo *latinorum*, snocciola a Renzo gli impedimenti matrimoniali secondo il diritto canonico⁸, al concetto di guerra giusta, oppure alle citazioni del diritto proprio, come le gride dei governatori spagnoli di Milano⁹. Si pensi ancora alla *Storia della colonna infame*, in cui il Manzoni agisce da vero storico del diritto, esaminando i documenti milanesi sul processo agli untori e i testi della dottrina del diritto comune con rara competenza tecnica. Nella famiglia paterna del Manzoni c'erano stati parecchi giuristi e letterati; inoltre è risaputo che il nonno materno del romanziere era Cesare Beccaria, autore del trattato *Dei delitti e delle pene* che nella seconda metà del XVIII secolo fece riflettere l'Europa civile sull'ingiustizia della pena di morte e della tortura.

La conoscenza della storia del diritto è utile anche per analizzare tanti altri aspetti della vita umana. Si pensi all'architettura. In passato, quando si costruiva un palazzo destinato a ospitare organi giudicanti, si cercava di impostarne la struttura in modo da incutere sentimenti particolari in coloro che vi avevano accesso: timo-

⁴ P. GROSSI, *Prima lezione di diritto* cit., p. 15.

⁵ W. SHAKESPEARE, *Romeo e Giulietta*, atto III, scena III.

⁶ *Ivi*, atto V, scena I.

⁷ W. SHAKESPEARE, *Il mercante di Venezia*, atto III, scena III; atto IV, scena I.

⁸ A. MANZONI, *I promessi sposi*, cap. II.

⁹ *Ivi*, cap. I.

re, soggezione, perfino un senso della terribilità della giustizia in cui ognuno, durante l'esistenza, poteva incappare a torto o a ragione. Chi conosce Torino sa che sulla odierna via corte d'appello si staglia la mole, massiccia e compatta, dell'antico palazzo, sorto tra la fine del settecento e i primi decenni dell'ottocento, in cui avevano sede i supremi tribunali: il senato di Piemonte¹⁰ e la camera dei conti. Ebbene, la facciata, rivestita in pietra grigia, composta da un alto basamento su cui poggiano colonne cilindriche gigantesche, appare grandiosa ma non graziosa, non presenta un aspetto molto rassicurante, incute intenzionalmente un senso di potenza e di disagio insieme che, al tempo in cui fu costruita, serviva proprio a rendere l'idea dell'implacabilità della giustizia. In tutta Europa le carceri erano edifici terrificanti a causa delle condizioni di vita disumane in cui, per lo più, vi sopravvivevano i detenuti: quando nel settecento Gian Battista Piranesi incise le sue celebri, visionarie *Carceri d'invenzione* volle ricreare idealmente gli stati d'animo drammatici dei detenuti nelle prigioni contemporanee.

La storia giuridica serve a far comprendere persino certi aspetti della religiosità. Il diritto canonico ha sempre influenzato sia il rito sia l'architettura e la decorazione delle chiese. Si pensi alle innovazioni liturgiche intervenute nei luoghi di culto cattolici dopo il concilio di Trento e dopo il concilio vaticano II, innovazioni che vanno apprezzate secondo la sensibilità dei realizzatori: a volte furono corrette a volte no; infatti quando sono state basate su interpretazioni radicali e persino arbitrarie dei testi conciliari, hanno mutato gli arredi sacri, le immagini, la configurazione degli altari, a volte causando distruzioni e perdite artistiche irreparabili.

5. La civiltà giuridica romana e Giustiniano

L'impero romano rappresenta la struttura politica più grande e meglio organizzata dell'antichità. Tutti sanno che nel 476 dopo Cristo esso è crollato con Roma, sua capitale, nella parte occidentale, sopravvivendo soltanto l'impero romano orientale con capitale Costantinopoli. La rovina dell'impero ha segnato la fine del mondo antico.

Tuttavia, secondo la riflessione dello storico inglese Edward Gibbon, non è tanto importante chiedersi perché l'impero romano d'occidente sia finito, quanto piuttosto è più interessante interrogarsi sul perché sia durato così a lungo¹¹. Roma ha conquistato il mondo *legibus et armis*, come ricorda Giustiniano nella fondamentale consolidazione di diritto romano che rende benemerito nei secoli il suo nome.

¹⁰ Sull'istituzione cfr. E. GENTA, *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Torino 1983.

¹¹ Cfr. l'opera settecentesca ma sempre avvincente di E. GIBBON, *Storia della decadenza e caduta dell'impero romano*, traduzione italiana di G. FRIZZI, I-III, Torino 1987; cfr. in specie III, pp. 1620-1670, dove si legge una appassionata descrizione del diritto romano e della consolidazione giustiniana, anche molto gradevole dal punto di vista letterario.

Si noti che il grande imperatore romano d'oriente prima parla delle leggi e poi delle armi. Tutti conoscono la formidabile potenza bellica romana, vera artefice dell'espansione territoriale di Roma nel Mediterraneo e in tre continenti: Europa, Africa e Asia. Eppure Giustiniano sottolinea, efficacemente, che le leggi tengono il primo posto nella dominazione di Roma sul mondo allora conosciuto. Giustiniano vuole evidenziare che non è con la forza fisica e militare – o meglio, *non è soltanto* con la forza – che i romani hanno creato un impero quale il mondo non aveva mai visto prima; vuole significare che le conquiste della città eterna, sebbene brutali e sanguinose come in tutte le epoche, sono però riuscite durevoli e apportatrici di civiltà perché Roma, dopo la sottomissione di tanti popoli, ha esteso ad essi le proprie regole giuridiche, ovvero un sistema legislativo che non aveva paragoni nel mondo antico per razionalità ed efficacia.

Tutti sanno che dove è arrivata la civiltà romana sono arrivati anche elementi indispensabili alla vita civilizzata: acquedotti per approvvigionare la popolazione di acqua potabile e pulita con cui lavarsi; le città sono state dotate di fognature per evitare epidemie; si sono costruite strade per circolare agevolmente in ogni parte dell'impero. Sono stati eretti edifici pubblici per la vita comunitaria. E, soprattutto, Roma ha dato leggi e tribunali per amministrare la giustizia.

Sembra facile governare ma non è così. Basta riflettere sulla storia moderna e contemporanea che ci mostrano grandi potenze capaci di conquistare facilmente immensi territori, con armi e eserciti quasi invincibili per energia bellica. Eppure, dopo le battaglie, le stesse potenze non riescono a dare armonia alla conquista, non ce la fanno ad amministrare, a governare degnamente le terre e le popolazioni sottomesse, a mantenere una disciplina, a impedire devastazioni e guerre civili che provocano disordine, instabilità politica e sociale, stragi e orrori senza fine. Probabilmente a queste potenze è anche mancato un sistema giuridico intelligente come quello romano, idoneo a essere imposto in gran parte anche a genti diverse e eterogenee. Infatti lo spirito della civiltà romana trova la sua manifestazione più singolare proprio nel diritto, nella difesa della giustizia e dell'ordine, due capisaldi dell'arte di governo di ogni epoca. Certo, la legislazione romana prevedeva istituti ripugnanti in modo naturale alla retta coscienza umana, come la schiavitù, la tortura, la pena di morte e altro ancora. Ma una sostanziosa parte di quell'ordinamento era valida e positiva. Compresa la terminologia giuridica, dai concetti tecnicamente insuperati, indispensabile per la definizione degli istituti giuridici: ad esempio il matrimonio, il diritto di proprietà, le successioni *mortis causa*, le obbligazioni, il processo e la procedura. I romani crearono i professionisti della legge, gli scienziati, i tecnici competenti a risolvere i problemi giuridici e, da dominatori intelligenti, seppero applicare il loro diritto, eventualmente tenendo conto delle consuetudini locali, pure agli altri popoli conquistati.

Nel VI secolo l'impero di Giustiniano non fu particolarmente felice per gli aspetti politici. Problemi di ordine interno, di cattiva amministrazione, di minacce alle frontiere, resero difficile il governo. Il tentativo di recuperare l'occidente, frammentato dai nuovi regni romano-germanici, riuscì solo in parte, al momento della

riconquista dell'Italia, poi di nuovo perduta per l'invasione longobarda. Tutte le numerose opere del vasto e ambizioso programma politico Giustiniano si dissolsero prima o poi sotto il peso di fatti bellici e diplomatici sfavorevoli all'impero bizantino. Invece sopravvisse, come se fosse stata destinata all'immortalità, la consolidazione del diritto romano che rende per sempre onore al nome di Giustiniano.

Questo riordinamento del diritto romano eseguito da Giustiniano si colloca tra gli eventi più memorabili nella storia dell'umanità. I suoi risultati produssero effetti benefici sia per l'impero dei suoi tempi, sia per tutti i secoli successivi. Lo studio del diritto romano è stato possibile grazie al lavoro dei collaboratori di Giustiniano i quali finalmente riuscirono a fare ordine nella materia legislativa che, prima del loro intervento, si presentava varia e poco coordinata.

In Roma antica di leggi se ne erano stratificate parecchie, provenienti da fonti eterogenee: le dodici tavole, i plebisciti, gli editti dei pretori, i senatoconsulti, le costituzioni degli imperatori, i responsi di centinaia di giuristi – tra cui spiccavano quelli di Gaio, Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino – e altri atti legislativi ancora. Il problema di coordinare questo materiale immenso era stato avvertito ripetutamente e si era tentato di risolverlo a più riprese da parte di privati compilatori che avevano prodotto delle collezioni private, come i famosi codici *Gregoriano* ed *Ermogeniano*. Il tentativo più importante fu però quello dell'imperatore Teodosio II che portò alla consolidazione ufficiale del codice *Teodosiano* completato del 438, in cui si condensavano le costituzioni imperiali e la giurisprudenza.

Si trattò di consolidazioni, termine classificatore efficacissimo che nella storia giuridica fu coniato da Mario Viora¹², per indicare raccolte, effettuate da privati o da sovrani, di norme preesistenti allo scopo di ordinare, semplificare e dare certezza al diritto. Le consolidazioni sono raccolte di materiale giuridico preesistente, riguardante rami del diritto differenti, leggi provenienti da fonti differenziate. Non sono codici nel senso contemporaneo del vocabolo – la codificazione come tecnica giuridica risale a Napoleone – poiché il codice è fonte unica, esclusiva del diritto in un certo ramo, esclude lacune nell'ordinamento, non richiama altre fonti all'infuori del codice stesso. Invece le consolidazioni prevedono l'eterointegrazione¹³, il richiamo a più fonti del diritto per colmare le lacune, rientrano nel sistema tradizionale delle fonti del diritto comune.

Ma per ordinare, elaborare l'intero materiale che la sapienza giuridica dei romani aveva creato nei secoli, le consolidazioni private o pubbliche erano insufficienti.

Giustiniano volle fare di più.

Appena sul trono imperiale, nominò una commissione con l'incarico di raccogliere le *leges*, costituzioni imperiali, eliminando quelle non più vigenti, elaboran-

¹² M. VIORA, *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione*, terza edizione, Torino 1967, p. 1 ss.

¹³ Sul punto cfr. A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. I. Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1982, p. 256.

do le altre per armonizzarle ed evitare ripetizioni e contraddizioni. Nel 534 promulgò la edizione definitiva del *Codex*, raccolta appunto delle costituzioni imperiali, suddivisa in dodici libri.

Nel 530 Giustiniano nominò un'altra commissione, composta di diciassette elementi, professori di diritto e avvocati, presieduta da un altissimo funzionario imperiale, Triboniano, cui fu affidato il compito di selezionare e raccogliere gli *iura*, gli scritti degli antichi giuristi romani, per adattarli a una compilazione che eliminasse le antinomie tra essi. Nel 533, dopo un lavoro selettivo enorme, apparvero i *Digesta* (dal latino *digerere*, ordinare) o *Pandectae*, divisi in cinquanta libri, che costituiscono la parte più complessa, più ardua, più tecnicamente raffinata della compilazione di Giustiniano. Nel 534 l'imperatore promulgò le *Institutiones* (dal latino *instituere*, fornire i primi elementi di una scienza), un manuale elementare di diritto destinato agli studenti, diviso in quattro libri, costruito sulle *Institutiones* del giurista Gaio, in cui la materia è ripartita per argomenti: *personae*, *res*, *actiones*, comprendendo il diritto che riguarda le persone, i beni materiali e le azioni processuali. Infine, le costituzioni imperiali emanate numerose dallo stesso Giustiniano tra il 425 e il 565, anno in cui morì, furono raccolte in un'opera chiamata *Novellae constitutiones*.

L'insegnamento e lo studio del diritto romano ovunque è sempre stato basato sulla compilazione di Giustiniano.

Conclusa vittoriosamente la guerra gotica per riconquistare l'Italia ai goti, Giustiniano promulgò la *Pragmatica sanctio pro petitione papae Vigilii*, una costituzione speciale imperiale, di riordinamento politico, amministrativo e normativo, emanata su richiesta del vescovo di Roma, papa Vigilio, con cui tra l'altro, si estese all'Italia la compilazione di diritto romano. In tale maniera l'Italia fu l'unico territorio dell'ex impero romano d'occidente che poté conoscere la consolidazione di Giustiniano. Ravenna, capitale dell'esarcato, della sede politico-amministrativa del governo bizantino in Italia, ospitò probabilmente anche una scuola giuridica che insegnò il diritto romano giustiniano. Da Ravenna, chissà quando e come, i *libri legales*, i testi giustinianeî arrivarono a Bologna, furono dimenticati, ma conservati provvidenzialmente per il futuro. Bologna possedeva una famosa scuola presso la cattedrale dove convergevano studenti anche d'oltralpe. Da questa sede del sapere sorse Irnerio, lo studioso che cambiò il corso culturale del medioevo.

6. *Il diritto comune. Irnerio e la rinascita del diritto romano giustiniano, svolta epocale del medioevo*

Il diritto comune si colloca tra le maggiori creazioni del genio umano, come riconosce il magistero di Paolo Grossi. Non si può comprendere in pieno il valore della società medievale e alcune sue conseguenze protrattesi in modo centrale fino alla rivoluzione francese e, nella cultura universale, anche ben oltre, se non si

pone attenzione al diritto comune, elemento ordinatore e qualificante della cultura medievale e di antico regime.

Ancora oggi gravano tanti pregiudizi sul medioevo, originati già nel rinascimento, e tradotti quasi in una specie di luogo comune che vede negativamente l'epoca intermedia come un'età di transizione tra l'età antica – dominata dalla civiltà classica – e l'età successiva. Il medioevo, nel giudizio del rinascimento, dell'illuminismo, e di altre correnti piene di ottimismo sul progresso contemporaneo ma poco gratulatorie sul passato, è contrassegnato soltanto dalla fine dell'impero romano, dalle invasioni barbariche, dall'ignoranza, dalle ingiustizie: è l'età oscura, dei secoli bui. Il romanticismo e la storiografia del XIX secolo rifiutano questi elementi negativi e rivalutano la civiltà del medioevo, la vita spirituale, i valori civili, politici e sociali, la cultura letteraria, artistica e giuridica, tutti elementi che insieme risultano fondamentali per l'evoluzione successiva dell'umanità. A ben riflettere, la schiera dei personaggi insigni vissuti nel medioevo ci mostra dei giganti come Gregorio Magno, Isidoro da Siviglia, Gregorio VII, Anselmo d'Aosta, Alberto Magno, Tommaso d'Aquino, nella vita ecclesiale; Carlo Magno, Enrico IV, Federico I e Federico II di Svevia, in compagnia di alcuni altri imperatori e di alcuni altri re delle grandi monarchie nazionali di Francia, Inghilterra, Spagna e Sicilia; Irnerio, Accursio, Bartolo da Sassoferrato, Baldo degli Ubaldi furono colossi tra i giuristi; Dante, Petrarca e Boccaccio scrissero opere immortali; Cimabue, Giotto e Nicola Pisano, insieme a molti splendidi artisti del gotico e del rinascimento, consolarono l'umanità con la visione del bello; e accanto a costoro si possono collocare pure i geniali mercanti e i banchieri di Venezia, Genova, Firenze, Prato, Pisa che seppero trovare nuove soluzioni ai problemi concreti dei commerci e del credito.

Nonostante la pluralità di aspetti, persino contraddittori, il medioevo mostra un connotato culturale unitario, costituito dalla unione tra la civiltà romana e la religione cristiana, e dal diritto comune. L'unione tra tutti i popoli romani e germanici d'occidente porta nell'anno 800 alla nascita del sacro romano impero che innesca nuove prospettive e nuovi problemi sui rapporti tra stato e chiesa, tra imperatore e sommo pontefice. Il diritto comune, a partire dalla fine dell'XI secolo, attraverso l'opera interpretativa e creativa dei giuristi sui testi romano-giustinianeî, fornisce soluzioni, risposte, regole, ma sopra ogni altra cosa conferisce un ordine alla società medievale. Essa è intrinsecamente giuridica e deve essere tale per sopravvivere in un'epoca in cui la configurazione dello stato, accentratore e dominatore, elaborata dall'impero romano, non esisteva più. La società politica e sociale acquista una nuova configurazione, un modo di essere che, prescindendo dal classico concetto di stato, si fonda sul diritto, unico elemento ordinatore delle comunità.

Senza il diritto comune il mondo sarebbe stato privo di una risorsa intellettuale determinante per il bene comune, la tutela dei diritti degli individui, la giustizia e la retta convivenza umana. Certo la sua applicazione era lasciata ai giuristi, che non saranno stati tutti di prima qualità: un esempio letterario come quello di età moderna rappresentato da Azzecagarbugli mostra pure il rovescio della meda-

glia, il giurista truffaldino e raffazzonato che non giova al trionfo della giustizia. Ma la corretta applicazione delle fonti giustinianee e canoniche, la loro interpretazione ragionevole e onesta, hanno di sicuro migliorato la vita che, senza di esse, sarebbe stata più povera e più ingiusta per tutti. Il diritto comune può essere paragonato a uno di quei capolavori assoluti della civiltà che nemmeno oggi, nell'era informatica e atomica, si possono replicare. Nessuno è in grado di dipingere come Leonardo e Raffaello, nessuno sa scolpire come Michelangelo, nessuno sarebbe capace di erigere la cupola della cattedrale di santa Maria del Fiore di Firenze con le straordinarie, irripetibili, tecniche edilizie e architettoniche che soltanto Filippo Brunelleschi seppe sperimentare con successo. Si può affermare, senza peccare d'orgoglio, che quanto l'Italia è stata per secoli il cuore dell'intelligenza artistica, altrettanto essa è stata il centro del diritto con Irnerio e i suoi discendenti accademici.

Si sa che dall'XI secolo la società cambiò rapidamente ed ebbe bisogno di nuove leggi per risolvere i problemi. Si sentiva il bisogno di norme a tanti livelli: i miglioramenti economici provocavano crescita demografica, le monarchie aumentavano il loro potere e necessitavano di strumenti idonei a esprimere e a giustificare il loro dominio, il feudo era in crisi, il commercio sviluppava nuove esigenze e i mercanti sentivano il bisogno di regole differenti dalle consuetudini antiche, le città dovevano fissare le loro norme per garantirsi le proprie libertà territoriali. Persino il papa e l'imperatore cercavano le regole giuste per comporre i dissidi che li opponevano.

In verità di leggi ne esistevano a migliaia, abbondavano, stratificate da centinaia di anni come consuetudini di ogni genere, territoriali, personali, o dei ceti. Persino il diritto romano, laddove qualcosa di esso era sopravvissuta dopo il 476, si era ridotto a consuetudine, mescolata alle consuetudini barbariche dei germani invasori dell'occidente. Non esisteva un sistema giuridico, un ordinamento di riferimento sicuro, certo nelle sue norme, idoneo a stabilire definizioni uniformi, valide per tutti, con applicazione generale in modo che tutti potessero intendersi sui concetti fondamentali e sulle norme vigenti. Era l'età senza giuristi¹⁴.

La mancanza di buone leggi faceva il paio con l'assenza di professionisti del diritto che fossero in grado di applicarle per risolvere i crescenti problemi della società contemporanea. I giuristi erano spariti dalla fine dell'impero romano d'occidente, quando le invasioni barbariche avevano portato nuovi usi, nuove prassi giudiziarie incompatibili con il diritto romano. Al diritto ragionevole e raffinato delle leggi romane si era sostituito il diritto della forza fisica imposto dai conquistatori germanici, i cui nomi tribali rimasero a lungo nell'immaginario collettivo circondati da fama paurosa: eruli, unni, goti, longobardi. Con essi non si poteva discutere di concetti giuridici ma solo combattere o soccombere. Un poco di diritto romano era sopravvissuto, in maniera minima, all'interno della concezione

¹⁴ M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune* cit., p. 45.

enciclopedica e farraginosa medievale del sapere, nelle arti del trivio, in specie nella retorica. Veniva insegnato nelle scuole altomedievali come un accessorio, un elemento nobile di cui si conservava la memoria senza riuscire ad approfondirlo perché mancavano le fonti: la grande consolidazione di Giustiniano era considerata perduta, se ne conoscevano al massimo solo dei frammenti.

Il primo storico dell'università di Bologna, Odofredo, afferma che nel 1076 un maestro di nome Pepo – o Pepone – iniziò, di propria iniziativa, a insegnare diritto in città, ma non ebbe nessuna fama.

Verso la fine dell'XI secolo sorse un altro docente, Irnerio, poi circondato da una fama quasi leggendaria, che mutò le sorti della cultura giuridica d'Europa e che può essere considerato l'uomo giusto arrivato al momento giusto per realizzare una svolta epocale, compiendo una sorta di rivoluzione copernicana, non solo nei confronti del diritto ma degli studi in generale. I meriti attribuiti a Irnerio, chiamato poi *lucerna iuris*, faro del diritto, sono immensi: egli da semplice maestro di arti liberali, riscoprì e restaurò, lavorando per tutta la vita, i testi del diritto romano giustiniano, ribattezzato *corpus iuris civilis*, in particolare la parte tecnicamente più raffinata, il Digesto. Sulla base di queste fonti, prima trascurate o ignorate, Irnerio insegnò il diritto romano a studenti volenterosi e fondò l'università di Bologna, la prima istituzione del genere al mondo, conosciuta fino a oggi come la madre di tutte le università, di cui si dirà più avanti. Con Irnerio il diritto si stacca dalle arti del trivio e riacquista la autonomia che aveva nell'antichità, ridiventa scienza autonoma, studiata per se stessa. E, soprattutto, con Irnerio si afferma il diritto comune, insieme alla figura del giurista di professione, del tecnico del diritto che, conoscendo nei suoi più profondi meccanismi il diritto romano, lo sa interpretare e adattare alle necessità del suo tempo, alle esigenze degli imperatori, dei monarchi, delle città, delle corporazioni, dei privati e di tutti quei soggetti che erano alla ricerca delle regole giuste per risolvere i loro nuovi complessi problemi. Dal diritto romano, adottato come se fosse un diritto vigente, si recuperano definizioni e concetti generali che consentono ai giuristi di intendersi ovunque sulla materia. Lo studio e l'interpretazione del diritto divengono elementi di competenza tecnica esclusiva del giurista che viene cercato e retribuito come persona centrale per il funzionamento della società.

Irnerio nella spiegazione delle fonti romane adottò la glossa, annotazione utile a spiegare il contenuto di una parola o di un brano dei testi, da cui deriva il nome di glossatori attribuito ai suoi allievi. I più famosi sono i quattro 'dottori', Bulgaro, Martino, Ugo e Iacopo che ampliarono la possibilità di applicare le leggi romane a un enorme numero di casi. Poi il glossatore Accursio, nel XIII secolo, compose la *Magna glossa* o glossa accursiana, un apparato al *corpus iuris civilis* in cui sono raccolte selettivamente le glosse dei maggiori esegeti della scuola. Divenne il punto di riferimento centrale dell'interpretazione dei testi giustiniani e fu ristampata con essi fino al XVIII secolo.

7. *Il diritto canonico prima di Graziano*

Il diritto canonico è l'insieme di norme prodotte dalla chiesa cattolica per disciplinare la vita dei fedeli, la propria attività e per regolare le sue relazioni con la società. È un vero sistema di norme giuridiche, dotato di tutte le caratteristiche che la scienza richiede affinché un gruppo di norme possa definirsi giuridico: obbligatorietà derivante dal potere della chiesa sulle persone a cui è rivolto, intersoggettività, coercibilità. È uno degli strumenti di cui la chiesa si serve per raggiungere il suo fine principale, la salvezza delle anime. Dunque il diritto canonico presenta due aspetti, uno terreno, sociale, umano; l'altro spirituale e ultraterreno. Il diritto canonico è stato elemento centrale della cultura medievale e della civiltà occidentale perché il campo abbracciato da esso era più vasto di qualsiasi altra legge: il diritto canonico si prestava a inquadrare non solo i dogmi, le credenze, i riti della chiesa, il suo funzionamento, ma tutta la vita dei chierici, dei fedeli, della famiglia, degli stati, era dominata dal diritto canonico. Il diritto canonico, penetrando nella società, ne influenzò ogni aspetto, la guerra, la pace, i rapporti tra stato e chiesa; trasformò molti istituti del diritto romano e germanico, contribuì a dare valore etico e dignità morale al matrimonio, alla condizione della donna, influenzò in senso garantista lo sviluppo del diritto processuale.

Il diritto canonico deve essere considerato un sistema giuridico compiuto, un ordinamento di norme coordinate tra loro per un unico fine. Nell'età del diritto comune, dal XII alla fine del XVIII secolo, il diritto canonico era considerato come un ordinamento autonomo, al di là di ogni potere civile, rappresentava un diritto universale effettivamente vigente negli stati cattolici, valido ovunque¹⁵. I sistemi giuridici statuali contemporanei, invece, riconoscono al massimo il diritto canonico come un diritto speciale, valido solo se richiamato dalla normativa dello stato, ma non indipendentemente da essa.

Ci sono due distinzioni centrali da tenere presenti nel diritto canonico: tra norme e principi di diritto divino, derivanti dalla Sacra Scrittura: si tratta di norme che, ovviamente, non possono mai essere modificate; e norme di diritto umano, stabilite dai papi, dai concili, dai vescovi, che possono variare a seconda delle concrete esigenze ecclesiali. Altra distinzione fondamentale è tra diritto canonico universale e diritto canonico particolare. Il diritto universale significa che certe norme di diritto canonico valgono per tutti i fedeli, in qualsiasi parte del mondo; il diritto particolare indica le regole valide solo per certi fedeli o per certi luoghi, si tratta di regole che non obbligano tutti. Tra l'altro, il diritto canonico possiede elasticità, è capace, per ragioni equitative, di adattarsi a situazioni differenti tra loro.

La chiesa, fin dalla sua fondazione e dall'età apostolica, ha sempre usato delle

¹⁵ Cfr. A.M. STICKLER, *Historia iuris canonici latini. Institutiones academicae. I. Historia fontium*, seconda edizione, Roma 1974, p. 234; M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune* cit., p. 136 ss.; P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale* cit., p. 160.

regole dotate di valore giuridico, sentite dai fedeli e dal clero come obbligatorie, ha sempre elaborato e applicato un diritto. È proprio il *diritto canonico che fa della chiesa romana un fatto unico nella storia delle confessioni religiose*¹⁶. Tuttavia questo diritto per secoli non è stato una disciplina autonoma, a sé stante, ma era ricompreso nella teologia morale, in quel ramo della teologia che valuta le azioni umane e la loro moralità. Però era già diritto, in quanto i fedeli riconoscevano l'obbligatorietà delle prescrizioni della chiesa.

Uno dei problemi del diritto della chiesa era costituito dalle sorgenti di questo diritto. Si trattava di fonti molto abbondanti e molto eterogenee, diverse tra loro. Tra le fonti la prima era la Bibbia, con l'Antico Testamento e i Vangeli; vi erano testi apocriefi attribuiti agli apostoli; poi c'erano le opere dei numerosi scrittori detti a causa della loro autorevolezza, padri della chiesa – tra cui spicca ad esempio sant'Agostino – che interpretavano la Sacra Scrittura; e seguivano tanti altri tipi di fonti: le lettere dei papi indirizzate ai vescovi in cui si risolvevano dei problemi legati al governo delle diocesi (prendevo il nome di lettere decretali); le deliberazioni – canoni – dei concili: ecumenici, se riunivano tutti i vescovi della cristianità, provinciali, se raccoglievano solo i vescovi di una certa circoscrizione ecclesiastica; le regole monastiche, sui doveri dei monaci (in occidente ne circolavano due principali, la regola di san Benedetto da Norcia, moderata e ricca di umana comprensione, riassunta nella formula *ora et labora* e la regola di san Colombano, d'origine irlandese, durissima); le regole canonicali, dirette a regolare la vita comunitaria dei canonici delle chiese collegiate (due tra le più diffuse sono la regola di Metz e la regola di Aquisgrana); i libri penitenziali, elenchi di peccati e di relative penitenze; brani di leggi barbariche riguardanti la chiesa; capitolari ecclesiastici carolingi; le consuetudini delle chiese locali; infine le leggi romane, prese anche dalla compilazione giustiniana, adattate alle necessità ecclesiali.

Considerata la mole di materiale, non era facile conoscere i testi delle leggi vigenti nella chiesa. Col tempo si avvertì l'esigenza di riunire i documenti normativi per esigenze pratiche, in modo da consentirne una facile consultazione. Si raccolsero soprattutto le decisioni dei concili e le lettere decretali dei papi, ma mescolando talvolta con richiami alle altre fonti, in speciali collezioni. Tuttavia si trattava di materiale legislativo messo insieme in modo raffazzonato, elementare, seguendo magari la serie cronologica di emanazione degli atti giuridici, senza un ordine sistematico, senza un criterio selettivo preciso rivolto a chiarire l'importanza, maggiore o minore, tra i vari tipi di regole, senza riuscire sempre a comprendere quali leggi fossero ancora vigenti e quali no. Si trattava di raccolte – o, meglio, di consolidazioni – difettose e disordinate che, tra l'altro, non distinguevano il diritto ecclesiale vero e proprio dalla teologia morale, mescolavano tutto insieme sia quel che riguardava i peccati dell'anima (pertinente alla teologia morale) sia ciò che la chiesa disponeva per le concrete azioni umane (spettante al diritto propriamente detto). Tutto ciò provocava dubbi, incertezze, problemi di non facile soluzione.

¹⁶ P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale* cit., p. 112.

8. *Graziano e l'edificazione del diritto canonico come scienza*

L'arduo compito di dare origine al diritto canonico, inteso come scienza giuridica che affonda le sue radici nella teologia morale ma se ne distacca a livello metodologico, creando una disciplina autonoma detta finalmente diritto canonico, spetta al monaco camaldolese Graziano¹⁷, vissuto tra gli ultimi decenni dell'XI e il XII secolo. Infatti il concetto di diritto canonico, come *sistema iuris*, complesso universale di norme giuridiche ecclesiali coordinate tra loro, non esiste prima di Graziano. Egli è il fondatore, il realizzatore di una svolta decisiva per inquadrare nella dimensione giuridica le sorti della chiesa e della società europea.

Graziano era toscano, nativo di Chiusi, e apparteneva al monastero dei santi Felice e Naborre del proprio ordine sito in Bologna. Forse studiò diritto nella locale università e fu influenzato dall'esempio di Irnerio. Certo presenta alcune analogie con questo maestro: come Irnerio dapprima insegnò arti liberali, anche Graziano all'inizio insegnò una disciplina differente da quella per cui sarebbe passato alla storia, fu maestro di teologia per i novizi, poi diventò studioso esclusivamente di diritto canonico; Graziano diede autonomia al diritto canonico, separandolo dalla teologia morale, facendo qualcosa di molto simile a ciò che aveva realizzato Irnerio quando nel diritto romano aveva distinto lo studio del diritto da quello delle arti del trivio. Graziano, da maestro di teologia dei novizi camaldolesi, compose tra il 1140 e il 1142 un manuale per la scuola che, per giovare agli studenti, si proponeva di semplificare la materia del diritto usato dalla chiesa, non solo raccogliendo le fonti canoniche ma riordinandole in maniera sistematica, selezionando le leggi ancora vigenti e applicabili, tralasciando quelle abrogate e inutilizzabili, conciliando le antinomie, cioè superando l'incompatibilità, le contraddizioni che si potevano presentare tra una norma e l'altra. Graziano intitolò la sua opera in modo significativo: *Concordia discordantium canonum*, 'armonizzazione dei canoni discordanti'. L'ammirazione degli allievi per il capolavoro del maestro fece ribattezzare l'opera col nome *Decretum magistri Gratiani*. In realtà il *Decretum* è opera di un semplice monaco, di un privato, non proviene da un'autorità ufficiale della chiesa: Graziano compie un lavoro di compilazione, di raccolta dei testi normativi e, insieme, un lavoro dottrinale, accostando alle leggi le sue riflessioni personali, compiute con metodo dialettico secondo la filosofia di Abelardo. Tuttavia il suo testo divenne indispensabile per orientarsi nella materia giuridica, valeva infinitamente di più di tutte le compilazioni precedenti.

La chiesa riconobbe la grandezza dell'idea geniale di Graziano e considerò il suo *Decretum* fondamento di tutto il suo sistema giuridico. Il *Decretum* fu insegnato prima a Bologna, poi nelle altre università, fu glossato, fu inserito al primo posto nel *corpus iuris canonici*, la grande consolidazione del diritto ecclesiale ri-

¹⁷ Cfr. M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune* cit., pp. 176-177 ss.; P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale* cit., p. 205 ss.

stampata e usata fino al 1917. I meriti del monaco camaldolese sono stati anche riconosciuti da Dante che, nella *Divina commedia*, tra gli spiriti sapienti, accanto a san Domenico, san Tommaso d'Aquino, sant'Alberto Magno, rievoca anche la gloria di Graziano: *Quell'altro fiammeggiar esce del riso di Grazian, che l'uno e l'altro foro aiutò sì che piace in paradiso*¹⁸.

Mentre il diritto romano restava stabile, pochissime novelle legislative vennero prodotte ad opera degli imperatori del sacro romano impero (i sovrani medievali si distinguevano per abilità politico-militare ma, di solito, non per particolari doti culturali), il materiale canonistico cresceva continuamente a causa dell'attività dei sommi pontefici e dei concili. I papi erano per lo più teologi o giuristi finissimi, dovevano risolvere i problemi della cristianità oppure legati al funzionamento della curia romana. Il sommo pontefice fu riconosciuto fin dal medioevo come supremo legislatore nella chiesa, dotato di suprema giurisdizione ovunque in base al primato che Cristo diede a san Pietro e ai successori. Così, dopo Graziano, si ebbero nuove raccolte dovute all'esigenza di certezza del diritto e al crescere della legislazione canonistica.

Papa Gregorio IX nel 1234 promulgò la sua consolidazione, ufficiale, contenente soprattutto le proprie decretali, chiamata ben presto *Liber Extra* perché le norme di cui si compone stanno al di fuori – *extra* – del *Decretum* di Graziano. Il papa affidò la compilazione a un grande giurista domenicano, Raimondo da Peñafort, poi venerato come santo dalla chiesa cattolica. Egli divise l'opera in cinque libri, ognuno dei quali ricordato con un nome latino che ne segnalava il contenuto per materia: *iudex*, *iudicium*, *clerus*, *connubia*, *crimen*. L'idea nuova del compilatore fu di dividere per argomento le parti di cui era formata la consolidazione, seguendo un criterio più pratico e valido di quello di Graziano. Questa innovazione fu seguita anche dalle raccolte successive.

Aumentando sia i canoni conciliari sia le decretali pontificie, papa Bonifacio VIII nel 1298 promulgò una nuova raccolta ufficiale, suddivisa in cinque libri, seguendo l'ordine per materia di papa Gregorio IX, che fu detta *Liber Sextus* perché si aggiunge ai cinque libri della consolidazione di papa Gregorio. Papa Clemente V, il primo papa che risiedette in Avignone, nel 1305 iniziò una nuova compilazione di decretali completata e promulgata ufficialmente dal successore, papa Giovanni XXII, nel 1317 sotto il nome di *Constitutiones Clementinae*. Toccò a un modesto giurista francese, Jean Chappuis, comporre due ulteriori raccolte private di decretali, dette nella pratica l'una *Extravagantes Iobannis XXII* perché comprendente decretali circolanti in modo sparso – *vagantes extra* – del papa di questo nome e l'altra *Extravagantes communes*, con decretali dei papi da Urbano IV a Sisto IV. Lo stesso Jean Chappuis doveva possedere un certo intuito mediatico; infatti, per facilitare la reperibilità e la consultazione delle fonti di diritto canonico, nell'anno 1500 pubblicò a Parigi quello che oggi i giuristi definirebbero una

¹⁸ *Paradiso*, X, 103-105.

specie di testo-unico, una raccolta sistematica di disposizioni legislative già esistenti nell'ordinamento, oppure una consolidazione di consolidazioni. Chappuis stampò assieme tre consolidazioni *private* e tre consolidazioni *ufficiali* di diritto canonico, con questo ordine: il *Decretum* di Graziano (privata); il *Liber Extra* (ufficiale); il *Liber Sextus* (ufficiale); le *Clementinae* (ufficiale); le *Extravagantes Iohannis XXII* e le *Extravagantes communes* (entrambe private). Chappuis chiamò questa specie di testo-unico col nome *corpus iuris canonici*, a imitazione del *corpus iuris civilis*. La sua iniziativa editoriale riscosse un grande successo, in quanto la raccolta, sotto il nome originario, fu oggetto di una revisione accurata pubblicata nel 1582 da papa Gregorio XIII¹⁹, eccellente canonista, e fu ripubblicata fino al 1917, quando la chiesa adottò finalmente il sistema della codificazione per raccogliere il proprio diritto.

Il costante aumento delle fonti, nella metà del XIX secolo condusse a valutare anche per il diritto canonico la possibilità di racchiudere tutto il diritto ecclesiale in una codificazione secondo quanto era avvenuto per le legislazioni degli stati. La questione si presentava molto complessa perché il diritto della chiesa non sembrava prestarsi facilmente a una simile operazione di semplificazione, di riduzione in norme brevi, chiare, di lettura facile come era avvenuto per le altre norme. La soluzione arrivò dopo la morte di papa Leone XIII, quando fu eletto suo successore il cardinale Giuseppe Melchiorre Sarto, patriarca di Venezia, che assunse il nome di Pio X.

Fu il più grande papa del novecento. Prese iniziative fondamentali ed energetiche a tutti i livelli: si oppose al movimento del modernismo, compì la riforma della curia romana, che era rimasta quasi inalterata dai tempi di Sisto V, avviò finalmente i lavori della codificazione di diritto canonico. A questa scelta contribuì assai l'esperienza diretta vissuta in gioventù dal futuro papa: infatti il canonico Sarto era stato per quasi dieci anni cancelliere vescovile a Treviso e giudice del tribunale ecclesiastico. Aveva acquisito una certa pratica nel diritto canonico ma conosceva pure di persona le difficoltà nella consultazione e nell'interpretazione delle fonti canoniche. Nel proprio ruolo di curiale doveva consultare rapidamente il materiale e, per accelerare i tempi, seguendo la prassi di parecchi suoi colleghi, utilizzava non tanto le fonti dirette quanto i vasti compendi del diritto canonico, come la *Prompta Bibliotheca* del francescano Lucio Ferraris da Solero, ristampata decine di volte dalla prima metà del settecento al 1888. Divenuto papa, sentì l'urgenza della codificazione che promosse con entusiasmo, nominando una apposita commissione, di cui fu animatore Pietro Gasparri, tra i maggiori canonisti del secolo. Essa concluse i suoi lavori nel 1917 e il successore di Pio X, papa Benedetto XV, promulgò il primo codice di diritto canonico per la chiesa latina, detto anche

¹⁹ Cfr. la accuratissima messa a punto e le profonde riflessioni di L. SINISI, *Oltre il Corpus iuris canonici. Iniziative manualistiche e progetti di nuove compilazioni in età post-tridentina*, Soveria Mannelli 2009, p. 131 ss.

codice piano-benedettino, rimasto in vigore fino al 1983 quando fu sostituito dal nuovo codice di diritto canonico²⁰ promulgato da papa Giovanni Paolo II, anche tenendo conto delle innovazioni ecclesiali del concilio Vaticano II.

Fonti legislative del sistema di diritto comune (*ius commune*)

Fonti del diritto romano

Giustiniano nel VI secolo raccoglie tutto il diritto romano in una consolidazione divisa in **quattro parti**:

- *Codex*: contiene le *Leges*, le costituzioni imperiali.
- *Digesta*: contiene la dottrina, cioè le opere dei giuristi romani più importanti.
- *Institutiones*: è un manuale elementare di diritto.
- *Novellae Constitutiones*: contiene le costituzioni imperiali nuove emanate da Giustiniano.

Irnerio e i glossatori nel XII secolo danno un nuovo ordine alla compilazione di Giustiniano e la intitolano *Corpus iuris civilis*

Fonti del diritto canonico

Corpus iuris canonici, composto da **sei parti**:

- *Concordia discordantium canonum* [*Decretum*] (XII secolo) di Graziano.
- *Liber Extra* di papa Gregorio IX (1234).
- *Liber Sextus* di papa Bonifacio VIII (1298).
- *Constitutiones Clementinae* (1317).
- *Extravagantes* di papa Giovanni XXII.
- *Extravagantes communes*.

Esempi di Fonti legislative del diritto proprio sabaudo (*ius proprium*)

- *Decreta seu Statuta* del duca Amedeo VIII (1430).
- *Regie Costituzioni* di re Vittorio Amedeo II (edizioni del 1723 e 1729).
- *Regie Costituzioni* di re Carlo Emanuele III (1770).

²⁰ Su tutto si rinvia a R. BERTOLINO, *La tutela dei diritti nella Chiesa. Dal vecchio al nuovo codice di diritto canonico*, Torino 1983.

2.

DAL PRIVILEGIO ALL'EGUAGLIANZA. LE COSTITUZIONI D'ANTICO REGIME E DELL'ETÀ CONTEMPORANEA

SOMMARIO: 1. La costituzione, lo stato e i diritti fondamentali. – 2. Le costituzioni materiali. – 3. Le costituzioni formali e il comune principio di eguaglianza. – 4. La società divisa in ceti e il principio del privilegio. – 5. I sovrani d'antico regime.

1. *La costituzione, lo stato e i diritti fondamentali*

I diritti di libertà, o diritti della persona, o diritti fondamentali, sono oggi generalmente contenuti nei testi di costituzioni¹ formali, scritte e solenni. La costituzione della repubblica italiana dedica uno spazio piuttosto ampio ai diritti di libertà negli artt. 13-54, oltre agli articoli iniziali, art. 3 e ss.

La nostra cultura contemporanea ci ha abituati all'idea che esistono diritti fondamentali che sono inviolabili da chiunque e da qualunque istituzione, anche da parte dello stato. Ad esempio, l'art. 2 della nostra costituzione repubblicana precisa questa inviolabilità dei diritti laddove dichiara *La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*. Tutti sanno che nel XX secolo si sono affermati degli *stati totalitari*, basati su dittature personali, che hanno violato e negato i diritti fondamentali, provocando ingiustizie, guerre e sofferenze che non hanno forse

¹ Per un inquadramento dei vari problemi connessi, anche in prospettiva storico-giuridica, oltre che politico-istituzionale, si vedano M. FIORAVANTI, *Appunti di storia delle Costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, Torino 1995; ID., *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, Roma-Bari 2009; AA.VV., *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. FIORAVANTI, Roma-Bari 2002; P. GROSSI, *Società, Diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Firenze 2006; ID., *L'Europa del diritto*, Roma-Bari 2007; A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007.

l'eguale nella storia umana. Ecco perché, dopo il ritorno alla democrazia, la nostra costituzione repubblicana, ispirata a profondi ideali di libertà, si preoccupa soprattutto di evidenziare certi aspetti di tutela dei diritti fondamentali. E proprio la tutela dei diritti fondamentali è oggi generalmente collegata alle costituzioni scritte.

In generale si può affermare che la costituzione è la *legge suprema* dello stato.

Gli uomini danno vita a comunità di vario genere: la famiglia, i partiti politici, i sindacati, le associazioni culturali, ricreative e così via. Tra le tante possibili forme in cui gli uomini si organizzano in collettività, un'importanza preminente riveste la società politica, lo stato. La società politica è quella organizzazione di uomini che ha l'obiettivo di soddisfare le necessità di tutti i consociati, in maniera che le azioni e le attività promosse dai singoli individui possano svolgersi in modo ordinato e pacifico. La società politica non è rivolta a soddisfare i bisogni di uno o dell'altro singolo soggetto: così come fanno certe associazioni, ad esempio le associazioni di caccia e pesca che raccolgono solo cacciatori e pescatori (chi prova orrore nell'uccidere animali non vi si iscriverà mai, preferendo la lega antivivisezione o le numerose associazioni di ambientalisti o di tutela degli animali); oppure il circolo filatelico dove convergono gli appassionati di francobolli: se qualcuno prova ribrezzo a causa delle emissioni di saliva che di solito accompagnano un lato di questi frammenti di carta, è bene che non aderisca mai a un circolo filatelico.

Da quanto si è detto, è evidente che la società politica, lo stato, tende all'utilità generale, contiene al suo interno tutte le altre forme di collettività associata, vuole creare le premesse per far convivere tutti bene, pacificamente. Nel corso dei secoli gli stati hanno assunto forme organizzative e identitarie differenziate: troviamo la *polis*, la città-stato greca, la Roma repubblicana, poi la Roma imperiale, dopo il crollo dell'impero romano occidentale i regni romano-barbarici, la società feudale, il sacro romano impero, le monarchie medievali, i comuni, le signorie. Ogni forma di stato può essere paragonata al corpo di ciascun uomo che possiede una sua 'costituzione' organica: vi son uomini alti e bassi, longilinei, corpulenti, magri, grassi. Alla stessa maniera ogni stato ha avuto la sua costituzione politica, il suo *modo di essere*, con la propria organizzazione giuridica, istituzionale nel suo ordinamento fondamentale. L'ordinamento fondamentale, la struttura della *polis* greca differiva da quella della repubblica romana, e questa fu poi innovata dall'impero dei Cesari; l'impero di Carlo Magno era ben differente da quello romano, nel medioevo comuni e signorie avevano ordinamenti dai caratteri assai diversi tra loro e così via.

Costituzione, in senso politico-istituzionale, è l'insieme dei principi giuridici fondamentali che regolano l'organizzazione dello stato da cui derivano unità e limiti di esso, le leggi e i poteri. La costituzione è la legge fondamentale a cui tutte le altre debbono adeguarsi. Si distingue tra costituzione formale e costituzione materiale. Lo stato contemporaneo è definito stato costituzionale per eccellenza perché tipizzato da una costituzione formale, scritta, solenne che è legge fondamentale per regolare la formazione e il funzionamento dello stato, per stabilire la ripartizione dei poteri, e, insieme, per fissare solennemente i diritti di libertà dei cit-

tadini. La prima costituzione formale è quella americana del 1787, seguita da quella francese del 1791.

2. *Le costituzioni materiali*

Anche in precedenza tutti gli stati hanno avuto un ordinamento costituzionale, magari minimo, essenziale, classificato come costituzione materiale². Fino alla fine del settecento le costituzioni materiali si erano formate lentamente, gradualmente, attraverso principi consuetudinari, o derivanti da leggi scritte, ma risalenti a epoche diverse, principi e norme stratificatisi nel tempo, ma non raccolti in un unico documento quale una costituzione solenne formale e scritta. Le costituzioni materiali variavano da stato a stato ma generalmente erano composte da regole sulla successione al trono, sulla reggenza in caso di assenza o minorità del sovrano, sulla incoronazione reale, sul ruolo dei principi della dinastia, sulla composizione della corte, sull'organizzazione della burocrazia, sui ministeri, sull'apparato giudiziario, sulle regole di precedenza, allora tenute in grande considerazione, sulla composizione e riunione dei parlamenti.

Pure oggi vi sono stati privi di costituzione formale che debbono possederne però una materiale. Si pensi allo stato della città del Vaticano, il più piccolo stato europeo, di cui è sovrano il sommo pontefice, capo di stato elettivo che teoricamente è sovrano titolare in via esclusiva di tutti i poteri; qui non esiste una costituzione formale. Il capo dello stato accentra nella propria persona il potere esecutivo, legislativo e giudiziario. In base alle tante regole di costituzione materiale, il papa esercita il potere legislativo ed esecutivo attraverso una commissione di cardinali; il cardinale segretario di stato è colui che più da vicino collabora col pontefice nell'esecutivo; il potere giudiziario è delegato, ma sempre esercitato in nome del sommo pontefice, al giudice unico dello stato, al tribunale di prima istanza, poi alla corte d'appello e alla corte di cassazione. Se la sede è vacante per il decesso del pontefice, i tre poteri di cui s'è detto vengono esercitati dal sacro collegio dei cardinali, titolare collettivamente della sovranità. Si pensi ancora al regno unito di Gran Bretagna, Scozia e Irlanda, la cui costituzione è soprattutto materiale, formata in prevalenza da norme non scritte e da una minima parte di norme scritte, come si vedrà.

Oggi è entrato nella cultura corrente il concetto di stato costituzionale per indicare gli stati dotati di una costituzione formale, scritta, solenne, garantista dei diritti dei cittadini. Ci è familiare l'idea che sia normale, quasi ovvio, che ogni stato possieda una costituzione formale e scritta. Il nostro, formulato istintivamente, è però un giudizio venato da una precisa ideologia politica, frutto del movimento

² G. ASTUTI, *La formazione dello stato moderno in Italia*, Torino 1967, p. 23 ss.

plurisecolare, lungo e complesso, emerso tra sette e ottocento, detto costituzionalismo. Il costituzionalismo³ ha favorito la richiesta della promulgazione formale di costituzioni scritte per garantire le libertà politiche e civili e gli ordinamenti di governo. Così nella società contemporanea di solito le costituzioni si dividono in due parti: la prima racchiude l'enunciazione dei diritti di libertà – diritti politici, civili, sociali – la seconda parte contiene le norme fondamentali sui poteri pubblici dello stato e sulla tutela dei cittadini contro eventuali abusi del potere politico.

Il costituzionalismo parte da lontano. Fin dal medioevo una certa dottrina politica aveva riconosciuto il principio e la necessità che il sovrano, e dunque l'autorità politica, fossero sottomessi alla legge. Importanti contributi al percorso del costituzionalismo pervennero da fonti eterogenee: da filosofi, da pensatori politici, da principi sviluppatasi nel parlamento inglese, dalle rivoluzioni inglesi, americana, francese e da quelle del XIX secolo; inoltre dall'affermazione della teoria della separazione dei poteri dello stato, dal riconoscimento dei diritti naturali e innati degli uomini. Come un edificio cresce e si abbellisce grazie al contributo di più architetti operosi nel tempo, così il costituzionalismo può essere considerato il risultato di un lavoro durato secoli, accresciuto dai contributi più disparati, finalmente sbocciato alla fine del XVIII secolo in forme ideologicamente mature e, soprattutto, in realizzazioni concrete.

3. *Le costituzioni formali e il comune principio di eguaglianza*

È noto che, dal XIX secolo fino a oggi, prevalgono le costituzioni formali. Per noi italiani è basilare la costituzione della repubblica italiana approvata dall'assemblea costituente il 22 dicembre 1947, promulgata il 27 dicembre 1947, entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Contiene centotrentanove articoli e diciotto disposizioni transitorie e finali⁴.

Non tutte le costituzioni formali sono identiche. Si possono riscontrare molte differenze tra esse. In base alle modalità di elaborazione, le costituzioni formali o scritte si distinguono in costituzioni *concesse* o *votate*. Di solito le costituzioni concesse sono quelle preparate da un sovrano ancora assoluto nella pienezza dei suoi poteri e poi benevolmente, graziosamente, elargite al popolo. Nella prassi costituzionale si dicono anche *ottriate*, francesismo da *octroyer*, oppure *ottorgate*, spagnolo da *otorgar*. Le costituzioni votate sono invece prodotte dalla volontà popolare, elaborate da un apposito organo legislativo straordinario, eletto dal popolo, detto assemblea costituente; la costituzione italiana vigente è stata votata dall'as-

³ Cfr. G.S. PENE VIDARI, *Lezioni e documenti su Costituzioni e Codici*, a cura di C. DE BENEDETTI, Torino 2007, p. 7 ss.; cfr. anche P. ALVAZZI DEL FRATE, *Il costituzionalismo moderno. Appunti e fonti di storia del diritto pubblico*, Torino 2007.

⁴ Cfr., oltre ai testi già citati, anche F. BONINI, *Storia costituzionale della repubblica*, Roma 2007.

semblea costituente, eletta il 2 giugno 1946 a suffragio veramente universale perché per la prima volta votarono anche le donne. Le costituzioni votate dovrebbero sempre esprimere ideali politici più democratici.

A seconda dei meccanismi di modificazione, si distinguono costituzioni *flessibili* e *rigide*, con termini suggestivi desunti dal linguaggio della fisica. Le prime si modificano o si integrano con il procedimento consueto, attuato dagli organi legislativi ordinari: per emanare una legge costituzionale si approva una legge ordinaria. Dunque, si dicono costituzioni flessibili a causa della estrema facilità con cui si mutano. Da un lato può essere un meccanismo vantaggioso perché consente alla costituzione di adattarsi in fretta alla vita politica: così la costituzione inglese è di solito considerata flessibile e funziona bene perché nessun cittadino britannico si sognerebbe di violare le consuetudini secolari che la compongono. Ma dall'altro lato una costituzione flessibile può rivelarsi pericolosissima davanti a tendenze autoritarie o antidemocratiche. Basta meditare sullo statuto di Carlo Alberto che fu facilmente stravolto dalla dittatura fascista proprio grazie al carattere flessibile che gli venne riconosciuto dalla dottrina. Le costituzioni rigide invece non possono mai essere modificate dal parlamento con legge ordinaria, ma soltanto attraverso meccanismi di revisione, previsti rigorosamente dalla stessa costituzione, particolarmente lunghi e complessi, *aggravati*, per scoraggiare facili variazioni del testo, per fare riflettere sulle mutazioni in corso, per rendere più stabile l'assetto costituzionale. Ad esempio rigida è la costituzione della repubblica italiana che all'art. 138 prevede il meccanismo di revisione costituzionale aggravato.

Si distinguono ancora costituzioni *lunghe* e *corte*. La differenza sta nell'estensione del testo costituzionale: generalmente si ritiene che la costituzione lunga sia più garantista dei diritti fondamentali piuttosto che una corta, ma l'esperienza storica insegna che si deve valutare caso per caso. Ad esempio, la costituzione di Cadice è lunga, formata com'è da trecentottantaquattro articoli; la costituzione della repubblica romana è breve, consta di sessantanove articoli. Tuttavia, la più democratica e garantista tra queste due costituzioni è senz'altro la seconda, considerata *corta*.

Nella società politica contemporanea sono tre i presupposti essenziali per riconoscere che una costituzione formale è davvero garantista dei diritti del cittadino: il rispetto di ogni personalità umana; la salvaguardia dei suoi diritti, posseduti dall'uomo per sua natura e di cui non può mai essere privato (accanto vi sono ovviamente i doveri, intesi come obblighi di ogni persona di agire senza recare danno altrui, nel rispetto dei diritti degli altri); e, soprattutto, il principio di eguaglianza. È questo infatti il pilastro principale degli stati costituzionali odierni e l'eguaglianza viene riconosciuta comune a tutti gli uomini, provenienti da qualunque latitudine della terra, aventi la stessa dignità umana, derivata dalla natura, che li fornisce degli stessi diritti e doveri. Ovviamente ci possono essere delle differenze *di fatto* tra le persone, alcune congenite, come il sesso, la forma fisica, l'intelligenza, altre acquisite, come la cultura, l'educazione. Ma *di diritto*, sul piano teorico delle libertà fondamentali, ognuno è eguale agli altri. La costituzione italiana

stabilisce efficacemente il concetto di eguaglianza all'art. 3: *Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*

4. *La società divisa in ceti e il principio del privilegio*

Il sistema politico precedente la rivoluzione francese, definito dell'antico regime, era fondato sul concetto opposto a quello dell'eguaglianza: infatti si reggeva sul principio del *privilegio*, della diseguaglianza, espressione della società divisa per ceti, ordini o classi che dir si voglia. Ai giorni nostri il fenomeno della globalizzazione mondiale rende difficile la comprensione dell'organizzazione sociale dell'antico regime, i compartimenti in cui la popolazione veniva incasellata a seconda del ceto di appartenenza, con una serie di differenze innanzitutto nella titolarità dei diritti, e poi con riflessi sulla vita quotidiana, sui costumi, persino sull'abbigliamento.

Secondo la mentalità della maggioranza degli uomini dell'antico regime, ancora influenzata dai concetti della gerarchia feudale, la natura, come distribuiva in modo differente i talenti personali, le risorse, le ricchezze tra gli uomini, alla stessa maniera conferiva loro un posto, in alto o in basso, negli *ordini* o *ceti* della società; una persona aveva uno *status*, una condizione giuridica comprendente diritti e dignità, a seconda della classe di appartenenza; contavano essenzialmente le distinzioni tra i ceti.

È ben noto che il capolavoro letterario di Alessandro Manzoni, ambientato nei primi decenni del XVII secolo, rammenta la figura di don Abbondio, inerme e indifeso a causa della sua debolezza sociale, e traccia una perfetta descrizione della società divisa in classi d'antico regime.

[Don Abbondio] fin da' suoi primi anni, aveva dovuto comprendere che la peggior condizione, a que' tempi, era quella d'un animale senza artigli e senza zanne, e che pure non sentisse inclinazione d'esser divorato. Il nostro don Abbondio, non nobile, non ricco, coraggioso ancor meno, s'era dunque accorto, prima quasi di toccar gli anni della discrezione, d'essere, in quella società, come un vaso di terra cotta, costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro. Aveva quindi, assai di buon grado, ubbidito ai parenti, che lo vollero prete. Per dir la verità, non aveva gran fatto pensato agli obblighi e ai nobili fini del ministero al quale si dedicava: procacciarsi di che vivere con qualche agio, e mettersi in una classe riverita e forte, gli eran sembrate due ragioni più che sufficienti per tale scelta. Ma una classe qualunque non protegge un individuo, non lo assicura, che fino a un certo segno: nessuna lo dispensa dal farsi un suo sistema particolare.

[...]

Quindi era, in que' tempi, portata al massimo punto la tendenza degl'individui a tenersi collegati in classi, a formarne delle nuove, e a procurare ognuno la massima potenza di quella a cui apparteneva. Il clero vegliava a sostenere e ad estendere le sue immunità, la nobiltà i suoi privilegi, il militare le sue esenzioni. I mercanti, gli artigiani erano arruolati

*in maestranze e in confraternite, i giurisperiti formavano una lega, i medici stessi una corporazione. Ognuna di queste piccole oligarchie aveva una sua forza speciale e propria; in ognuna l'individuo trovava il vantaggio d'impiegare per sé, a proporzione della sua autorità e della sua destrezza, le forze riunite di molti*⁵.

La società di antico regime era molto sensibile agli elementi esteriori, valutati alla stregua di criteri per giudicare la sostanza delle persone e delle cose. Il lusso, la pompa, le costose manifestazioni di giubilo pubblico, in occasione di festività religiose o civili, della nascita dei principi sovrani, delle nozze, dei viaggi, delle campagne militari, diventavano altrettante occasioni di sfoggio di potenza e di lussuosi festeggiamenti attraverso apparati provvisori disegnati, realizzati, decorati da artisti famosi, accompagnati da eventi musicali di compositori insigni. Si trattava di manifestazioni artistiche di grande prestigio, indispensabili all'onore dei grandi, destinate, come effimeri, a durare poco, appena lo spazio della celebrazione, per essere poi distrutte. Da Leonardo a Raffaello, da Dürer a Bernini, i maggiori artisti si sbizzarrirono nella creazione di archi di trionfo, fondali, macchine mobili e in un vasto campionario di meraviglie coreografiche rivolte a solennizzare sontuosamente i fausti eventi delle autorità. E persino la morte dei grandi della terra dava occasione per altrettanti effimeri, addirittura per allestire 'feste funebri', celebrative delle virtù di papi, imperatori, monarchi, principi: i *castra doloris* allestiti per le esequie di Massimiliano I, Carlo V e Rodolfo II rimasero indimenticabili.

La mentalità delle persone era influenzata dalla cultura di ciascuno e dagli orientamenti generali del costume, dagli usi, dalla religione e dalla religiosità, e da una grande serie di elementi che condizionavano la vita quotidiana. Ad esempio, una caratteristica costante dell'antico regime era la presenza fortissima del simbolismo.

Dal medioevo all'antico regime la forza del simbolo era una nota dominante continua, poco immaginabile per noi contemporanei. Certo, anche ai nostri giorni il simbolismo è presente: in campo religioso una croce e una mezzaluna ci richiamano cristianesimo e islam, la chiesa e la moschea; in campo politico gli emblemi dei partiti sono pane quotidiano, specie nelle campagne elettorali; i marchi di produzione distintivi di certi prodotti di consumo sono noti a tutti e consentono ai clienti di orientarsi nella scelta. Ma, sia nel medioevo sia nell'antico regime, le persone di ogni ceto in Europa possedevano una educazione comune, una sorta di fiuto speciale per percepire il valore simbolico di un segno, di un gesto, di una parola.

L'efficacia del simbolo era percepita a tanti livelli: a livello del rituale religioso, per cui certe formule e solo quelle, certi colori liturgici, certi paramenti, definivano altrettante situazioni della vita comune, collegate alla nascita, alle nozze, alla morte; a livello della politica, per cui anche la gente semplice, senza particolare istruzione, individuava i simboli imperiali, regi o papali ed ecclesiastici; chiunque sapeva distinguere la corona e lo stemma imperiale da quelli degli alti feudatari,

⁵ A. MANZONI, *I promessi sposi*, cap. I.

duchi, marchesi, conti e così via: l'araldica nel mondo simbolico di antico regime era di consumo quotidiano e serviva per orientarsi nella società; a livello letterario succedevano le stesse cose; nelle arti figurative la presenza di simboli era più accentuata che altrove e un dipinto medievale o rinascimentale si caricava facilmente di segni simbolici che nella loro completezza sono difficili da decifrare del tutto persino oggi, ma nel passato le persone, anche semplici, possedevano e sapevano adoperare con scioltezza le chiavi di lettura e di interpretazione di certe raffigurazioni basate su repertori simbolici d'uso corrente⁶.

Oggi chiunque può addobbarsi e abbigliarsi secondo i propri gusti, entro i limiti del rispetto del comune senso del pudore. Nell'antico regime sussistevano dei limiti, a seconda del ceto sociale di appartenenza. In Francia solo i nobili avevano il tacco delle scarpe dipinto di rosso. Alcuni vestiti erano distintivi dei ceti professionali: ad esempio a Napoli gli avvocati indossavano quotidianamente una toga rossa con collettone bianco allargato sulle spalle. Nel resto d'Europa, di solito, gli avvocati vestivano una toga di seta nera lunga fino ai piedi, con calze pure di seta e colletto bianco; ma i causidici o procuratori, che stavano ad un livello professionale inferiore rispetto agli avvocati perché non erano laureati e potevano solo svolgere attività processuale, costoro potevano indossare una toga nera di lana ma corta, che non superasse le ginocchia⁷.

Nobili e affini, come gli avvocati, potevano portare la spada costantemente. Il padre di Giacomo Leopardi, il conte Monaldo, famoso fautore dell'antico regime, nella restaurazione vestiva ancora alla moda del settecento e portava la spada per marcare la sua identità aristocratica, suscitando qualche ilarità perché simile costume era tramontato ma lui, perseverando, si definiva con orgoglio *l'ultimo spadifero d'Italia*. La spada era proibita ai popolani e ai borghesi che potevano, fino a un certo punto, circolare armati per difesa personale, ma con armi da taglio differenti dalla spada classica. Nei dipinti di famosi pittori fiamminghi, cinquecenteschi come Pieter Brueghel il Vecchio, o secenteschi come David Teniers, si vedono rappresentate scene di genere, feste popolari, contadini, balli, taverne, in cui i maschi adulti portano appesi alla cintola coltelli, pugnali, varie armi da taglio e da punta che non servono solo da arnesi per la tavola. Mai spade però.

È rimasto memorabile lo sforzo di distinguere le classi sociali tentato da Amedeo VIII di Savoia⁸. Da duca di Savoia pubblicò la prima importante consolida-

⁶ Un orientamento nella materia si può trovare in F. ZERI, *Orto aperto*, Milano 1990, p. 70.

⁷ Due esempi splendidi di abbigliamento settecentesco rispettivamente di avvocato e causidico sono raffigurati nei ritratti, realizzati dal pittore Pier Francesco Guala, dell'avvocato Evasio Cerruti e del fratello Tullio Cerruti, esposti nella sacrestia nuova della cattedrale di Casale Monferrato. Sulle professioni forensi si veda M.G. DI RENZO VILLATA, *L'arte del difendere. Allegazioni avvocati e storie di vita a Milano tra Sette e Ottocento*, Milano 2006.

⁸ Il personaggio si distinse per eventi singolari: nel 1416 ottenne una 'promozione' dall'imperatore Sigismondo che, da semplice conte qual era per nascita, lo elevò al rango di duca; forte del privilegio, Amedeo VIII realizzò abilmente una politica di indipendenza e di espansionismo territoria-

zione delle leggi sabaude intitolata *Decreta seu Statuta*, uscita in versione definitiva nel 1430. Proprio questa raccolta di *ius proprium* contiene una legge suntuaria comprendente una delle più dettagliate e rigorose classificazioni sociali conosciute dalla letteratura giuridica. Il principe pretende di disciplinare accuratamente ogni cetto, accentuando le differenze sociali in rapporto all'abbigliamento. Le disposizioni riguardano i membri della famiglia ducale, la corte, scendendo giù per nobili, i laureati, distinti in dottori cavalieri e dottori nobili ma non cavalieri, i borghesi, alti e piccoli, i negozianti, gli operai, i contadini fino ai pastori. Si parla di pellicce, di varietà di stoffe, degli ornamenti, degli anelli, delle gemme, delle cavalcature, insomma di tutti gli elementi esteriori che potevano fare la differenza. Rimane il dubbio, ricorda Francesco Cognasso, che queste pedanti, pittoresche disposizioni abbiano mai trovato persone disposte ad eseguirle alla lettera⁹.

Le distinzioni esteriori erano di ogni genere, riguardanti qualunque aspetto della vita quotidiana, innumerevoli, variabili da luogo a luogo. Solo i nobili godevano del diritto di colombaia – cioè di catturare, in appositi edifici, i colombi, considerati cibo prelibato – o del diritto di caccia in certe località. Gli altri si dovevano accontentare di costruire roccoli per altri volatili, magari passerai. Per esempio, nella Roma pontificia soltanto le carrozze dei principi, e degli aristocratici 'di baldacchino', assimilati ai principi, uscivano in strada munite di un ombrello e di un cuscino di seta azzurra ben visibili, destinati a servire a riparare dal sole il titolare e per consentirgli di inginocchiarsi in caso d'incontro con la processione del viatico o con il papa.

Il trattamento era poi la serie di espressioni con cui ci si rivolgeva alle persone: all'imperatore e ai re si diceva maestà; per i sovrani inferiori c'erano altre formule, graduate secondo la loro importanza: altezza, altezza reale, altezza serenissima; al principe sovrano di Monaco ci si rivolgeva – e l'uso prosegue ancora oggi – col titolo di monsignore. Il gran maestro dell'ordine gerosolimitano di Malta, cumulando il potere di principe sovrano alla dignità cardinalizia, aveva, ed ha, il titolo di altezza eminentissima. I principi del sacro romano impero avevano normalmente il 'trattamento' di eccellenza, ma esso variava se erano principi elettori dell'imperatore; ai vescovi in Francia e in Germania si diceva vostra grazia; in Italia, monsignore illustrissimo e reverendissimo; alle persone di rango ci si rivolgeva con illustre o illustrissimo signore; alle persone di piccola borghesia si dava del messere; e così via.

Alessandro Manzoni¹⁰ conosceva benissimo a quale segno giungessero le distin-

le mai vista prima in area subalpina. Ritiratosi dalla politica, fu, per volontà del concilio di Basilea, contrapposto al papa legittimo, Eugenio IV, da un conclave discutibilissimo fatto di trenta persone, tra cui stava un solo cardinale; ovviamente passò alla storia come l'ultimo antipapa col nome di Felice V, riconosciuto da poche migliaia di fedeli tra Piemonte, Savoia e un pezzo di Svizzera.

⁹ F. COGNASSO, *Vita e cultura in Piemonte dal medioevo ai giorni nostri*, Torino 1983, pp. 63-64, utili per una iniziale conoscenza della legislazione di Amedeo VIII.

¹⁰ Cfr. P. BELLEZZA, *Curiosità manzoniane*, Milano 1959; G.L. DACCÒ, *Manzoni a Lecco. Luoghi e memorie*, Milano 2009, p. 20 ss.

zioni all'interno del ceto nobile, appartenendovi per nascita. La sua famiglia paterna fu ascritta al patriziato di Novara; nella Lombardia austriaca rientrava nella cosiddetta 'nobiltà diplomatica', una specie di nobiltà di 'terza classe', la cui disciplina era stata fissata con rigore dagli ordinamenti dell'imperatrice Maria Teresa: questa categoria di nobili poteva entrare nei palazzi imperiali, circolare, ma non poteva sedersi, nemmeno sugli sgabelli, le era preclusa la partecipazione ai giochi di società e ai balli; a queste manifestazioni il nobile 'diplomatico' poteva solo assistere da spettatore. Il trattamento riservato a costoro, oltre al titolo di nobiluomo, prevedeva quello di don, caratteristico della nobiltà spagnola (ma, in altro contesto, anche dei principi romani); lo stesso Alessandro Manzoni, quando veniva appellato col titolo di conte – certi suoi antenati avevano in effetti acquistato la contea di Moncucco nel Novarese – rispondeva, citando una poesia di Carlo Porta, di non avere diritto ad altro *ch'un strasc d'un don*, e don Alessandro, o meglio, nel dialetto lombardo che era la lingua familiare quotidiana, era solitamente chiamato *don Lisander*.

Tutto ciò premesso, in questo contesto era considerata naturale la disuguaglianza e veniva considerato normale – e lo si rispettava¹¹ – un assetto sociale in cui emergevano tre categorie di persone che godevano di maggiori diritti a causa del ceto di nascita, e venivano definiti i tre ceti privilegiati. Corrispondevano al *clero*, alla *nobiltà*, alla *borghesia*¹².

Il resto degli abitanti di un territorio rientrava genericamente nel *popolo*¹³ ed era costituito soprattutto da agricoltori, mezzadri e braccianti, nelle campagne, e da lavoratori, salariati e piccoli artigiani delle città. Per essi la vita era abbastanza dura, alleviata soltanto dalle consolazioni spirituali della religione o dai pochi divertimenti materiali offerti dalla società locale: balli, feste paesane, le taverne, il vino, le carte. E ancor peggio stavano le persone emarginate per svariati motivi, anche giuridici, per pregiudizi e paure sociali, quali attori, artisti di strada, prostitute, girovaghi – questi perfino discriminati dalla *infamia iuris* e da limitazioni della capacità giuridica – mendicanti, e altri, arruolati tra gli infiniti esponenti del fenomeno del pauperismo che vedeva sempre accrescere le sue fila dopo guerre devastanti o carestie¹⁴. Chi rammenta le opere del Ruzante o i romanzi picareschi

¹¹ Le satire giocose contro la nobiltà come quella contenuta nel libretto delle *Nozze di Figaro* di Da Ponte, musicato da Mozart, o quelle dei dipinti e delle incisioni di William Hogarth, risultavano innocue socialmente, facevano sorridere persino i diretti destinatari delle invettive.

¹² Già nel mondo medievale feudale Adalberone di Laons, nell'XI secolo aveva suddiviso la società in tre ordini: *oratores, bellatores, laboratores*. Coloro che pregano rientrano nel clero; i combattenti sono della nobiltà; si dicevano nel complesso lavoratori gli addetti ai lavori manuali. Cfr. M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune* cit., p. 67.

¹³ Spesso costretto a sopportare più di altri *l'arroganza dei superbi e la violenza degli oppressori, i tardardi della legge, le ingiustizie della burocrazia, [...] gli affronti che il merito paziente deve subire dai mediocri* (W. SHAKESPEARE, *Amleto*, atto III, scena I).

¹⁴ La visione della vita quotidiana degli umili e anche di fenomeni sociali estremi di povertà e di

della letteratura spagnola, ad esempio il *Lazarillo de Tormes*, conosce anche la vita e le sofferenze degli umili che si riflettono nella letteratura d'antico regime e ancora in quella, più recente ma connessa alla precedente, di autori come Carlo Porta e Giuseppe Gioacchino Belli. La società medievale e di antico regime tendeva alla staticità, a far sì che ciascuno nascesse con un ruolo già prestabilito¹⁵, indipendentemente dai meriti personali: contadino il figlio di contadini, come si presumeva dovessero fare i figli di tutti gli altri, di generazione in generazione, l'artigiano, l'avvocato, il castellano, il banchiere, il mercante. Soltanto la rivoluzione francese, impaziente di eliminare questi vincoli, sopprese, oltre ai titoli nobiliari, tutte le corporazioni mercantili e professionali, comprese quelle degli avvocati.

All'interno poi dei vari ceti privilegiati non è che tutti fossero eguali: si ritrovavano diversi sottogruppi che si potrebbero definire *sottoceti*, strati sociali variamente composti che provocavano la circostanza, stramba e consolatoria, per la quale chiunque risultava contemporaneamente inferiore e superiore a qualcun altro. Non la si finiva quasi più di distinguere e di distinguersi.

Nel mondo feudale medievale al primo posto stavano i feudatari di grado più elevato, all'ultimo grado si collocavano vallassori e valvassini; la vita di un aristocratico mutava secondo molte circostanze: nel castello di Fratta narrato a meraviglia da Ippolito Nievo¹⁶ si campava con poco, alla giornata, nell'immobilismo più totale; la vita nobiliare era invece assai sfarzosa nella Milano rievocata dal Parini ne *Il giorno* o dal Porta nella *Pregghiera*, nella Roma papale, nella Vienna asburgica, a Versailles. Tra l'aristocrazia d'età moderna non erano pochi i nobili finiti in povertà, come gli *hidalgos* spagnoli i quali diedero origine a un proverbio eloquente: *hambre de los hidalgos*, fame da gentiluomini. Talvolta gli abusi e le malversazioni di feudatari inadempienti sia alle leggi feudali sia a quelle dell'onore causavano fenomeni insurrezionali anche gravi che, accertate le responsabilità dei colpevoli, trovavano benevola assoluzione da parte dei sovrani e dell'imperatore. È sufficiente ricordare due celebri casi storici famosi: la ribellione e l'uccisione del malvagio feudatario di Fuentecovejuna in Spagna, esaltata da una tragedia di Feliz Lope de Vega, in cui tutti gli abitanti sottoposti a tortura, affinché confessino chi è stato il colpevole, rispondono uniformemente ed eroicamente *Fuente-*

emarginazione era talmente frequente da originare persino un movimento pittorico di genere, detto dei bamboccianti, i cui pittori ritraevano anche le scene più crude creando una specie di estetica della miseria. Questa tendenza nel settecento approdò a una sorta di realismo naturalistico: tra i migliori specialisti del genere si colloca il pittore lombardo Giacomo Cerutti detto il Pitocchetto specializzato nell'effigiare il proletariato, il mondo dei derelitti, degli umili e degli emarginati rappresentati sempre con grande dignità e compostezza.

¹⁵ La presunzione della continuità del lavoro paterno nei figli provocava curiose situazioni discriminatorie; un tempo, in teoria, i figli dei macellai e affini erano esclusi dagli ordini sacri perché al chierico era proibito di versare sangue, anche animale, e vigeva la presunzione che il figlio del macellaio esercitasse la professione paterna; tuttavia l'impedimento era dispensabile da parte dell'autorità ecclesiastica.

¹⁶ Ovviamente ci si riferisce a *Le Confessioni di un Italiano*.

vejuna!, assumendosi una responsabilità collettiva; e la rivolta della comunità di Crescentino, nel ducato di Savoia, la quale provocò l'eccidio non solo del feudatario Tizzoni ma di tutta la famiglia, compresi i bambini e i domestici indifesi. In entrambi i casi i sovrani, accertati gli abusi dei rispettivi feudatari, condonarono gli omicidi e le violenze.

Nel clero in prima posizione erano cardinali, arcivescovi, vescovi e abati, l'alto clero insomma, che poi si differenziava ulteriormente a livello ecclesiale: per fare qualche esempio, l'arcivescovo-principe di Salisburgo era primate del sacro romano impero, l'arcivescovo di Pisa era primate di Sardegna, quello di Genova primate di Corsica; il patriarca di Lisbona usava sedia gestatoria e flabelli al modo del papa; quasi tutti i vescovi erano conti dell'impero, alcuni erano principi, come quello di Trento; alcuni vescovi, come quelli di Vercelli, avevano ricevuto dalla santa sede il privilegio di vestire la porpora alla maniera dei cardinali. In fondo al clero si trovavano gli esponenti del basso clero, parroci, cappellani, semplici religiosi.

Tra la borghesia, in alto si collocavano avvocati e medici, banchieri, insegnanti, artisti, scrittori, finanzieri. La massima aspirazione dei borghesi di antico regime era di entrare nei ranghi dell'aristocrazia, o per meriti personali o per acquisto di feudi. In generale, per migliorare la propria condizione giuridica si aspirava al passaggio a un ceto superiore a quello di origine. Sull'argomento, il genio teatrale di Molière – che tra l'altro era licenziato in leggi all'università di Orléans – compose la splendida, ironica commedia di costume sociale *Le Bourgeois Gentilhomme*.

Il sistema politico e sociale dell'antico regime si incardinava sui tre ceti privilegiati e sui privilegi di cui godevano i vari territori. Infatti nemmeno le comunità territoriali – città, comuni, villaggi – erano eguali tra loro. Ciascuna godeva di privilegi, di diritti particolari, derivati da circostanze differenti, per benemerienze singolari, per i patti di dedizione stipulati al momento dell'annessione agli stati, per le benevole concessioni di sovrani, sommi pontefici, imperatori del sacro romano impero. Napoleone spazzò via quasi tutte queste singolarità, ma in qualche territorio talvolta furono riprese dopo la restaurazione, come nello stato della chiesa. In proposito è emblematico quanto stabilisce nel 1849 la costituzione della repubblica romana, tra i *principii fondamentali*, all'articolo V: *I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato*¹⁷. Si tratta di una disposizione che uniforma sotto il profilo amministrativo e legale il trattamento delle comunità, da Roma capitale al più piccolo comune, eliminando i numerosi privilegi ed esenzioni che nei secoli si erano stratificati per concessioni papali.

Un riflesso di questo particolarismo territoriale si ritrovava negli stemmi dei singoli comuni, alcuni dei quali nell'antico regime furono persino titolari di feudi, con tutti i diritti pertinenti: così Torino era contessa di Grugliasco e signora di

¹⁷ L'art. VI della stessa costituzione precisa inoltre che *La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse politico dello Stato, è la norma del riparto territoriale della Repubblica*.

Beinasco, Savigliano contessa di Genola (a livello araldico resta ancora traccia di queste distinzioni negli stemmi comunali delle rispettive città, che non usano la corona turrita di città ma la corona comitale sormontata da nove perle visibili e le palme affiancate allo stemma).

Diritti minimi, essenziali, valevano per tutti, indipendentemente dal ceto. La maggior parte degli ulteriori diritti spettanti ai singoli sudditi non proveniva dalla nascita in un certo territorio e sotto un certo sovrano, ma soprattutto dall'appartenenza a una classe sociale. I diritti garantiti agli individui erano dunque variabili, e si potevano designare, significativamente, col nome di *libertà* o *privilegi*. I ceti privilegiati facevano sentire la loro voce al sovrano nei parlamenti o assemblee di stati, di cui si dirà tra breve.

5. I sovrani d'antico regime

Al vertice del potere stavano le supreme autorità terrene: l'imperatore del sacro romano impero, nella sfera temporale, il sommo pontefice nella dimensione spirituale come capo della cristianità, seguivano i sovrani regnanti in Europa, re, principi vari, duchi, marchesi.

Nella figura del sovrano, dal medioevo all'antico regime, si tendeva a identificare la sovranità con la paternità¹⁸. Ancora nel settecento illuministico, Maria Teresa d'Asburgo, moglie di Francesco Stefano di Lorena, imperatrice del sacro romano impero e regina apostolica d'Ungheria, oltre che di Boemia, soleva ripetere di essere la madre di tutti i suoi popoli, secondo un frequente modello patriarcale in cui il sovrano era deputato dalla provvidenza a reggere i sudditi. L'obbedienza ai capi di stato, all'imperatore e ai monarchi, era favorita dalla cerimonia di consacrazione e di incoronazione, elemento religioso che, sia in ambiente cattolico¹⁹, sia poi nella riforma protestante, non rappresentava una semplice formalità di insediamento e di riconoscimento dell'autorità da parte della chiesa e del popolo, ma rientrava nella costituzione materiale dei rispettivi stati di appartenenza dei sovrani e fondava il potere divino dei re. (Si vedrà in seguito che i re di Francia, più di ogni altro sovrano europeo, collegavano origini divine alla loro incorona-

¹⁸ G. ASTUTI, *La formazione dello stato moderno in Italia* cit., p. 178.

¹⁹ L'evento era regolato dai riti del *Pontificale romanum*: cfr. l'edizione Venetiis 1582: *de coronatione romani imperatoris*, f. 83 ss.; *de benedictione et coronatione regis*, f. 93 ss. L'unzione consacratoria avveniva sul braccio destro, tra la mano e il gomito, e tra le scapole del sovrano. Poi gli si consegnavano la spada e lo scettro. Infine, nell'imporre la corona sul capo del re, il papa o il vescovo celebrante pronunciava anche una frase che assimilava in qualche modo il monarca ai vescovi: *Accipe coronam regni [...] et per banc te participem ministerii nostri non ignores*. L'imperatore non veniva consacrato durante l'incoronazione imperiale perché di solito era già stato consacrato come re di Germania in precedenza.

zione: solo alla fine del settecento, alle soglie della rivoluzione, la società francese smise di seguire questa credenza)²⁰.

Ad eccezione dell'imperatore²¹, unico nel suo genere, nemmeno i re, nonostante il titolo formalmente identico, erano eguali tra loro: differiva la foggia delle corone, c'era chi aveva poteri più o meno limitati dai corpi sociali, dai parlamenti, dalle costituzioni materiali di ciascun territorio, chi aveva più privilegi onorifici, precedenza, e così via. Col tempo vi furono delle ulteriori distinzioni onorifiche e politiche: papa Pio V conferì a Cosimo I dei Medici il titolo di granduca di Toscana e i rimanenti sovrani venuti al mondo semplici duchi e tali rimasti se ne risentirono, come i Savoia e i Gonzaga, offesi dalla creazione della nuova prerogativa granducale. L'imperatore e il re di Spagna, seguiti da altri, rifiutarono all'inizio di riconoscere il titolo, giudicandolo anzi abusivo in ragione della natura di feudo imperiale della Toscana; solo più tardi acconsentirono ad ammetterlo ufficialmente. L'imperatore nel corso dei secoli aveva concesso ad alcuni feudatari il vicariato imperiale, cui erano connessi poteri particolari di diritto pubblico: così spettò ai principi Paleologi di Bisanzio, marchesi del Monferrato, ai Savoia, ad altri ancora.

In ambito religioso, persino le regine vantavano certe prerogative distintive: ad esempio alcune di esse godevano del privilegio di vestirsi di bianco quando erano ammesse in udienza dal sommo pontefice, oppure ricevevano dal papa la cosiddetta 'rosa d'oro' – un vaso prezioso contenente una rosa metallica dorata unta col balsamo – in riconoscimento delle loro virtù cristiane.

Vi erano persino principi che usavano titoli puramente titolari, si perdoni il bisticcio verbale, non riconosciuti pienamente dalla cancelleria imperiale, che in materia se ne intendeva. I Savoia, aspirando alla dignità regia, si proclamarono re di Cipro e di Gerusalemme invocando eredità dinastiche; ma le dignità non vennero accettate dall'impero. Anche perché la serenissima repubblica di Venezia vantava la titolarità di Cipro, per dono di Caterina Cornaro, ultima regina legittima, e re di Gerusalemme era lo stesso imperatore, insieme al re di Sicilia. Soltanto nel XVII secolo l'imperatore, che, insieme al papa, era fonte legittima di tutti gli onori, concesse al duca sabauda il trattamento di altezza reale. Infine, nel 1713 Vittorio Amedeo II di Savoia, che fu statista, condottiero e legislatore di prim'ordine, ottenne sempre dall'imperatore la corona di re di Sicilia, in seguito mutata con quella di re di Sardegna. Per meriti personali, non per ragioni dinastiche ereditarie.

A proposito dei titoli dei sovrani, argomento che ai giorni nostri appare leggero e di scarso valore, va detto subito, in prospettiva di cultura storica generale, che i

²⁰ Cfr. A. MARONGIU, *Storia del diritto italiano. Ordinamenti e istituti di governo*, Milano 1989, pp. 36-39. Sugli imperatori rinvio alla esaustiva, bella monografia di M. CAVINA, *Imperator Romanorum triplici corona coronatur. Studi sull'incoronazione imperiale nella scienza giuridica italiana fra Tre e Cinquecento*, Milano 1991.

²¹ Tra l'altro, l'imperatore, al momento dell'incoronazione, veniva accolto automaticamente nel capitolo dei canonici di san Pietro in Roma, come canonico soprannumerario.

sovrani europei si differenziarono tra loro pure per titoli d'onore concessi dalla santa sede, idonei a segnalare lo zelo di ciascuno in materia religiosa, rendendoli modelli edificanti ed esemplari per i rispettivi popoli. Durante i secoli questi titoli divennero addirittura gli appellativi per antonomasia di ogni corona.

Così, per volontà di papa Silvestro II, dall'XI secolo i re d'Ungheria divennero i re apostolici, titolo passato ai re e imperatori della casa d'Asburgo fino a Carlo I; dal trecento i re di Francia furono ufficialmente i re cristianissimi, anzi, esauritasi la dinastia principale dei Borboni nella persona di re Carlo X, papa Pio VIII nel 1830 conferì di nuovo il titolo a Luigi Filippo, re costituzionale del ramo borbonico collaterale degli Orléans; papa Alessandro VI gratificò i re di Spagna della qualifica di re cattolici nel 1492, alla fine della *reconquista* del territorio nazionale; dal 1748, per bolla di papa Benedetto XIV, il re del Portogallo fu il re fedelissimo.

Il titolo onorifico più longevo, durato fino al XXI secolo, è di sicuro quello concesso nel 1521 da papa Leone X a Enrico VIII, re d'Inghilterra: *fidei defensor*. Il sovrano aveva infatti composto talmente bene un opuscolo in difesa del cattolicesimo e del papato contro le dottrine di Lutero, da suscitare l'entusiasmo di papa Leone e la sua pontificia riconoscenza. Tuttavia, come è noto, l'idillio tra Londra e Roma fu di breve durata: il problema dello scioglimento del matrimonio contratto da Enrico VIII con Caterina d'Aragona portò il re a favorire la riforma protestante e anticattolica; nel 1531 perfezionò lo scisma proclamandosi capo della chiesa inglese e i suoi successori fecero lo stesso. Il vescovo di Roma divenne poco amato dalla corte e dalla società britannica, fu accusato di essere l'anticristo, il corruttore della cristianità; l'autoritario Enrico VIII²², tendente all'assolutismo, ordinò di cancellare la parola papa da ogni libro ma trattenne il titolo *fidei defensor* tanto strettamente per sé e i successori che, ancora oggi, le epigrafi in latino della regina Elisabetta II, persino sulle monete da un penny, recano, alla fine dell'elenco dei titoli principali, la sigla FD, ovviamente *fidei defensor*.

²² Sono 'parlanti' sulla sua personalità i massicci ritratti del monarca eseguiti da Hans Holbein.

3.

I PARLAMENTI: DALLA RAPPRESENTANZA DEI CETI PRIVILEGIATI ALLA RAPPRESENTANZA POPOLARE

SOMMARIO: 1. I parlamenti contemporanei. – 2. I parlamenti medievali o assemblee di stati. – 3. Funzioni dei parlamenti di origine medievale. – 4. Il parlamento inglese: modello per l'Europa e per il mondo. – 5. La costituzione inglese: tante consuetudini e poche leggi scritte.

1. *I parlamenti contemporanei*

Nella società contemporanea, in quasi tutti gli stati in cui è in vigore una costituzione formale, scritta, l'opinione pubblica è abituata a considerare il parlamento, formato da deputati eletti collettivamente dal popolo, l'organo democratico per eccellenza, l'elemento rappresentativo della sovranità popolare, detentore del potere legislativo e sede del controllo politico sul potere esecutivo. Infatti, nella maggior parte dei casi, il governo è responsabile di fronte al parlamento perché il parlamento costituisce l'istituzione più rappresentativa degli interessi della comunità, essendo eletto attraverso un suffragio universale. Oggi i parlamenti possono essere composti da una camera o da due camere: si parla così di parlamenti unicamerale o monocamerale e di parlamenti bicamerale.

La costituzione della repubblica italiana del 1948 ha adottato (artt. 55-69) il sistema bicamerale – prevedendo il senato e la camera dei deputati – giustificato dall'esigenza di evitare la predominanza di una sola camera e dalla volontà di fare riflettere bene i componenti delle assemblee in occasione della emanazione di una legge, per cui i progetti legislativi passano da una camera all'altra fino alla definitiva approvazione. In via ordinaria le camere si riuniscono separatamente; i membri delle due camere si riuniscono in seduta comune solo in circostanze eccezionali quali le commissioni bicamerale o l'elezione del capo dello stato in cui intervengono i rappresentanti delle regioni (art. 83). La principale funzione dell'odierno parlamento repubblicano è l'approvazione delle leggi ordinarie (artt. 70, 76, 77). Al principio vi sono poche eccezioni: i decreti legislativi delegati e i decreti

legge varati dal governo, la normativa comunitaria e altre situazioni. È altresì compito del parlamento l'approvazione delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale col procedimento aggravato (art. 138). Il parlamento della repubblica italiana esprime il proprio indirizzo politico grazie al voto di fiducia sul governo. Entro dieci giorni dalla sua formazione, ogni governo deve presentarsi alle camere al fine di conseguire il voto di fiducia che, se negativo, obbliga il governo alle dimissioni (art. 94). Lo stesso avviene quando in parlamento da parte del governo viene posta la questione di fiducia, oppure, da parte di una delle due camere, la mozione di fiducia o di sfiducia.

2. I parlamenti medievali o assemblee di stati

Nel passato, dal medioevo all'antico regime e fino alla rivoluzione francese, i parlamenti¹ avevano un'altra configurazione sia per la rappresentanza, sia per le funzioni svolte. Infatti i parlamenti erano istituzioni rappresentative non di tutta la popolazione ma dei ceti privilegiati, perciò erano organi corporativi e le loro competenze si differenziavano da un territorio all'altro in base ai rapporti tra sovrano e ceti privilegiati. L'origine più remota dei parlamenti medievali, detti anche assemblee di stati (stati nel senso di *status terrae*, condizione sociale o feudale) si può ricollegare ai principi politici dei popoli germanici, conquistatori dell'impero romano occidentale. I germani vivevano di conquiste e di rapine, non conoscevano altra formula politica che l'aggregazione attorno a un capo, riconosciuto il più valoroso, e in un'assemblea, formata da tutti gli uomini liberi capaci di portare le armi, la quale deliberava a maggioranza su tutto ciò che riguardava la vita in comune. Avvenuta la conquista, anche sotto l'influenza dei principi del diritto romano, le comunità dei germani si diedero ordinamenti monarchici nei quali sopravvisse l'assemblea, non più intesa a livello popolare generale, bensì quale riunione periodica riservata a pochi, alti funzionari, dignitari, nobili, vescovi, convocati dal sovrano. Questo fenomeno si verifica nel regno franco, nel regno longobardo e altrove. Successivamente nella società feudale, dotata di un ordinamento gerarchico rigido e piramidale, si introdussero riunioni di grossi feudatari allo scopo di deliberare su problemi comuni; non va dimenticato che tra gli obblighi, previsti dal diritto feudale, dovuti dal *vassus*, dal vassallo, 'inferiore', nei confronti del *senior*, il 'superiore' feudale, rientrava pure quello di fornire *consilium et auxi-*

¹ Cfr. A. MARTINI, *Parlamento*, in *Il Digesto italiano*, XVIII/1, Torino 1906-1910, pp. 99-137; A. MARONGIU, *Il parlamento in Italia nel Medio Evo e nell'età moderna. Contributo alla storia delle istituzioni parlamentari dell'Europa occidentale*, Milano 1962; M.A. BENEDETTO, *Assemblea*, in *Novissimo Digesto italiano*, I/2, Torino 1962, pp. 1105-1119; G. ASTUTI, *La formazione dello stato moderno* cit., pp. 67-70; G.S. PENE VIDARI, *Elementi di storia del diritto medievale e moderno*, Torino 2009, pp. 140-143; ID., *Storia del diritto. Età medievale e moderna*, Torino 2011, pp. 138-142.

lium, aiuto militare ma anche consigli e pareri in caso di necessità. Nel mondo medievale, a partire dall'XI secolo, si ritrovano anche le assemblee comunali che deliberano sulle questioni cittadine più rilevanti, approvano gli statuti comunali, nominano i funzionari, ma che non sono riunioni del tutto democratiche perché in esse prevale sempre una classe più forte pronta a contrastare le altre.

I parlamenti medievali o assemblee di stati propriamente detti sono caratteristici dell'Europa occidentale, sorgono in Spagna, Francia, Fiandre, Inghilterra, Germania, Italia, Ungheria e Polonia. Costituiscono elementi della costituzione materiale di uno stato, essenziali al suo funzionamento.

Ve ne sono di due categorie: parlamenti generali, dotati di competenza su tutto il territorio dello stato e parlamenti provinciali, limitati a una parte soltanto. In essi si possono rintracciare, s'intende dopo il mutamento radicale della loro configurazione, le sorgenti più remote dei parlamenti contemporanei. Secondo quanto indicato dal termine stesso, nella società medievale parlamento, in generale, è il luogo dove si discute ciò che riguarda il bene comune, si esprime la volontà, si difendono certi interessi. I parlamenti che ci interessano qui sono generalmente composti da rappresentanti dei tre ceti – o stati o ordini – privilegiati: clero, nobiltà, borghesia (e rappresentanti dei comuni demaniali). Nacquero sia nei piccoli stati feudali sia nelle grandi monarchie: in Spagna alla fine dell'XI secolo funzionavano le *cortes*; in Francia nel 1302 sembra esserci stata la prima riunione degli stati generali; in Inghilterra nella prima metà del trecento venne inaugurata una specie di sistema bicamerale con la camera dei *lords* e la camera dei comuni; il regno di Sicilia, grazie a Ruggero II, divenne il migliore e il più civile stato d'Europa e lo rimase a lungo; il parlamento fondato dai re normanni proseguì i lavori ancora sotto la dominazione spagnola in età moderna, quando fu diviso in tre *bracci* secondo la moda iberica con cui si denominavano i suoi tre stati o ordini e durò fino ai primi del XIX secolo, condividendo il primato di longevità col parlamento inglese; ispirandosi a questo modello britannico, il parlamento siciliano nel 1812 votò una costituzione formale – che prevedeva un parlamento bicamerale ripartito in camera dei pari e camera dei comuni – ma essa durò poco a causa dell'ostilità di re Ferdinando I delle Due Sicilie che sciolse l'assemblea nel 1815 e non la riconvocò più. Altro parlamento fu fondato nel regno di Napoli sotto gli Angioini dopo i vespri siciliani che portarono nel 1282 al distacco della Sicilia dalla parte continentale del regno. Nel regno di Sardegna, con la dominazione degli Aragonesi, dalla metà del trecento si ebbe un parlamento, diviso in tre ordini o *stamenti*, all'uso spagnolo. Anche negli altri stati feudali della penisola si affermò lo stesso principio assembleare. Ci furono parlamenti negli stati della chiesa, proseguiti fino alla metà del XVIII secolo, nei domini sabaudi, nella Valle d'Aosta – col nome di *congregazioni* – nel marchesato di Saluzzo, nel marchesato del Monferrato, nel ducato del Friuli, sotto la dominazione del patriarca di Aquileia.

Il nome con cui si designavano queste assemblee variava a seconda dei luoghi e delle tradizioni. In Inghilterra si diceva parlamento; in quasi tutti i territori italiani si diceva altrettanto. In Francia si adottava il nome stati generali perché la de-

finizione parlamenti – o meglio *cours de parlement* – era riservata ai supremi tribunali, corti sovrane, che emanavano sentenze inappellabili. In Germania il parlamento si chiamava *dieta*; in Spagna *cortes*; in Sardegna *stamenti*.

3. Funzioni dei parlamenti di origine medievale

Di solito i parlamenti si riunivano secondo le necessità contingenti. Il parlamento siciliano inizialmente fu convocato una volta l'anno, poi ogni tre anni; il parlamento sardo, gli stamenti, si riuniva a scadenza decennale. Il parlamento non aveva il potere di autoconvocarsi ma doveva attendere l'ordine del sovrano. In genere il principe convocava l'assemblea attraverso l'invio di lettere citatorie o convocatorie, contenenti il giorno e il luogo della riunione e l'invito a partecipare. All'interno di ciascun ceto si svolgevano le elezioni per la scelta dei deputati. Così il giorno prefissato intervengono deputati del clero, della nobiltà, della borghesia – tutti muniti del loro mandato – componenti i vari rami del parlamento. L'assemblea è di solito preceduta dalla celebrazione della messa votiva *de Spiritu Sancto*. (Nelle camere del parlamento inglese ancora oggi ogni componente dell'assemblea, al suo ingresso, fa un inchino verso il fondo dell'aula, dove sorge il sedile dello *speaker*. Non è un gesto di omaggio verso chi presiede l'assemblea ma un atto emblematico del conservatorismo britannico causato dalla circostanza che, fino alla riforma anglicana, nello stesso luogo sorgeva un altare per consentire ai parlamentari di seguire la messa.)

Le riunioni dei deputati avvenivano talvolta in seduta plenaria, ma di solito separatamente per la discussione delle questioni all'ordine del giorno; per le deliberazioni si applicava di solito il principio maggioritario. La competenza principale di ogni parlamento era quella in materia finanziaria. Il sovrano per lo più convocava l'assemblea chiedendo lo stanziamento di sussidi e di soldati. Allora il parlamento deliberava, dopo lunghe trattative col principe, la concessione del donativo, discutendo pure la ripartizione del relativo carico tra i ceti. In cambio del donativo, talora il parlamento poteva domandare la concessione di grazie, di privilegi, di norme apposite, tutti provvedimenti sempre vantaggiosi agli interessi dei ceti privilegiati. Spettava al parlamento anche la facoltà di ricevere le lamentele dei sudditi e di presentarle al sovrano. Qualche parlamento prendeva parte all'attività legislativa e all'attività giudiziaria. Al parlamento siciliano normanno venivano presentate le leggi emanate dal re affinché l'assemblea ne prendesse visione. Tradizionalmente i sovrani appena saliti al trono si presentavano ai parlamenti che ne ricevevano il giuramento e in cambio prestavano a nome dei sudditi il giuramento di fedeltà.

Il parlamento del Friuli, ducato concesso nel 1077 dall'imperatore Enrico IV al patriarca di Aquileia, presentava delle peculiarità quasi uniche. Infatti, oltre alle consuete funzioni dei parlamenti medievali, svolgeva attività di tipo legislativo,

esecutivo e giudiziario. Si riuniva di frequente durante l'anno ed eleggeva dei consiglieri che esercitavano funzioni di governo col patriarca. Era supremo giudice del territorio patriarcale, approvava le leggi in accordo col patriarca. La signoria territoriale sul Friuli passò nel 1420 a Venezia che mantenne il parlamento, venuto meno il 12 maggio 1797 col crollo della repubblica (per delibera del 'parlamento' veneziano, il maggior consiglio e per abdicazione dell'ultimo doge²).

I parlamenti iniziarono il declino nell'età moderna e all'affermazione dell'assolutismo, a partire dal XVI secolo. Si spensero lentamente per la semplificazione politica e l'accentramento dei poteri statuali realizzato dai sovrani in tutta l'Europa continentale. La estinzione definitiva avvenne alla fine del XVIII secolo. Nel 1614 si riunirono ancora gli stati generali in Francia; nel 1642 il parlamento di Napoli. In alcuni territori, ad esempio nei domini della dinastia di Savoia, i parlamenti furono eliminati in modo singolare. È nota l'invasione e la dominazione francese del ducato di Savoia, durata dal 1536 al 1558, favorita anche dal fatto che in questo periodo travagliato il duca Carlo II *il buono* chiese spesso al parlamento dei sussidi per arruolare truppe e difendere lo stato: gli furono negati. Suo figlio, Emanuele Filiberto di Savoia, soprannominato *testa di ferro*, se ne ricordò al momento opportuno; egli, da alleato dell'imperatore Carlo V, nella battaglia di San Quintino contribuì a sconfiggere i francesi e si ritenne sciolto dalle antiche consuetudini costituzionali che avevano vincolato i suoi antenati. Avendo riconquistato i territori dinastici in modo originario, con la forza delle armi, si rifiutò di convocare i parlamenti sabaudi, senza fornire alcuna giustificazione del proprio operato, lasciando sopravvivere solo le *congregazioni* della Valle d'Aosta, assemblea locale dei deputati dei ceti privilegiati, in nome del particolarismo che reggeva da sempre il territorio valdostano.

Infine, sia la prassi del parlamento inglese, sia le innovazioni della rivoluzione francese, influirono sulla natura dell'istituto parlamentare, facendo sì che esso venisse configurato esclusivamente come istituzione rappresentativa della sovranità popolare: i membri del parlamento adesso sono scelti da quel popolo che è fonte della sovranità, soggetto riconosciuto di tutti i diritti naturali.

Il contributo dei parlamenti medievali è stato notevole nel campo del diritto pubblico. Essi hanno limitato il potere del sovrano che nel medioevo non poteva evolvere verso l'assolutismo a causa del ruolo di collaborazione, di controllo e di consultazione tipico delle riunioni dei deputati dei tre ceti. Il principe era vincolato ai parlamenti per qualunque prelievo fiscale, ordinario o straordinario, esponeva le proprie esigenze in merito davanti all'assemblea e così iniziavano lunghi negoziati con i rappresentanti dei tre stati. In tale maniera le assemblee influenzavano la politica del sovrano. Dove il potere del parlamento era più forte, stava in riunione quasi continua, come in Inghilterra e in Friuli. I parlamenti contribuirono-

² Queste vicende politiche degli ultimi giorni della Serenissima sono narrate magistralmente da I. NIEVO, *Le Confessioni d'un Italiano*, cap. XI.

no a fare partecipare la borghesia al governo di alcuni territori. Tutelarono innanzitutto le persone e gli interessi particolari dei tre ceti; deliberando il donativo si arrogarono il diritto di controllare i funzionari del sovrano nella verifica sulle modalità di impiego del denaro concesso, e, talvolta, i loro interventi contro abusi e malversazioni dei funzionari regi giovarono a tutta la comunità. Infatti, per consuetudine, i parlamenti potevano ricevere istanze, rimostranze o petizioni anche da quei sudditi che non avevano diritto a essere rappresentati nell'assemblea. Avevano però sempre rappresentanza corporativa, in prevalenza orientata alla difesa del proprio ceto di appartenenza. In Spagna, in Sardegna e in Sicilia il parlamento aveva facoltà di chiedere al re l'emanazione di leggi che venivano concesse dopo trattative in cambio di donativi del parlamento.

4. *Il parlamento inglese: modello per l'Europa e per il mondo*

Se oggi si è abituati a considerare il parlamento come l'organo costituzionale più importante, se il regime parlamentare è diffuso quasi ovunque, lo si deve all'esempio del parlamento inglese³. Esso è tradizionalmente composto da tre elementi, essenziali per la configurazione del potere nelle isole britanniche: il sovrano, inteso come *king in parliament*, la camera dei *lords* e la camera dei comuni. Il parlamento inglese nasce nel medioevo alla stregua delle altre istituzioni analoghe ma si evolve in età moderna con delle caratteristiche singolari. Così la monarchia britannica diviene un modello esemplare per essere la prima monarchia costituzionale della storia moderna e il parlamento è il primo parlamento veramente costituzionale, rappresentativo, dopo il 1688, non solo degli interessi corporativi dei ceti privilegiati ma di tutta la nazione.

La camera dei *lords* è la camera alta, a cui appartengono i *lords* spirituali, arcivescovi e vescovi della chiesa anglicana, e i *lords* temporali, grandi signori feudali, membri dell'aristocrazia. La camera dei comuni è invece elettiva, rappresenta le città, la borghesia. Il potere del sovrano inglese rimane dominante fino alla fine del XVI secolo a causa delle grandi figure dei sovrani, tendenti all'assolutismo, di casa Tudor, Enrico VIII, fautore dell'espansionismo inglese, e Elisabetta I. Dal XVII secolo il potere del re è progressivamente ridimensionato. I tentativi di instaurare l'assolutismo compiuti da Carlo I e dagli altri sovrani di casa Stuart falliscono grazie all'atteggiamento della camera dei comuni che esercita un'influenza

³ Su questo aspetto e su quelli successivi, attinenti alla costituzione inglese, cfr. G.S. PENE VIDARI, *Storia del diritto* cit., p. 141 e pp. 219-222. Qui si è anche seguita la ricostruzione di un autore ginevrino, Jean-Louis de Lolme, che fu allievo di Rousseau, però fu pure giurista raffinato e grande ammiratore del sistema politico inglese. Compose una attenta analisi della situazione politica inglese: *Constitution de l'Angleterre, ou gouvernement anglois comparé avec la forme républicaine, et avec les autres monarchies de l'Europe*, Amsterdam 1778.

sempre crescente, divenendo il ramo più importante del parlamento.

Questi risultati derivano da due rivoluzioni inglesi compiute nel XVII secolo contro la monarchia. La prima realizzata dal 1640 in avanti, approda al regime repubblicano e alla dittatura di Oliver Cromwell. È caratterizzata inizialmente dallo scontro tra la monarchia di re Carlo I Stuart e il parlamento. Clero e nobiltà restano alleati della corona, mentre mercanti e proprietari terrieri se ne distaccano. A causa di tensioni per la fissazione delle imposte, il re scioglie il parlamento nel 1629 e governa quasi da sovrano assoluto per dieci anni. Nel 1640 è costretto dai dissidi con la Scozia a convocare prima il cosiddetto parlamento breve, poi il parlamento lungo. Quest'ultimo con proprie truppe sconfigge l'esercito del re che si rifugia in Scozia. Consegnato agli inglesi dietro pagamento di una forte somma di denaro, il re viene giustiziato nel 1649 mentre Cromwell proclama la repubblica. Una votazione popolare, favorita da Cromwell, abolisce per sempre la monarchia. Cromwell si nomina *lord* protettore dell'Inghilterra fino alla morte.

Tuttavia la monarchia è restaurata per volontà del parlamento che chiama sul trono il figlio del re giustiziato, Carlo II Stuart il quale, non incline all'assolutismo, collabora con le assemblee. La questione religiosa complica le cose. Col *bill of test* si impone a ogni funzionario di professare la fede anglicana, i cattolici sono esclusi dalla corte e viene ripristinato il *bill* di *habeas corpus*, per cui dopo ogni arresto si deve celebrare un giudizio regolare. Nel 1685 Carlo II muore dopo un regno molto travagliato. Gli succede Giacomo II che regna con difficoltà, osteggiato pure per la sua presunta inclinazione al cattolicesimo; infine, si rifugia in Francia. I suoi avversari e il parlamento offrono la corona alla figlia Maria, sposa dello *statolder* d'Olanda, il principe protestante Guglielmo d'Orange, che accetta nel 1688 e assume il nome di re Guglielmo III. È il momento decisivo di quella che i britannici commemorano col nome di *gloriosa rivoluzione*: il parlamento diventa ancora decisivo nella scelta del sovrano. Nel 1689 compie un passo avanti che segna la svolta: riesce ad approvare e a fare riconoscere dal re il *bill of rights* che instaura ufficialmente la predominanza del parlamento bicamerale sulla monarchia.

La conquista maggiore di questa fase rivoluzionaria inglese sta nel fatto che col *bill of rights* il parlamento – e in particolare la camera dei comuni – proclama i suoi diritti di fronte alla corona, divenendo l'arbitro della vita politica in Gran Bretagna. Inoltre ammette, anche contro la volontà del sovrano, una certa libertà di coscienza, da cui però risultano sempre esclusi cattolici ed ebrei; in seguito a circostanze contingenti, impone ai sovrani successivi un regime costituzionale, in base al quale i monarchi si riconoscono soggetti alle leggi stabilite dal parlamento. Il *bill of rights* è il punto di partenza del rafforzamento del parlamento che in Inghilterra diventa il rappresentante pieno della sovranità nazionale e dà vita alla monarchia parlamentare. Da ora in avanti si rafforza progressivamente l'autorità del parlamento, specie della camera dei comuni, a scapito delle prerogative della corona.

È un cammino segnato da tappe fondamentali. Innanzitutto dal potere che il

parlamento mantiene, in caso di problemi successori, di designare, a nome della nazione, il sovrano. Così avviene alla morte di Guglielmo d'Orange, nel 1702, quando chiama a regnare la principessa Anna Stuart, figlia del deposedo re Giacomo II, convertita al protestantesimo (nel 1701 il parlamento aveva approvato un decreto, ancora in vigore oggi, che restringeva l'ordine della successione ai soli principi di religione protestante, esclusi per sempre i cattolici). La stessa circostanza si verifica per il passaggio del trono della regina Anna Stuart, morta nel 1714, a cui succedette, di nuovo per volontà del parlamento, il principe elettore di Hannover, Giorgio I, tedesco, il quale inizia la dinastia tuttora regnante sul trono inglese (durante la prima guerra mondiale, a causa dell'opinione pubblica fortemente ostile alla Germania, ha mutato il cognome da Hannover a Windsor).

L'origine straniera del sovrano, dopo la *gloriosa rivoluzione*, provoca la prassi, iniziata proprio con Guglielmo III, proseguita con Anna e ancor più con Giorgio I, di immettere nel consiglio privato del re dei membri del parlamento, responsabili di fronte a esso delle scelte del consiglio regio; ciò si spiega anche perché il sovrano, che nemmeno parlava e comprendeva bene l'inglese, né quello corrente né quello burocratico, lasciava fare ai suoi consiglieri e al parlamento che l'aveva designato. In tale maniera le assemblee assunsero sempre maggiori funzioni di controllo sull'amministrazione e di ingerenza negli affari pubblici. Poi è invalsa anche la prassi, decisiva, di nominare alla carica di ministri dei membri del parlamento, membri la cui opinione politica nel governo coincidesse con la posizione che essi assumevano nell'assemblea di cui facevano parte. Così, a partire dal 1711, muta la configurazione del governo che diviene a tutti gli effetti 'parlamentare': si stabilisce che gli atti sia dei ministri, sia del governo nella sua interezza, non diventano esecutivi se non sono presentati, discussi e approvati dal parlamento, cioè, espresso nel linguaggio costituzionale corrente oggi, se non ottengono il voto, la fiducia, delle assemblee.

Allora il governo si trasforma: non è più espressione della volontà del re, che nomina ai ministeri persone di sua esclusiva fiducia, persone che sono responsabili della loro attività di fronte al sovrano che li investe del potere esecutivo; d'ora in avanti i ministri in Gran Bretagna diventano dei fiduciari del parlamento, responsabili di fronte ad esso; i ministri agiscono perché ottengono la fiducia delle assemblee o perché essi sono designati tra quei membri del parlamento che hanno una maggioranza di voti favorevoli all'interno del parlamento stesso. Pertanto la sopravvivenza e l'operatività del governo dipendono dalla volontà delle maggioranze parlamentari; emerge la figura del primo ministro, capo del governo, il quale funge anche da mediatore tra le assemblee e la corona che – dal tempo di Giorgio I – non interviene più personalmente in parlamento a gestire la vita politica.

Attraverso la prassi e le nuove consuetudini, la costituzione inglese diventa parlamentare nel senso contemporaneo del termine – come oggi rimane percepita dalla coscienza sociale collettiva – per cui il parlamento è depositario della volontà e della sovranità popolare; insomma si colloca del tutto al centro della vita politica dello stato. Si tratta di un modello seguito poi in quasi tutti i parlamenti del

mondo, per la sua intelligente saggezza e perché considerato il migliore in rapporto alla sovranità sia nazionale sia popolare.

5. *La costituzione inglese: tante consuetudini e poche leggi scritte*

Merita un cenno la caratteristica costituzione dell'Inghilterra, la quale, a parte ben pochi documenti scritti, è formata da principi costituzionali consuetudinari sedimentati nel corso dei secoli, sempre ritenuti obbligatori e cogenti. Se così non fosse stato, di sicuro la formazione del regime parlamentare che si è appena esposta sarebbe stata molto più lenta e complicata. Infatti la modalità consuetudinaria rende la costituzione ben più flessibile del sistema di costituzione scritta: è sufficiente che una consuetudine prevalga sulle altre, essendo osservata in modo obbligatorio.

Come tutte le costituzioni in gran parte materiali, in minima parte scritte, anche quella britannica contiene norme disparate che regolano le riunioni parlamentari, la successione al trono, le precedenze tra dignitari e cariche dello stato, la consacrazione e l'incoronazione del sovrano. In merito a quest'ultimo aspetto, va osservato che la monarchia britannica è rimasta l'unica nel mondo occidentale a praticare la cerimonia di incoronazione, per il resto abbandonata da tutti, compreso il sommo pontefice al momento dell'elezione.

Le consuetudini formano il corpo principale della costituzione del regno unito. Tuttavia, esiste un nucleo formale, scritto che, nonostante ritocchi e innovazioni apportate con leggi del parlamento, si considera ancora in vigore ed è composto da tre documenti, fondamentali per il riconoscimento dei diritti di libertà degli inglesi⁴: la *magna charta libertatum*, l'*habeas corpus* e il *bill of rights*.

La *magna charta libertatum* fu elargita nel 1215 da re Giovanni *senza terra* agli alti ecclesiastici, ai feudatari e agli uomini liberi d'Inghilterra. Nel medioevo, nel contesto del diritto feudale, era normale da parte dei sovrani o degli alti signori rilasciare delle *chartae*, degli atti formali e solenni contenenti delle libertà, intese come privilegi o diritti particolari. Il re Giovanni *senza terra*, in una situazione di crisi politica e sociale, oltre che di debolezza finanziaria, è obbligato dalle circostanze a emanare il famoso documento per ottenere l'obbedienza dei propri vassalli.

La *magna charta libertatum* si compone di un preambolo, che promulga l'atto e spiega le ragioni di re Giovanni, e di sessantuno punti, la maggioranza dei quali relativi a questioni tecniche di diritto feudale. Il testo fissa alcuni principi legislativi generali che garantiscono non solo i signori feudali ma ogni uomo libero del regno: è da questo elemento che la *magna charta* trae il carattere di documento

⁴ In merito cfr. G.S. PENE VIDARI, *Storia del diritto* cit., pp. 122-124; p. 221. Su *habeas corpus* e *bill of rights* si veda la messa a punto di E. DEZZA, *Breve storia del processo penale inglese*, Torino 2009, pp. 74-79.

principale della storia costituzionale britannica. Il re assicura che provvederà al sistema giudiziario, che la giustizia sarà amministrata senza ritardo e senza corruzione, che non imporrà in futuro tributi straordinari arbitrari, che ogni uomo libero imprigionato avrà un regolare processo volto ad accertarne la colpevolezza, che i mercanti potranno circolare liberamente nel regno, che saranno rispettati i privilegi ecclesiastici⁵ e le altre libertà tradizionali delle comunità cittadine.

Il documento possiede anche un aspetto contrattualistico, di accordo del re con i baroni e con il popolo, nell'assunzione di rispettivi obblighi e oneri: Giovanni garantisce dei diritti, i baroni gli assicurano obbedienza e fedeltà. La *magna charta* fu confermata da altri sovrani inglesi e rimane vigente a livello costituzionale, per giunta carica di valori simbolici per ogni inglese.

In generale l'*habeas corpus* è allo stesso tempo una norma e un atto pertinenti al sistema giudiziario inglese, il cui nome deriva dall'ordine impartito dal giudice al carceriere di tradurre il detenuto affinché si svolga il processo diretto ad accertarne la colpevolezza (la formula intera nel *common law* era: *habeas corpus ad subiiciendum iudicium, sia mostrato il corpo del prigioniero affinché si proceda al giudizio* in cui il detenuto può esporre le proprie ragioni di fronte al giudice competente). Si tratta di una forma di tutela dagli arresti arbitrari e da situazioni detentive protratte a tempo indeterminato, senza dibattito processuale.

Il provvedimento di *habeas corpus* più rilevante della storia costituzionale inglese risale al 1679, fu emanato dal parlamento sotto il nome di *habeas corpus act*, che rimise in pieno vigore l'obbligo di processare nel minor tempo possibile chi fosse privato della libertà.

Infine, viene in considerazione il *bill of rights*, approvato dal parlamento nel 1689, accettato e firmato da re Guglielmo III, di cui s'è già detto in precedenza. Questa legge si fonda su due principi: la dignità di ogni persona, titolare degli stessi diritti delle altre; lo scopo del bene comune di ogni potere pubblico, da cui si evidenzia che lo stato deve tutelare i diritti di libertà dei singoli e che i limiti al potere politico sono stabiliti dalla volontà generale. Si tratta di idee elaborate nel corso di più secoli, a partire dalla *magna charta* e sviluppate largamente dai filosofi e dagli scrittori politici del seicento. In particolare va rammentato il contributo teorico di John Locke che a sostegno della *gloriosa rivoluzione* scrisse il *Secondo trattato di governo*.

Il *bill of rights* stabilisce la libertà di opinione nelle assemblee parlamentari, libere elezioni per la camera dei comuni, limita l'operato del re che non può abolire le leggi senza l'intervento del parlamento né può perseguire i sudditi per la religione professata, dichiara che il parlamento deve essere riunito tutte le volte

⁵ Il regno di Enrico II, padre di Giovanni senza terra, fu sconvolto dai contrasti sulla giurisdizione regia ed ecclesiastica intercorsi tra il re e l'arcivescovo di Canterbury, Thomas Becket, fatto infine assassinare dal re nella propria cattedrale e canonizzato dalla chiesa romana. Il premio Nobel per la letteratura Thomas Eliott ha dedicato a san Thomas Becket la sua tragedia più famosa, *Murder in the cathedral*.

che ciò sia necessario per il bene del paese, infine fissa le norme sulla successione al trono, proibendo che un cattolico possa diventare sovrano. La libertà religiosa viene accordata solo a certe confessioni protestanti, non a cattolici e ebrei – né agli atei – che restano limitati nella capacità giuridica e politica.

In proposito va ricordato che il culto cattolico era stato proibito come alto tradimento, delitto punito ovunque con la morte, a partire dallo scisma già ricordato di re Enrico VIII, che nel 1531 si fece proclamare capo della chiesa inglese-anglicana dal parlamento. Enrico VIII più che fondare una religione a parte rispetto al resto d'Europa, volle instaurare un cesaropapismo all'anglosassone e diventare il capo di un cattolicesimo esclusivamente britannico, in cui il credo e il rito all'inizio furono gli stessi della chiesa romana ma senza il papa e senza i religiosi; il sovrano fu implacabile nel perseguire, oltre ai cattolici, detti spregiativamente papisti, tutti i dissidenti in materia di fede, luterani e calvinisti compresi. La proibizione del culto romano fu sospesa durante il regno di Maria *la cattolica* che restaurò il cattolicesimo dal 1553 al 1558. Con Elisabetta I la chiesa anglicana si avvicinò ai contenuti teologici e alla liturgia delle chiese protestanti. Il sovrano britannico ancora oggi rimane il capo della chiesa anglicana, il 'papa' locale.

Quanto all'antisemitismo, esso in Inghilterra si espresse in forma clamorosa e violenta ben prima che altrove, poiché nel 1290 re Edoardo I, indebitato con banchieri ebrei, ordinò pretestuosamente l'espulsione delle comunità israelitiche, bandando a confiscare i loro beni dopo condanne a morte e altre persecuzioni (è noto che la Spagna compì l'altra celebre storica espulsione degli ebrei nel 1492, alla fine del medioevo, dopo che essi avevano goduto di ampia tolleranza nei regni arabi della penisola iberica, prima della *reconquista*). In Inghilterra i diritti civili e politici furono restituiti ai cattolici soltanto nel 1829, con l'atto di tolleranza emanato nel regno della regina Vittoria; l'anno seguente anche alle persone di religione israelitica furono riconosciuti gli stessi diritti.

4.

NEL REGNO DELLA CULTURA. ISTITUZIONI DIDATTICHE E TRASMISSIONE DEL SAPERE

SOMMARIO: 1. La formazione scolastica nel medioevo. – 2. La scuola in età moderna tra riforma protestante e riforma cattolica. – 3. L'invenzione dell'università. – 4. L'università di Torino.

1. *La formazione scolastica nel medioevo*

La prosecuzione della cultura fu assicurata nel medioevo dalla chiesa che realizzò un singolare connubio intellettuale tra la cultura classica, compresi gli autori profani, e la cultura teologica cristiana. La chiesa si preoccupava soprattutto dell'istruzione morale, dello spirito, ma, seguendo il precetto di 'istruire gli ignoranti', contemplato tra le opere di misericordia spirituale, si interessò della preparazione propriamente culturale dei giovani che l'avessero richiesta.

Le scuole¹ successive alla fine dell'impero romano occidentale erano scuole esclusivamente ecclesiastiche, organizzate in tipi differenti, poi incrementate e disciplinate da Carlo Magno. Vi erano le scuole parrocchiali che impartivano una istruzione elementare minima. Le scuole episcopali o cattedrali, così definite perché aperte accanto alla sede del vescovo e sotto il suo controllo, nelle città, erano aperte agli aspiranti al sacerdozio ma anche ai giovani desiderosi di studiare in modo profondo. Vi si studiavano il latino, la Bibbia, la teologia, le arti del trivio e del quadrivio, le quali condensavano il sapere medievale. Il trivio era composto dalle discipline della grammatica, dialettica e retorica (in questa materia erano state collocate anche nozioni giuridiche di diritto romano); il quadrivio comprendeva la musica, l'aritmetica, la geometria, l'astrologia.

¹ Cfr. in generale G. VIDARI, *L'educazione in Italia dall'Umanesimo al Risorgimento*, Roma 1934; per i profili storico-giuridici, specialmente d'età moderna, si legga A. MARONGIU, *Stato e scuola. Esperienze e problemi della scuola occidentale*, Milano 1974.

Nei centri minori, privi del titolo di città e della presenza del vescovo, ma di qualche importanza nel territorio, a partire dall'VIII secolo si erano costituite nella chiesa madre comunità di chierici viventi in comune, detti canonici che seguivano le regole attribuite a sant'Agostino. La chiesa officiata dal capitolo canonica-le prendeva il nome di collegiata e in genere teneva aperta una scuola a sua volta denominata canonica, che impartiva, per quanto possibile, una istruzione basata sulle solite arti del trivio, del quadrivio e della teologia.

Il ruolo educativo maggiore dell'alto medioevo fu però sostenuto dalle scuole monastiche, attive nei grandi centri del monachesimo occidentale. I benedettini aprirono in ogni parte d'Europa i loro cenobi, nel cui ambito si tennero due tipi di scuola: la scuola interna, destinata ai futuri monaci, i novizi, e la scuola esterna, aperta ai giovani non votati alla vita religiosa. Anche in queste sedi didattiche si insegnavano, sempre in latino, le arti del trivio e del quadrivio, con una sostanziale omogeneità rispetto alle altre scuole. Pure i monasteri femminili benedettini coltivavano apposite scuole per le donne.

Carlo Magno, attraverso le norme chiamate capitolari, impose un riordino delle scuole parrocchiali, canonicali, episcopali. Inoltre organizzò la scuola palatina, destinata a formare giovani aristocratici e funzionari alle future cariche di governo. L'imperatore Lotario I nell'825 fissava regole per riordinare le scuole non ecclesiastiche del regno d'Italia, sotto il patronato imperiale, collocate in Pavia, Ivrea, Torino, Cremona, Firenze, Fermo, Verona, Vicenza, Cividale.

La chiesa diede a più riprese regole per il funzionamento delle scuole: il III concilio lateranense del 1179 raccomanda di curare l'istruzione dei bambini poveri nelle scuole cattedrali e di nominare un apposito maestro; la stessa disciplina impone il IV concilio lateranense del 1215; il *Liber extra* di papa Gregorio IX impone la fondazione di una scuola parrocchiale ovunque. Le scuole monastiche conobbero una nuova fioritura grazie alla nascita di nuovi ordini religiosi: cluniacensi, cistercensi, francescani e domenicani. Con la rinascita dell'economia e dei commerci successiva al 1000 e con la fondazione dei comuni, si sentì la necessità di scuole laiche in cui non si insegnasse solo in latino ma pure in volgare, e si dessero i rudimenti di tecniche adatte alla vita commerciale e pratica: ragioneria, contabilità, nozioni sulle lettere di cambio. Queste scuole comunali incontrarono la violenta opposizione dell'autorità ecclesiastica ma furono favorite dai comuni che stipendiarono il maestro come un dipendente comunale incaricato di un servizio pubblico.

Carattere ricorrente delle scuole medievali fu l'uso delle percosse come prassi educativa. L'immagine del maestro con la ferula ben visibile, una specie di staffile, è presente in ogni rappresentazione scolastica, scolpita o dipinta, proveniente dal mondo medievale. Le cronache riferiscono che i docenti non avevano la mano leggera. Alcuni pensatori medievali raccomandarono la mitezza verso i fanciulli, come Anselmo d'Aosta e Lanfranco di Verona, ma la brutalità pedagogica andò ben oltre, durando fino all'età moderna. Né giovarono a mitigare il fenomeno le raccomandazioni dell'umanesimo rappresentato da Vittorino da Feltre e da Guarino Veronese.

2. *La scuola in età moderna tra riforma protestante e riforma cattolica*

La riforma protestante portò a un rinnovamento degli istituti educativi secondo la nuova coscienza religiosa affermata in senso contrario alla tradizione cattolica. Il cattolicesimo poneva l'accento proprio sulla tradizione, sul ruolo di mediazione della gerarchia, del papa e dei vescovi tra Dio e gli uomini, sul valore dei sacramenti, delle opere di carità per arrivare alla salvezza. Invece è noto che Martino Lutero e gli altri riformatori puntarono al principio di giustificazione per mezzo della sola fede, accantonando le opere e i riti, fondarono le loro chiese eliminando il valore della tradizione e della gerarchia, lasciando liberi i fedeli di arrivare personalmente alla conoscenza delle verità cristiane. Si affermò così il principio *sola Scriptura* che, valorizzando la interpretazione personale della Bibbia, imponeva a ogni fedele di sapere leggere il libro sacro per arrivare alla salvezza dell'anima. In tale modo la riforma protestante impose l'istruzione a tutti: allo stato fece obbligo di impartirla in modo generale, a ciascun fedele diede il diritto di ricevere la adeguata scolarizzazione.

Lutero, laureato in teologia, era entrato nell'ordine dei canonici regolari agostiniani; scandalizzato dalle modalità di acquisto delle indulgenze concesse ai fedeli per la riedificazione della basilica di san Pietro in Roma, diede inizio a una contestazione teologica che ebbe molto seguito in Germania e nell'Europa del nord; dopo il distacco dalla comunione con Roma, per sopravvivere come riformatore religioso dovette ricorrere all'aiuto e al sostegno dei principi tedeschi che aderirono al suo movimento e in cambio accettò l'ingerenza dello stato nella nascente chiesa riformata: ogni principe convertito al luteranesimo pretese di disciplinare le chiese locali dei propri stati definendosi *papa in territoriis suis*. In tale prospettiva sociale e politica, Lutero si occupò ripetutamente di istruzione e, dopo la soppressione delle scuole cattoliche, sollecitò i sovrani protestanti a fondare scuole di stato, staccate dal controllo della gerarchia cattolica, in città e nei villaggi, aperte a tutti i fanciulli, maschi e femmine.

Gli appelli di Lutero sul suo programma politico-religioso e sulla pubblica istruzione furono rivolti, nel 1520, *Alla nobiltà cristiana della nazione tedesca*, nel 1524, *Ai consiglieri delle città della Germania*, e ancora nell'opuscolo *Della necessità di mandare i fanciulli a scuola*. Il riformatore sassone vuole che i ragazzi ricevano una corretta istruzione religiosa, ovviamente secondo i principi protestanti, che imparino i fondamenti dell'umanesimo, il latino, il volgare tedesco e la musica, specie il canto corale ecclesiale. Ai maestri impone di spiegare sempre in modo semplice e chiaro, sia evitando le punizioni corporali sia usando rispetto e mitezza. È noto che la didattica si fondava anche sulla lettura della Bibbia, nella versione tradotta in volgare da Lutero, la quale rimane un capolavoro della letteratura tedesca. Non tutte le aspirazioni di Lutero si realizzarono, tant'è che dopo qualche tempo fu costretto a rimpiangere il sistema educativo cattolico, ritenendolo ben più rigoroso ed efficace del proprio.

Però i sovrani tedeschi luterani nel XVII secolo riuscirono a creare un sistema di pubblica istruzione statale molto meglio organizzato rispetto al progetto di Lutero. Rimane famosa la normativa del duca di Weimar del 1619 che stabiliva per prima l'obbligatorietà della frequenza scolastica per bambini dei due sessi dall'età di sei ai dodici anni. Nel 1622 il duca Ernesto di Gotha creò nel proprio stato un ordinamento scolastico che divenne il modello delle scuole tedesche riformate.

La chiesa romana, sulla scia dei progetti di riforma cattolica delineati dal concilio di Trento, si occupò anche del problema scolastico, sia per reagire ai novatori protestanti sia per assolvere ai propri doveri istituzionali e caritatevoli di insegnare ai bisognosi. Per la formazione del clero si prescrisse la fondazione dei seminari diocesani; per l'educazione dei laici si ordinò, ove mancassero, l'apertura di scuole almeno di grammatica, cioè di formazione elementare, ponendole sotto il controllo del vescovo. Fu favorita la nascita di ordini e congregazioni religiose dedite all'insegnamento: sorsero così gli ordini dei teatini, barnabiti, somaschi, scolopi, gesuiti. Le scuole degli scolopi, fondate da san Giuseppe Calasanzio e dei fratelli delle scuole cristiane di san Giovanni Battista de La Salle, erano aperte ai bambini poveri a cui si fornivano gratuitamente anche i libri di testo.

La didattica cattolica trovò nei modelli della compagnia di Gesù, fondata da sant'Ignazio di Loyola, le linee centrali del suo sviluppo. Il piano di studi della compagnia, fissato nella *Ratio studiorum* del 1599, fu un modello educativo imitato e seguito per secoli con grande successo. Esso privilegiava gli studi umanistici, considerava meno le scienze, e favoriva la recitazione, il canto, soprattutto una conoscenza perfetta del latino, parlato obbligatoriamente e quotidianamente da studenti e docenti; gli allievi venivano formati nel rispetto più assoluto dell'ortodossia cattolica e nell'obbedienza al sommo pontefice. Le scuole dei gesuiti erano le migliori, costose per i ceti più elevati, gratuite per gli studenti che fossero valorosi e indigenti. Il giansenismo, eresia sorta nel cattolicesimo, combattuta strenuamente dalla compagnia di Gesù e condannata ripetutamente dai sommi pontefici, trovò in Francia una particolare diffusione – e adesioni famose come quella di Blaise Pascal – introducendo anche novità didattiche significative in chiave antigesuitica. Nelle scuole dette di Port-Royal, dal nome di un antico monastero trasformato nella loro 'casa madre' dai giansenisti, l'insegnamento veniva svolto nella lingua nazionale, anche la famosa grammatica latina portorealista era scritta in francese, si insegnavano più scienze e più filosofia secondo il sistema di Cartesio e si sensibilizzavano gli studenti al sentimento per la patria.

Nel XVIII secolo le riforme dei principi, sia di quelli illuminati, sia di quelli tradizionali, mirarono anche alla scuola, in una prospettiva duplice: adeguare la didattica allineandola al progresso, alle nuove esigenze della società, della cultura e dei tempi; eliminare il monopolio sull'istruzione della chiesa cattolica, sostituendo un monopolio statale sulla scuola, facendone una istituzione controllata e gestita dallo stato.

Il primo sovrano europeo che intraprese e compì una radicale riforma di questo genere, creando un nuovo sistema scolastico esclusivamente di stato, fu Vitto-

rio Amedeo II di Savoia, prima re di Sicilia, poi re di Sardegna. Nel suo piccolo regno ebbe l'audacia di riformare tutto il settore della pubblica istruzione, primaria, secondaria ed universitaria². Egli riuscì a sottrarre l'organizzazione scolastica al controllo e alla gestione della chiesa, attuata dagli ordini regolari e in specie dalla compagnia di Gesù, e ad affermare il principio del governo dello stato sull'educazione pubblica in area subalpina. Il sovrano riformatore iniziò il suo attacco alla scuola tradizionale dopo aver ottenuto il titolo di re di Sicilia, circostanza che gli aveva permesso di entrare in contatto con il giurisdizionalismo praticato nell'isola, assai influenzato dal regalismo spagnolo; il regalismo, come movimento di pensiero, riusciva a congiungere la rigorosa difesa dell'ortodossia cattolica alla più energica resistenza contro le presunte ingerenze del papa e della curia romana, anche grazie allo straordinario privilegio della legazia apostolica e dei successivi corollari creati dai canonisti della corte spagnola. Gli argomenti del regalismo siciliano³ furono molto utili al fine di innestare schemi dottrinali diversi, più freschi ed efficaci, nel tronco del vecchio giurisdizionalismo sabaudo, fino ad allora di stampo squisitamente gallicano. Tra i funzionari che il sovrano scelse nell'isola e portò poi in Piemonte vi era pure chi manifestava sincere simpatie verso il giansenismo. Proprio il giansenismo siciliano può essere stato un incentivo all'anticurialismo e al giurisdizionalismo sabaudo, e può avere contribuito ad imprimere al giansenismo subalpino uno dei suoi tratti distintivi: il carattere politico-ecclesiastico, più che teologico. Infatti quando il giurisdizionalismo piemontese sembra colorarsi di giansenismo, resta ben lontano dalle dispute teologiche che appassionavano i giansenisti francesi, dimostra un interesse prevalente per quelli che sono i contenuti, politici, polemici, ed anticurialisti del giansenismo, ma non per i celebri valori teologici che erano propri del movimento.

Francesco d'Aguirre e Niccolò Pensabene furono due abili giuristi, di tendenza regalista e di sensibilità giansenista, che seguirono il sovrano sabaudo a Torino e che gli suggerirono la legislazione scolastica emanata da Vittorio Amedeo II a partire dal 1720 con le *costituzioni universitarie*. Nelle successive *costituzioni universitarie* del 1729 il re dispose che per accedere all'università e al pubblico impiego si sarebbero dovute frequentare esclusivamente scuole pubbliche primarie e secondarie, dove si insegnava su programmi e manuali di stato. Improvvisamente i regolari dediti all'insegnamento, scolopi, barnabiti, somaschi e gesuiti, si trovarono di fronte al crollo delle iscrizioni. Tutta la scuola, divenuta generalmente scuola pubblica dopo l'estromissione dei regolari, fu sottoposta alla vigilanza del magistrato della riforma, organo di governo dell'università e delle istituzioni sco-

² Cfr. M. VIORA, *Gli ordinamenti della Università di Torino nel secolo XVIII*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XLV (1947), pp. 42-54; M. ROGGERO, *Scuola e riforme nello Stato sabaudo. L'istruzione secondaria dalla ratio studiorum alle Costituzioni del 1772*, Torino 1981; EAD., *Il sapere e la virtù. Stato Università e professioni nel Piemonte tra Settecento e Ottocento*, Torino 1987.

³ Su questi temi, sul giansenismo siciliano e su altri argomenti di carattere ecclesiale del XVIII secolo cfr. le opere fondamentali di M. CONDORELLI, *Scritti di storia e di diritto*, Milano 1996, *passim*.

lastiche del regno sardo. Era composto dal gran cancelliere dello stato, dai presidi delle facoltà universitarie, da un assessore e da un segretario.

La riforma non aveva più tenuto conto delle tradizionali prerogative ecclesiali in materia di istruzione, ribadite anche dal concilio di Trento, in forza delle quali la chiesa vantava, negli stati cattolici, una sorta di giurisdizione 'indiretta' sulle scuole inferiori e sugli atenei, oltre che sull'insegnamento dei laici, sia per le materie propriamente 'sacre' (teologia, Sacra Scrittura, diritto canonico), sia per le altre. Il rinnovamento sabauda della scuola correva il rischio, in linea di principio, di essere avvicinato alle riforme scolastiche luterane; se ciò non avvenne si deve al forte carattere confessionale impresso dal re alla pubblica istruzione: nelle scuole primarie e secondarie gli studenti erano obbligati alla messa quotidiana, all'università si restava iscritti solo presentando l'*admittatur* del proprio parroco che certificava la buona condotta e l'adempimento del precetto pasquale. Tutti gli studenti durante l'anno liturgico dovevano seguire le festività più importanti del calendario cattolico: dovevano persino presenziare alla processione che si svolgeva a Torino in onore dell'Assunta partendo dalla cattedrale, il 15 agosto, appuntamento temuto da tutti, docenti e allievi, a causa delle ferie estive in corso e della calura padana. In tale caso fioccarono scuse ufficiali, certificati medici e altre cause esimenti.

Il re nel suo piano di rinnovamento dell'università di Torino volle dare un posto prioritario alla facoltà giuridica, dove si sarebbero formati magistrati, avvocati, funzionari di stato e gli altri fedeli esecutori della volontà del sovrano. Si ebbe una particolare cura per l'insegnamento accademico del diritto canonico e la scuola dei canonisti torinesi diede, tra sette e ottocento, studiosi celebri in Europa: Mario Agostino Campiani, Innocenzo Maurizio Baudisson, Giovanni Battista Agostino Bono, Francesco Antonio Chionio, Carlo Sebastiano Berardi, Giovanni Nepomuceno Nuytz. Questi fu l'ultimo dei canonisti subalpini di fama, il quale riasunse le teorie dei predecessori specialmente sui rapporti tra stato e chiesa, vi aggiunse del suo, e infine si ritrovò scomunicato da papa Pio IX ma esaltato dal risorgimento nazionale.

Gli altri sovrani italiani seguirono lentamente le innovazioni piemontesi: nel ducato di Parma e Piacenza il sovrano Filippo di Borbone chiamò un piemontese, il teatino Paolo Maria Paciaudi, a riformare la scuola pubblica sul modello sabauda; è sufficiente dire che per dirigere l'insegnamento fu creato il magistrato dei riformatori degli studi, versione alla parmigiana del magistrato della riforma torinese. Nel ducato di Milano, l'imperatore Giuseppe II, filogiansenista, seguì un proprio piano: istituì un regime di studi esclusivamente statale, dalle scuole elementari all'università, aperte gratuitamente ai poveri, con programmi e testi uniformi. Nelle scuole elementari, dette allora 'normali', si introdusse la divisione in classi e un insegnamento uniforme per classe, mentre prima il maestro doveva insegnare ad allievi di diversa età e preparazione. Nel 1788 venne aperta a Brera, già sede del collegio milanese della compagnia di Gesù, soppressa nel 1773, la prima scuola 'caponormale', una specie di istituto magistrale col compito di formare i maestri.

Giuseppe II riformò pure la già celebre università di Pavia, che, tra l'altro, nel 1776 ammise agli esami finali di licenza e di laurea in leggi Pellegrina Amoretti, da Oneglia, suddita del regno di Sardegna. La giovane, ritenuta dai contemporanei un prodigio di cultura in letteratura, filosofia, lingue classiche, si era vista rifiutare l'immatricolazione nell'università di Torino a causa dei pregiudizi locali che ritenevano inammissibile concedere i gradi accademici a una donna. La progredita e illuminata sede universitaria pavese laureò a pieni voti in leggi la Amoretti e il suo trionfo fu immortalato da Giuseppe Parini nell'ode *La laurea*.

Lo stesso imperatore Giuseppe II⁴ aprì a Milano un unico seminario di stato obbligatorio per la preparazione del clero del ducato, togliendo gli studenti ai singoli seminari diocesani. Analogamente furono impostate le riforme scolastiche nel granducato di Toscana, regnante Pietro Leopoldo, fratello dell'imperatore. Il granduca, seguendo i suggerimenti di Scipione de' Ricci, poi vescovo giansenista di Prato e Pistoia, creò una scuola di stato, eliminando i gesuiti, affidando l'insegnamento a scolopi e barnabiti – poi espulsi anch'essi perché invisi al de' Ricci – secondo programmi, metodi e testi statuali. Venne eliminata ogni ingerenza e ogni controllo ecclesiastico sulla scuola, introdotto il sistema dei concorsi per assumere i docenti e furono istituiti due 'deputati delle scuole', nominati dal granduca, per controllare il sistema scolastico. Pietro Leopoldo aprì scuole di quartiere per i ragazzi disagiati e scuole per fanciulle povere, le scuole *leopoldine*. Riformò gli antichi, gloriosi atenei di Siena e di Pisa. Iniziò anche un riordino dei seminari toscani e, seguì il riformismo religioso dell'invadente vescovo de' Ricci. Questi, a un certo punto, si fece promotore del sinodo diocesano di Pistoia del 1786, un concilio locale ma animato da molte pretese riformistiche generali, formato da poveri parroci e da semplici cappellani diocesani, che approvarono senza fiatare le ardite novità di stampo giansenista già predisposte dai fiancheggiatori del de' Ricci, il quale sognava di diventare un simbolo e un esempio per la chiesa universale. Il sinodo, passato alla storia sotto il nome ironico di 'conciliabolo di Pistoia', venne condannato dal papa Pio VI nella bolla *Auctorem fidei* come massima espressione

⁴ È risaputo che l'imperatore realizzò tra l'altro una politica nei confronti della chiesa cattolica di giurisdizionalismo talvolta estremo, politica che da lui prese il nome di giuseppinismo. Giuseppe II, valendosi del diritto di protezione sulla chiesa tipico degli imperatori, rivisitato alla luce dell'illuminismo e del giansenismo, volle riformare la chiesa dell'impero per migliorarla, avocò allo stato la gestione dei patrimoni ecclesiastici, soppresse conventi e parrocchie, esercitò i diritti di *placet* e di *exequatur* sulle nomine e sui provvedimenti ecclesiastici. Alla fine si ingerì addirittura nella liturgia, dando norme disciplinari prima inaudite: regolò il numero degli altari nelle chiese, il numero delle reliquie esposte, delle candele, fissò il tempo orario minimo e massimo per la celebrazione di tutti i riti, messe, vesperi, amministrazione dei sacramenti; ancora oggi i turisti in visita a certi templi dei territori appartenuti alla casa d'Asburgo possono scorgere dei grandi orologi vicini agli altari maggiori delle chiese (a Innsbruck, Salisburgo, Praga ...) che servivano ai celebranti per rispettare gli ordini imperiali. Con qualche ragione il caustico re di Prussia, Federico II, soprannominò Giuseppe II 'imperatore sacrestano'. Papa Pio VI intervenne personalmente chiedendo di limitare la politica ecclesiastica di Giuseppe II, nel viaggio compiuto a Vienna in visita all'imperatore, come *Pellegrino apostolico*, secondo la ben nota poesia di Vincenzo Monti.

dell'eresia giansenista italiana. In tale frangente Pietro Leopoldo, avallò per qualche tempo il pittoresco presule di Pistoia, volle persino innovare in materia liturgica cattolica, incoraggiando la demolizione degli altari laterali nelle chiese, la distruzione delle suppellettili, anche antiche e preziose, giudicate superflue per il culto, la celebrazione dei riti in lingua italiana: in questo modo l'autorità ecclesiastica fedele al papa e la stessa popolazione gli dimostrarono un'ostilità totale; al punto che i fedeli, quando si celebrava la messa in volgare o si amministravano i sacramenti in italiano, rispondevano in latino, secondo la loro tradizionale cultura religiosa. Infine il vescovo de' Ricci fu allontanato e Pietro Leopoldo diventò imperatore alla morte del fratello, lasciando incomplete le riforme toscane.

Alcune riforme scolastiche furono iniziate nel settore scolastico da re Carlo III di Borbone a Napoli, portando però a qualche effetto solo nel campo universitario.

3. *L'invenzione dell'università*

Una delle creazioni più benefiche e durevoli del mondo medievale è senz'altro l'università degli studi. Si può affermare che l'università odierna sia la continuazione, con gli adattamenti ai tempi contemporanei, dell'università medievale. Altre istituzioni create nel medioevo non esistono più, sono state eliminate dal tempo. L'università invece si è adeguata alle circostanze e prosegue la sua esistenza in ogni parte del pianeta.

Le ragioni di tanto successo sono dovute alla circostanza che essa rappresenta una novità assoluta nel campo del sapere scientifico e della didattica perché non trova precedenti in nessuna altra istituzione, per quanto grande e celebre, del passato. L'antichità classica aveva conosciuto prestigiose, irripetibili scuole private in cui la scienza e la filosofia furono coltivate al massimo livello da personalità rimaste leggendarie nella storia. Ne sono esempi l'accademia di Platone e il liceo di Aristotele, entrambe famose a causa dei loro maestri, dell'importanza della ricerca, delle discussioni fiorite tra gli allievi e, in definitiva, per i risultati speculativi raggiunti che segnano tappe fondamentali nel cammino della civiltà. L'impero romano, nella prospettiva della sua feconda azione civilizzatrice, accanto a centri d'insegnamento privato, aveva pur istituito scuole pubbliche, soprattutto di diritto, capaci di attirare masse di studenti, in Roma, a Berito, a Costantinopoli, per citare le più celebri.

Ma l'elemento che distingue radicalmente l'università, creata nel medioevo e proseguita fino ad oggi, da tutte le istituzioni didattiche precedenti sta nei titoli ufficiali, solenni, *giuridici* che l'università degli studi rilascia a coloro che hanno compiuto regolarmente i corsi. I gradi accademici, compreso il maggiore, la laurea, col titolo di dottore, non esistevano nelle scuole antiche le quali perciò non davano riconoscimenti *giuridici* idonei ad abilitare all'insegnamento o alle professioni. L'università medievale segna la differenza perché rilascia il titolo dottorale

che abilita all'insegnamento, che crea, dopo l'esame finale, il *doctor* o *magister*, dotato della *licentia ubique docendi*, assimilato ai professori e che consente l'esercizio di alcune attività professionali particolarmente qualificate.

L'università, centro d'istruzione superiore, nasce, secondo quanto s'è già detto, alla fine dell'XI secolo a Bologna, la *alma studiorum mater*, grazie all'opera di Irnerio; sorge come scuola giuridica per insegnare soprattutto il diritto romano; poi si aggiunge il diritto canonico elaborato genialmente da Graziano. È organizzazione spontanea e corporativa di studenti, stretti intorno ai maestri, nella forma di corporazione che amministra e governa l'ateneo⁵. Invece a Parigi l'università sorge successivamente, secondo un modello organizzativo di corporazione di maestri, in cui gli studenti sono esclusi dall'amministrazione dell'ateneo, debbono imparare e basta. Parigi fu famosa sede d'insegnamento della filosofia e della teologia, Bologna rifuse per il diritto con un successo enorme.

Il nome *universitas* all'inizio si riferisce al complesso degli scolari, *universitas scholarium*, poi diviene *universitas studiorum*, alludendo agli *studia*, alle materie insegnate, e tale accezione è rimasta fino a oggi. A Bologna l'università medievale è anche denominata *studium generale* in riferimento al fatto che l'istituzione è aperta a tutti coloro, di qualunque età, che la vogliono frequentare, disponendo, si capisce, delle risorse finanziarie necessarie: giovani o anziani, dai quindici ai cinquant'anni, chiunque si può iscrivere e seguirne i corsi, uomini sposati, chierici, parroci, borghesi, mercanti, feudatari, persino donne. A due condizioni: sapere il latino, essere immatricolati e pagare le quote di iscrizione ai professori di cui si vogliono seguire le lezioni. Gli studenti promettenti ma poveri sono in genere aiutati dal vescovo, da fondazioni religiose e da 'borse di studio', frequenti nel mondo anglosassone. In parecchie sedi universitarie si creano, ad opera di ricchi benefattori, dei collegi per ospitare modicamente gli allievi dell'università. A Bologna sopravvive ancora il collegio degli spagnoli d'origine medievale; a Pavia sono tuttora fiorenti collegi creati nel cinquecento: il collegio Ghislieri, fondato da papa Pio V che lo volle intitolare non col suo nome pontificale, ma col cognome di famiglia, Ghislieri, usato da inquisitore, quasi da renderlo monito terribile e costante agli eretici di ogni tempo, e l'almo collegio Borromeo, istituito da san Carlo Borromeo che in gioventù studiò diligentemente leggi a Pavia. A Parigi furono famosi i collegi di Navarra e quello eretto a metà del duecento da Robert de Sorbon, che finì per dare il nome all'intera università, la Sorbona. In queste palestre del-

⁵ Sull'università medievale e sulla importanza della facoltà e della scienza giuridica rispetto alle altre, in base alla tradizione che ravvisava nella scuola giuridica bolognese creata da Irnerio la prima forma di organizzazione accademica, si vedano i testi fondamentali di: M. BELLOMO, *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune*, seconda edizione, Roma 1996, p. 57 ss., ID., *L'Europa del diritto comune* cit., p. 132 ss., P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale* cit., p. 142 ss. Cfr. ancora i contributi editi in *Luoghi e metodi di insegnamento nell'Italia medioevale (secoli XII-XIV). Atti del convegno internazionale di studi, Lecce-Otranto, 6-8 ottobre 1986*, a cura di L. GARGAN-O. LIMONE, Galatina 1989; P. NARDI, *Dalle scholae allo Studium generale: la formazione delle università medievali*, in *Storia di storia del diritto medievale e moderno*, a cura di F. LIOTTA, Bologna 1999, pp. 1-32.

l'intelligenza e della cultura che erano le università si studiavano soprattutto le leggi per esercitare l'avvocatura, per entrare nella magistratura, nell'amministrazione governativa, per fare carriera ecclesiastica. Oltre al diritto, un insegnamento importante ad esso strettamente collegato era quello dell'*ars notariae*, dedicata alla redazione dei documenti notarili secondo formule determinate, di cui fu maestro insuperato il bolognese Rolandino de' Passeggeri⁶. Ai futuri notai, nominati dall'imperatore o dal papa, si riservavano studi e gradi appositi. In seguito si istituirono dappertutto le facoltà di medicina e filosofia, oltre che di arti (nome che designava più o meno le lettere odierne) e di teologia.

La vita degli studenti era allegra, accanto allo studio ci si dava da fare per divertirsi. Svaghi consueti erano i balli, la frequentazione delle taverne, il giuoco delle carte e dei dadi, perciò l'assorbimento alcolico era normale, magari accompagnato da risse e violenze. È passata alla storia la descrizione, quasi irriferribile e forse esagerata, fatta verso il 1230 dal monaco Jacques de Vitry della vita quotidiana degli studenti parigini, considerati in massa un branco di dissoluti. Jacques, a rincarare la dose, annota che ogni gruppo etnico di studenti coltiva un campionario di vizi particolari: gli inglesi sono bevitori accaniti e un po' retrogradi; i francesi altezzosi e effeminati; i germanici spacconi e sfrenati in tutto dopo le bevute; i fiamminghi golosi, grassoni, intorpiditi. A Bologna, sotto il cielo sereno d'Italia, le cose non dovevano andare troppo diversamente. Attorno agli studenti gravitava e lucrava un folto gruppo di operatori, fornitori di servizi: librai, amanuensi dediti a copiare le lezioni e i testi, albergatori e osti, sarti, ragazze dal carattere accomodante.

I corsi universitari duravano da quattro a sei anni; gli abbandoni dei corsi non erano infrequenti, compresi gli studenti perditempo: ad esempio Francesco Petrarca fu iscritto per sei anni a Bologna senza mai studiare diritto, secondo le aspirazioni del padre, ricco notaio di Arezzo che lo sognava laureato in leggi; Giovanni Boccaccio non studiò diritto canonico come voleva la famiglia. Non esistevano gli esami di profitto, bastando la verifica quotidiana dei docenti sulla capacità degli allievi durante le lezioni. In genere dopo un anno o due di frequenza si assumeva il titolo di baccelliere che rappresentava il primo stadio dei gradi accademici⁷.

Nel 1219 papa Onorio III intervenne per fissare la collazione dei gradi accademici a Bologna, procedura poi estesa anche alle altre sedi universitarie. Gli esa-

⁶ Per approfondimenti cfr. gli studi fondamentali di L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile nell'età moderna. L'esperienza genovese*, Milano 1997 e ID., *Alle origini del notariato latino: la Summa Rolandina come modello di formulario notarile*, in *Rolandino e l'ars notaria da Bologna in Europa. Atti del Convegno Nazionale di Studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino*, Bologna, 9-10 ottobre 2000, a cura di G. TAMBA, Bologna 2001, pp. 165-233.

⁷ Nel mondo anglosassone la parola *bachelor* sta a indicare sia il giovane celibe, sia lo studente, anche un po' disinvolto nelle relazioni interpersonali; nella letteratura europea la figura di chi rimane baccelliere a vita si incontra talvolta per descrivere amabili personaggi che si sottraggono alle fatiche dello studio e delle professioni: è memorabile in proposito il baccelliere, sempre pronto a dar consigli disinteressati, protagonista del *Don Chisciotte* di Miguel Cervantes.

mi finali erano basati sull'analisi svolta dal candidato su due 'punti' estratti a sorte dal diritto romano e dal diritto canonico: un primo esame, privato, avveniva nella sacrestia della cattedrale e serviva per conseguire la licenza, col relativo titolo di licenziato; il secondo esame, pubblico, si svolgeva nella cattedrale alla presenza dell'arcidiacono o del vescovo – di solito cancelliere dell'ateneo – e si concludeva con il conferimento della laurea e la proclamazione solenne del dottore, accompagnata dalla consegna della toga, della berretta, dell'anello dottorale, munito di gemma⁸, segno delle nozze ideali del novello dottore con la scienza. Naturalmente seguivano regali, banchetti e libagioni tra il laureato e i docenti, parenti amici e benefattori. Oggi le accademie spagnole, portoghesi, inglesi e pontificie mantengono il conferimento dei tre gradi universitari sorti nel medioevo: baccalaureato, licenza, laurea. Nel medioevo e in età moderna la sede degli studi e del conferimento dei gradi era tenuta in considerazione: la laurea a Bologna era la più prestigiosa⁹.

Gli imperatori apprezzarono il recupero del diritto romano effettuato da Irnerio anche perché proprio nelle leggi romane trovarono una base legale molto ragionevole alla supremazia del potere dell'impero, sia sulla chiesa sia sui comuni. La scuola giuridica di Bologna fu la prima e più frequentata d'Europa. Da ogni parte del continente giunsero a Bologna studenti per studiare la legge romana e la legge canonica e divenire giuristi, interpreti qualificati del diritto che era sempre più indispensabile alla attività politica, civile, ecclesiastica¹⁰. La vita era piuttosto precaria in quei tempi, occorrevo protezioni e sostegni per viaggiare. L'imperatore Federico I, in Italia detto spregiativamente *Barbarossa*, a causa del colore biondo delle chiome, volle gratificare i dottori bolognesi allievi di Irnerio del nuovo sostegno giuridico romanistico fornito alla sua sovranità imperiale. Nella dieta di Roncaglia emanò a favore di docenti e studenti bolognesi un documento legislativo detto *autenticha Habita*, dalla parola introduttiva. L'imperatore disponeva numerosi privilegi: ai professori la giurisdizione civile e criminale sugli allievi e, di conseguenza, l'immunità dai tribunali comunali; agli studenti elargiva un salvacondotto valido per circolare in tutto l'impero sotto la protezione dell'imperatore, oltre alla immunità da rappresaglie per i debiti. Si trattava di concessioni preziose e ampie, destinate a Bologna e in seguito applicate a tutte le università. Gli studenti dell'università di Parigi – stanziati nell'isolotto dove sorge la cattedrale di Nôtre-Dame e

⁸ Ancora teoricamente in uso tra gli ecclesiastici laureati e i laureati del mondo anglosassone.

⁹ Riferimenti letterari a sedi accademiche marginali sono frequenti: ad esempio il curato citato nel *Don Chisciotte* risulta ironicamente *uomo dotto, laureato a Siguenza*, università iberica piccola e di poca fama; inoltre nella commedia dell'arte certe figure di pedanti laureati in leggi sono viste in chiave parodistica col nome di dottor Graziano, dottor Bartolo o dottor Balanzone. Resta memorabile il personaggio di Azzecagarbugli, *il dottore di Lecco*, giurista di infima caratura, de *I Promessi sposi*.

¹⁰ Offrono numerose occasioni di riflessione le analisi di S. DI NOTO, «*Doctores*». *Contributo alla storia degli intellettuali nella dottrina del diritto comune*, I-II, Padova 1994 e di M.G. FANTINI, *La cultura del giurista medievale. Natura, causa, ratio*, Milano 1997.

nei dintorni, detto quartiere latino perché gli allievi avevano l'obbligo di parlare in latino – anche se laici, erano assimilati al clero e godevano di tutte le immunità ecclesiastiche, compreso il foro privilegiato.

I benefici erano importanti considerando anche l'irrequietezza studentesca, la vita dissipata, gli atteggiamenti goliardici, talvolta estremi, con violenze private e pubbliche, stupri, vendette, omicidi. Non a caso, se si osserva la fondazione delle sedi universitarie, esse avvengono quasi sempre lontano dalle capitali degli stati perché i sovrani preferivano mantenere nel massimo ordine le sedi del governo e della corte: Federico II, imperatore e re di Sicilia fondò l'ateneo del regno a Napoli, non a Palermo; l'università della repubblica di Venezia sorse a Padova; i Visconti vollero l'università a Pavia, non a Milano e così via. L'università fu pure una scuola di libertà, non solo in campo scientifico, ma pure a livello politico. Si temevano gli studenti anche a causa della libertà di giudizio e delle manifestazioni politiche che potevano talvolta inscenare: ancora nel XIX secolo in Italia e in Germania alcuni movimenti liberali e antigovernativi si accesero negli atenei: è sufficiente ricordare i moti studenteschi del 1821 a Torino.

Tradizionalmente, i professori si riunivano in collegi, gli studenti in corporazioni capeggiate dai rettori. In base a rapporti impostati dal diritto privato, docenti e allievi si accordavano per il compenso, gli orari delle lezioni, la durata dei corsi; comitati studenteschi vigilavano sulla condotta dei professori e segnalavano le irregolarità, i ritardi o le omissioni nel programma, punite da multe, ai rettori. Lo stipendio dei docenti era costituito dalle rette pagate dagli studenti. Alla fine del XIII secolo il comune di Bologna si assunse l'onere di corrispondere uno stipendio annuo ai professori e di incassare le rette studentesche. Qui l'università inizia a istituzionalizzarsi e migliora la propria amministrazione, diventa una struttura burocratica comunale. Altrove, come a Napoli, a Torino, l'università viene gestita dallo stato. A Bologna nel XIV secolo il comune fonda la magistratura dei riformatori, destinati a controllare l'ateneo per conto del comune. Si tratta di un esempio imitato anche da altre sedi. Il papa e l'imperatore, le supreme autorità del mondo medievale, fondarono e disciplinarono le università medievali, ponendole sotto la loro protezione, dotandole di privilegi e favori: tra i numerosi esempi si possono ricordare la già menzionata università di Napoli, eretta da Federico II e l'università di Roma, eretta da papa Bonifacio VIII nel 1303, chiamata la 'Sapienza' per eccellenza, intesa non come la giusta scienza umana ma come la sapienza divina.

Il modello universitario bolognese dello studio del diritto trovò rapida diffusione in ogni parte d'Europa, come se fosse la fioritura di una primavera culturale che il mondo mai aveva conosciuto prima e che attendeva con impazienza: dopo Bologna furono fondate le sedi di Modena, Reggio Emilia, Vicenza e Padova, sorta nel 1222 dalla secessione di un gruppo di studenti provenienti da Bologna. Da una migrazione di studenti padovani derivò nel 1228 l'università di Vercelli. Nel XIII secolo nacquero gli atenei di Piacenza, Arezzo, Macerata, Siena, Napoli. Il secolo successivo vide sbocciare Pavia, fondata dall'imperatore Carlo IV nel 1361 su una prestigiosa scuola precedente, Roma, Pisa, Perugia, Firenze. Nel quattrocen-

to nacquero Torino, Parma, Catania, nel cinquecento Sassari, Cagliari, Messina. Sul modello parigino sorsero le università di Tolosa e di Orlèans, un drappello di studenti da Parigi si portò a erigere Oxford e Cambridge, rimaste uniche in Inghilterra fino all'età contemporanea (salvo quelle scozzesi, St. Andrews e Glasgow). In Francia risalgono al medioevo le sedi accademiche di Montpellier, Angers, Avignone, Grenoble, Chaors, Aix-en Provence, Poitiers, Caen, Bordeaux, Nantes, Valence, Bourges.

Oltre le Alpi la diffusione dell'università fu più lenta ma intensa: nel XIV secolo nacquero Praga, Vienna, chiamata *alma mater Rudolphina*, Erfurt, Heidelberg, e Colonia, le più antiche in area germanica; seguirono Cracovia, Vilna, Pecs, nel XV secolo Lipsia, Rostock, Friburgo, Basilea, Ingolstadt, Tubinga. Ginevra fu creata da Giovanni Calvino e rimase per molto tempo il maggiore centro intellettuale dei calvinisti europei. Nel XVI secolo sorsero Wittemberg, e alcune importanti università luterane, incrementate dai principi locali: Marburg, Könisberg, Jena, Helmstedt, Altdorf, Giessen, Strasburgo. Sono invece frutto della riforma cattolica gli atenei di Graz, Bamberg, Innsbruck, Breslavia. Nelle Fiandre le prime sedi furono Lovanio, Leida, Groninga, Utrecht. La più antica università di Spagna è Salamanca¹¹, nata nel 1243, seguita nei secoli da Siviglia, Valladolid, Alcalá de Henares, Huesca, Barcellona, Saragozza, Valencia, Santiago, Granata, Oviedo, Barcellona, Avila, Palencia, Palma, Siguenza. In Portogallo l'università fu fondata nel 1290 a Coimbra. In Scandinavia le università principali furono Upsala, nata nel 1477, e Copenaghen eretta nel 1479. Nei domini spagnoli le università sorsero precocemente sul modello di Salamanca: nel 1553 a Città del Messico, la prima del Nuovo Mondo, a Lima nel 1555, a Cordoba in Argentina nel 1613, a Santiago del Cile nel 1743. Al 1857 risale l'ateneo spagnolo di Manila, nelle Filippine.

È notevole rilevare che ovunque, nelle sedi del sapere accademico dal medioevo alla fine dell'età moderna, il diritto fu insegnato uniformemente sulle fonti del *corpus iuris civilis* e del *corpus iuris canonici*, con i metodi e le tecniche elaborati a Bologna, patria del sapere.

4. *L'università di Torino*

L'università degli studi di Torino nel 2004 ha commemorato solennemente il sesto centenario della propria fondazione¹².

La storia dello studio torinese non presenta sempre – specialmente nelle sue

¹¹ A Salamanca, sulla facciata principale, si legge ancora una scritta coeva ammonitrice: QUOD NATURA NON DAT, SALMANTICA NON PRAESTAT.

¹² Cfr. *Alma felix taurinensis Universitas. Lo Studio generale dalle origini al primo Cinquecento*, Torino 2004, a cura di I. NASO e *Maestri dell'Ateneo torinese dal Settecento al Novecento*, a cura di R. ALLIO, Torino 2004.

origini – momenti brillanti: come in molte altre realtà universitarie vi furono luci e ombre, crisi e riforme. Nei secoli lo studio fu regolato da provvedimenti normativi di diversa origine. È da rilevare che tutta la disciplina normativa e amministrativa relativa all'accademia torinese è in prevalenza il risultato dell'intervento 'esterno' dell'autorità politica sabauda, mentre è piuttosto ridotta la produzione di statuti emanati autonomamente dall'università torinese.

L'ateneo nasce verso la fine del 1404 quando alcuni docenti pavesi chiedono al principe Ludovico di Savoia-Acaia il permesso, accordato ben volentieri, di insegnare in area piemontese¹³. Nel 1402 era morto Gian Galeazzo Visconti e la prestigiosa sede universitaria di Pavia era entrata in crisi, a causa anche delle incertezze politiche del momento. Invece il Piemonte godeva di un certo benessere. Il principe Ludovico di Savoia-Acaia non era solo un sovrano abile nel governo ma pure piuttosto sensibile alla cultura e alle vicende contemporanee: tra l'altro egli operò molto per comporre lo scisma d'occidente e partecipò al concilio di Costanza del 1414. L'erezione della nuova sede accademica a Torino fu faccenda piuttosto complicata, tra interventi di antipapi e imperatori. Ufficialmente è istituita il 27 ottobre 1405 con la bolla *In suprema dignitatis* di Benedetto XIII, Pedro de Luna, l'antipapa del grande scisma occidentale a cui obbedivano i territori sabaudi. L'approvazione di Benedetto XIII prevede per Torino i privilegi tradizionali degli studi generali, con formule che sanciscono genericamente la possibilità di elaborare regole, statuti per disciplinare la vita accademica.

Col tempo Ludovico di Savoia-Acaia si cautela chiedendo e ottenendo altri titoli di legittimazione: l'imperatore Sigismondo concede da Buda un diploma di erezione *ex novo* il 1 luglio 1412, in cui si specifica che lo studio torinese avrebbe goduto degli stessi privilegi delle università di Parigi, Bologna, Orléans e Montpellier; il vescovo di Torino aveva facoltà di conferire i gradi accademici e agli studenti era concessa la protezione imperiale; inoltre conferisce al principe e ai suoi successori una delega per provvedere in nome dell'imperatore ai bisogni dello studio. In questa formula sta il fondamento principale della normativa successivamente emanata a più riprese dai sovrani sabaudi nei confronti dell'università torinese.

Infine Ludovico ottiene un terzo documento di erezione dello studio il 1 agosto 1413 da Giovanni XXIII, il papa, in realtà antipapa, eletto dal concilio pisano, riconosciuto anche dal principe piemontese. La bolla di Giovanni XXIII riprende gli stessi contenuti della bolla di Benedetto XIII.

La nuova università funziona soprattutto secondo il modello pavese mutuato a sua volta dal bolognese: la sede si costituisce soprattutto quale consociazione di

¹³ Si veda la narrazione dello storico principale dello studio torinese T. VALLAURI, *Storia delle Università degli studi del Piemonte*, I, Torino 1845, pp. 44-55; cfr. anche E. BELLONE, *Il primo secolo di vita della Università di Torino (sec. XV-XVI). Ricerche ed ipotesi sulla cultura nel Piemonte quattrocentesco*, Torino 1986, p. 19 ss. e, in breve, I. NASO, *La scuola e l'università*, in *Storia di Torino*, II, *Il basso medioevo e la prima età moderna (1280-1536)*, a cura di R. COMBA, Torino 1997, p. 597 ss.

studenti, secondo il modello bolognese, non di professori. Cancelliere, fin dagli atti di fondazione, è il vescovo di Torino; rettore uno studente.

Lo studio *iniziò piuttosto in sordina* come ricorda Gian Savino Pene Vidari, anche se, privilegiando la facoltà giuridica, vi fu un discreto successo di docenti¹⁴: ebbe vita difficile a causa di molte circostanze; nonostante fosse sostenuto dal sovrano, risultavano evidenti tanti fattori negativi: scarsità di studenti stranieri e di professori famosi, trasferimenti della sede da Torino a Chieri, da Chieri a Savigliano e poi ancora a Torino (trasferimenti peraltro previsti dall'imperatore *per giusta causa*). Ci vollero trent'anni perché l'università di Torino, creatura fragile e immatura, potesse funzionare normalmente, secondo le disposizioni papali e imperiali, con tre facoltà attivate: teologia, leggi, arti e medicina (che comprendeva anche filosofia, scienze, lettere).

Va subito segnalato che la debolezza dell'università sotto numerosi profili provocò una crescente ingerenza del principe nella vita dell'istituzione. Ad un personaggio politicamente moderato come Ludovico di Savoia-Acaia succedette un 'realizzatore' quale fu Amedeo VIII, primo duca di Savoia, il quale – è ben noto – iniziò una grande opera di consolidamento territoriale e di coordinamento politico, amministrativo e legislativo negli stati sabaudi¹⁵. Egli agì anche in forza dei particolari poteri del vicariato imperiale. Fu, come si è già visto, un personaggio quanto mai ambizioso, l'ultimo antipapa. L'apparato amministrativo previsto dal duca attraverso la legislazione intitolata *Decreta seu statuta* aveva bisogno di esperti, di diversi funzionari titolati con i gradi accademici: soprattutto di giuristi. Dunque proprio Amedeo VIII fu il primo principe sabardo a dare norme precise per l'assetto dell'ateneo, oltre ad affermare una pesante ingerenza su di esso. L'università, nell'ottica, ancora fortemente feudale, caratteristica della mentalità del duca, poteva, a suo modo, essere considerata come predisposta al servizio del principe per le funzioni di *consilium et auxilium* tecnico che essa sapeva fornire.

Amedeo definì paternalisticamente l'università come *almam filiam nostram, docilis filia nostra*; la protesse da una situazione di incertezza e di funzionamento salutare, ma la collegò pure scientemente e strettamente al governo dello stato sabardo di cui essa divenne ben presto una sorta di diramazione, dotata di ben scarsa autonomia. E tale carattere, sebbene in forme e modi differenti, si mantenne per secoli. Proprio ad Amedeo VIII risale la prima organica legislazione sullo studio, allora stanziato a Chieri: con lettere patenti emanate da Chambéry il 29 settembre 1424, Amedeo VIII fissò le fonti di finanziamento dell'istituzione (gabella del sa-

¹⁴ G.S. PENE VIDARI, *Stato sabardo, giuristi e cultura giuridica nei secoli XV e XVI*, in «Studi piemontesi», XVI.1 (1986), pp. 135-141; osservazioni simili in ID., *Aspetti di storia giuridica piemontese. Appunti dalle lezioni di storia del diritto italiano II*, a cura di C. DE BENEDETTI, Torino 1998, p. 212 ss.

¹⁵ Cfr. G.S. PENE VIDARI, *Profili delle istituzioni sabaude da Amedeo VIII a Carlo Emanuele III*, in «Bollettino della Società per gli studi storici archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo» 89/2 (1983), pp. 27-39.

le), confermò alcuni privilegi a docenti e allievi e creò il collegio dei riformatori dello studio, con tre personaggi nominati dal duca destinati ad amministrare e a controllare in generale l'ateneo. Erano autorizzati a scegliere i professori, fissare gli stipendi, il calendario delle lezioni, a sorvegliare la didattica. A fianco dei riformatori fu istituito, per la parte contabile, un apposito tesoriere. È evidente che il modello ispiratore dei riformatori torinesi si può ravvisare nella magistratura dei riformatori, istituita a Bologna fin dal XIV secolo¹⁶.

Alcune disposizioni di Amedeo VIII sarebbero state ripetute dai successori, fino al XVIII secolo, in particolare quella che obbligava tutti i sudditi degli stati sabaudi a non frequentare altre sedi universitarie fuorché Torino. Il modello di questa norma risale notoriamente all'istituzione dell'università di Napoli da parte di Federico II di Svevia¹⁷. Essa fu pure applicata nello studio pavese dai Visconti.

Amedeo VIII diede altre disposizioni nel 1434, favorendo in particolare la facoltà giuridica¹⁸.

Ma è con il duca Ludovico, figlio e successore di Amedeo VIII, che si arriva ad unire in modo ancora più stretto l'università al potere sabauda. Infatti Ludovico il 6 ottobre 1436 emanò delle lettere patenti di riorganizzazione amministrativa dell'università, pur mantenendosi sullo schema di quanto aveva definito il padre. Stabilì che la giurisdizione penale e civile sulle persone dell'università spettasse alla curia ducale con intervento del rettore. Inoltre dispose che lo studio sarebbe sempre rimasto a Torino, sede del *consilium Taurini residens*, cioè del consiglio ducale cismontano, stanziale, a cui l'università doveva restare costantemente collegata.

Il consiglio cismontano, omologo dell'altro di Chambéry, rivestiva importanti funzioni amministrative e giudiziarie: era organo di appello per tutto il Piemonte, vero centro dell'amministrazione locale. Ne facevano parte giuristi di alto livello, considerato che trattava affari assai complessi di natura giuridico-amministrativa.

Perciò fu un fenomeno all'inizio quasi spontaneo, poi fissato a livello legislativo dalla volontà del principe, che l'unica università del ducato, quella torinese appunto, 'vivesse' in simbiosi con il consiglio cismontano che dalla sede accademica traeva i laureati più affidabili necessari per il proprio funzionamento. Dal canto suo il consiglio cismontano esercitava un vero controllo sull'ateneo perché il duca Ludovico stabilì due riformatori in più rispetto ai tre del passato e attribuì la loro nomina allo stesso consiglio cismontano. La norma fu solennemente confermata nel 1483 dal duca Carlo I, sotto il quale l'amministrazione accademica torinese risulta così configurata: vi sono il cancelliere, vescovo di Torino, cinque riformatori, un conservatore dei privilegi, un tesoriere, il gran cancelliere dello stato.

¹⁶ Un inquadramento dei problemi principali sta in G. ROSSI, «*Universitas scholarium*» e comune (secc. XII-XIV), in *Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna*, nuova serie, 1, Bologna 1956, pp. 174-266.

¹⁷ M. BELLOMO, *Saggio sull'Università* cit., p. 86.

¹⁸ Sui giuristi docenti a Torino cfr. F. AIMERITO, *L'insegnamento del diritto*, in *Alma felix taurinensis* cit., pp. 173-208.

Col tempo sorsero anche i collegi dei dottori. Erano composti da laureati che svolgevano precisi ruoli accademici, specialmente nelle commissioni per la collazione dei gradi. All'inizio i collegi funzionarono in base alle consuetudini, soprattutto rifacendosi ai modelli pavese e bolognesi. Poi furono emanati appositi statuti che regolavano sia la vita del collegio sia la vita della facoltà.

I primi statuti dei collegi dottorali sono quelli del collegio dei teologi, composto da domenicani e frati minori. Gli statuti sono formati verso il 1427 secondo il modello parigino da Aimone di Romagnano vescovo di Torino; sono divisi in venti capitoli che regolano la collazione dei gradi e le prove relative, le funzioni dei docenti, del decano, del bidello, le vacanze e le pene per lettori e allievi, infine gli onori funebri. Furono riveduti nel 1442.

Nel 1448 seguirono gli statuti di arti e medicina. Sono divisi in ventuno 'statuti' che disciplinano la vita della facoltà: prevedono otto dottori ordinari, quindici soprannumerari e alcuni onorari. È interessante notare che sono esclusi dal collegio coloro che sono ignobili, non cittadini, oppure hanno esercitato la chirurgia; questa disposizione, sottolinea il Vallauri, vigeva anche all'università di Parigi.

Ultimi in ordine di tempo vengono gli statuti del collegio dei giuristi, approvati tra il 1450 e il 1452. Sono suddivisi in trentanove capitoli che stabiliscono dodici dottori ordinari e un numero illimitato di straordinari. Per essere ammessi al collegio si deve essere cittadino di Torino o appartenente alla diocesi. Può essere curioso rilevare che la facoltà giuridica, la prima a funzionare in Torino e la più importante per il prestigio della disciplina, sancisce le spese maggiori per il conferimento dei gradi: ogni candidato deve pagare dodici fiorini per l'esame privato e sei per la laurea. A ciascuno dei promotori deve donare dodici braccia di panno, un berretto, un anello, un paio di guanti, oltre a confetti e vino di ottima qualità.

Nel 1452 il duca Ludovico conferma gli statuti della facoltà giuridica: è il primo intervento ducale di questo genere e l'atto segnala l'attenzione con cui il duca segue le vicende dell'ateneo e dei giuristi in specie. La normativa ducale regolava l'amministrazione generale e il controllo dell'università, invece gli statuti dei singoli collegi disciplinavano l'attività didattica concreta, l'organizzazione interna di ogni facoltà, testi, durata dei corsi, conferimento dei gradi.

Questo assetto restò invariato fino al cinquecento.

Risale agli inizi del XVI secolo la più memorabile laurea conferita dall'università torinese: quella in teologia assegnata ad Erasmo da Rotterdam il 4 settembre 1506¹⁹. L'umanista olandese ottenne i gradi senza aver seguito alcun insegnamen-

¹⁹ Il diploma è tuttora conservato a Basilea alla Universitätsbibliothek ed è stato pubblicato più volte. Cfr. M. CHIAUDANO, *Il testo della laurea di Erasmo da Rotterdam*, in *L'Università di Torino nei secc. XVI e XVII*, Torino 1972, pp. 459-465, con ricca bibliografia sull'argomento a p. 460, nota 4. Inoltre rammento il saggio di L. FIRPO, *La laurea torinese di Erasmo*, in «Torino, rivista bimestrale del comune» sett.-ott. (1966), pp. 25-28.

to torinese e senza speciali preparativi, subito dopo il suo arrivo in città. Probabilmente la scelta di Torino fu motivata dalle spese inferiori rispetto ad altre sedi accademiche e dalla composizione del collegio dei dottori di teologia, formato da domenicani e francescani, i quali forse meno di altri nutrivano risentimento nei confronti di Erasmo per gli strali che l'umanista aveva lanciato nelle sue opere contro monaci e casisti²⁰.

L'evento, prudentemente considerato senza troppa enfasi dal Vallauri, fu in seguito un po' amplificato²¹ e merita qualche riflessione. Erasmo è stato notoriamente il più grande letterato del suo tempo, favorevole a dare un'impronta umanistica alla ricerca teologica e incline a una riforma della chiesa che tuttavia rispettasse i dogmi e le istituzioni; fu sempre più umanista e moralista che teologo²². Restano celebri le frecciate ironiche e sarcastiche riservate ai teologi all'interno dei propri scritti²³ e ciò spiega anche l'ostilità di tanti verso un pensatore famoso per l'indipendenza di giudizio. Il giovane Erasmo soggiornò a Parigi, presso il collegio Montaigu, iscritto ai corsi della più famosa facoltà teologica europea; ma la scolastica tradizionale gli procurò fastidio e noia, così che non vi conseguì nessun grado accademico²⁴. Durante il viaggio in Italia, l'umanista avrebbe potuto addottorarsi in altre università, all'epoca ben più rinomate di Torino: per esempio Pavia, Bologna, Padova. Ma non lo fece, presumibilmente a causa delle guerre in corso e di una certa fretta la quale gli proveniva dalle sollecitazioni degli amici. Infatti il titolo accademico gli serviva per legittimare le proprie opinioni dottrinali e per meglio difendersi dalle accuse dei critici che ravvisavano proprio nella teologia uno dei punti deboli del suo pensiero. Ernesto Bellone ha rilevato che l'aumento dei laureati in teologia a Torino si dovrebbe attribuire non tanto al prestigio della sede o dei do-

²⁰ Ad esempio cfr. ERASMI ROTERODAMI, *Encomium morias*, XL, XLI, LIII, LIV.

²¹ Cfr., ad esempio, F. RUFFINI, *L'Università di Torino. Profilo storico*, in *Annuario della regia Università di Torino*, Torino 1900, p. 7. In memoria dell'evento una semplice lapide venne collocata sotto il portico del rettorato torinese; l'epigrafe, dal testo un po' goffo, recita: A RICORDO / DEL GIORNO 4 SETTEMBRE 1506 / IN CHE FU LAUREATO NELLA UNIVERSITÀ DI TORINO / ERASMO DI ROTTERDAMO / SOMMO FILOSOFO / DEGLI STUDI GRECI E LATINI LIBERO RISTAURATORE / ALCUNI AMMIRATORI SUOI / A DÌ 4 SETTEMBRE 1876 / POSERO. Forse a questa memoria non sono estranei intenti polemicamente anticlericali, visto che Erasmo allora veniva pure considerato a tutti gli effetti, e contro la sua effettiva volontà, un maestro del libero pensiero non che uno dei precursori della Riforma; è noto del resto che la sua effigie fu inclusa dallo scultore Ettore Ferrari tra quelle dei grandi riformatori protestanti nel basamento del monumento romano a Giordano Bruno.

²² Può risultare interessante il giudizio del gesuita Girolamo Tiraboschi che fu tra i primi autori in ambito cattolico a rivalutare l'opera di Erasmo, dopo la severa condanna della Controriforma, considerando ortodossa la personalità dell'umanista, ma giudicando alcuni scritti venati di errori dottrinali provocati dal suo "non troppo profondo sapere in teologia": G. TIRABOSCHI, *Storia della letteratura italiana*, tomo VII, parte prima, Milano 1824, lib. I, n. VIII, pp. 438-439.

²³ Un bell'esempio sta in cfr. *Encomium morias*, LIV.

²⁴ Per tutti si veda J. HUIZINGA, *Erasmus*, traduzione italiana, Torino 1975, pp. 44-46.

centi, quanto piuttosto al fatto che alcune grandi università, come Parigi, avevano fissato il numero chiuso delle lauree *cosa che consigliava i candidati meno brillanti o più smaniosi di 'arrivare' in fretta a fermarsi (almeno per la laurea) in una università nuova e senza limitazioni statutarie di numero*; di conseguenza anche la laurea del grande olandese sembra potersi ricondurre a questo orientamento²⁵.

Lo spirito caustico induceva Erasmo a considerare il dottorato in modo sprezzante, alla stregua di una 'sciocchezza'; egli stesso descrisse l'esperienza torinese senza il minimo entusiasmo in lettere indirizzate agli amici più fedeli, Servazio Rotger e a Giovanni Obrecht²⁶. In seguito Erasmo non serbò alcuna memoria particolare dell'ateneo torinese e del titolo qui conseguito che, del resto, gli era indifferente (e che non usò quasi mai ufficialmente); piuttosto nel 1531, nel corso di un breve soggiorno nella città subalpina, l'umanista olandese apprezzò le doti umane degli abitanti e la simpatia che gli ispirava il luogo²⁷.

È noto che gli stati sabaudi subirono una grave crisi a causa dell'occupazione francese dal 1536 al 1558. L'ateneo fu chiuso e riaperto ma riuscì a funzionare ben poco.

Una svolta organizzativa avvenne grazie all'opera di Emanuele Filiberto che, come si sa, avviò grandi riforme nell'ottica dell'assolutismo. Con lui Torino divenne una capitale importante. La moglie Margherita di Francia incoraggiò le arti e le lettere. Il duca riaprì lo studio a Mondovì nel 1560²⁸. Nel 1566 l'università ritornò a Torino. Emanuele Filiberto obbligò i sudditi a studiare solo a Torino, ordinò a quelli presenti all'estero in qualità di docenti di ritornare immediatamente nel ducato sotto pena della confisca dei beni. Questa imposizione riuscì sgradevole a molti personaggi, specialmente per Aimone Cravetta, civilista, che da anni insegnava con successo all'università di Pavia, seconda capitale del ducato di Milano, città nobilissima e grande centro culturale, dove il gentiluomo, da docente universitario, stava benissimo. Il re di Spagna Filippo II lo teneva sotto la propria protezione ma il Cravetta fu 'convinto' a lasciare Pavia dalla confisca dei propri beni in Piemonte effettivamente applicata dal duca di Savoia.

Tra gli altri celebri giuristi docenti vanno ricordati Anastasio Germonio²⁹, Jac-

²⁵ E. BELLONE, *Il primo secolo di vita* cit., pp. 183-184; cfr. le recenti considerazioni dello stesso autore esposte in *La facoltà di teologia* cit., pp. 160-161.

²⁶ P.S. ALLEN, *Opus epistularum Erasmi*, I, Oxford 1938, p. 431 e p. 432; lettere ricordate da J. HUIZINGA, *Erasmo* cit., pp. 97-98 e da M. CHIAUDANO, *Il testo della laurea* cit., pp. 459-460.

²⁷ Lo ricorda, attraverso la testimonianza di una lettera a Pietro di Mornieu, M. CHIAUDANO, *Il testo della laurea* cit., p. 459.

²⁸ C. BONARDI, *Lo Studio generale a Mondovì*, Torino 1895, S. PIVANO, *Emanuele Filiberto e le Università di Mondovì e di Torino*, in *Studi pubblicati dalla regia Università di Torino nel IV centenario della nascita di Emanuele Filiberto*, Torino 1928, pp. 1-34; M. CHIAUDANO, *La restaurazione della Università di Torino per opera di Emanuele Filiberto*, in *L'Università di Torino nei secc. XVI e XVII* cit., pp. 51-67; G.S. PENE VIDARI, *Aspetti di storia giuridica piemontese* cit., p. 219 ss.

²⁹ Fu il maggiore canonista piemontese dei secoli XVI-XVII.

ques Cujas, che però si trattenne solo un anno, e Antonio Govean³⁰, entrambi maestri del *mos gallicus*³¹.

Nel 1571 e 1574 il duca emanò alcune lettere patenti con cui si riorganizzava lo studio. La direzione 'amministrativa' era affidata ad un collegio di nove riformatori; in questa veste era compreso l'arcivescovo cancelliere, la cui posizione diveniva meno importante nell'assetto gestionale; tra i riformatori compariva anche il gran cancelliere del ducato³². Sussisteva ancora, mantenuto per tradizione ma con sempre meno potere, il rettore, scelto tra gli studenti, *secondo l'antiquo costume d'Italia*, con un vicario e un consigliere.

Invece cresceva l'importanza del conservatore: nel 1578 il duca accorda al conservatore il compito di giudicare gli studenti. Nella nomina dei docenti doveva essere accordata la preferenza a quanti erano nati o residenti a Torino. Il duca si riservava di dare ai riformatori le istruzioni opportune *per provvedere a tutte le occorrenze dello studio*.

Emanuele Filiberto approvò anche i nuovi statuti del collegio dei giuristi riformati nel 1569 e 1574. È interessante segnale di difesa del corporativismo professionale la proibizione, intimata dal duca ai librai, di vendere pubblicamente gli statuti dei giuristi approvati nel 1574. In sostanza Emanuele Filiberto voleva soprattutto una università capace di fornire al sovrano i funzionari necessari al funzionamento dello stato. La sua opera di rinnovamento riuscì in effetti a migliorare l'ateneo torinese e a far accorrere studenti stranieri. Tuttavia nuove crisi intervengono alla fine del cinquecento: diminuiscono gli studenti, e Carlo Emanuele I nel 1584 e 1620 rinnova il divieto di studiare all'estero, segnale che i trasgressori non mancavano. Con il seicento si acuisce una profonda decadenza³³, comune del resto a quasi tutti gli Studi europei, da Pavia a Messina.

Per Torino si trova ampia traccia del disagio in cui versava lo studio nella legislazione ducale coeva: Carlo Emanuele II nel 1674 è costretto ad emanare lettere patenti in cui inasprisce i controlli sui candidati ai gradi e alle prove finali per evitare 'lauree facili' senza preparazione adeguata; tra l'altro proibisce ai docenti promotori di *Communicar in alcun modo al laureando antecedentemente quelli argomenti a' quali dovrà rispondere all'atto della recitazione*. In un'ottica di protezionismo, di tutela dell'istituzione accademica torinese, ordina ai senati di non ammettere al patrocinio avvocati laureati all'estero.

³⁰ Per tutti cfr. D. MAFFEI, *Sulla fortuna dell'opera di Gouveia in Italia*, in «Frontiera d'Europa. Società, economia, istituzioni, diritto nel Mezzogiorno d'Italia», 1 (1999), pp. 5-11.

³¹ Sui due grandi studiosi e, in generale, sui docenti torinesi del periodo resta ancora valido lo studio di M. CHIAUDANO, *I lettori dell'Università di Torino ai tempi di Emanuele Filiberto (1566-1580)*, in *Studi pubblicati dalla regia Università cit.*, pp. 35-86, poi riedito in *L'Università di Torino nei sec. XVI e XVII cit.*, pp. 71-137; un'analisi della situazione sta in G.S. PENE VIDARI, *Aspetti di storia giuridica piemontese cit.*, pp. 219-220. Sull'umanesimo giuridico cfr. l'opera ormai classica di D. MAFFEI, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano 1956.

³² VALLAURI, *Storia delle Università cit.*, II, pp. 34-46.

³³ Cfr. M. VIORA, *Gli ordinamenti della Università di Torino cit.*, pp. 42-54, specialmente pp. 43-44.

Nel 1677 la duchessa Maria Giovanna Battista vuole provvedere al *buon governo* dell'università inaugurando una particolare selezione per gli aspiranti alle cattedre torinesi i quali dovranno sottoporsi ad un *esame di concorso* sotto il controllo dei riformatori per verificare la capacità culturale e didattica. La duchessa nel 1679 si preoccupa anche di far pubblicare una consolidazione di tutta la eterogenea normativa accademica torinese sotto il titolo *Privilegia almae taurinensis universitatis*. Nel 1664 sono ripubblicati gli statuti del collegio di arti e medicina; nel 1698 sono riformati gli statuti del collegio teologico. Si tratta però di interventi che non modificano sostanzialmente la precedente normativa, ma si limitano a ritocchi o adeguamenti.

Con il governo di Vittorio Amedeo II l'università torinese subisce le riforme più radicali della propria storia³⁴. Si è già detto che Vittorio Amedeo II diviene re di Sicilia nel 1713, poi re di Sardegna nel 1720. Il papa, alto signore feudale dell'isola di Sicilia, non fu interpellato sul passaggio di sovranità al Savoia e ciò provocò qualche contrasto. Però, il titolo regio finalmente acquisito dalla casa di Savoia permette a Vittorio Amedeo II di affermare il principio del monopolio dello Stato sull'educazione pubblica in area subalpina, secondo quanto si è già considerato.

Qualche riflessione conclusiva sul tema. Va rilevato che fino ai predecessori di Vittorio Amedeo II la legislazione sabauda destinata all'università è solo *parziale*, priva della pretesa di disciplinare *interamente* l'accademia subalpina. Durante i secoli l'intervento dei sovrani ha certo favorito l'ateneo sotto il profilo finanziario e amministrativo in senso stretto. Tuttavia ha anche provocato una ingerenza crescente che ha avuto il suo punto di arrivo con l'assolutismo settecentesco, quando la ricerca e l'insegnamento non sono più stati liberi, ma sono diventati esclusivamente di stato.

Nel XV secolo i duchi di Savoia intervengono per disciplinare legislativamente l'amministrazione dell'università, nel rispetto della legislazione imperiale che prevedeva in merito uno specifico potere del principe sabauda. Il legame tra consiglio cismontano e studio torinese rafforza il controllo del potere centrale sull'istituzione universitaria, ma resta intatta, nei confronti dei collegi dottorali – che è un po' come dire per le singole facoltà – la particolare competenza ad approvare gli statuti interni per il funzionamento della didattica. Il particolarismo corporati-

³⁴ Sul riformismo del sovrano esistono numerosi studi; mi limito a segnalare i principali, con riferimento alla riforma scolastica: M. VIOLA, *Gli ordinamenti della Università di Torino* cit., p. 45 ss.; G. QUAZZA, *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, II, Cavallermaggiore 1993 (ristampa anastatica dell'edizione di Modena del 1957), p. 400 ss.; M. ROGGERO, *Scuola e riforme nello Stato sabauda* cit.; EAD., *Il sapere e la virtù* cit.; G. RICUPERATI, *Il Settecento*, in P. MERLIN-C. ROSSO-G. SYMCOX-G. RICUPERATI, *Il Piemonte sabauda. Stato e territori in età moderna*, Torino 1994, p. 420 ss.; D. BALANI, *Toghe di Stato. La Facoltà giuridica dell'Università di Torino e le professioni nel Piemonte del Settecento*, Torino 1996; G.S. PENE VIDARI, *Aspetti di storia giuridica piemontese* cit., pp. 226-232; P. DELPIANO, *Il trono e la cattedra. Istruzione e formazione dell'élite nel Piemonte del Settecento*, Torino 1997, p. 3 ss.

vo è salvo, il duca agisce limitatamente all'approvazione degli statuti del collegio dei giuristi a causa della rilevanza propria del ceto e del prestigio professionale che esso rappresenta all'interno dello stato.

Con Emanuele Filiberto e con l'affermazione della sua politica assolutista, prosegue una situazione abbastanza analoga, e si rispetta formalmente la autoregolamentazione dei singoli collegi. Si accentua tuttavia l'intervento principesco sulla vita universitaria. Questa ingerenza si realizza anche a livello legislativo, ma ancor più marcatamente *di fatto*, attraverso operazioni di disciplinamento imposte coattivamente – incontrando saltuarie resistenze – a docenti e allievi.

Con la riforma di Vittorio Amedeo II è soltanto l'assolutismo del sovrano ad imporsi, non si ricerca nemmeno più formalmente il rispetto della situazione preesistente, non si vuole più tentare una diretta legittimazione di comportamenti nuovi del potere politico attraverso il ricorso ai testi di fondazione dell'ateneo. Il sovrano adesso è l'unica fonte legislativa che disciplina tutta la vita amministrativa dell'ateneo e tutta la didattica dell'intera scuola sabauda.

L'acquiescenza alle riforme è generale; si tratta di riforme che, di per sé non sono originali, riflettono l'assolutismo coevo, ma si distinguono per la loro precocità perché sono considerate le prime realizzate in uno stato italiano preunitario. In seguito hanno contribuito ad ispirare, più o meno, anche altre esperienze: ad esempio si pensi alle riforme teresiane e giuseppine dell'università di Pavia o alle riforme parmensi o addirittura, come ha sottolineato Mario Viora, anche al riordinamento degli studi francesi compiuto da Napoleone. L'imperatore studiò l'assetto delle scuole sabaude e lo tenne nella massima considerazione³⁵: questo può essere un ulteriore importante elemento che segnala il valore pratico e durevole del modello di riforma scolastica maturata in area subalpina.

³⁵ M. VIORA, *Gli ordinamenti della Università di Torino* cit., p. 42.

5.

CONTRIBUTI TEORICI ALLO SVILUPPO DEI DIRITTI DELLA PERSONA

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il giusnaturalismo moderno. – 3. Due pensatori cattolici: san Tommaso d'Aquino e Juan de Mariana. – 4. Grozio. – 5. Hobbes. – 6. Locke. – 7. Montesquieu. – 8. Rousseau.

1. *Premessa*

La materia dei diritti della persona si può paragonare a un grande fiume che riceve acque da molti affluenti, grandi e piccoli, di provenienza e di caratteristiche disparate, però tutti egualmente preziosi per i contributi conferiti. Nel corso dei secoli ci sono stati numerosi studiosi, giuristi, teologi, filosofi, i quali hanno elaborato nel loro pensiero anche teorie e dottrine sui diritti della persona umana, giungendo a risultati suggestivi e interessanti. A titolo esemplificativo se ne possono rievocare alcuni che, vissuti in epoche diverse, per secoli influenzarono gli intellettuali successivi fino all'età contemporanea¹.

2. *Il giusnaturalismo moderno*

In via preliminare va ricordato che non pochi tra i pensatori di cui ci si occupa qui possono rientrare nel giusnaturalismo. Si tratta di una corrente culturale che si fonda sull'esistenza di un diritto naturale, universale, uguale per tutti, non proveniente da leggi positive poste dal legislatore o da consuetudini, ma derivante diret-

¹ Sugli studiosi qui citati cfr. in generale N. ABBAGNANO, *Dizionario di filosofia*, terza edizione, Torino 2006; per gli aspetti giuridici cfr. G.S. PENE VIDARI, *Elementi di Storia del diritto* cit., p. 183 ss., p. 225 ss., p. 254 ss.

tamente dalla natura di cui l'uomo è parte a ogni latitudine del globo. Il giusnaturalismo come dottrina si sviluppa propriamente tra XVII e XVIII secolo con l'opera *De iure belli ac pacis* di Ugo Grozio; tuttavia suggestioni giusnaturalistiche si ritrovano in numerosi pensatori e il concetto di diritto naturale è molto antico, già presente nell'antichità classica. Sofocle nella tragedia *Antigone* mette in evidenza quei diritti non scritti superiori alla legge degli uomini; la trama è nota: Antigone vuole dare sepoltura al fratello Polinice ma Creonte, che governa in Tebe lo vieta perché il morto aveva preso le armi contro la patria; Antigone seppellisce egualmente il fratello in nome dei principi supremi della natura. Giustiniano parla di diritto naturale nella sua consolidazione, come del diritto *quod animalia omnia natura docuit*.

Le dottrine del giusnaturalismo sono il risultato dell'opera di pensatori molteplici, a loro modo interpreti del diritto naturale. Il giusnaturalismo assume particolare importanza nel contesto del riconoscimento dei diritti della persona perché vincola il sovrano e il legislatore a principi universali obbligatori senza il rispetto dei quali non esiste legge 'giusta' ma soltanto arbitrio. I giusnaturalisti, in sintesi generale, fondano le loro dottrine da un punto di partenza comune, lo stato di natura inteso, per ipotesi della ragione, come condizione originaria dell'uomo, precedente la vita associata regolata da norme positive. Questa condizione, lo stato di natura, è 'naturale' per tutti gli uomini di qualsiasi parte della terra e in tale forma di vita, secondo i giusnaturalisti, sono ravvisabili alcuni diritti che, in quanto provenienti dalla natura, sono originari e inalienabili: la vita, la libertà, la proprietà. Tuttavia, poiché nello stato di natura può prevalere una certa anarchia, per cui non è tanto sicuro l'esercizio di questi diritti, si rende necessaria la fondazione della vita associata, dello stato, attraverso un patto, un'intesa tra gli uomini che istituisca un potere, comprensivo di leggi e sanzioni in caso di trasgressione dei diritti naturali. Col patto gli uomini rinunciano alla totale libertà e alla pienezza dei diritti dello stato di natura, si limitano a vicenda e riescono a convivere nello stato sociale.

3. *Due pensatori cattolici: san Tommaso d'Aquino e Juan de Mariana*

San Tommaso d'Aquino è il massimo filosofo del medioevo. Di antica famiglia feudale, visse nel XIII secolo, abbracciò la vita religiosa nell'ordine dei predicatori, i domenicani, e fu definito il *Doctor Angelicus*. Occupa un posto centrale nella cultura del medioevo sia perché rappresentante del movimento di pensiero detto scolastico, sia per la sua opera di mediazione tra fede e ragione, tra il pensiero di Aristotele e la religione cristiana. San Tommaso e la sua dottrina, il tomismo, sono a fondamento dello sviluppo del pensiero teologico e filosofico ufficiale del cattolicesimo dal medioevo a oggi.

L'Aquinate riflette sullo stato e sulla politica nella *Summa theologiae*, nel trattato *De regimine principum* e in altre opere. Il ragionamento di san Tommaso parte da Aristotele, poi si sviluppa con straordinaria originalità.

Innanzitutto dal suo pensiero si evince il diritto alla vita, primario, fondamentale. È il diritto che coincide col primo bene dato da Dio, creatore della natura, all'uomo. L'uomo ha diritto a vivere e a conservare la propria esistenza, convivendo con gli altri esseri senza danneggiarli, in base a un principio di giustizia naturale. Dal diritto primario nascono gli altri diritti: alla libertà, sebbene in natura sia prevista la schiavitù in certe condizioni, alla proprietà privata, intesa come dominio sui beni materiali necessari a vivere; il concetto di proprietà è però limitato sempre da scopi solidaristici in ragione dei bisogni della collettività: in caso di necessità, dice Tommaso, i beni dei singoli, eccedenti l'uso personale, dovrebbero essere devoluti ai bisognosi; in situazione di estrema necessità, quando un uomo è completamente privo di risorse per vivere, è legittimo che egli si serva dei beni altrui, sottraendoli apertamente o di nascosto². La norma giuridica essenziale e decisiva per regolare la condotta umana non deriva dalle leggi dello stato ma soprattutto dalla natura e da Dio creatore della natura. Il diritto naturale si pone allora prima del diritto positivo che è il diritto legittimo fatto dagli uomini: il diritto positivo per essere anche giusto deve possedere certe caratteristiche di *rationabilitas*.

L'uomo è socievole, nato per coesistere coi suoi simili, fonda la comunità politica, lo stato, distinto dalla chiesa, per conseguire i propri fini. Lo stato e il sovrano dispongono del potere temporale, autonomo che non può mai divenire assoluto, fine a se stesso: lo stato deve agire, legiferare e governare per il bene comune, per il benessere di tutti, secondo criteri di ragionevolezza. Lo stato è al servizio dell'uomo e dello scopo fondamentale del bene comune, non viceversa. La sovranità proviene da Dio, come affermano anche le numerose fonti bibliche in materia, però il popolo ne è depositario in teoria. Il popolo di solito è numeroso, variegato nella composizione e mutevole negli orientamenti; perciò, non potendo esercitare la sovranità direttamente, delega i poteri connessi a un capo, per lo più a un sovrano. Il popolo concede il suo potere originario di sovranità al principe, il quale può esercitare le funzioni legislative e di governo solo se rappresenta la volontà del popolo che lo ha delegato. La delega popolare è revocabile in qualsiasi momento lo richieda la necessità del popolo stesso³.

Il popolo può delegare il potere sovrano a molte persone, a poche, a una sola; si ha così il governo repubblicano, oligarchico, monarchico. Tutte le forme di governo possono essere positive, alla condizione che amministrino e legiferino saggiamente. La monarchia regolata dalle leggi è per Tommaso la migliore forma di governo perché garantisce continuità e stabilità all'esercizio del potere; il sovrano dovrebbe essere sempre scelto dal popolo all'interno di un qualsiasi ceto degli uomini liberi. Nel caso in cui il capo dello stato diventi un tiranno, il popolo ha il diritto di deporlo dalla sua carica, senza però produrre disordini⁴. San Tommaso

² D. THOMAE AQUINATIS, *Summa Theologiae*, I, II, LXVI, 7.

³ D. THOMAE AQUINATIS, *Summa Theologiae*, I, II, XCVII, 3.

⁴ D. THOMAE AQUINATIS, *De regimine principum*, 1, 6.

sostiene che il sovrano deve essere rispettoso del cristianesimo, legato a principi morali retti, non deve mai esercitare poteri arbitrari perché violerebbe l'ordine politico e naturale stabilito da Dio. Sulla questione della sovranità popolare furono numerosi i pensatori che, con spiegazioni differenti, seguirono lo stesso principio nel medioevo (Marsilio da Padova, Guglielmo di Ockham, sostenendo l'autorità civile su quella papale) e nell'età moderna (Francisco Suarez, Luis Molina, Roberto Bellarmino, gesuiti, fautori della supremazia della chiesa sullo stato).

Dal medioevo si trascinò in Europa la questione della superiorità del potere del papa e dell'imperatore. Invece in età moderna, dopo la riforma protestante, si affermò il problema degli stati nazionali e del loro conflitto reciproco, al di fuori della predominanza papale o imperiale. Gli scrittori cattolici, come il gesuita piemontese Gian Battista Botero, autore del trattato *Della ragion di stato libri dieci*, tentarono di argomentare per ristabilire la supremazia del papato nella dimensione di autorità internazionale; i protestanti sostennero il contrario, temendo che il predominio del cattolicesimo conducesse alla limitazione delle libertà individuali, di pensiero e di coscienza. La questione dell'origine della sovranità agitò ancora molti teologi di tutte le parti: vi furono teologi luterani e calvinisti assertori della sovranità popolare, luterani e anglicani che sostennero il diritto divino dei re, sulla base anche delle teorie politiche di Giacomo I Stuart re d'Inghilterra, cattolici che si schierarono a favore dell'assolutismo e del diritto divino dei sovrani – tra essi fu assai caloroso, col vantaggio di un'oratoria impareggiabile, Jacques-Benigne Bossuet – altri decisamente avversi.

Tra costoro si colloca Juan de Mariana. Spagnolo, fu teologo, grande storico e studioso di problemi politici; entrò nella compagnia di Gesù e fu precettore dei figli di re Filippo II. Si dedicò a numerose questioni: nei contrasti tra cattolici e protestanti difese la tolleranza e il dialogo, rimanendo contrario a ogni violenza per motivi di fede; nelle scienze volle porre la ragione e il diritto naturale al centro delle sue riflessioni. Nel 1599 pubblicò a Toledo il trattato *De rege et regis institutione*, munito dell'*imprimatur* della chiesa e della censura reale, per giunta dedicato al nuovo sovrano di Spagna, Filippo III. Il testo si occupa del ruolo dei sovrani e dell'educazione dei giovani principi. Tra l'altro, Mariana configura una ricostruzione del processo di formazione dello stato prendendo le mosse dallo stato di natura che precede la nascita della società civile. In tale condizione gli uomini vivono da selvaggi, in una libertà anarchica, non riconoscono leggi di alcun genere se non quelle fisiche, passano il tempo a cercare cibo e compagnia. La presenza di tanti pericoli e delle belve spinge gli uomini a formare una organizzazione, una società fondata attraverso un patto, per cui la loro autorità collettiva, la sovranità, viene delegata a un capo. Ma, nonostante questo atto, della sovranità rimane sempre titolare il popolo insieme a un'assemblea che controlla la vita amministrativa e collabora col sovrano (il richiamo ai parlamenti medievali e alle *cortes* spagnole è evidente). Il gesuita sostiene che il potere del re trova sempre un limite nella legge e nei precetti religiosi; nessun principe può imporre tributi senza il consenso dei governati, il popolo ha diritto di deporlo quando diventi un tiranno. Lo stato deve provvedere

all'assistenza dei poveri e dei malati con apposite strutture assistenziali, i ricchi devono dare il superfluo ai poveri per dovere di solidarietà.

Il punto centrale e più singolare del pensiero del gesuita sta nella audacissima previsione che il sovrano fattosi dominatore senza limiti, in casi estremi di tirannide, non solo può essere deposto dal popolo ma può anche essere assassinato legittimamente da una persona che sia interprete dei sentimenti di tutta la popolazione. Il Mariana appartiene in teoria alla corrente dei monarcomachi, dei sostenitori della legittimità del tirannicidio, magari dimenticando che un'altra corrente del pensiero politico cristiano tradizionale, fondato sulla prima lettera di san Pietro apostolo, suggeriva l'obbedienza non solo ai governanti *bonis et modestis* ma *etiam discolis*⁵. I monarcomachi erano particolarmente vivaci in Francia, dove due re, Enrico III e Enrico IV, finirono ammazzati da altrettanti aderenti al movimento: Enrico III fu eliminato da Jacques Clément, un fanatico domenicano a cui qualcuno del proprio ordine aveva suggerito che il tirannicidio è legittimo; Enrico IV fu pugnalato da François Ravillac, un altro fanatico nutrito di letture sul tirannicidio. Dopo questo ultimo assassinio, Mariana ebbe molti problemi sia dal suo ordine di appartenenza sia dallo stato perché sembrò che il suo libro fosse stato il diretto ispiratore del gesto del fanatico francese. Tra i monarcomachi vi furono anche altre rilevanti personalità, come Philip Duplessis Mornay e Giovanni Althusius che preferiva la opposizione al tiranno attraverso la resistenza passiva agli ordini e alle leggi.

4. Grozio

L'età moderna fu travagliata da guerre di ogni genere: dinastiche, di religione, di conquista. Un atteggiamento di ragionevole moderazione sullo svolgimento dei conflitti e sul diritto bellico da applicarsi in simili tragiche circostanze l'ha promosso Ugo Grozio, guadagnandosi la riconoscenza dell'umanità, almeno per le buone intenzioni nella difesa dei diritti naturali che lo animarono. Questo gentiluomo olandese, mite e tollerante, di religione calvinista, fu giurista, teologo e filosofo. L'opera più celebre è il trattato *De iure belli ac pacis*. La sua speculazione si occupa del diritto naturale e del diritto internazionale.

Grozio afferma che i diritti naturali nascono nella mente dell'uomo, nella ragione, poi vengono riconosciuti da Dio. La ragione è il fondamento di tutto il diritto naturale. Il suo ragionamento politico, che risente sensibilmente anche del tomismo e della seconda scolastica, si pone in netto contrasto con quello di Niccolò Machiavelli; il segretario fiorentino sosteneva che gli stati per sopravvivere debbono agire svincolati dall'etica e dalle leggi comuni a cui invece sono vincolati i sudditi. Gli stati agiscono soprattutto per autodifesa e possono compiere, secondo il

⁵ Si cita dal latino della Bibbia Vulgata: I Petri, 2, 18.

Machiavelli, qualsiasi azione giovi allo stato: rubare, uccidere, mentire. Ugo Grozio riconosce che talvolta gli stati siano esonerati dall'applicare la legge positiva ma ritiene che essi trovino un limite invalicabile nel diritto naturale, voluto da Dio autore della natura. La legge naturale promana dalla ragione e segnala ciò che è morale o immorale nella condotta umana. Per giunta Grozio sostiene che il diritto naturale deve essere coordinato con lo *ius gentium*, categoria giuridica di origine romana, che per Grozio è il complesso delle norme e delle consuetudini applicati dagli stati nelle loro relazioni.

Su queste basi egli formula le sue teorie sulla guerra e sul diritto 'internazionale'. Distingue tra guerra giusta e ingiusta. La guerra è giusta quando è condotta per difendersi dall'aggressione di un altro stato, oppure per difendere le vite e i beni dei cittadini; prima si tenta la difesa con le leggi e il dialogo; se risultano inutili si ricorre all'uso della forza, al conflitto armato. La guerra è ingiusta se viene effettuata per fini utilitaristici, ad esempio conquistare terre non proprie, per rapinare del bottino; è ingiusta anche nel caso in cui uno stato voglia imporre a un altro stato un nuovo governo nella convinzione che il nuovo governo faccia del bene a un popolo che però lo rifiuta. (È dimostrato che l'abitudine di interferire militarmente negli altri paesi è ancora rigogliosa ai nostri giorni). Per Grozio sono ingiuste anche le guerre preventive, fatte per stornare pericoli internazionali. In caso di guerra ingiusta i sudditi possono in coscienza rifiutarsi di combattere.

Quando si arriva a una guerra giusta, le nazioni belligeranti hanno dei diritti, come fare prigionieri, conquistare prede, fare rappresaglie, usare anche l'inganno; ma devono rispettare dei doveri e usare pietà: inoltrare la dichiarazione di guerra, onorare i trattati, risparmiare chi non combatte e gli inermi, vecchi, donne e bambini; i prigionieri non debbono essere uccisi, semmai ridotti in schiavitù.

5. Hobbes

Se si cerca un pensatore capace di sistemare con rigore, a modo suo, ogni aspetto della vita umana politica e religiosa, lo si ritrova nell'inglese Thomas Hobbes. Uomo di carattere difficile, di sicuro poco socievole, è stato il filosofo inglese sostenitore del pessimismo fondato su una spietata ricostruzione dello stato di natura. Le sue dottrine hanno fornito dei forti sostegni ideologici all'assolutismo d'età moderna e rimangono come punti di riferimento, per fortuna solo teorici, nella storia della filosofia politica. L'autore britannico non ha difeso i diritti della persona, che gli sembrano inconsistenti e irrilevanti presi di per sé, bensì i diritti dei sovrani e del potere statale. Nel 1651 pubblicò l'opera politica più famosa, *Leviathan ovvero la materia, la forma e il potere della comunità ecclesiastica e civile*, il cui titolo è già un bel programma, desunto com'è dal nome di un mostro marino biblico, in cui Hobbes identifica la comunità politica.

Lo stato, afferma il filosofo, è una istituzione 'mostruosa', indispensabile allo sco-

po di dirigere e regolare la vita umana associata. Egli parte da un ragionamento che ribalta la tradizionale concezione aristotelica dell'uomo essere socievole per natura e la trasforma in una visione paurosa e negativa; gli uomini creano artificialmente la società civile soltanto spinti dalla paura dei propri simili. Infatti, sostiene l'inglese, nella condizione di natura ogni uomo vive come una belva, è nemico totale degli altri esseri umani, *homo homini lupus*. In tale situazione, l'uomo, per istinto, ha di fronte a sé soltanto due obiettivi primari e individualistici: la conservazione della propria persona; la ricerca personale del piacere. Nello stato di natura, per realizzare questi scopi, l'uomo lotta sempre, tenta di appropriarsi di qualcosa in più degli altri, per ottenere il risultato è obbligato a sottomettere gli altri, a opprimerli, a ucciderli eventualmente. È una situazione di guerra di tutti contro tutti. *Bellum omnium contra omnes*. Considerata questa condizione di conflittualità totale, non esistono principi etici di bene e di male, sussiste esclusivamente l'utilitarismo personale, la difesa a ogni costo del proprio interesse a sopravvivere in un simile inferno.

Come se ne esce? L'uomo comprende che nello stato di natura l'esistenza è problematica, impossibile e precaria per ciascuno, giacché nessuno è tutelato. Dunque, spinto dall'opportunismo, motivato dalla paura degli altri, l'uomo cerca un accordo per realizzare una forma di vita associata che garantisca ciascuno, anche se non è questa la sua tendenza. Associandosi e fondando la società civile, lo stato, gli uomini rinunciano ai loro diritti naturali; attraverso un accordo trasferiscono i diritti naturali alla comunità politica, allo stato, che può essere rappresentato da un sovrano o da un'assemblea parlamentare. Avvenuta la fondazione dello stato politico, è impossibile dissolvere il patto costitutivo, non si può tornare allo stato di natura, perché ogni stato, attese le premesse, è sempre assoluto, unico titolare dei diritti naturali conferiti dai sudditi. Lo stato possiede ogni diritto, anche a livello etico, decide cosa è bene e cosa è male, il giusto e l'ingiusto, è arbitro totale delle coscienze dei sudditi. Lo stato si occupa solo di se stesso, dei suoi interessi del suo benessere, non si preoccupa delle aspirazioni dei singoli: dunque coincide a meraviglia col mostro biblico Leviatano, di potenza illimitata. Il re non governa per diritto divino perché il suo potere proviene dal popolo ma la sua autorità è senza limiti, deve essere assoluta per il bene collettivo. La sola forma accettabile di potere è la monarchia, ereditaria, accentratrice, senza la partecipazione del parlamento, senza la divisione dei poteri che rovinerebbe lo stato. Il monarca deve controllare la religione e indirizzarla a fini compatibili con lo stato, intendendola come uno dei tanti strumenti di governo.

6. *Locke*

Ad attenuare la terribile rappresentazione politica di Hobbes è intervenuto il pensiero di Locke, filosofo inglese sostenitore della tolleranza in materia religiosa e

dei diritti naturali apprezzati come fonti di benessere per l'umanità. Il suo sistema politico filosofico è il fondamento del pensiero liberale, contrario ad ogni assolutismo. Figlio di un avvocato che sostenne il parlamento inglese contro Carlo I e allevò il figlio al rispetto del governo rappresentativo e della sovranità popolare, John Locke fu medico, conobbe la rivoluzione violenta del 1640 e la dittatura di Cromwell, poi visse la rivoluzione del 1688-89, infine si fece portavoce del cambiamento pacifico per inaugurare un'era di moderazione politica e di riconoscimento dei diritti naturali della persona. I *Trattati sul governo* che esprimono il pensiero politico di Locke furono composti per sostenere ideologicamente la gloriosa rivoluzione.

Egli definisce lo stato di natura come la condizione in cui ciascun uomo ha piena libertà di fare quello che desidera, tenendo conto dei limiti che la natura gli impone, con moderazione. Sia la ragione, sia la legge naturale suggeriscono all'uomo, se correttamente intese, entro quali ambiti egli deve circoscrivere l'azione personale. Locke ribalta i principi di diffidenza e di orrore posti da Hobbes: nella condizione primitiva di diritto naturale, l'uomo è persona che agisce sempre secondo la legge naturale, con limiti naturali; in tale dimensione l'uomo agisce in piena libertà, senza domandare permessi, indipendentemente dagli altri perché le sue azioni vengono disciplinate dal diritto naturale. La natura impedisce il caos, il disordine: gli uomini non eccedono mai dai loro limiti; autoregolandoli, attraverso la legge di natura, la ragione aziona il freno opportuno e contemporaneamente permette loro di essere liberi, anche perché gli uomini si rendono conto di non dovere attentare alla libertà dei loro simili. Secondo Locke esistono tre diritti fondamentali, eterni e irrinunciabili, garantiti dalla natura a ogni uomo: il diritto alla vita (*life*); il diritto alla libertà (*liberty*); il diritto alla proprietà (*property*). Essi sono sempre presenti agli uomini perché fondati sulla ragione.

Il filosofo ammette che nello stato di natura vi sia qualche inconveniente. Allora l'uomo, per assicurare una corretta interpretazione del diritto naturale, fonda la società civile, lo stato, che serve appunto a migliorare l'uso dei diritti naturali umani. Lo stato ha tra i suoi fini principali quello di tutelare la proprietà. Lo stato non può essere assoluto, ha il dovere istituzionale di tutelare i diritti fondamentali di ogni uomo. Lo stato è responsabile dell'adempimento di questo obbligo di tutela; se mai permettesse la violazione di questi diritti basilari, la collettività avrebbe il diritto e il dovere di agire per difendere i diritti conculcati. Il capo dello stato può anche essere un re, obbligato a rispettare tutte le leggi, mai un tiranno, mai un personaggio che accentri un potere assoluto. Il potere legislativo, il più elevato secondo Locke, deve essere esercitato da un parlamento che, essendo eletto dal popolo, rappresenta la sovranità. Le funzioni legislative vanno separate dalle altre e da quelle esecutive; ogni potere deve controllare gli altri. (Montesquieu si servì largamente delle idee di Locke per costruire la sua celebre teoria sulla divisione dei poteri politici).

In materia religiosa proclama la massima tolleranza, con qualche limite tuttavia. Infatti, da gentiluomo anglosassone, non accetta gli atei, gli ebrei, i cristiani unitariani, le religioni che impongono mutilazioni fisiche o sacrifici umani, i mus-

sulmani e i cattolici (gli ultimi due gruppi perché gli sembrano obbedire a potenze straniere, rispettivamente l'impero ottomano e il papa). La legge, dice Locke, deve mantenere l'ordine pubblico e sociale, non deve occuparsi di religione. Le scelte di coscienza devono rimanere libere, senza condizionamenti di sorta.

Fino a Marx, nessun altro filosofo ha influenzato il pensiero occidentale come Locke. Le rivoluzioni americana e francese, Montesquieu e Voltaire attingeranno a piene mani al pensiero di questo grande liberale.

7. Montesquieu

Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu è tra i più celebri pensatori illuministi, ed è passato alla storia grazie all'opera *De l'Esprit des lois* e alla sua teoria sulla divisione dei poteri politici che oggi viene accettata, a volte dimenticando il suo autore, quasi fosse un elemento germogliato spontaneamente nelle costituzioni formali e nella società contemporanea ma che in realtà è frutto di una speculazione molto articolata. Proveniente da una famiglia di nobiltà sia di spada, sia di toga, si laureò in leggi e godette fino in fondo di tutti i privilegi del suo ceto, rimanendo sempre tenace difensore del sistema feudale e politicamente un conservatore. Sostenne volentieri persino la venalità degli uffici pubblici della Francia di antico regime anche perché era divenuto magistrato e presidente della *cour de parlement* di Bordeaux grazie a suo zio che aveva acquistato la carica e gliela aveva lasciata. Ammise candidamente che la vendita degli uffici pubblici riesce utile negli stati monarchici in quanto permette di esercitare una professione familiare che non si farebbe per la sola capacità⁶. Iniziò ad essere celebre pubblicando nel 1721 in modo anonimo le *Lettere persiane*, in cui critica la società francese e la cattiva amministrazione del regno seguendo un relativismo morale che a quel tempo apparve un poco temerario, specie se proveniente da un altissimo magistrato.

De l'Esprit des lois, il suo capolavoro, uscì anonimo a Ginevra nel 1748 per evitare la censura reale. La chiesa francese condannò l'opera, il governo proibì la circolazione del libro in Francia, misura revocata due anni dopo. Il titolo completo del volume, che qui si cita in italiano, è già di per sé un programma: *Dello spirito delle leggi o del rapporto che le leggi devono avere con la costituzione di ogni governo, i costumi, il clima, la religione, il commercio eccetera*. Montesquieu riconosce con metodo scientifico illuministico e relativistico che lo 'spirito' delle leggi, la loro nascita e il loro carattere, sono influenzati da numerosi fattori: il clima, la natura del terreno, l'economia, la religione, l'amministrazione, la morale, i costumi sociali. Distingue alcuni gruppi di leggi più rilevanti: la legge naturale che è la ragione umana chiamata a governare tutti i popoli; poi il diritto delle genti che disciplina

⁶ CH. L. DE MONTESQUIEU, *De l'Esprit des lois*, I, Genève 1751, liv. V, chap. XIX, pp. 137-138.

le relazioni internazionali (richiamando evidentemente il pensiero di Grozio); il diritto politico che regola i rapporti tra lo stato e la singola persona; infine il diritto civile che dà norme ai rapporti tra le persone.

Analizza i sistemi legislativi e politico-istituzionali della terra conosciuta, caratteristici secondo l'indole dei vari popoli, e ammette la bontà della costituzione inglese, consuetudinaria e temperata. Riconosce che vi sono tre forme di governo ricorrenti nella vita civile delle genti: monarchico, repubblicano e dispotico. La repubblica si adatta ai territori ridotti, è aristocratica o democratica a seconda che prendano parte al governo pochi cittadini oppure tutti. Esalta la repubblica di Venezia per la saggia amministrazione su popoli molto divergenti tra loro, trova anche il tempo per ammirare gli esperimenti egualitari e democratici tentati dai gesuiti nelle *reducciones* del Paraguay affidate alla loro amministrazione fino alla soppressione della compagnia di Gesù. Tuttavia rileva che a volte la democrazia si evolve in dittatura e rovina lo stato.

È anche contrario alla monarchia assoluta, premessa al dispotismo. Preferisce un governo misto di monarchia, aristocrazia, democrazia limitata esercitata, sul modello inglese, da un parlamento rappresentativo. I tre elementi di questo assetto dovrebbero essere il re, gli aristocratici, l'assemblea. Da questa premessa enuncia la sua famosa distinzione: nel governo, i tre poteri, essenziali al funzionamento dello stato, vanno tenuti separati l'uno dall'altro. I tre poteri sono: il legislativo, l'esecutivo, il giudiziario. Il primo deve fare le leggi ma non le deve applicare; l'esecutivo deve applicare le leggi senza contribuire a scriverle; il potere giudiziario deve limitarsi ad interpretare le leggi. L'esecutivo non deve mai intervenire nel potere giudiziario in alcun modo. Montesquieu afferma che una società politica è efficiente quando in essa si applicano due principi cardine: la divisione dei poteri e l'equilibrio dei tre poteri. Il principio di divisione dei poteri impone che essi non vengano accentrati nella stessa persona o nello stesso organo (ad esempio, come nel sovrano assoluto); essi devono essere assegnati a persone e organi distinti per assicurarne il corretto funzionamento. Inoltre, per il principio di equilibrio dei poteri, essi debbono essere considerati ciascuno sullo stesso piano dell'altro, debbono possedere lo stesso valore, nessuno può prevaricare sull'altro venendo considerato più importante; i tre poteri si devono controllare l'un l'altro e conciliarsi. Il tema della divisione e dell'equilibrio tra i poteri sarà un filo conduttore delle rivoluzioni americana e francese, non che del costituzionalismo ottocentesco, fino ai nostri giorni.

8. Rousseau

Tutti conoscono Jean-Jacques Rousseau, il filosofo illuminista di Ginevra che ha contribuito in maniera determinante al giusnaturalismo, ha ispirato il romanticismo facendo prevalere il sentimento sulla pura ragione, ha dato orientamenti ideologici decisivi alla rivoluzione francese, s'è persino occupato di pedagogia (anche

se non tutti gli avrebbero affidato i loro figlioli a scopo educativo). Fu un personaggio creativo e, come tanti del genere, talvolta fu instabile. La sua indole errabonda lo portò in gioventù anche a Torino, dove fu ospite dell'ospizio dei catecumeni, ambiente tra i più squallidi della capitale subalpina, in cui si convertì, ma fu per breve tempo, dal calvinismo al cattolicesimo, conducendo una vita non proprio virtuosa. Le sue prime opere politiche sono: il *Discours sur les arts et le sciences*, contrario al progresso che non migliora l'uomo e il *Discours sur le fondements et l'origine de l'inégalité parmi les hommes*, in cui sostiene che gli uomini nascono liberi ed eguali e che solo la proprietà privata origina la società e insieme la disuguaglianza. Nel 1762 diede alle stampe due trattati fondamentali, *Du contrat social*, che espone le sue più compiute teorie politiche e *l'Emile*, sulla pedagogia.

I capisaldi della dottrina politica di Rousseau stanno nel riconoscimento della bontà dell'individuo nello stato di natura, poi traviato dalla civiltà; il resto, la proprietà, le arti, le scienze, la cultura, sono i mali peggiori dell'umanità. Il filosofo, leggendo i resoconti dei viaggiatori ed esploratori, si convinse che quando costoro incontravano popoli indigeni, riconoscevano l'innocenza primitiva dell'uomo, secondo lo stato di natura. Le popolazioni autoctone non ascese ad un alto livello di civiltà vivevano in sintonia con la natura, erano miti, benevole, accoglienti verso gli esploratori. Rousseau sapeva anche delle esplorazioni proseguite dai suoi contemporanei, il marchese de La Perouse, il capitano James Cook. (Invero, proprio quest'ultimo non incontrò sempre selvaggi affettuosi perché nel 1779, durante una rivolta alle Hawaii, uno di essi lo ammazzò a randellate).

Comunque Rousseau sviluppa il mito del 'buon selvaggio': in una dimensione primitiva, equilibrata e serena, l'uomo è felice. La natura, dice il ginevrino, crea tutti gli uomini uguali, poi la civiltà, il progresso, con gli stati e le leggi, con forme di governo sempre più complesse, annientano l'eguaglianza attraverso la sottomissione di uomini ad altri uomini. Ogni civiltà antica conobbe la schiavitù. Il filosofo intuisce che lo stato di natura perfetto rappresenta un riferimento ideale, utopico, che probabilmente non è mai esistito né può essere ricreato nel XVIII secolo. Tuttavia dichiara che ogni uomo è dotato dalla natura degli stessi diritti degli altri. Sostiene che il contratto sociale deve creare un nuovo contesto politico, uno stato in cui si riconoscano tutti i diritti dell'uomo. Si deve stabilire un nuovo contratto sociale non tra sovrano e sudditi intesi come parti distinte e contrapposte, ma esclusivamente tra gli individui che nel loro insieme costituiscono *per legge di natura* l'organismo sociale, il popolo in cui sta interamente la sovranità. La sovranità non è in nessun modo titolarità di un sovrano o di una dinastia, nemmeno per la grazia di Dio, ma deriva dal popolo a cui appartiene come diritto naturale esclusivo. I capi di stato governano grazie a una delega del popolo, dal basso. Il diritto di sovranità non viene meno nemmeno sotto la tirannide più dura, allorché il popolo, esasperato, può compiere la rivoluzione per riprendersi la pienezza della propria sovranità. Il contratto sociale che fonda lo stato deve imporre ai singoli individui la rinuncia alla propria libertà personale, illimitata nella natura, per assicurare a tutti la libertà civile, la quale viene a sua volta limitata ma difesa dalla

volontà generale dei consociati che coincide con la legge positiva, espressione della volontà generale. Lo stato si identifica con il popolo, che istituisce organi di governo con l'obiettivo di adoperarli come strumenti del suo potere, al suo servizio esclusivo. Chi governa, chi amministra non può comandare il popolo, ma è un funzionario del popolo al quale deve obbedienza; il popolo può destituire i governanti quando vuole.

Il popolo e il sovrano, conclude Rousseau, sono la stessa cosa, in una visione di democrazia diretta che supera il dispotismo illuminato settecentesco, trascende la teoria conservatrice di Montesquieu o del sistema rappresentativo anglosassone e di tutti gli altri filosofi illuministi settecenteschi. Il pensatore di Ginevra vuole uno stato con una base sociale larga, estesa a tutti i cittadini, in cui le istituzioni difendano non solo la proprietà privata – che va comunque sempre essere usata dai singoli tenendo conto del bene pubblico – ma sopra ogni cosa salvaguardino l'eguaglianza e i diritti di tutti, mantenendo l'equilibrio sociale e politico, il benessere della collettività a cui va tra l'altro assicurata una eguale educazione. Attraverso Rousseau si è aperta la strada a un nuovo approccio ai problemi politici basato su eguaglianza e democrazia che risulta il cardine del movimento rivoluzionario francese realizzato nel 1793.

6.

LA TUTELA DEI DIRITTI DELLA PERSONA NEI DOMINI COLONIALI D'ETÀ MODERNA. SPAGNA E INGHILTERRA A CONFRONTO

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'Inghilterra e l'America. – 3. L'Inghilterra e gli indigeni americani. – 4. La Spagna e le Americhe. – 5. La Spagna e gli *indios: encomiendas* e leggi di Burgos. – 6. Il *requerimiento*: la procedura giuridica prima dell'azione militare. – 7. Amministrazione regia nelle Indie occidentali spagnole. – 8. Il principale difensore spagnolo degli *indios*: Bartolomé de Las Casas. – 9. Las Casas e de Sepúlveda: due ideologie contrapposte. – 10. Senso giuridico e concretezza: Francisco de Vitoria. – 11. Le *Leyes nuevas*. – 12. L'ordine giuridico spagnolo nelle Americhe: il diritto indiano. – 13. La Spagna e gli *indios*: spunti di riflessione.

1. Premessa

Per quanto possa apparire singolare, un contributo teorico alla configurazione della tutela dei diritti fondamentali della persona proviene dalla legislazione della corona spagnola per le Indie occidentali, o Nuovo Mondo, o, come si preferisce dire oggi, America latina. Tutti sanno che la storia mondiale è mutata profondamente a partire dal 12 ottobre 1492, quando Cristoforo Colombo approdò nel continente americano. Il grande navigatore italiano aveva progettato di andare in India facendo vela verso ponente; fu sempre convinto non di avere scoperto un nuovo continente ma di essere giunto alle coste e alle isole dell'Asia: da ciò il nome di Indie occidentali che egli diede ai territori esplorati, nome che rimase ufficialmente nella burocrazia spagnola. In seguito, le esplorazioni di Amerigo Vespucci, inviato dal re di Spagna, convinsero gli studiosi del fatto che era stata scoperta la quarta parte del globo; così i cartografi, dai primi anni del cinquecento, chiamarono il nuovo continente America, in onore di Amerigo Vespucci.

È nota la fama infame ovvero *leggenda nera* che grava sulla conquista spagnola del nuovo continente. Essa trae origine dagli eventi bellici e cruenti che la accompagnarono, da abusi e misfatti effettivamente perpetrati dai *conquistadores*, ma,

almeno in parte, anche dalla propaganda antispagnola alimentata specialmente dagli inglesi che contendevano alla Spagna il dominio sui mari e sul Nuovo Mondo dalla fine del XVI secolo. La storia mostra che se i *conquistadores* spagnoli, sovente poveri plebei o poveri *hidalgos*, avventurieri, soldati di ventura, comunque in maggioranza personaggi senza avvenire, da romanzo picaresco, puntavano alle ricchezze americane per supplire alle miserie lasciate nella madrepatria, gli inglesi non furono mai disinteressati alla conquista di nuove colonie e i loro metodi di assoggettamento e di dominazione nel globo non si ispirarono a ideali filantropici tali da originare leggende di beneficenza. Si pensi al trattamento riservato ai pellerossa nell'America settentrionale, sia dagli inglesi sia dai loro coloni, al regime cui fu sottoposta l'India, quella vera, orientale, alla guerra dell'oppio scatenata contro la Cina.

2. L'Inghilterra e l'America

In via preliminare, affrontando brevemente questo tema complesso, è necessario ricordare che la cultura, la civiltà e lo spirito degli anglosassoni si distinguono per un ammirevole senso di concretezza, di pragmatismo, di abitudine alla resistenza fisica e morale capace di generare anche quel *self control* che più raramente si incontra tra i popoli latini. Grazie a tale tempra, nelle esplorazioni e nelle conquiste geografiche gli inglesi furono grandi navigatori, grandi soldati, grandi mercanti, badando sempre agli eventi e ai fatti, senza arzigogolare ma andando dritti all'obiettivo prefisso. L'Inghilterra ha dato al mondo pochi artisti figurativi e molti intellettuali puri, filosofi ineguagliabili quali Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, e letterati eccezionali, da William Shakespeare a George Byron.

La storia d'Inghilterra¹ è contrassegnata da eventi gloriosi ma sono due le vicende che la rendono unica e straordinaria: la creazione, tra XVI e XIX secolo, di un impero coloniale superiore persino a quello spagnolo, un dominio che ha resistito fino alla metà del XX secolo, quando per volontà degli stessi dominatori è stato smantellato. E la resistenza e la vittoria nella seconda guerra mondiale, combattuta insieme agli Stati Uniti d'America, non solo per ragioni politiche, ma in nome dei supremi ideali della civiltà e dell'umanesimo occidentale, contro il totalitarismo nazista e fascista. Alla vittoria bellica è seguita anche la vittoria 'sociale' della lingua inglese. Essa, sia per il dominio coloniale della Gran Bretagna, sia per la crescente importanza degli Stati Uniti, sia a causa di ragioni pratiche – la semplicità della sintassi e della grammatica – si è imposta come lingua internazionale, soppiantando definitivamente il francese.

¹ Per tutto ciò che concerne la storia inglese si rinvia a G.M. TREVELYAN, *Storia di Inghilterra*, traduzione italiana, Milano 1967.

A parte le saghe sui normanni che sarebbero arrivati nel X secolo sul continente americano, esistono storici inglesi disposti ad accogliere per fondata la leggenda – assolutamente fantastica – secondo la quale verso il 1481 la marineria inglese avrebbe scoperto le Indie occidentali prima di Colombo. Invero, soltanto dalla prima metà del XVI secolo comparvero viaggiatori britannici nel continente americano; dal 1684 un piano iniziale di colonizzazione inglese vide insediamenti a Terranova e nel territorio battezzato Virginia, in onore della regina Elisabetta I, detta, dai suoi buoni sudditi, la regina vergine perché non volle mai sposarsi (naturalmente, per dedicare tutta se stessa al bene del paese).

L'era elisabettiana è riconosciuta tra le migliori della storia. Il regno di Elisabetta I indirizzò il paese a una prosperità mai conosciuta prima nei commerci, nelle finanze, nella egemonia in campo politico, nelle arti e nelle scienze, nelle colonie. Ben presto sotto la potente sovrana il piano di colonizzazione americano fu rimpiazzato dalla pirateria e dalle guerre mercantili, dirette al saccheggio dei galeoni e delle piazzeforti degli spagnoli. Si distinsero i corsari come Francis Drake e Walter Raleigh, entrambi creati baronetti da Elisabetta. Col tempo, nella guerra non dichiarata contro la Spagna, ai corsari britannici si affiancarono anche pirati francesi e olandesi, volenterosi alla pari dei primi. Gli insediamenti inglesi in America servirono all'inizio per guerreggiare contro gli spagnoli ma altresì per creare nuovi mercati e per consentire un rifugio ai dissidenti religiosi, scacciati dalla madrepatria. In tutto questo fervore, nessuno pensava ai nativi americani, legittimi occupanti dei loro territori in base al diritto naturale, come diremmo oggi.

3. *L'Inghilterra e gli indigeni americani*

I nativi dell'America settentrionale vivevano in numerose comunità molto coese al loro interno, però sovente avverse le une alle altre e dunque in frequente conflitto. Gli abitanti dell'America centro-meridionale, incas, aztechi, maya, furono realizzatori di agglomerati urbani, strade, canali, e di grandi civiltà, ammirate dagli spagnoli, poi però distrutte senza tanti complimenti dai medesimi (anche prendendo spunto dalla spaventosa usanza religiosa dei sacrifici umani che vi si consumavano regolarmente).

Al contrario, gli indigeni del nord America vivevano in società primitive, non risiedevano in centri urbani, non conoscevano né la moneta né la proprietà privata, si regolavano con il baratto, erano nomadi, sfruttavano le risorse naturali nel rispetto intelligente dell'ecosistema, campavano soprattutto di caccia. Possedevano regole morali e giuridiche consuetudinarie minime, ispirate però alla venerazione di un unico Dio creatore e buono, che nell'aldilà avrebbe premiato gli uomini virtuosi e punito i malvagi, a principi di giustizia, di lealtà e di onestà nei rapporti interpersonali, al rispetto delle donne, dei bambini, dei deboli e dei vecchi. Il loro codice di vita onora quelle popolazioni e le rende assolutamente distan-

ti, a livello antropologico, da quella immagine di maniera, terribile e sconsiderata, con cui esse sono state descritte dalla epopea americana sulla conquista del *west*.

Gli orgogliosi inglesi consideravano i pellerossa come dei selvaggi, *like animals*, anzi, degli animali selvatici, incapaci di vivere civilmente, ostacolo alla colonizzazione, ingombranti e persino dissennati. La politica dei coloni inglesi verso i nativi fu di noncuranza, con la mira di respingerli verso occidente, verso la frontiera del *west*. Invero, pur con le debite differenze, un certo disinteresse etnico fu applicato dai britannici anche negli altri territori coloniali, col risultato che le popolazioni autoctone non vennero convertite alla religione cristiana, né furono distrutte le antiche civiltà precedenti alla conquista anglosassone. Si pensi al caso dell'India, in cui i dominatori inglesi lasciarono sussistere le principali religioni, il sistema delle caste, perfino i potentati locali, i maragià, privi di potere politico ma dotati di grande prestigio sociale e finanziario. Tuttavia, nel contesto dell'America settentrionale, qualche anglosassone isolato e troppo zelante, animato da fanatismo religioso, riuscì addirittura a giustificare l'eliminazione fisica dei pellerossa con paragoni fondati fantasiosamente sulla Bibbia, tanto arditi quanto sconclusionati: il territorio americano era definito come la terra promessa, i colonizzatori inglesi erano assimilati al nuovo Israele, al popolo eletto da Dio, mentre i cosiddetti pellerossa, per una interessata coincidenza, venivano bollati come cananei e amaleciti, cioè popoli destinati allo sterminio dal Vecchio Testamento. L'obiettivo principale dei coloni inglesi era di sgombrare il terreno dai pellerossa per incrementare il possesso di terre a favore dei coloni europei. A questa situazione si affiancava, non meno intensa per durezza, la schiavitù degli africani importati nel sud del paese come forza lavoro necessaria a coltivare il cotone in regioni dove il clima torrido rendeva impossibile l'attività di personale inglese. La condizione di schiavitù degli africani garantiva ai piantatori di cotone anglosassoni due enormi vantaggi concreti: i costi di mantenimento minimi per gli schiavi e nessuna retribuzione. La via della libertà, del progresso, della democrazia, sbandierata dall'epopea per l'indipendenza americana non era del tutto sgombra da tragici inconvenienti.

Oggi numerosi storici statunitensi riconoscono il genocidio dei pellerossa. Fino al 1865, cioè fino alla guerra di secessione americana, gli indigeni nord americani non hanno avuto diritti riconosciuti; ad esempio non esisteva – né esiste tuttora – un diffuso gruppo meticcio, frutto dell'unione tra inglesi e pellerossa, i quali anzi erano oggetto di discriminazione e di emarginazione che hanno condotto i superstiti a sopravvivere nelle *riserve indiane* ancora esistenti. Si rifletta sulla circostanza che nell'America latina non esistono riserve di *indios*: per quanto sfruttati e socialmente emarginati, tuttavia gli *indios* hanno dato vita a un meticcio vastissimo con gli spagnoli perché le unioni di donne indigene con europei furono numerose.

Nessuna assimilazione dei nativi americani fu tentata dalla colonizzazione britannica. Gli inglesi si stanziavano nell'America settentrionale con mogli e congiunti al seguito e, al contrario degli spagnoli, non cercarono mai di integrare gli indigeni nella propria società, né tentarono su larga scala forme di collaborazione, nemmeno

a scopi utilitaristici, per reperire forza-lavoro, per il commercio, per la guerra. La stessa madrepatria, l'Inghilterra, controllava da lontano l'opera di colonizzazione dei suoi sudditi in terra americana. La Spagna agiva in modo opposto.

4. *La Spagna e le Americhe*

Tra XVI e XVII secolo, anche grazie alla scoperta delle Americhe², la Spagna visse il suo *siglo de oro*, l'epoca più brillante della sua storia. Per due secoli fu il più prospero, il più potente, il più vasto stato del mondo. Dal cinquecento, l'impronta e le tendenze spagnole sono state un modello in Europa nelle arti figurative (si pensi ai pittori El Greco, Zurbarán, Velasquez, Murillo), nella letteratura profana (è essenziale rievocare Cervantes, creatore del romanzo moderno, le opere di Lope de Vega e Calderón de la Barca, infine i romanzi picareschi), nella profonda religiosità iberica (con autori come santa Teresa d'Avila, san Giovanni della Croce, nonostante la triste memoria dell'inquisizione spagnola e delle condanne atroci dei dissidenti in materia di fede).

Il dominio della Spagna si estese su quattro continenti: sulle regioni europee sotto la sovranità della corona, innanzitutto sulla penisola iberica, divisa in tredici province dette tradizionalmente regni; inoltre su Fiandre, parte dei Paesi Bassi, sul ducato di Milano, sui regni di Sardegna, Napoli e Sicilia, sullo stato dei presidi; soprattutto sull'America centro-meridionale – ma pure a settentrione, con Florida e California – e sull'Asia, nelle Filippine, oltre che su parti dell'Africa. Tra il 1580 e il 1640 la corona iberica dominò il Portogallo insieme ai possessi portoghesi in Asia, Africa e Brasile. Questi possedimenti consentirono ai sovrani, da Carlo V in avanti, di pronunciare quella memorabile espressione sul sole che non tramonta mai nei loro territori.

La dominazione di Madrid fu talmente vasta e gigantesca da giustificare in pieno l'uso ufficiale del titolo di *re delle Spagne*, in latino *Hispaniarum rex* – proprio così, col toponimo al plurale – per il sovrano di quasi mezzo globo. La marineria

² La letteratura sulla conquista spagnola e sul governo delle Indie occidentali è enorme; come testi di riferimento generale, connessi anche alla storia giuridica si rinvia a G. FASOLI, *L'America Latina nel periodo coloniale. Aspetti e momenti*, Bologna 1962; F.E. BARBA, *Cultura virreinal*, Barcelona-Madrid 1965; R. MENÉNDEZ PIDAL, *Historia de España*, dirigida par R. MENÉNDEZ PIDAL, seconda edizione, XX, Madrid 1979, p. 5 ss.; F. ÁLVAREZ, *La España del Emperador Carlo V, ivi*; J. BARRIENTOS GRANDÓN, *La cultura jurídica en la Nueva España*, México 1993, p. 45 ss.; E.F. LLAMOSAS, *La presencia del Derecho Común en la Biblioteca Antigua de la Compañía de Jesús de Córdoba del Tucumán*, in *La Biblioteca Jesuítica de la Universidad Nacional de Córdoba [Argentina]*, Córdoba 2000. Spunti interessanti sono in G. GLIOZZI, *Adamo e il Nuovo Mondo. La nascita dell'antropologia come ideologia coloniale: dalle genealogie bibliche alle teorie sociali (1500-1700)*, Firenze 1977; per i profili relativi alla storia giuridica cfr. le accurate riflessioni di I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002.

nazionale contendeva all'Inghilterra la supremazia sui mari. L'esercito spagnolo è stato vittorioso nel vecchio e nel Nuovo Mondo: la fanteria in particolare non aveva rivali. I soldati di questa arma erano tenaci, abituati a qualunque fatica, abili nel combattimento. Purtroppo erano anche dotati di una inclinazione crudele che disonora umanamente qualunque esercito: le fonti dicono che nel corso del famigerato sacco di Roma del 1527, più che le milizie tedesche dei lanzichenecchi, in maggioranza di fede luterana, furono le truppe spagnole e cattoliche a distinguersi per avidità e ferocia nei confronti della inerme popolazione civile dell'urbe. Se ci si comportava così nella capitale dello stato della chiesa, può forse sorprendere che truppe spagnole raccoglittiche, non sempre regolari, spesso composte da sbandati, impegnate nella conquista delle Indie occidentali si abbandonassero a eccessi e massacri verso gli indigeni americani? Del resto, a quei tempi, la vita umana valeva poco ovunque: in ogni parte d'Europa ci si ammazzava facilmente per un adulterio, un'ingiuria, un furto, una vendetta.

Altro effetto sia dell'immenso impero coloniale, sia dei domini europei, fu che la lingua spagnola diventò lingua internazionale, parlata e compresa quasi dappertutto da milioni di persone, dal cinquecento fino ai primi del settecento. Ad esempio, i cardinali Richelieu e Mazzarino, altri ministri del re di Francia, scrivevano e discutevano anche nella lingua di Madrid. Alla conclusione della guerra di successione spagnola, nel 1713 il trattato di Utrecht sancì la decadenza della Spagna ed emerse definitivamente la Francia come potenza egemone. Allora la lingua di Luigi XIV soppiantò lo spagnolo in campo internazionale e tutta la buona società, dalle Americhe alla Russia, parlò in francese.

La vita spagnola possedeva caratteristiche singolari. Respinto qualunque tentativo di introdurre la riforma protestante, la società manifestava una religiosità cattolica estrema, compresi gli eccessi dell'inquisizione, senza eguale nel resto d'Europa. Gli spagnoli arrivavano a dire che i loro re erano più cattolici del papa, destando inevitabilmente la perplessità della curia romana. La carità era largamente praticata e le istituzioni assistenziali diffuse. Tutte le classi sociali si esercitavano nelle belle maniere; la moda, semplice e elegante, fatta di vestiti scuri e colletti bianchissimi per gli uomini, s'impose a tutta Europa; era ancora sinonimo di eleganza nel XIX secolo, quando papa Pio IX, eletto nel 1846, non trovò costume migliore di quello spagnolo per rivestire certi laici appartenenti alla corte pontificia (che fino ad allora avevano indossato abiti civili contemporanei); e questo uso si protrasse nel XX secolo, al primo decennio del pontificato di Paolo VI.

Se oggi l'aggettivo spagnolesco è sinonimo di ampolloso e artefatto, tra cinque e seicento era invece richiamo a un'educazione civile di rango elevato.

Un elemento culturale e giuridico caratteristico degli spagnoli è il formalismo, l'attenzione puntigliosa ai particolari, il rispetto delle formule.

Prima della partenza della spedizione diretta alla ricerca delle Indie, il 14 aprile 1492, i re di Spagna Ferdinando e Isabella, principali finanziatori della missione, e Cristoforo Colombo siglarono un documento singolare, una sorta di contratto, le cosiddette *Capitolazioni di Santa Fè*. In esse si mettevano nero su bianco le condi-

zioni giuridiche e commerciali relative all'impresa. Gli elementi più importanti delle *Capitolazioni di Santa Fè* erano due: Colombo otteneva per sé il titolo di ammiraglio e di viceré dei territori scoperti; gli utili derivanti dalla spedizione (merci, metalli preziosi, beni vari) sarebbero stati assegnati per nove decimi alla corona e per un decimo al navigatore.

Dopo il primo viaggio, dopo la scoperta e il rientro in Spagna di Colombo, i sovrani compresero che si apriva un'epoca propizia per la corona. Immensi territori potevano essere conquistati e dominati. Non intrapresero solo un'opera di espansione e di governo ma si premunirono di un titolo di legittimazione chiedendolo alla suprema autorità del mondo medievale: il sommo pontefice. Tra l'altro, coincidenza assai favorevole, a quel tempo era papa, col nome di Alessandro VI, lo spagnolo Rodrigo Borgia. Il papa nel 1493 emise per i sovrani iberici una serie di bolle con le quali concedette le Indie occidentali a Ferdinando e a Isabella e ai loro successori: bolla *Inter caetera* del 3 maggio; bolla *Eximiae devotionis*, dello stesso giorno; bolla *Inter caetera* del 4 maggio; bolla *Dudum siquidem* del 21 settembre.

I sovrani del Portogallo avevano ottenuto dai sommi pontefici dei privilegi analoghi per il dominio di territori di nuova conquista: nel 1455, nel 1456, nel 1481. Alessandro VI nella seconda bolla denominata *Inter caetera* divideva le terre da scoprire in occidente tra Spagna e Portogallo, tracciando una linea immaginaria sul globo per cui i territori a ovest andavano alla Spagna, quelli a est al Portogallo, circostanza che spiega perché il Brasile è stato conquistato dai portoghesi (nel 1494 a Tordesillas Spagna e Portogallo appianarono in un trattato alcune divergenze interpretative su questa straordinaria spartizione papale del globo).

Durante il medioevo troviamo tanti precedenti di questo genere relativi alle grandi isole del Mediterraneo: l'Elba, la Corsica, la Sardegna furono concesse dai romani pontefici a sovrani europei. Tra l'altro, i papi infeudavano grandi e piccoli territori: ad esempio il regno di Sicilia fu concesso ai re normanni, poi agli angioini; accadeva anche che sovrani europei si dichiarassero vassalli della santa sede rispetto ai loro regni.

Per comprendere la situazione bisogna richiamare brevemente le ideologie politiche medievali che furono sostenute e credute, in buona fede, per secoli da opposte fazioni. Due dottrine erano predominanti: la teoria che voleva l'imperatore del sacro romano impero dotato di un potere universale, *dominus mundi*, signore di tutta la terra, sia come governante sia come effettivo proprietario, in quanto successore degli imperatori romani; e la teoria che più o meno attribuiva gli stessi poteri universali al papa e si diceva teoria della teocrazia papale.

La teoria teocratica papale si basava su due fondamenti: il titolo di vicario di Cristo pertinente al papa e la *Donazione di Costantino*. Il papa come vicario di Gesù Cristo avrebbe ricevuto il potere di controllare i sovrani della terra e ogni potestà anche temporale nel governo del mondo. Questa teoria si sviluppa lentamente nella curia romana a partire dal famoso *Dictatus papae* di Gregorio VII (1075) e si consolida definitivamente con la bolla *Unam Sanctam* (1302) di Bonifacio VIII. I fautori di tale dottrina si basavano su complicate esegesi dei testi e-

vangelici per enucleare la tesi che la suprema potestà pontificia su tutto il mondo, non solo nella materia spirituale ma pure in quella temporale, sarebbe stata disposta addirittura da Gesù a favore di san Pietro e dei suoi successori. (È doveroso precisare che si tratta di dottrine che la chiesa cattolica ha abbandonato da tempo). Tuttavia va osservato che anche la cerimonia dell'incoronazione del sommo pontefice – usata per l'ultima volta nel 1963 da Paolo VI – rifletteva e sembrava seguire l'impostazione del dominio teocratico del romano pontefice: infatti, nel momento in cui il cardinale primo diacono imponeva la tiara sul capo del papa eletto, gli rivolgeva una formula molto suggestiva: *Accipe tiaram tribus coronis ornatam et scias te esse patrem principum et regum, rectorem orbis, in terra vicarium Salvatoris nostri Jesu Christi*³. Come ognuno si avvede, sono parole impegnative pur se adottate in un contesto strettamente liturgico e non propriamente politico.

La *Donazione di Costantino* è un documento che fu ritenuto autentico nel medioevo – anche se dubbi, ispirati al buon senso, si erano pur levati da più parti, anche curiali – e persino Dante lo prese per buono, citandolo nei versi memorabili della *Divina Commedia*: *Abi, Costantin, di quanto mal fu matre, non la tua conversion, ma quella dote che da te prese il primo ricco patre*⁴!

Secondo la *Donazione*, l'imperatore Costantino, ammalatosi di lebbra, guarito miracolosamente da papa Silvestro I che si sarebbe recato da lui cavalcando una mula bianca⁵, avrebbe donato al sommo pontefice e ai suoi successori Roma, l'Italia e il territorio dell'impero romano d'occidente, comprese le isole poste a ovest. Insomma, Costantino si sarebbe sdebitato col papa con una specie di *ex voto* comprendente una bella fetta del mondo allora conosciuto. Nel 1440 l'umanista Lorenzo Valla⁶ dimostrò, in base ad argomenti filologici, giuridici e diplomatici, la falsità del testo, riconducibile probabilmente all'VIII secolo. (Anche Cesare Baronio, che si colloca tra i grandi storici della chiesa, negli *Annales ecclesiastici* del 1592 riconobbe il falso). È evidente che la *Donazione di Costantino* si prestava ad essere usata per legittimare il potere del papa di concedere isole o territori verso occidente.

³ Cfr. il testo in *Pontificale romanum* cit., f. 47 v.

⁴ *Inferno*, XIX, 115-117.

⁵ Certe leggende producono effetti per lungo tempo: la mula bianca rimase per secoli il mezzo di trasporto del papa per alcune cerimonie. Tuttavia dalla fine del medioevo i papi preferirono servirsi di cavalli bianchi ma ancora nella metà del XIX secolo si manteneva tradizionalmente nelle scuderie pontificie qualche animale di questo genere. Di solito, la mula addetta al servizio del papa si chiamava, non per caso, *Costantina*.

⁶ L'opera, intitolata *De falso credita et ementita Constantini donatione*, è consultabile in L. VALLA, *La falsa donazione di Costantino, Introduzione, traduzione e note di O. Pugliese*, Milano 1994. Cfr. specialmente l'*Introduzione*, pp. 13-53, con ampia bibliografia.

5. *La Spagna e gli indios: encomiendas e leggi di Burgos*

Le bolle di papa Alessandro VI concedevano ai re di Spagna la sovranità sui territori e sui popoli delle Indie occidentali a precise condizioni: i popoli sottomessi si presumeva fossero pagani e dovevano essere evangelizzati, convertiti alla fede cristiana e civilizzati. Proprio queste condizioni fecero sì che gli spagnoli non ignorassero gli *indios*, ma iniziassero un'opera di assimilazione dell'elemento indigeno. Non fu azione disinteressata perché gli *indios* vennero costretti a lavorare nei campi e nelle miniere per i *conquistadores*, sovente in modo eccessivo per persone non abituate ai ritmi lavorativi europei. Tale situazione di vita, i massacri veri e propri avvenuti durante la fase di conquista, i maltrattamenti subiti e pure la diffusione di malattie endemiche tipiche degli europei (quali il vaiolo e l'influenza) di fronte alle quali gli *indios* erano privi di anticorpi naturali, provocarono la morte di un numero enorme di indigeni. E numerosi storici parlano di vero genocidio nei confronti degli indigeni, pur riconoscendo obiettivamente che esiste ancora oggi un vasto gruppo di persone di pura etnia india e, come s'è già detto, esistono i meticci dell'America latina, discendenti da spagnoli e *indios* (situazione inconcepibile per l'America colonizzata dagli inglesi). Ma fin dall'inizio della conquista iberica, nello spirito formalistico e giuridico spagnolo, si chiarì, almeno a livello teorico, che gli *indios* erano uomini liberi e tali dovevano essere considerati. Quando Colombo, al ritorno da uno dei suoi viaggi americani, condusse con sé alcuni *indios* per venderli come schiavi in Europa, il cardinale Francisco de Cisneros, laureato in diritto a Salamanca, confessore della regina Isabella e suo consigliere, gli intimò di liberarli subito (però la vita di questi indigeni liberati in Europa non deve essere stata facile ...).

Nel 1512 il re di Spagna, allarmato dalle continue segnalazioni sulla condizione di schiavitù degli *indios*, per lamentele provenienti soprattutto dai frati domenicani e francescani impegnati nell'evangelizzazione, convocò a Burgos una riunione di giuristi, teologi, coloni spagnoli allo scopo di disciplinare il governo delle Indie occidentali ed evitare abusi. Iniziò un periodo, durato per tutto il cinquecento e caratterizzato da fasi alterne, in cui in Spagna ci si interrogò sull'opera di colonizzazione, sulle modalità di realizzazione, sulla condizione degli *indios*. Quasi una crisi di coscienza. Fu un dibattito molto impegnativo che coinvolse pensatori, letterati, teologi, giuristi, uomini di cultura di variegati orientamenti.

Inoltre nel 1512 il re emanò le prime norme dirette agli *indios*: le *leggi di Burgos*⁷. Esse si basavano sui lavori di un famoso giurista, Juan de Palacios Rubios, che aveva studiato a Salamanca, e di un teologo, docente nella stessa università,

⁷ Il contenuto delle *leggi di Burgos* è piuttosto prolisso e riesce difficile pubblicarlo tra i documenti. Chi vuole può leggerlo in R. ALTAMURA, *El texto de las Leyes de Burgos de 1512*, in «Revista de Historia de America», 4 (1938), pp. 6-79, consultabile anche sul sito internet *Pan American Institute of Geography and History*, <http://www.jstor.org/stable/20135913>.

Matías de Paz. Entrambi sostenevano le dottrine teocratiche, fondamento delle concessioni papali. Le *leggi di Burgos* in sostanza affermavano che gli *indios* erano sì sudditi della Spagna, tuttavia dotati di capacità giuridica limitata. Inoltre si riconosceva la naturale libertà degli *indios*, se ne miglioravano le condizioni di lavoro e di vita, almeno in linea di principio, attraverso tutta una serie di disposizioni che regolavano i salari, il riposo, il vitto fornito dal datore di lavoro. Le *leggi di Burgos* davano per sottinteso che gli indigeni americani avessero diritto alla proprietà, al matrimonio, ai diritti principali degli uomini liberi. Inoltre dichiaravano che, essendo i re di Spagna sovrani legittimi degli *indios* in ragione delle concessioni papali, gli stessi *indios* fossero obbligati a sottomettersi ai *conquistadores* per essere evangelizzati; in caso di rifiuto, si ammetteva la guerra intesa come strumento coercitivo necessario.

Le *leggi di Burgos* furono emanate quando nelle Americhe gli spagnoli applicavano il sistema della *encomienda*, dal latino *commendare*, un sistema di ripartizione del territorio diffuso nella Spagna medievale, durante la *reconquista* cristiana degli antichi regni 'moreschi', vale a dire arabi, presenti nella penisola iberica. L'istituto della *encomienda* si ispirava altresì alla commenda usata nel diritto agrario e nel diritto canonico. Nel continente americano la corona spagnola 'commendava', affidava a un colono, in genere un *conquistador*, una parte del territorio sottomesso, comprendendo un certo numero di *indios*, da cinquanta a centocinquanta, raccolti in un villaggio, nei cui confronti il titolare dell'*encomienda*, detto *encomiendero*, in nome del sovrano avrebbe dovuto usare buon governo e riguardi paterni, evangelizzandoli e civilizzandoli. La concessione dell'*encomienda* era ereditaria, passava ai discendenti del primo titolare. In cambio della sua protezione, l'*encomiendero* riceveva dei tributi, generi agricoli o alimentari o metalli estratti nelle miniere locali. Purtroppo l'*encomiendero* di solito risiedeva in una delle tante città fondate, con criteri urbanistici d'avanguardia, dagli spagnoli, lasciando la gestione dell'*encomienda* a dei soggetti che, per quanto fossero dei loro connazionali, rappresentavano una manovalanza prezzolata senza scrupoli, pronta a sfruttare il più possibile la forza lavoro degli *indios*. Come è facilmente immaginabile, gli abusi di ogni sorta nella amministrazione delle *encomiendas* furono infiniti, sovente gli *indios* erano trattati come schiavi, senza la possibilità di difendere i propri diritti. Vescovi e frati, come s'è detto, denunciarono ripetutamente la condizione disumana degli indigeni e la disapplicazione delle leggi spagnole.

È noto il proverbio tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare: nel caso in questione, tra la Spagna, dove i sovrani emanavano la loro pur saggia legislazione, e le Americhe, c'era di mezzo l'oceano Atlantico, con distanze immense da percorrere una volta sbarcati sul continente. Un ordine regio impiegava da tre a sei mesi per giungere dalla capitale spagnola nel Nuovo Mondo. La traversata oceanica non poteva essere compiuta in qualsiasi periodo; bisognava attendere la stagione favorevole per prendere il mare, due o tre volte l'anno. Le *leggi di Burgos*, come quelle successive, in qualche maniera e secondo i loro tempi, erano indubbiamente garantiste ma la applicazione sul continente americano fu ardua. Un proverbio

contemporaneo faceva pronunciare all'*encomiendero* queste parole: Dio sta in cielo, il re comanda a Madrid e qui comando io. Non si trattava di un modo di dire promettente per la sorte degli indigeni.

6. *Il requerimiento: la procedura giuridica prima dell'azione militare*

Le leggi di Burgos prevedevano anche l'applicazione del *requerimiento*. La fase iniziale della conquista spagnola del Nuovo Mondo avvenne tramite questo atto solenne che testimonia ancora una volta il formalismo degli spagnoli, il loro legalismo nel rispettare una procedura riconosciuta dalla corona come modalità preliminare dell'assoggettamento del territorio e delle popolazioni autoctone. Non significava di per sé rispetto dei diritti naturali degli *indios*, ma rispetto delle formalità e delle procedure stabilite dalla corona di Spagna per procedere legittimamente nell'opera di assoggettamento del territorio. Solo indirettamente il *requerimiento* poteva essere considerato una forma di 'tutela' della popolazione india dal conflitto armato. Il *requerimiento* (dal verbo spagnolo *requerir*, che significa ammonire, ingiungere, esigere) consisteva in un proclama che i *conquistadores* spagnoli erano obbligati a leggere quando si imbattevano in comunità indigene, con l'assistenza di un funzionario regio o di un notaio. Il testo, formulato dal giurista Juan de Palacios Rubios, consigliere del re, era letto in spagnolo, poi, chissà come, andava tradotto nelle lingue locali. In esso si spiegava come papa Alessandro VI, in forza della sua potestà di vicario di Cristo, avesse donato le Indie occidentali ai re di Spagna, comprese le popolazioni annesse, le quali d'ora in avanti avrebbero dovuto obbedienza ai nuovi sovrani. Avvenuta la lettura del *requerimiento*, il rifiuto di sottomissione da parte degli *indios* implicava la dichiarazione di guerra degli spagnoli alle genti riottose. In tale modo si produceva uno scontro armato, per altro legittimo secondo il diritto iberico del tempo (in una prospettiva culturale e politica estensibile però a tutte le epoche in cui, lo ricorda ironicamente il Manzoni, *le guerre fatte senza una ragione sarebbero ingiuste*⁸).

Il sistema del *requerimiento* originava molti inconvenienti, rilevati dagli stessi spagnoli. Sovente il documento era tradotto male, suscitava ilarità o indignazione tra gli indigeni, i quali, argutamente, talvolta rilevavano che il papa si arrogava il diritto di concedere quello che non gli spettava, che il re di Spagna non era potente come voleva far credere perché domandava la sottomissione tramite suoi emissari invece di esigerla di persona e così via. Verso il 1525 il *requerimiento* venne abbandonato come pratica inutile e ridicola. Rimasero i grandi problemi teorici: era giusta la guerra agli *indios*? Era legittimo costringerli al lavoro coatto? Era lecito procedere alla conversione forzata?

⁸ A. MANZONI, *I promessi sposi*, cap. 27.

7. Amministrazione regia nelle Indie occidentali spagnole

In genere, le risposte a simili quesiti etico-giuridici fornite dai teorici, giuristi e teologi, erano favorevoli al riconoscimento dei diritti degli *indios*, specialmente alla loro libertà personale e spirituale. La pratica applicazione di tanti bei propositi era però diversa. La corona spagnola provvide all'amministrazione locale dei territori americani conquistati suddividendoli in viceregni, con a capo un viceré responsabile di fronte al sovrano. Col tempo si costituirono i viceregni del Messico o della Nuova Spagna, del Perù, della Plata, coincidente più o meno con l'Argentina odierna. Dei governatori amministravano le varie province di ogni vicereigno.

Tutti i funzionari regi dipendevano da istituzioni appositamente create dalla corona, aventi sede in Europa. La *casa de contractacion* di Siviglia gestiva la parte commerciale e le transazioni finanziarie con il Nuovo Mondo. L'organo principale dell'amministrazione generale delle Indie divenne però il reale e supremo consiglio delle Indie – che poi chiameremo in breve consiglio delle Indie – con sede a Madrid. Il consiglio delle Indie fu istituito o riformato verso il 1524⁹ da Carlo V con lo scopo preciso di amministrare bene le terre americane e di far osservare il diritto e la giustizia anche a favore degli *indios*¹⁰. Più volte intervenne per limitare la ferocia dei *conquistadores* verso gli indigeni. Ad esempio, nel 1550, fu il consiglio delle Indie a suggerire la sospensione della conquista del Perù in attesa dell'emanazione di nuove norme per regolamentare la situazione. È proprio lo stesso consiglio che, per preparare nuove regole, favorì la discussione tecnica, giuridico-teologica tra Juan de Sepúlveda, e Bartolomé de las Casas.

Il consiglio delle Indie ebbe sede a Madrid. Agiva nel più assoluto segreto, si esprimeva come portavoce del sovrano il quale era signore assoluto delle Indie. Era composto da un presidente, un cancelliere, un vicecancelliere, dodici consiglieri, di cui quattro nobili, gli altri invece 'tecnici', compresi i giuristi; un fiscale, due segretari, un ufficiale giudiziario maggiore, un tesoriere e quattro contabili completavano l'organico. Tale risultava l'assetto ordinario, ma va detto che questo organismo amministrativo possedeva una certa elasticità, cioè la composizione del collegio variava a seconda delle circostanze: il numero dei consiglieri aumentava o diminuiva. I consiglieri lavoravano molto: almeno quattro ore di seduta al giorno, salvo la domenica e le altre feste di precetto. La competenza del consiglio era molto ampia. Si estendeva a tutti gli affari delle Indie occidentali: amministrativi, giudiziari, militari, commerciali. I funzionari coloniali non decidevano su affari importanti senza l'approvazione del consiglio che ne sorvegliava rigorosamente la condotta attraverso visitatori, ispettori, la compilazione di minuziosi questionari predisposti (però c'erano

⁹ Per il consiglio delle Indie si ipotizza pure che sia sorto nel 1511, poi che sia stato riformato nel 1524. Nel 1571 Filippo II lo riorganizzò.

¹⁰ Su questi aspetti dell'attività del consiglio delle Indie cfr. R. MENÉNDEZ PIDAL, *Introducción*, in *Historia de España* cit., I, pp. LIX, LXII. Cfr. anche G. FASOLI, *L'America latina* cit., pp. 104-106.

i disagi per la enorme lentezza nell'arrivo degli ordini a causa delle distanze). Il consiglio proponeva al re la nomina a tutte le cariche coloniali: viceré, governatori, *alcaldes*, e così via. Esercitava, coll'approvazione finale del re, un vero potere legislativo sui territori del Nuovo Mondo: poteva emanare prammatiche, ordinanze, provvisori generali e particolari. L'organo collegiale aveva inoltre la suprema giurisdizione sui territori americani, sia penale, sia civile. Funzionava come organo di appello rispetto alle sentenze delle *audiencias*, dei tribunali di prima istanza delle colonie.

È interessante il rapporto con la chiesa cattolica.

La chiesa spagnola era *principato privilegiato* come si diceva nel diritto canonico, il re aveva il patronato sulla chiesa di Spagna, poteva nominare vescovi e abati, nomine poi sottoposte alla conferma del papa, controllava i benefici ecclesiastici, aveva una forte ingerenza sulla vita ecclesiale. La santa sede estese alle Indie il privilegio, concedendo al sovrano di Spagna un vicariato apostolico per cui il re diventò sostituto del papa, esercitando gli stessi poteri assai ampi e invadenti la sfera ecclesiale, specialmente nel foro ecclesiastico, secondo la tendenza del regalismo spagnolo. Col patronato sulla chiesa americana, tutta la materia ecclesiastica passò sotto il controllo del consiglio delle Indie: il consesso proponeva la erezione di diocesi e la nomina dei vescovi al re e alla santa sede, controllava le finanze della chiesa americana, censurava i libri e concedeva l'*imprimatur* per la stampa. Nell'America latina, superata la fase iniziale di tipo missionario, si instaurò il cattolicesimo come in Europa, con arcidiocesi, diocesi, parrocchie, province ecclesiastiche, conventi e monasteri, il pagamento delle decime e così via. La santa sede non inviò mai un nunzio apostolico, rappresentante del papa, nelle terre americane finché durò il dominio spagnolo.

Tra l'altro va rilevato che nel 1537 Papa Paolo III emanò la bolla *Sublimis Deus* la quale dichiarò solennemente che gli *indios* erano veri uomini, nati liberi, titolari dei diritti naturali, proibendo qualunque loro riduzione in schiavitù, ancorché fossero pagani.

8. Il principale difensore spagnolo degli indios: Bartolomé de Las Casas

Las Casas fu un uomo raro, intelligente, passionale, propagandista entusiasta delle proprie idee. Nella sua esistenza lunga e avventurosa *tutto ei provò*: nato nel 1474 a Siviglia da nobile casato, sembra sia stato studente in legge all'università di Salamanca; da giovane si trasferì nel Nuovo Mondo, divenendo *encomiendero* nella fazenda ereditata dal padre che fu compagno di Colombo nel secondo viaggio americano. Qui si convertì e da sfruttatore degli *indios* si trasformò in difensore, lottando contro gli *encomienderos*. Nel 1515 entrò nell'ordine domenicano e venne ordinato sacerdote, dedicandosi alla sua battaglia, da guerriero disarmato, votato alla tutela degli indigeni. Visse come tanti convertiti, passando da un estremo all'altro, ma sempre con generosità e amore della verità.

Avendo compreso che gli *indios* erano sfruttati dagli europei in attività troppo faticose per le loro forze, purtroppo, basandosi su relazioni geografiche fuorvianti sulla condizione degli abitanti dell'Africa, ebbe la tragica idea di proporre l'importazione nelle Americhe degli schiavi africani di colore¹¹, più resistenti al lavoro, metodo schiavistico già praticato dai portoghesi nelle colonie. Las Casas in seguito si pentì di questo atteggiamento e dichiarò assolutamente ingiusta la riduzione in schiavitù degli africani. Mandò memoriali a Carlo V per sollecitare giustizia a favore degli *indios* e l'imperatore lo elesse vescovo di Chiapas, diocesi immensa, oggi in Messico.

Viaggiò infaticabilmente nella sua diocesi e fece la spola tra Nuovo Mondo e Europa, venendo sempre ricevuto e ascoltato dai sovrani spagnoli. Nonostante i numerosi avversari e le minacce, morì nel proprio letto a Madrid nel 1566. Credeva nella missione salvifica del sacro romano impero e del suo titolare contemporaneo, Carlo V, re di Spagna, che salutava come *imperatore apostolico delle Indie, missionario di pace*. Voleva la salvezza, sia terrena, sia spirituale, di tutti: dei sovrani iberici, degli *indios* e degli spagnoli *conquistadores*. Scrisse molto e nelle sue opere dichiarò che le conquiste armate contro popoli inermi costituivano altrettanti peccati mortali davanti a Dio.

La sua difesa degli *indios* si fondava anche sulle tradizionali dottrine dell'ordine domenicano, di san Tommaso d'Aquino e dell'università di Salamanca, tutte radicate nel diritto naturale. Compose il suo scritto più celebre su invito di Carlo V che voleva essere ragguagliato sulla condizione degli *indios*. Dapprima diffuso come manoscritto, fu pubblicato nel 1551 a Siviglia con un titolo esplicito, assolutamente negativo per gli spagnoli: *Brevísima relación de la destrucción de las Indias*¹². Si osservi che questo testo poté circolare liberamente già prima dell'edizione senza censure, sia in Spagna sia in tutto il mondo grazie alle traduzioni. Esso ha rappresentato un formidabile sostegno alla *legghenda nera* costruita contro la Spagna soprattutto dall'Inghilterra. Infatti mostra nefandezze infinite anche perché sovente l'autore indulge a esagerazioni inverosimili: in certi passi narra che gli spagnoli sono stati capaci di massacrare trecento *indios* al minuto, cosa tecnicamente impossibile con le armi da fuoco e da taglio del tempo (e poi, domanda logica, se avessero spopolato tanto intensamente il territorio, dopo lo sterminio gratuito dei nativi dove avrebbero reclutato la manodopera sufficiente per sfruttare il suolo?). La conquista fu accompagnata di sicuro da orrori disumani: i critici odierni riconoscono però che alcune 'sparate' del frate rientrano nello stile letterario del tempo, sono sviste involontarie cagionate dallo sforzo di impressionare il lettore.

¹¹ Questo infelice intervento del Las Casas è ricordato con memorabili espressioni anche da J.L. BORGES, *Lo spaventoso redentore Lazarus Morell*, in *Storia universale dell'infamia*, in *Tutte le opere*, quarta edizione, I, Milano 1985, p. 447.

¹² Cfr. la versione italiana B. DE LAS CASAS, *Brevissima relazione della distruzione delle Indie*, Milano 1997. Il frate domenicano compose anche la *Historia de las Indias*, pubblicata postuma nel 1875.

9. *Las Casas e de Sepúlveda: due ideologie contrapposte*

Nel 1550 Carlo V sospese la conquista americana e convocò la giunta di Valladolid, una specie di incontro e di dibattito tra i fautori della guerra agli *indios* e i loro oppositori. I maggiori protagonisti della disputa, durata cinque giorni, furono Bartolomé de Las Casas, domenicano, e Juan Ginés de Sepúlveda (1490 c.-1573) il quale studiò all'università di Bologna, fu sacerdote, teologo e storiografo dell'imperatore. Las Casas sostenne che gli *indios* erano di natura buona e docile, al contrario di alcuni memorialisti che li descrivevano malvagi e dediti a ogni perversione morale. Con Las Casas sorse la leggenda del 'buon selvaggio' che avrà tanta presa nel pensiero illuminista e in Rousseau. Il domenicano si orientò alla conversione pacifica degli *indios*, rifiutando la guerra che non poteva nemmeno essere motivata, come facevano alcuni, dalla barbarie dei sacrifici umani praticati da diversi popoli americani: perfino l'antichità classica conobbe i sacrifici umani e non perciò essa venne accusata di inciviltà. Gli *indios* agivano in buona fede, fondavano grandi civiltà: Las Casas chiese il massimo rispetto delle persone e della cultura degli *indios*, pur non essendo affatto contrario alla loro evangelizzazione.

Sepúlveda invece riassunse le sue idee e sostenne una teoria già avanzata da altri pensatori iberici, per cui gli *indios*, uomini a tutti gli effetti e come tali degni di rispetto nei loro diritti naturali, erano però da considerare di intelligenza ridotta, alla stregua di bambini da guidare, degli *homunculi* lenti a comprendere subito chiaramente ciò che giovava al loro bene e dunque poco propensi alla conversione al cristianesimo. Dichiarò che nell'ordine sociale gli uomini erano diseguali, perciò si giustificava il dominio degli uomini perfetti sui deboli e imperfetti; sono sempre esistiti popoli inferiori che vanno controllati e sottomessi. Giudicò iniquo riconoscere i medesimi diritti agli spagnoli e agli *indios*, considerate le disuguaglianze; gli *indios* sono titolari dei diritti naturali, compreso il diritto di proprietà, concessi da Dio a tutti gli esseri umani. Tuttavia, aggiunse Sepúlveda, gli *indios* abusano dei loro diritti naturali: con l'oro costruiscono degli idoli adorati come falsi dei; coi loro corpi compiono atti terrificanti di diverso genere: azioni sessualmente immorali, sacrifici umani, cannibalismo. Dunque violano il diritto naturale e la destinazione di ogni cosa voluta da Dio. Allora Sepúlveda difese la necessità della guerra che rappresentava una violenza necessaria per estirpare i costumi pagani: la civiltà spagnola era meglio della barbarie degli indigeni, si agiva contro la loro volontà per giusta ragione. Ritenne altresì giusto, sia per il bene delle persone, sia per la salvezza ultraterrena, forzare loro la mano: è meglio togliere o limitare la proprietà degli *indios*, la libertà personale, diminuire i diritti affinché si convertano prima. Pure Sepúlveda criticò le crudeltà degli spagnoli ma le scusò in parte con simili argomenti.

La giunta di Valladolid si concluse senza un vincitore ma è notevole rilevare che Carlo V e i suoi successori sul trono di Spagna orientarono la legislazione regia sempre più verso la difesa degli *indios* nella impostazione delineata da Las Casas.

Re Filippo II impose, nella seconda metà del cinquecento, di non parlare più di *conquista* delle Indie occidentali ma di *pacificazione*.

È interessante rilevare che in Spagna si produsse un variegato movimento di opinione, tra intellettuali, giuristi, teologi, ecclesiastici, religiosi, politici, destinato a meditare e a fare riflettere sulle modalità di conquista e di governo delle Indie. Ed è altrettanto notevole che esso sia stato ascoltato dai sovrani, contribuendo a migliorare la legislazione, ma, soprattutto, favorendo la nascita di una coscienza critica dei problemi giganteschi riconducibili alla colonizzazione e alle sofferenze immani che essa provocò nelle persone e nelle culture indigene. Sembra un segno, un risultato della civiltà iberica ed europea, fondate sul diritto comune e sul rispetto della legge, elementi invocati dagli intellettuali e dalla politica persino quando la cupidigia e la violenza adottate nella conquista del Nuovo Mondo danno l'impressione di prevalere.

Nulla di simile può essere rilevato nei quattro secoli di espansione coloniale britannica in ogni parte della terra.

10. *Senso giuridico e concretezza: Francisco de Vitoria*

De Vitoria fu domenicano, giurista e teologo, esponente della seconda scolastica, docente di teologia all'università di Salamanca, ateneo pontificio. Vitoria parte dai ragionamenti di Aristotele e san Tommaso d'Aquino sulla condizione dell'uomo come essere socievole. La famiglia e la società politica sono elementi necessari alla vita umana. Gli uomini, pur differenti tra loro, danno origine a tante associazioni – compresi gli stati, società politiche in base al diritto naturale – e hanno come scopo ultimo quello di formare una associazione di tutti in una unica grande famiglia: il *totus orbis*, o comunità di tutte le genti. Consapevole dell'importanza delle scoperte geografiche, ridimensiona il ruolo universalistico del sacro romano impero, proclama che né il papa né l'imperatore hanno diritto al potere di *dominus mundi*. Ogni stato del mondo nasce per diritto naturale e gode del diritto di esistere in maniera autonoma dalle altre comunità politiche. Ogni stato è sovrano del proprio territorio, si regge sul consenso dei governati, tacito o espresso, deve trovare il giusto modo di convivere pacificamente con gli altri soggetti politici per una naturale tendenza alle alleanze e ai trattati. Vitoria sugli *indios* osserva che sembrano idioti, primitivi, secondo le descrizioni dei viaggiatori, ma anche i rustici spagnoli di infimo livello appaiono spesso bruti, rozzi, con l'aspetto di storditi.

Riconosce che gli *indios*, accusati di essere irrazionali, infedeli barbari, sono invece *a modo loro* muniti di ragione, dotati di una forma di civiltà, di leggi, di istituzioni, magistrature, culti religiosi, matrimonio, secondo i parametri già individuati da Aristotele. Esercitano il diritto di proprietà, abitano il territorio, lo governano. Vitoria sostiene che papa Alessandro VI, legittimando la *conquista* con le famose bolle, si è avvalso di un potere che non possedeva. In linea di principio, Vi-

toria sostiene che gli spagnoli non avevano, *in assoluto*, il diritto di invadere tutto il territorio americano e di muovere guerra agli *indios*, afferma che ogni guerra non è mai completamente giusta a causa delle inevitabili atrocità che l'accompagnano. Tuttavia Vitoria, ponendosi il quesito della legittimità della guerra, ammette che l'unico criterio valido di giustificare la guerra agli *indios* sta nella valutazione dei costumi degli indigeni. Alcuni popoli americani praticano consuetudini antichissime palesemente antiggiuridiche e disumane, contrarie al diritto naturale, contrarie persino alla conservazione delle comunità politiche: infatti i sacrifici umani e l'antropofagia sono evidentemente costumi sanguinari che decurtano la popolazione, che si oppongono al diritto naturale di vivere e sopravvivere in uno stato. Gli aztechi, ad esempio, sacrificavano migliaia di uomini e donne, per lo più prigionieri o schiavi ma anche sudditi, per 'nutrire' il sole e gli dei ad esso collegati. Quando Hernán Cortéz fu invitato dal sovrano Montezuma ad assistere a una di queste spaventose cerimonie fu sul punto di svenire insieme a qualche altro compagno della spedizione. (E Cortéz, per quanto corra il rischio di apparire talvolta un gentiluomo, perfino cavalleresco nelle relazioni con i nativi, a differenza di altri *conquistadores* – quali Francisco Pizarro o Diego de Almagro, privi di scrupoli e feroci – era pur sempre un soldato spagnolo, non un delicato damerino uscito dal *college*). Allora, rifacendosi a san Tommaso, Vitoria sostiene che una guerra può diventare giusta allo scopo di frenare i popoli dagli atteggiamenti disumani, allorché si tratta di salvare delle vite in pericolo. Sotto una condizione però: che la guerra risulti proporzionata nei danni che arreca rispetto ai benefici che si attendono dall'azione militare.

Sulla colonizzazione Vitoria si esprime con moderazione e senso della realtà. Egli possiede un forte senso giuridico per cui riesce a esprimere un ragionamento in cui convergono, con contributi reciproci, sia la teologia sia il diritto, come già avveniva nel medioevo. Il suo pensiero è stato importante per impostare le fasi successive della dominazione del continente americano in quanto ha dato impulso alle dottrine giuridiche da adattare ai mutamenti dei tempi nuovi, d'età moderna. Pure numerosi pensatori futuri terranno conto del suo contributo: Domingo de Soto, Fernando Vasquez, Suarez, Ugo Grozio, iniziatore della corrente del diritto internazionale.

11. *Le Leyes nuevas*

Uno dei principali effetti realizzati della propaganda di Las Casas mediante i suoi memoriali indirizzati all'imperatore è rappresentato da un nuovo gruppo di leggi, chiamate appunto *Leyes nuevas*, promulgate nel 1542 da Carlo V a tutela dei diritti degli indigeni. Si dichiara che tutti debbono rispettare i diritti degli *indios*: se alcuni di essi sono tenuti in schiavitù vanno liberati immediatamente. Tutti gli *indios* sono sotto la giurisdizione della corona. Non possono essere fatti lavorare

contro la loro volontà. Se lavorano, vanno retribuiti adeguatamente. È vietato il loro trasferimento in aree differenti da quelle d'origine, anche se per scopi lavorativi. È proibita la creazione di nuove *encomiendas*. Le *encomiendas* esistenti non debbono più essere considerate ereditarie: alla morte del titolare vanno trasferite alla corona.

L'applicazione delle *Leyes nuevas* fu difficilissima a causa della resistenza, perfino violenta, degli *encomiendados*. Ci furono rivolte cruente, domate a fatica. Nel 1546 si arrivò ad assassinare il primo vicerè del Perù, Blasco Núñez Vela, personaggio di onestà cristallina, inflessibile, che, si noti, era il massimo rappresentante della corona nel continente americano.

12. L'ordine giuridico spagnolo nelle Americhe: il diritto indiano

Il diritto indiano è il diritto vigente nell'America spagnola e nelle Filippine. È importante perché disciplina la vita dei popoli di queste terre dal XVI secolo fino al conseguimento dell'indipendenza dalla madrepatria nel XIX secolo. Il diritto indiano è il diritto promulgato dalla corona di Spagna per le Indie occidentali e orientali, dotato del valore di *ius proprium*.

Nel caso delle Americhe, esso può intendersi anche in due accezioni: sia come la produzione normativa *generale* per le Indie, destinata a tutti gli abitanti, spagnoli e *indios*, sia come il diritto *speciale* applicato a un certo territorio e a particolari persone, gli *indios*. Nel primo significato è in genere costituito da leggi piuttosto concise; nella seconda accezione, il diritto indiano è assai esteso. Infatti si tratta di un diritto destinato a tanti territori differenti, a tante persone di culture e etnie diverse: agli spagnoli¹³ residenti nelle Americhe, ai discendenti di questi, detti creoli, *criollos*, agli *indios*. Nelle Americhe si erano affermati usi differenti da quelli d'Europa, fu necessario adeguarsi alla nuova realtà sociale, geografica, etica. Il diritto comune¹⁴ e il diritto proprio degli spagnoli non bastavano più. Il diritto indiano *generale* si applicava a tutti.

Agli *indios*, in buona parte, si imponeva un diritto indiano *personale e speciale* perché si riteneva che essi fossero incapaci di reggersi con norme proprie. Carlo V diede le prime disposizioni in materia, fissando questi principi sommari: le leggi per gli *indios* non dovevano contenere nulla di contrario alla religione cristiana e al diritto naturale; gli usi degli *indios* potevano essere tenuti in considerazione, fino ad essere persino recepiti nella preparazione delle nuove leggi, purché queste usanze indigene non fossero in contrasto con il cristianesimo e con la legge naturale.

¹³ Agli spagnoli e ai loro discendenti si applicava soprattutto il diritto castigliano, in vigore anche nella madrepatria, ma con adattamenti alla nuova situazione.

¹⁴ Cfr. M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune* cit., p. 242.

La produzione del diritto indiano fu enorme, in conseguenza della organizzazione amministrativa, legislativa, ecclesiastica, commerciale dei nuovi possedimenti spagnoli. Gli storici calcolano che all'interno della legislazione indiana siano state promulgate più di un milione di norme. Il diritto indiano fu influenzato sia dal diritto comune, sia dal diritto castigliano (a sua volta di origine medievale e creato con influssi del diritto romano, del diritto visigoto, del diritto canonico). Col tempo nel continente americano furono fondate sedi universitarie prestigiose e basate sul modello europeo, specie nello studio delle leggi, come Messico, Lima, infine Cordoba. Pochissimi studenti indiani frequentarono i corsi giuridici a Bologna o nelle sedi della madrepatria.

In conclusione, un rilievo ovvio: nelle Indie occidentali si usava il diritto canonico, elemento fondamentale dello *ius commune*. Si applicava ai cattolici, sia spagnoli sia *indios* convertiti, contemplando anche in minima quantità, col titolo di diritto proprio, le consuetudini locali sorte in ambito ecclesiale nel Nuovo Mondo.

13. *La Spagna e gli indios: spunti di riflessione*

In genere gli spagnoli giungevano nel Nuovo Mondo da soli, senza famiglie al seguito e – a parte casi di violenza e stupro che accompagnano sempre le invasioni – formavano dei nuclei familiari che davano origine a prole naturale, legittima o legittimata, destinata a fondersi agli spagnoli originari. Tra l'altro i figli degli spagnoli, legittimati o provenienti da matrimonio regolare con donne indigene, assumevano il cognome paterno, usavano lo stemma di famiglia, si potevano inserire nella società iberica. Nella storia della colonizzazione dell'America latina si distinguono personaggi meticci che sarebbero impensabili altrove. Ad esempio Garcilasso de La Vega (Cuzco, 1539-Cordoba, 1616) detto *El Inca* (si noti che *Inca* significa sovrano nella cultura peruviana) nacque dal capitano spagnolo Sebastian Garcilasso de La Vega, di nobile famiglia iberica, e da una principessa inca discendente dagli antichi re locali. Fu educato dal padre in Spagna dove ebbe il titolo di capitano dell'esercito, poi fu ordinato sacerdote, divenendo poeta, scrittore e storico del popolo inca. Nei *Comentarios reales de los Incas*¹⁵ Garcilasso rievocò fieramente e fedelmente storia, tradizioni, religione, costumi – anche violenti, sgraditi agli europei – del popolo inca seguendo la memoria dei propri familiari materni. Inoltre descrisse senza rispetti umani le fasi della spietata conquista spagnola del Perù. L'opera, tradotta in francese, circolò ovunque; usata con disinvoltura dai detrattori della Spagna, contribuì ad alimentare la *leggenda nera* della conquista. Un altro personaggio, esclusivamente indio, Felipe Guaman Poma de Ayala (1550-1615 c.), visse in mezzo agli spagnoli e scrisse opere in difesa dei diritti de-

¹⁵ Si noti che la prima parte fu stampata a Lisbona col permesso del re nel 1609; la seconda, col titolo *Historia general del Perù* uscì postuma a Cordoba con *privilegio real* nel 1617.

gli *indios* e contro gli abusi dei colonizzatori. Col tempo, il clero cattolico, sia secolare sia regolare, venne composto ampiamente da meticci. San Martino de Porres (1579-1639), frate domenicano canonizzato nel 1962, era meticcio e fu istruito con cura dal suo babbo spagnolo.

I *conquistadores* spagnoli annientarono le civiltà precolombiane attraverso campagne belliche senza badare al valore artistico delle testimonianze culturali che andavano distruggendo in modo sistematico, considerandole spesso espressioni diaboliche a causa dei collegamenti con le cruenti divinità locali. Fusero e spedirono in Europa quintali d'oggetti d'oro e d'argento, di cui ben pochi si salvarono perché finirono a ornare le *Wunderkammer* o le collezioni principesche di *mirabilia* e di rarità della casa d'Asburgo e di altri potenti. Il pittore tedesco Albrecht Dürer ne ammirò parecchi ad Anversa; molti furono custoditi nelle collezioni dell'arciduca Ferdinando ad Ambras.

Tuttavia alcuni spagnoli mostrarono sensibilità culturale fuori dal comune e si accinsero, con metodi scientifici degni dell'antropologia odierna, a salvare la memoria di tradizioni, religioni, costumi, storia e lingua dei popoli soggiogati. Così fece nei confronti della civiltà azteca il sacerdote francescano Bernardino de Sahagún, missionario spagnolo in Messico. Compose una gigantesca sorta di enciclopedia in lingua azteca, conclusa nel 1569, osteggiata dai suoi superiori religiosi ma appoggiata dal presidente del consiglio delle Indie, Juan de Ovando, che impose a fra Bernardino di tradurre il testo e ne salvò il manoscritto. Fu pubblicata a Città del Messico solo nel 1830 in spagnolo.

Nel 1615 fu stampato un insolito manuale di mitologia greco-romana dell'erudito Vincenzo Cartari¹⁶ che accostava anche immagini degli dei orientali e aztechi, opera di frati missionari messicani. Fu una monaca gerolamina di Città del Messico, Juana Inés de la Cruz, a scrivere in spagnolo poesie e prose in difesa degli *indios* e della loro cultura; oggi i suoi scritti audaci sono annoverati tra i capolavori della letteratura spagnola e l'autrice è considerata la 'decima musa del Messico'.

I progetti di colonizzazione trovarono realizzazione concreta grazie a viceré, governatori, funzionari, soldati, mercanti. Uomini magari violenti nei metodi, nonostante le migliori intenzioni della legislazione reale, dalle *leggi di Burgos* fino alle *leggi nuove* e a tutte le altre disposizioni comprese sotto il nome di diritto indiano. Allo stesso modo procedettero, sotto l'egida del re e del suo consiglio delle Indie, l'evangelizzazione e il governo ecclesiale del territorio, compresa la vigilanza inquisitoriale, con la fondazione di province religiose e soprattutto di diocesi dai confini talmente dilatati da risultare inconcepibili secondo la mentalità europea di qualunque epoca.

La Spagna esportò, per quanto possibile, la propria lingua, la religione, l'amministrazione, il diritto, le lettere, la cultura, l'arte, ottenendo risultati talvolta sorprendenti.

¹⁶ V. CARTARI, *Le vere e nove immagini de gli dei delli antichi*, Padova 1615; cfr. C.W. CERAM, *Civiltà al sole*, settima edizione, Milano 1978, pp. 288-290.

È sufficiente riflettere sul fatto che il primo sinodo diocesano di Lima ammise la possibilità del matrimonio tra fratelli e sorelle per gli *indios*, considerando che l'impedimento canonico alle nozze tra fratelli è di diritto umano, non divino – secondo la Bibbia, per moltiplicare il genere umano i figli dei progenitori Adamo ed Eva dovettero unirsi tra loro – e che l'usanza indiana era diffusissima e persistente al punto da essere difficilmente contrastata dalle autorità ecclesiastiche. Questo decreto sinodale però fu respinto e cassato dalla santa sede.

Certo, sono sempre civilmente discutibili i metodi di conquista territoriale e di repressione delle istanze indigene, eppure la grandiosità del risultato finale, l'impegno di uomini e di mezzi, lascia sorpresi. I numerosi, complessi aspetti della fusione tra i popoli spagnoli e indigeni stanno forse tra gli effetti, sociali e culturali, più singolari che la storia conosca: quali il meticcio (dovuto innanzitutto alle unioni, naturali o legittime e al riconoscimento della legittimità del matrimonio canonico tra europei e *indios*); il rispetto parziale delle consuetudini locali o il fatto che il formalismo iberico abbia addirittura riconosciuto la nobiltà dei nativi americani, assegnando loro titoli corrispondenti alla nobiltà europea, primo fra tutti l'appellativo *don* e *doña*, anzi persino il titolo di eccellenza riservato ai cacicchi, magari poi definiti in condizione di povertà dai censimenti dei viceré¹⁷.

Il colonialismo inglese, olandese, francese, belga, tedesco, italiano non si regolò allo stesso modo nei confronti degli autoctoni. Basta pensare che ai coloni italiani in Etiopia era stata espressamente proibita la celebrazione di nozze legittime con indigeni. Anzi, era stato configurato il reato di *madamato*, delitto creato dalla politica razziale fascista nel 1937, consistente nella relazione di indole coniugale del cittadino italiano con sudditi dell'Africa Orientale, punito con la reclusione da uno a quindici anni.

Infine una riflessione sulla diffusione culturale del diritto comune che, nato a Bologna alla fine dell'XI secolo, attraverso la riscoperta del diritto romano giustiniano, reinterpretato da glossatori e commentatori, a cui si aggiunse il diritto ca-

¹⁷ Eloquenti testimonianze stanno in V. TAU ANZOATEGUI, *Libros registros-cedularios de Charcas (1517-1717)*. *Catalogo*, voll. I-II, Buenos Aires 1992, rispettivamente pp. 337-297; vol. III, Buenos Aires 1993. Nei volumi citati si riproducono i fondi documentari prodotti dal *Consejo real de Indias* e conservati presso l'*Archivo General de las Indias* in Siviglia. Proprio la immensa mole di carte permette di analizzare sotto i profili storico-politico e amministrativo, socio-economico non che culturale e sociologico, le modalità della dominazione e della colonizzazione delle Indie occidentali ad opera della corona di Spagna. I volumi in questione contengono una ricchissima serie di dati, desumibili dai registri riguardanti ciascun documento segnalato in ordine cronologico ed individuato sempre con la propria segnatura archivistica per facilitarne il reperimento da parte dello studioso. I testi sono stati pubblicati su iniziativa di Victor Tau Anzoategui nella commemorazione del quinto centenario della scoperta delle Americhe; dunque costituiscono un altro prezioso contributo che si aggiunge alle precedenti edizioni di fonti essenziali al fine di conoscere come la civiltà della Spagna sia riuscita a diffondersi nel nuovo continente, un contributo tanto più importante perché ha il merito di presentare documenti d'archivio che, al di là di retoriche enfaticizzazioni o di gratuite denigrazioni, comunque fuorvianti, consentono allo studioso di comprendere la reale consistenza e l'ampiezza dell'azione svolta dalla Spagna cinque secoli or sono.

nonico, conquistò in breve tempo quasi l'intera Europa continentale e raggiunse anche le Americhe¹⁸. Qui pure la fondazione di sedi universitarie, prima fra tutte la messicana, eretta nel 1551, contribuì non poco all'insegnamento del diritto comune come diritto colto e tecnico per eccellenza. La comune esperienza giuridica europea pervadeva dunque, naturalmente, anche le Americhe spagnole.

¹⁸ Spunti di grande interesse in materia si leggono in A.A. CASSI, *Diritto e diritti nella Conquista del Nuovo Mondo*, in *I diritti umani nel processo di consolidamento delle democrazie occidentali*, a cura di A. SCIUMÈ, Brescia 2000 e ID., *Ius commune tra Vecchio e Nuovo Mondo. Mari, terre, oro nel diritto della Conquista (1492-1680)*, Milano 2004.

7.

LA RIVOLUZIONE AMERICANA

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'amministrazione delle colonie inglesi. – 3. Il popolo americano. – 4. La dichiarazione d'indipendenza. – 5. La costituzione degli Stati Uniti d'America.

1. *Premessa*

La storia degli Stati Uniti d'America¹ offre un contributo rilevante alla evoluzione e al riconoscimento dei diritti della persona.

Gli europei, soprattutto britannici e scozzesi, che dal XVII secolo abbandonarono la patria per sfuggire le guerre, la miseria, le persecuzioni religiose, riuscirono a costo di grandi sacrifici a popolare le regioni dell'America settentrionale lungo l'oceano Atlantico. Non è che mancassero i conflitti: ad esempio erano frequenti i contrasti e gli scontri con i coloni del Canada sotto la sovranità francese e con i pellerossa, naturali abitanti del luogo. Gli anglosassoni furono dei pionieri tenaci in molti settori. Innanzitutto nella conquista e nello sfruttamento delle regioni occupate. Ma non c'è dubbio che il risultato più notevole realizzato dai coloni inglesi nel Nuovo Mondo consiste nella realizzazione concreta degli ideali di libertà e di eguaglianza che scrittori politici e filosofi, compresi gli illuministi settecenteschi, avevano elaborato nelle loro biblioteche in Europa, senza ottenere però dei risultati pratici evidenti. Il passaggio dalla teoria alla prassi si è compiuto grazie ai coloni inglesi d'America.

¹ Per tutti i temi qui affrontati cfr. M.A. JONES, *Storia degli Stati Uniti d'America. Dalle prime colonie inglesi ai giorni nostri*, traduzione italiana, Milano 2005.

2. *L'amministrazione delle colonie inglesi*

L'assetto amministrativo delle colonie inglesi era molto differente da quello spagnolo. Lo spirito pragmatico degli anglosassoni aveva creato in ogni colonia un'entità regionale con governo quasi autonomo, semplificato nelle sue istituzioni. Il re aveva concesso a ogni colonia un governatore, nominato dal sovrano e suo rappresentante, che si stabiliva nella capitale coloniale locale. Egli aveva dei collaboratori presso di sé, scelti tra gli abitanti della colonia e un consiglio locale. I coloni adulti e dotati di un certo censo eleggevano una assemblea dei rappresentanti della colonia: questo organo collegiale poteva emanare delle leggi, valide solo nel territorio della colonia, che, prima di divenire esecutive, venivano inviate a Londra per ottenere l'approvazione reale, dopo un controllo sulla loro compatibilità con le leggi del parlamento.

Nelle colonie era di fatto, per consuetudine, tollerata una specie di libertà di coscienza: ognuno poteva seguire la religione preferita, anche se essa era perseguitata nella madrepatria. Così sorsero comunità di cattolici nel Maryland, altrove si riunirono gruppi di anabattisti, quaccheri e di altri dissidenti cristiani. La chiesa anglicana ufficiale d'Inghilterra, fedele al re, contava seguaci in prevalenza nella zona di New York e al sud.

3. *Il popolo americano*

I coloni inglesi in America erano considerati sudditi dalla corona britannica, ma in condizioni sfavorite rispetto ai sudditi della madrepatria, anche perché privi del diritto di eleggere rappresentanti al parlamento di Londra. La popolazione delle colonie inglesi era estremamente prolifica, a causa dell'abbondanza di risorse alimentari a buon mercato, e si presentava etnicamente eterogenea, composta oltre che da inglesi, pure da scozzesi, irlandesi, tedeschi, olandesi, tutti immigrati per le ragioni più differenti. Col tempo, la dura vita imposta ai pionieri dalle condizioni ambientali finì per livellare i ceti e le diversità sociali. La corona non introdusse mai l'istituto feudale nelle colonie; e i pochi nobili si abituarono alla convivenza con gli altri senza essere in grado di fare valere prerogative di rango, del resto quasi inutili a quelle remote latitudini².

Lo stile di vita rude degli americani rendeva, di fatto, tutti eguali.

I visitatori europei dell'America settentrionale rilevavano con qualche sorpresa la prosperità di queste regioni, un tempo selvagge, in cui la società non cono-

² Le situazioni fastose, descritte ne *Un ballo in maschera*, nota opera lirica di Giuseppe Verdi ambientata a Boston nel XVII secolo, sono più frutto della fantasia del librettista che veramente storiche.

sceva aristocratici, vescovi, privilegi feudali ed ecclesiastici o di altri ceti, non si scorgevano panorami distinti da castelli, ville, fortezze e villaggi o capanne, oppure città con palazzi superbi affiancati da case modeste, come nel vecchio continente. L'eguaglianza era tangibile anche nella dimensione paesaggistica, urbana, artistica. Un paradigma esemplare della situazione si desume dalla cosiddetta arte coloniale americana, in cui si scorge in pieno il livello di quei popoli nelle arti figurative: ad esempio i dipinti, salvo il caso di maestri formati in Gran Bretagna, sia che ritraggano personaggi di rango sia gente comune, sono per lo più classificabili nello stile naïf, imitazioni un poco rozze di modelli europei, rivisitati però con una freschezza nuova, vitale e ottimistica.

Al nord si formarono comunità soprattutto di agricoltori, cacciatori, mercanti e imprenditori, di borghesi attenti al capitale e al profitto, muniti di servitù composta da schiavi africani. Al sud prevalsero piccoli e grandi proprietari di piantagioni di cotone – proprietari di centinaia di schiavi importati dall'Africa – colti, educati magari all'europea, lettori degli enciclopedisti francesi, di Locke, di Montesquieu e di Voltaire, fautori del contratto sociale e del diritto di resistenza all'oppressione. Gli inglesi dell'America settentrionale avevano sviluppato una mentalità e dei modi democratici e liberi, completamente nuovi rispetto al vivere civile della madrepatria. Nella società prevaleva lo spirito d'iniziativa, l'ardimento per i buoni affari, una concezione di vita borghese, casalinga, senza la minima aspirazione ai cerimoniali aristocratici o cortigiani. Nella stessa amministrazione britannica mancavano le occasioni per innescare simili eventi: non esisteva nemmeno la figura di un viceré.

I coloni avevano coscienza di formare un popolo nuovo, si sentivano americani.

Con gli inglesi l'incomprensione reciproca divenne totale.

Nel XVIII secolo i coloni inglesi producevano molto, sia con l'agricoltura sia con l'industria, ma tutto il sistema economico coloniale era inceppato dal mercantilismo esclusivistico di antico stampo che Londra imponeva. Le colonie dovevano giovare alla prosperità della madrepatria, pertanto erano obbligate a vendere i loro prodotti esclusivamente a inglesi; inoltre questi prodotti dovevano essere soggetti a dazi e tassazioni decise per antica consuetudine dal parlamento inglese. Negli anni sessanta del settecento la tassa sullo zucchero e la tassa sul bollo esacerbarono gli animi dei coloni. Allora essi reagirono rivendicando lo *status* di sudditi inglesi, riconoscendo l'autorità del parlamento di regolare i commerci coloniali, ma obiettando che nel caso in questione i membri dell'assemblea avevano agito per arricchire l'erario, senza fondati motivi giuridici.

La questione di fondo riguardava l'assenza di rappresentanti dei coloni nel parlamento inglese. La tradizionale regola costituzionale della monarchia stabiliva che i sudditi avrebbero corrisposto solo i tributi votati dai loro rappresentanti nel parlamento. Considerata la situazione giuridico-costituzionale, i coloni trassero a un certo punto la conseguenza di non essere obbligati a pagare tributi che non erano stati decisi anche dai loro rappresentanti. L'Inghilterra reagì sostenendo che il parlamento di Londra era comunque rappresentativo di tutta la nazione, non si limitava a tutelare i sudditi residenti nella madrepatria.

Alla fine degli anni sessanta del settecento arrivarono nuove tasse ai coloni. Nel 1770 furono abrogate, ma se ne introdusse un'altra, assai svantaggiosa per tutti gli americani in quanto colpiva il the, genere di largo consumo, e azzerava i profitti dei mercanti locali perché attribuiva il monopolio della gestione del prodotto alla compagnia delle Indie orientali inglese. Sul finire del 1773 a Boston un gruppo di patrioti chiamatisi 'figli della libertà', desiderosi di bere the a buon mercato e ancora di più dell'indipendenza dalla corona, assalì tre navi della compagnia e scaraventò in mare il the contenuto nelle stive. Gli insorti agirono astutamente travestiti da pellerossa, tanto per incolpare altri dell'evento. La rivolta del the di Boston fu domata presto ma le sue vicende infiammarono l'opinione pubblica locale e di tutta la regione.

L'Inghilterra chiuse il porto di Boston, inasprì le misure contro i coloni riottosi. Essi reagirono optando per il boicottaggio dei prodotti inglesi. Seguirono scaramucce armate tra i due contendenti, finché a Filadelfia il 4 luglio 1774 i coloni annunciarono al mondo la loro indipendenza e scelsero la resistenza armata; il comando militare fu affidato a George Washington. Al momento dello scoppio della rivoluzione americana contro la Gran Bretagna vi era ancora in America settentrionale una minoranza di persone *lealiste*, attaccate alla corona, altre si dicevano neutrali, ma i coloni, in enorme maggioranza, si definivano patrioti, cioè votati all'indipendenza in maniera radicale.

4. La dichiarazione d'indipendenza

Il 4 luglio 1776 a Filadelfia fu redatta la *dichiarazione di indipendenza*³, predisposta grazie all'opera di Thomas Jefferson, tra i più colti americani del tempo. La data della dichiarazione, 4 luglio, coincide oggi con la festa nazionale statunitense, *Independence day*.

La *dichiarazione* ha la struttura di un sillogismo, cioè di un complesso di proposizioni, collegate tra loro, in modo che dalle prime, dette premesse, se ne ricavi un'altra detta conseguenza. Infatti all'inizio della *dichiarazione* si incontrano una serie di principi politico-filosofici che, applicati ai territori e alla condizione delle colonie, si concludono con la necessità del cambio di governo.

Dio e il popolo sono sempre al centro della dichiarazione, fin dalle prime parole: *Quando nel corso degli eventi umani si rende necessario ad un popolo sciogliere i vincoli politici che lo avevano legato ad un altro per assumere tra le altre potenze della terra quel posto distinto ed eguale a cui ha diritto per legge naturale e divina, un giusto rispetto per le opinioni dell'umanità richiede che esso renda note le cause che lo costringono a tale secessione.*

³ Il testo integrale è consultabile in *Archivio delle costituzioni storiche*, del Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Torino. Alla fine di questo volume sta un estratto della *dichiarazione*. Cfr. G.S. PENE VIDARI, *Lezioni e documenti cit.*, p. 17 ss.

I coloni premettono di dovere delle spiegazioni del loro comportamento non alla madrepatria bensì al mondo intero perché hanno diritto di diventare entità politica, stato a tutti gli effetti, *per legge naturale e divina*. La natura e Dio che ne è considerato l'autore, insieme al giusnaturalismo, sono il fondamento concettuale della dichiarazione.

Nella prima parte si dichiarano le verità autoevidenti: che *tutti gli uomini sono stati creati eguali, che essi sono stati dotati dal loro Creatore di alcuni diritti inalienabili*, che questi diritti destinati a non venire mai meno sono *la vita la libertà, la ricerca della felicità, che allo scopo di garantire questi diritti sono creati fra gli uomini i governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati, che ogni qual volta una qualsiasi forma di governo tende a negare tali fini, è diritto del popolo modificarlo e distruggerlo e creare un nuovo governo*.

Questi principi generali, suggeriti da Thomas Jefferson, contengono la parte più importante della *dichiarazione*. Il valore ideologico dei principi enunciati è evidente: non si tratta solo di generiche dottrine filosofiche o politiche. Il testo possiede un valore universale, vuole essere espressione dell'umanità intera e del patrimonio dei diritti dell'uomo. L'origine dei diritti umani, appartenenti a ciascun uomo, sta nel diritto naturale posto da Dio, derivante dalla tradizione biblica cristiana, perciò da una religione rivelata e trascendente. A questi principi si uniscono le teorie di John Locke, per cui il potere politico deve agire col consenso dei governati, altrimenti è lecita la ribellione e il cambiamento di governo. Infine, il diritto alla ricerca della felicità rappresenta un tipico frutto dell'illuminismo e del luminoso progresso intravisto per il genere umano dai filosofi settecenteschi dopo la scoperta della ragione e della liberazione dall'ignoranza e dalle superstizioni. La meta della felicità si unisce qui nella *dichiarazione* all'ottimismo esistenziale caratteristico degli americani che ancora oggi rimane, a livello sociale e di costume, un elemento tipico delle aspirazioni degli statunitensi. Inoltre, nel concetto di ricerca della felicità, può rientrare anche quello di bene comune, di benessere di tutto il popolo; quel popolo che esprime il consenso dei governati – attenzione, non si parla né di sudditi, né di cittadini – segnalando che la dinastia, il re, il parlamento inglesi non contano più; la sovranità appartiene al popolo, secondo le suggestioni di Rousseau.

La *dichiarazione* ammette che i cambiamenti di governo vanno compiuti con prudenza dal popolo, ma riconosce che *quando una lunga serie di abusi e usurpazioni, mirate invariabilmente allo stesso scopo mostra il progetto di ridurlo sotto un dispotismo assoluto, è suo diritto, è suo dovere rovesciare tale governo e procurare nuove salvaguardie per la sua futura sicurezza [...] La storia dell'attuale re d'Inghilterra è una storia di offese e usurpazioni ripetute, aventi tutte l'obiettivo diretto di stabilire una tirannia assoluta su questi stati*.

Successivamente, in diciannove punti, formulati in tono giudiziario, come altrettanti capi d'accusa, si rimprovera al sovrano di avere violato gravemente la costituzione materiale inglese.

Alla conclusione del documento si trova l'affermazione più solenne del mutamento politico, espressa richiamandosi ancora al popolo, a Dio e alla provviden-

za: *Pertanto noi, rappresentanti degli Stati Uniti d'America, riuniti in congresso generale, facendo appello al Giudice Supremo del mondo per la giustizia delle nostre intenzioni, nel nome e per l'autorità della buona gente di queste colonie, solennemente dichiariamo che queste colonie unite sono e per diritto devono essere stati indipendenti e liberi; che sono sciolti da qualsiasi obbligo di fedeltà alla corona inglese [...] A sostegno di questa dichiarazione, affidandoci fermamente alla protezione della Divina Provvidenza, reciprocamente ci impegniamo con le nostre vite, le nostre fortune ed il nostro sacro onore.*

La formulazione della *dichiarazione* è breve, semplice, chiara, destinata a essere compresa da tutti gli americani. Due sono gli effetti del documento: dichiarare l'indipendenza; giustificare la ribellione al re, cioè al potere legittimo ma ingiusto perché si è fatto tirannico, per stabilire finalmente un potere democratico. La *dichiarazione* americana, a causa della sua semplicità, è divenuta il documento più influente nel favorire e giustificare teoricamente l'indipendenza nazionale, la democrazia e i movimenti rivoluzionari in Europa nel secolo XIX e tra le popolazioni dell'Asia e dell'Africa nel XX.

5. *La costituzione degli Stati Uniti d'America*

La guerra con l'Inghilterra durò sei anni; i coloni ottennero il sostegno della Spagna e della Francia, tradizionali avversarie della Gran Bretagna. In particolare i francesi furono entusiasti dell'indipendenza americana, essendo *anche* manifestazione del pensiero illuminista. La visita di Benjamin Franklin a Parigi riuscì trionfale. Luigi XVI, interpretando il sentimento popolare, non solo finanziò la guerra dei coloni americani ma donò dodici milioni di lire, più altri sei milioni di aiuti utili alla ripresa economica. Benjamin Franklin dichiarò l'amicizia imperitura dell'America verso la Francia.

La guerra angloamericana si concluse con la sconfitta della madrepatria la quale, nel trattato di Parigi del 1783 riconobbe l'indipendenza delle tredici colonie ribelli.

Nel 1781, durante il conflitto, le colonie avevano proclamato la loro unione istituzionale in una confederazione, iniziando a elaborare una costituzione formale scritta che fu votata nel 1787 ed entrò in vigore nel 1789. Si discusse persino se proclamare la monarchia elettiva degli Stati Uniti e nominare George Washington re al posto di Giorgio III. Tuttavia si ritenne sconveniente un regime monarchico negli *States*, lo stesso Washington dichiarò ridicolo essere re e allora si optò per la forma repubblicana federale in cui Washington fu eletto primo presidente.

La costituzione degli Stati Uniti d'America è la prima costituzione formale, scritta, solenne e votata della storia. Il documento è permeato di principi filosofici liberali, derivati dal pensiero di John Locke e dallo spirito degli illuministi francesi, innanzitutto di Montesquieu e di Rousseau. In breve tempo divenne un modello per l'Europa illuminata e colta.

La costituzione si compone di sette articoli, molto lunghi, divisi in varie parti. Il testo originario è ancora in vigore, integrato o modificato nel tempo dagli emendamenti. In tutto ne sono stati emanati ventisette.

In generale, la costituzione statunitense è fondata sul principio federativo e sulla divisione dei poteri per evitare qualunque dispotismo o personalismo politico. Ogni stato facente parte della confederazione rinuncia alla propria indipendenza e a parte della sovranità a favore del potere centrale. Fin dagli esordi, simboli della confederazione sono la bandiera a stelle e strisce e il bel motto latino E PLURIBUS UNUM. L'atteggiamento fideistico dei primi coloni è espresso dalla formula ufficiale *In God we trust* che viene riprodotta persino sui dollari (forse in una sorta di catechesi monetaria, normale per gli americani, sorprendente per gli europei).

Moneta, esercito, relazioni internazionali, imposizione di tributi sono di esclusiva competenza del potere centrale federale. La sovranità è popolare, come si legge fin dall'esordio che inizia con le parole *Noi popolo degli stati uniti d'America*. Tuttavia è previsto un potere esecutivo forte, affidato al presidente della confederazione. Eletto, dura in carica quattro anni, rappresenta il popolo degli Stati Uniti, e per questa ragione la sua figura è sempre stata circondata da una enorme autorevolezza morale. Egli è capo dello stato e capo del governo. Realizza il suo programma politico scegliendo i ministri liberamente, tra le persone che godono della sua fiducia personale, senza mai chiedere la fiducia parlamentare. Pur non potendo presentare progetti di legge, tuttavia può inviare messaggi al congresso per caldeggiare l'approvazione di certe norme. Una legge per diventare esecutiva necessita sempre della sua firma. È prevista la carica del vice presidente, eletto insieme al presidente, pronto a sostituirlo in caso di necessità, come la storia statunitense dimostra.

Il potere legislativo è assegnato a un parlamento bicamerale, il congresso, formato dalla camera dei rappresentanti e dal senato. La prima camera è eletta da ciascun stato in base alla propria popolazione. Dunque rappresenta il popolo. Invece il senato rappresenta i singoli stati della confederazione. Entrambe le camere discutono e votano le leggi.

Il potere giudiziario è affidato a giudici elettivi. Al vertice sta la corte suprema che giudica anche sulla costituzionalità delle leggi, tenendo presente che, secondo la costituzione, ogni legge contraria alle leggi naturali volute da Dio e ai diritti imprescrittibili e sacri di libertà e di proprietà, deve essere considerata nulla.

Amministrativamente gli Stati Uniti si dividono in cinquanta stati che, al loro interno, riproducono l'assetto federale: ogni stato ha una sua costituzione e emana proprie leggi che devono essere compatibili con costituzione e leggi federali; ha un parlamento bicamerale elettivo, giudici propri e il potere esecutivo è esercitato da un governatore eletto dal popolo.

La costituzione fu adattata ai tempi attraverso degli emendamenti, previsti dal testo iniziale. Dopo l'emanazione della costituzione furono votati dieci emendamenti che rappresentano una dichiarazione dei diritti, garantendo in modo esplicito e inviolabile la libertà personale, di stampa, di religione. Anzi, considerando che le colonie inglesi furono popolate da numerosi dissidenti religiosi, si afferma la li-

bertà religiosa e si proibisce al congresso di stabilire una religione di stato, invocando la totale separazione tra chiesa e comunità civile, al fine di evitare l'alleanza fra trono e altare tipica dell'antico regime europeo, dell'Inghilterra in specie.

Negli Stati Uniti, nonostante le splendide formule della dichiarazione d'indipendenza e della costituzione, rimase a lungo la schiavitù relativa alle persone importate dall'Africa per lavorare coattivamente. La loro condizione contrastava del tutto coi principi libertari, giusnaturalistici e cristiani dell'epopea americana. Gli schiavi africani, privati della libertà personale e della capacità giuridica, sottoposti all'arbitrio dei padroni e oggetto di turpe compravendita come cose, non erano destinatari di diritti riconosciuti. È noto che la schiavitù risale al mondo antico, e a Roma ebbe uno sviluppo imponente a causa delle conquiste militari nei paesi del Mediterraneo.

Tuttavia il cristianesimo, affermando il principio dell'eguaglianza teorica di tutti gli uomini, contribuì a mitigare la condizione degli schiavi, pur riconoscendo gli effetti giuridici – e non poteva essere altrimenti, trovandosi in una dimensione statutale – dell'istituto della schiavitù nel mondo tardo romano. Grazie all'influsso delle dottrine cristiane si realizzò in buona parte il riscatto, almeno morale, poi anche giuridico, dello schiavo come essere umano e nell'alto medioevo il fenomeno si attenuò, trasformandosi nei vincoli personali di colonato e in servitù della gleba⁴. Non c'è dubbio che i coloni americani, tra i quali v'erano alcuni finissimi intellettuali della statura di Thomas Jefferson, quando formularono la dichiarazione d'indipendenza e la costituzione, ebbero presente la situazione delle masse immense di schiavi originari dell'Africa e dovettero comunque avere preso in considerazione la possibilità di una loro remota liberazione. Alla fine del settecento in Europa la schiavitù ripugnava a tutte le coscienze civili. Il congresso di Vienna proibì qualunque tratta degli schiavi africani. Gli Stati Uniti soltanto nel 1863, con il proclama di emancipazione e con un apposito emendamento costituzionale (XIII), abolirono la schiavitù; quattro milioni e mezzo di schiavi diventarono ufficialmente cittadini americani. È noto che artefice dell'abolizione fu il presidente Abraham Lincoln, repubblicano e laureato in giurisprudenza. Ne seguì la guerra di secessione americana tra gli stati del nord, abolizionisti, e quelli del sud, schiavisti a causa delle loro sterminate piantagioni di cotone coltivate da schiavi.

Il mondo intero dal 1776 fu sorpreso e iniziò a guardare agli Stati Uniti come a una nuova esperienza politica tale da garantire giustizia, eguaglianza, libertà. La Francia, lo stato più assoluto d'Europa, con la nobiltà più antica, con gli ordini sociali più consolidati, prese spunti significativi dal nuovo assetto americano.

⁴ Ad esempio, si veda C.E. TAVILLA, *Homo alterius. I rapporti di dipendenza personale nella dottrina del Duecento. Il trattato De hominiciis di Martino da Fano*, Napoli 1993.

8.

LA RIVOLUZIONE FRANCESE

SOMMARIO: 1. La Francia, la monarchia cattolica più antica del mondo. – 2. La Francia alla vigilia della rivoluzione. – 3. Gli stati generali del 1789. – 4. La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Le premesse. – 5. La conquista dell'eguaglianza e degli altri diritti naturali nella dichiarazione del 1789. – 6. I diritti naturali dell'uomo e del cittadino in materia penale a confronto con l'antico regime. – 7. I diritti naturali dell'uomo e del cittadino in materia di libertà religiosa, di opinione, di stampa. – 8. La configurazione dello stato nella dichiarazione del 1789. – 9. La monarchia costituzionale del 1791. – 10. La repubblica francese. – 11. La costituzione repubblicana del 1793: democrazia e progetti sociali. – 12. La costituzione repubblicana del 1795: prudenza e stabilità. – 13. La costituzione repubblicana del 1799: Napoleone alla conquista di tutto. – 14. La codificazione di Napoleone: diritto e sistema sociale. – 15. La codificazione italiana dopo Napoleone.

1. *La Francia, la monarchia cattolica più antica del mondo*

Per valutare la portata innovatrice della rivoluzione, specialmente sotto il profilo della tutela dei diritti della persona, è necessario dare uno sguardo alla situazione dell'antico regime, particolarmente esemplare in Francia dove l'autorità regia presentava caratteristiche peculiari per la unità nazionale, il potere e il prestigio anche sacro che la distinguevano.

La monarchia francese¹ era considerata la monarchia cattolica più antica del mondo, traendo origine dal popolo germanico dei franchi che invase le Gallie e sconfisse i romani e altri avversari. Clodoveo I, della dinastia dei Merovingi, fu reputato fondatore del primo regno franco, e, unico tra i capi barbarici invasori dell'impero romano occidentale, col suo popolo si convertì al cattolicesimo. Secondo la tradizione, grazie alle premure della moglie, la pia regina Clotilde², sa-

¹ Sulla Francia cfr. *Dictionnaire de l'Ancien Régime. Royaume de France XVI^e-XVIII^e siècle*, sous la direction de L. BELY, Paris 1996; G.S. PENE VIDARI, *Storia del diritto* cit., pp. 167-171, 214-218.

² Clotilde fu anche canonizzata dalla chiesa romana, Clodoveo no.

rebbe stato battezzato da san Remigio vescovo di Reims, poi consacrato e incoronato re. Per questa ragione la Francia venne definita *nazione primogenita della chiesa romana*, e particolarmente prediletta dal papato, specialmente dopo che Carlo Martello, della nuova dinastia dei Carolingi – lasciando regnare solo di nome gli ultimi Merovingi –, riuscì a fermare gli arabi alla battaglia di Poitiers nel 732. In seguito, grazie al sostegno che Pipino il Breve, figlio di Carlo, diede al papa difendendolo contro i longobardi, la santa sede nel 751 legittimò lo stesso Pipino, incoronandolo nuovo re dei franchi; infine, come si sa, Carlo Magno fu consacrato imperatore d'occidente da papa Leone III nella basilica vaticana la notte di Natale dell'anno 800. Per confermare la benevolenza verso la Francia, la figlia maggiore, i papi le riconobbero – e tale rimane ancora – come patrona principale santa Petronilla martire, venerata nella basilica vaticana, considerata per tradizione *figlia* di san Pietro apostolo (il simbolismo è evidente). I re di Francia ottennero molti privilegi, tra i quali il titolo già ricordato di *re cristianissimo* e la dignità di canonico onorario dell'arcibaslica lateranense³, prerogativa che è passata, attraverso i sorprendenti percorsi della storia, ai capi di stato della laicissima repubblica francese. I monarchi francesi, come l'imperatore del sacro romano impero e gli altri re per cui si adottava la procedura di incoronazione, dopo il rito non erano più considerati semplici fedeli nella chiesa, ma erano equiparati ai chierici ordinati col suddiaconato, il più basso degli ordini sacri maggiori, e potevano partecipare in questa veste liturgica, indossando le relative insegne⁴, anche ai riti presieduti dal sommo pontefice.

La cerimonia di battesimo, consacrazione e di incoronazione di Clodoveo I fu circondata dalla leggenda per conferire un alone soprannaturale all'evento. Così si diffuse la credenza popolare, mai sancita dalla chiesa, che san Remigio, al momento di ungere il sovrano, avrebbe ricevuto direttamente dal cielo, portata da una colomba, l'ampolla, contenente il sacro crisma dell'unzione. La teca, chiamata *santa ampolla*, fu adoperata per attingervi il crisma anche durante le successive incoronazioni regie avvenute a Reims, venendo conservata nella cattedrale fino alla rivoluzione; poi fu spezzata dai rivoltosi. Inoltre i sovrani francesi, dopo il *sacre royal*, dal medioevo vennero considerati guaritori, specialmente di malattie cutanee: in solenni occasioni, si presentavano di fronte al re i malati che ricevevano un semplice tocco della mano destra reale e una formula benedicente augurante loro la guarigione. La storia li designò *re taumaturghi*⁵. A questo punto è quasi inutile

³ Il titolo di canonico della massima chiesa della cristianità (*mater et caput* di tutte le chiese dell'urbe e del mondo, come si legge in Roma sulla facciata dell'arcibaslica lateranense) fu conferito ai re di Francia e ai loro successori per consentire ai sovrani di vedere e venerare le sacre reliquie custodite nella cappella detta *sancta sanctorum* del Laterano ogni volta che lo avessero desiderato.

⁴ In particolare indossavano il camice e la tunicella: si vedano ad esempio le raffigurazioni di san Luigi IX re di Francia.

⁵ Titolo di una celebre monografia sull'argomento composta da M. BLOCH, *I re taumaturghi. Studi sul carattere soprannaturale attribuito alla potenza dei re particolarmente in Francia e in Inghilterra*, traduzione italiana, terza edizione, Torino 1973.

aggiungere che, se nell'antico regime i sovrani venivano tradizionalmente considerati regnanti per diritto divino, la monarchia francese era ancora più delle altre circondata da un'aura mistica a cui credevano, anche in buona fede, tante persone. Anche i monarchi d'Inghilterra seguirono delle procedure analoghe. Si trattava di elementi sacralizzanti del potere politico che in quel contesto storico e culturale avevano il loro peso ed erano stati da secoli elementi fondanti e tipizzanti della monarchia. Ci furono degli entusiasti sostenitori che parlarono addirittura, contro ogni dottrina ortodossa della chiesa cattolica, dell'incoronazione francese come dell'ottavo sacramento. Naturalmente, l'illuminismo sorrise di fronte a queste ragioni e senza attacchi diretti⁶, che sarebbero stati impossibili nel clima di censura della stampa dell'antico regime, ma diffondendo uno spirito critico su certe leggende e di incredulità generale nei confronti degli eventi non provati dalla ragione, smantellò, a livello concettuale, leggende e miti della sacralità della regalità francese.

La rivoluzione fece il resto.

2. La Francia alla vigilia della rivoluzione

La Francia alla fine del XVIII secolo fu protagonista della più importante rivoluzione che la storia conosca, la madre di tutte le rivoluzioni, un evento mitico⁷. Ancora oggi uno dei suoi risultati ideologici più durevoli, la *dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789, è considerata il documento fondamentale con cui vengono solennemente consacrati i principi della dignità umana contemporanea, sintetizzati nella formula universale *liberté, égalité, fraternité*.

Gli antefatti sono noti. Il re di Francia per combattere l'Inghilterra aveva sostenuto volentieri i ribelli americani. Le idee di libertà, matrici della rivolta contro gli inglesi, si erano diffuse facilmente nella Francia prerivoluzionaria grazie all'opera del marchese de La Fayette, che aveva combattuto coi ribelli, e alla propaganda

⁶ Nemmeno Voltaire, il maggiore degli illuministi, maestro riconosciuto delle generazioni settecentesche, se la sentì di contestare *apertamente* il diritto divino dei re a regnare, o le leggende sull'origine della monarchia francese. Nel suo *Dizionario filosofico* che attacca ogni tradizione, costume o legge dell'antico regime, non si trova mai una parola *esplicita* su argomenti tanto compromettenti, in particolare per chi, come Voltaire, godeva di una pensione reale e del titolo di gentiluomo di camera conferitogli da re Luigi XV.

⁷ La letteratura sul tema è infinita, stratificata dalle origini fino soprattutto alle celebrazioni del bicentenario festeggiato nel 1989. Chi vuole può approfondire consultando le opere classiche e generali sulla materia, di varia tendenza storiografica: A. THIERS, *Storia della rivoluzione francese*, traduzione italiana, Milano 1963; J. GODECHOT, *La grande nazione. L'espansione rivoluzionaria della Francia nel mondo (1789-1799)*, traduzione italiana, Roma-Bari 1962; A. SOBOUL, *Storia della Rivoluzione francese*, traduzione italiana, Milano 2001; su eventi e protagonisti cfr. *Dictionnaire historique de la Révolution française*, Paris 2005.

di tanti americani che vedevano nella Francia la patria dell'illuminismo, vi si recavano in visita come fosse un santuario della modernità, frequentando i salotti aristocratici francesi accolti da eroi del pensiero e del progresso. Il sostegno militare alla guerra degli insorti non era però stato indolore per le finanze dello stato francese. La guerra alla Gran Bretagna era costata otto milioni di lire francesi, una somma enorme nel debito pubblico già enorme della *grande nation*. Il disordine finanziario aumentò, insieme al caro-vita, alla disoccupazione, alle sommosse, alle agitazioni sociali, nonostante gli sforzi del ministro Necker di scongiurare la bancarotta.

Tuttavia la Francia riteneva di riuscire a superare la crisi in ragione delle sue innate risorse. Alla fine del Settecento era la nazione più popolata d'Europa: infatti contava venticinque milioni di sudditi, avviati, con la rivoluzione, a diventare cittadini. Parigi aveva seicentomila abitanti, più di qualsiasi altra capitale, ed era la maggiore sede intellettuale e culturale europea, vivace, allegra e spensierata. Vi si viveva bene se si era ricchi di entrate o di *esprit* o se si apparteneva a uno dei tre ceti privilegiati d'antico regime. La realtà era diversa e penosa per il resto della popolazione, a volte molto povera, composta da proletari, operai, braccianti o agricoltori senza proprietà fondiaria.

Dal 1774 regnava Luigi XVI che aveva sposato Maria Antonietta d'Austria, figlia dell'imperatore Francesco I e di Maria Teresa. Il re aveva iniziato alcune riforme dirette a migliorare la pubblica amministrazione e lo stato ma fu interrotto dalla rivoluzione. La società, qui similmente al resto d'Europa, era suddivisa in ceti. I membri dei ceti privilegiati componevano una vistosa minoranza: a metà settecento, su venticinque milioni di sudditi, al clero appartenevano circa centotrentamila persone, alla nobiltà quattrocentomila, alla borghesia più di un milione di soggetti. Proprio l'alta borghesia, tanto numerosa, formata da medici, industriali, banchieri, aveva fondati motivi di lamentarsi dell'antico regime perché il sovrano la escludeva dalle nomine alle cariche politiche, appannaggio della nobiltà o del clero, ritenuti tradizionalmente i più fedeli sostegni del trono.

I ceti privilegiati poi, qui come altrove, potevano apparire compatti e coesi dall'esterno, ma se analizzati dall'interno la situazione era di frammentazione in sottoceti. Ad esempio il clero era formato dall'alto clero, arcivescovi, vescovi residenziali e abati effettivi, che godevano di benefici ecclesiastici redditizi; il medio clero contava ecclesiastici come i canonici e le dignità delle collegiate, gli abati titolari, i religiosi di antichi ordini monastici; il basso clero vedeva tra i suoi ranghi poveri curati di parrocchie rustiche, religiosi scarsamente dotati di rendite e così via. Nella nobiltà le prerogative di rango, sorgente di rigorose divisioni, erano ancora più accentuate, mantenute e difese come elementi vitali. In Francia si riconosceva innanzitutto la *nobiltà di razza*, la più antica e onorata, composta dai discendenti dei franchi. Seguiva la *nobiltà di spada*, creata dai discendenti dei feudatari. Ultima stava la *nobiltà di toga*, la più recente, a cui appartenevano coloro che svolgevano attività forensi, di per sé nobilitanti *ad personam*. I tre gradi della nobiltà si guardavano con crescente sufficienza l'uno con l'altro, provocando divisioni e contrasti. (Ecco perché al giuramento della pallacorda interverran-

no non solo membri del terzo stato ma anche tanti elementi della nobiltà, pronti ad aderire agli ideali rivoluzionari). Anche il terzo stato, vastissimo, indicato solitamente come la borghesia, presentava molte significative suddivisioni al suo interno. Il popolo degli agricoltori piccoli proprietari, collocato negli strati più bassi della scala sociale, era appesantito da numerosi tributi di origine medievale: le decime ecclesiastiche, quantificate in un decimo del raccolto; i tributi da versare ai feudatari; le *corvées*, prestazioni personali periodiche. Il regime feudale veniva considerato d'impaccio all'economia e al progresso; il debito pubblico, insostenibile, venne aggravato dalle avversità che colpirono il paese tra 1788 e 1789: grosse inondazioni, siccità, scarsi raccolti, carestia generale e problemi agricoli e industriali. In una situazione di crisi, Luigi XVI pensò all'ultimo rimedio possibile per risolvere la situazione: la consultazione dei corpi sociali di cui si componeva il paese. Convocò gli stati generali, l'antico parlamento che non si riuniva più dal 1614.

3. *Gli stati generali del 1789*

Nel 1788 il re indisse solennemente le elezioni generali per nominare i deputati dei ceti privilegiati. Fu redatto un apposito manifesto reale, letto in ogni parte del regno dai curati delle parrocchie durante le messe festive, per invitare chiunque a far giungere al trono *fin dalle terre estreme del regno e dalle più umili abitazioni* i propri voti e i reclami. Nel rispetto della costituzione materiale francese e delle procedure seguite nel 1614 – centosettantacinque anni prima, ai tempi di Maria dei Medici – si svolsero, nei primi mesi del 1789, le complicate operazioni elettorali e si predisposero i voti e i reclami, a cui alludeva il manifesto reale, sotto forma di *cabiers de doléance*, i quaderni di rimostranze.

Nel primo stato – il clero – ogni sacerdote con cura d'anime, ogni monastero o convento di regolari, aveva il diritto di prendere parte alle assemblee elettorali per scegliere i propri deputati. Arcivescovi, vescovi e abati formavano assemblee che votavano i rispettivi deputati rappresentanti del gruppo di alti ecclesiastici. Nel secondo stato – la nobiltà – ogni nobile maggiore di ventiquattro anni entrava di diritto nell'assemblea, di soli nobili, ovviamente, che designava i deputati da mandare agli stati generali. Il terzo stato era molto più ampio e più rappresentato di quanto lo fosse negli anni precedenti: infatti una recente legge reale faceva rientrare nel terzo stato ogni suddito francese che avesse ventiquattro anni compiuti e pagasse le imposte regolarmente alla comunità d'appartenenza. Il gruppo di sudditi appartenenti al terzo stato chiamato ad eleggere i propri rappresentanti era dunque assai esteso. Vi rientravano professionisti, commercianti, artigiani, membri delle corporazioni, agricoltori possidenti. Praticamente, nel terzo stato erano chiamati a eleggere i propri deputati agli stati generali tutti i sudditi soggetti a tributi, ossia una discreta parte del popolo francese, esclusi i salariati, i nullatenenti,

i proletari, i poveri. Le elezioni si svolsero in modo esemplare, senza brogli, con grande compostezza, nella speranza che gli stati generali avrebbero risolto la crisi e, soprattutto, avrebbero escogitato il modo per pagare il debito pubblico della Francia.

I *cabiers de doléances*, previsti espressamente dal manifesto reale, dovevano essere redatti dalle varie assemblee di elettori dei tre stati affinché i deputati eletti agli stati generali potessero avere una guida e un orientamento sulle questioni da discutere. È interessante notare che tutti e tre i ceti privilegiati criticavano l'assolutismo, gli abusi conseguenti e chiedevano una monarchia costituzionale in cui il re fosse limitato rigorosamente dalla legge, suggerivano la creazione di un'assemblea *nazionale*, indicata proprio con questo nome che tanto peso avrebbe avuto nella storia francese, e destinata a radunarsi periodicamente per votare le leggi e i tributi. La maggioranza dei quaderni di rimostranza proclamava la fedeltà alla corona ma nessuno riconosceva più il diritto divino a governare la Francia: esso era, per opinione comune, giudicato sorpassato dalla storia. I quaderni di rimostranza del clero si lagnavano dell'immoralità dei tempi, invocavano maggiori censure sulla stampa, chiedevano di limitare i diritti civili recentemente accordati ai protestanti, e il basso clero chiedeva l'accesso alle alte cariche ecclesiastiche, sempre riservate dal re ai nobili. I *cabiers* della nobiltà invocavano libertà e poteri maggiori al proprio ceto, contro l'assolutismo. I *cabiers* del terzo stato risultavano di grande interesse, esprimendo gli intenti della borghesia, alta, media e piccola: si chiedeva l'abolizione del sistema feudale, la liberalizzazione delle carriere pubbliche in base al principio di meritocrazia, si suggerivano riforme delle istituzioni, si domandava la scuola gratuita per tutti, gli agricoltori lamentavano i tributi eccessivi gravanti su di sé e sollecitavano la riduzione delle decime ecclesiastiche e l'abolizione dei privilegi di caccia dei nobili che danneggiavano i terreni per inseguire le prede.

La rappresentazione delle condizioni della Francia contenuta nei *cabiers de doléances* forniva un quadro variegato che rendeva possibile al re, al governo, agli stati generali di provvedere su ogni cosa nel modo migliore.

Il 4 maggio 1789, a Versailles, i deputati eletti si ritrovarono davanti alla sfarzosa residenza della corte. Secondo consuetudine, il re, la regina, la famiglia reale, tutti i deputati, compresi quelli che sarebbero divenuti radicali giacobini, sfilarono in processione e assistettero alla messa votiva *de Spiritu Sancto* nella cappella reale di san Luigi. Il giorno successivo, 5 maggio, ci fu la prima riunione degli stati generali e il discorso della corona all'assemblea. Il re dispensò i deputati della borghesia dall'ascoltare le sue parole in ginocchio come si usava nel 1614. Il terzo stato rimase seduto insieme al clero e alla nobiltà. Si ribadì però che andavano seguite le tradizionali regole consuetudinarie degli stati generali: ogni deputato doveva indossare l'abito di sua spetanza (e questo uso si era facilmente rispettato, col terzo stato vestito di nero, senza spada e senza ornamenti, mentre gli alti ecclesiastici indossavano l'abito corale estivo, di seta, con mozzetta, cappa magna e croce pettorale, e i nobili apparivano pomposamente decorati, ciascuno con la spada; il basso clero portava la talare nera e quello regolare indossava il solito saio dell'ordine di appar-

tenenza); i deputati di ciascun ceto durante i lavori avrebbero dovuto riunirsi separatamente rispetto agli altri.

Nelle poche sedute comuni già svolte, il terzo stato aveva originato dei contrasti. Infatti, accorgendosi della sua superiorità numerica, con seicentoventuno deputati a fronte di trecentotto del primo stato e duecentosettanta del secondo stato, esso pretendeva di superare la vecchia regola costituzionale del voto *per ceto* (che avrebbe favorito clero e nobiltà, di solito concordi) e di deliberare votando *per testa*, cioè facendo corrispondere un voto a ogni deputato. Il terzo stato invitò gli altri due stati a dibattere insieme i problemi del paese e a una verifica dei poteri dei deputati, senza distinzioni di ceto. Ancora, il terzo stato rifiutò di tenere le sedute in una camera a parte, seguendo le vecchie regole, perché si sentì portavoce di interessi riguardanti l'intera Francia. Dopo cinque settimane di discussione, il 17 giugno, il terzo stato, consapevole della propria forza, dichiarò di rappresentare da solo il novantasei per cento del popolo francese e di potere pertanto legittimamente proclamarsi assemblea nazionale. Il 20 giugno, i deputati del terzo stato, uniti ad alcuni eletti del clero, compirono una secessione, si riunirono in una specie di palestra, uno stanzone vuoto utilizzato per il gioco della pallacorda. Qui i deputati dell'assemblea nazionale giurarono di non separarsi più fino a quando non avessero dato alla Francia una costituzione formale (il pittore Jacques-Louis David immortalò l'episodio del giuramento della pallacorda in un impressionante quadrone conservato al Louvre; chi ha visto il dipinto ricorda che l'artista ha effigiato, a bella posta, in primo piano un monaco certosino, vistoso nel saio bianco, e alcuni ecclesiastici secolari).

Il re, dopo aver tentato invano di ristabilire le procedure del 1614 e le riunioni separate dei tre ordini, accettò il fatto compiuto e ordinò ai deputati del clero e della nobiltà di unirsi a quelli del terzo stato. La nascita dell'assemblea nazionale rappresentava un gesto rivoluzionario perché violava, in nome delle mutate condizioni storiche e politiche, la costituzione materiale di Francia. Poco dopo, la popolazione della capitale compì un gesto altrettanto clamoroso. A Parigi, la fortezza medievale della Bastiglia, aborrita prigione di stato dove un tempo si veniva rinchiusi senza processo a tempo indeterminato con semplici *lettres de cachet*, lettere sigillate del re, era considerata il simbolo dell'assolutismo. Come ognuno sa, il 14 luglio 1789 una folla di parigini, liberali e libertari nell'animo ma dall'atteggiamento aggressivo, assalì la Bastiglia, massacrò la guarnigione francese, facendo a pezzi il governatore. Si salvarono le guardie svizzere mercenarie presenti nel castello perché la loro divisa rossa le fece scambiare per domestici e uscirono indisturbate; la folla liberatrice non ebbe però la soddisfazione di trovare centinaia di prigionieri di stato agonizzanti, come si favoleggiava, bensì sette detenuti comuni (quattro falsari e tre pazzi, subito spediti rispettivamente alle carceri ordinarie e al manicomio). L'episodio, ancora oggi commemorato oltralpe nella apposita festa nazionale, fu l'innescò della rivoluzione.

4. *La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Le premesse*

L'assemblea nazionale al completo, comprendente anche i deputati del clero e della nobiltà, votò una serie di provvedimenti, tra cui l'abolizione dei privilegi e dei diritti feudali (5 agosto 1789). Anzi, è noto che si svolse una specie di gara di tutti i deputati, a qualunque dei tre stati appartenessero, a sacrificare i diritti privilegiati del proprio ceto, della propria città, della propria regione. Ma senza dubbio rimase memorabile al di sopra di ogni altra la decisione, presa il 4 agosto, di elaborare la *dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*⁸, capace di rinnegare completamente il passato e di aprire una nuova era non solo alla Francia ma all'umanità intera. Dopo la discussione dei progetti di La Fayette, Siesés, Target e di altri deputati, rimescolati e riveduti, il 26 agosto 1789, la *dichiarazione* fu approvata quasi unanimemente in modo da costituire il fondamento, il preambolo, della costituzione formale scritta che la Francia si sarebbe data.

Già i parlamenti di origine medievale, talvolta, preparavano delle dichiarazioni, dei memoriali, dei documenti da presentare al sovrano il quale poi li avrebbe ricevuti graziosamente, valutandoli a suo piacimento. Questa *dichiarazione* del 1789 però possiede un'altra forza, parla un linguaggio innovatore che si propone di tagliare i ponti col passato, di superare la mentalità, gli schemi, le gerarchie dello stato assoluto e della tradizione politica precedente nel modo più radicale, richiamandosi solo e semplicemente ai diritti naturali dell'uomo. Dà per presupposto che d'ora in avanti niente sia come prima, che l'uomo si senta finalmente liberato dalle opprimenti catene secolari, che la stella polare del genere umano non sia più rappresentata dal principio d'autorità, dalla gerarchia dei valori tradizionali, dal paternalismo del sovrano, dal suo diritto divino a governare attraverso i processi sacralizzanti della consacrazione e dell'incoronazione. Al contrario, si vuole che la luce della ragione, limpida e vera come il sole, illumini l'umanità col riconoscimento dei diritti spettanti a ciascun soggetto e che garantisca quei diritti la cui consapevolezza è maturata nei secoli e che alla fine sono stati svelati definitivamente dall'illuminismo settecentesco.

Non è più possibile definire i francesi *sudditi*, sottoposti al re secondo gli usi dell'antico regime, e si adotta il termine *cittadini*, membri della stessa *civitas*, società politica di eguali. La parola latina *civis*, da cui cittadino – in francese *citoyen* – richiamava l'epoca antica in cui Roma non si limitava a conquistare territori ma li civilizzava fondando delle città e formando dei cittadini. Nella cultura medievale e moderna il termine cittadino significava persona civile, educata, dai modi urbani, mentre villano, cioè abitante del villaggio agricolo, era usato in senso dispregiativo, quale insulto buono a indicare persona dai modi rozzi. La scelta di deno-

⁸ Si veda il testo completo tra le fonti alla fine del volume. Sulla *dichiarazione* e le costituzioni francesi cfr. G.S. PENE VIDARI, *Lezioni e documenti cit.*, p. 32 ss.

minare d'ora in avanti tutti i francesi col sostantivo positivo di cittadino indica gli intenti egualitari della *dichiarazione*: stabilito il principio dell'eguaglianza, tutti hanno gli stessi diritti e lo stesso titolo. Tramontata la suddivisione in ceti, scompaiono, perché proibiti dalla legge varata dopo qualche tempo, anche i variegatissimi titoli che nell'antico regime distinguevano una persona dall'altra (ad esempio la estesa serie dei titoli nobiliari: principe, duca, marchese, conte visconte, barone, cavaliere; ma anche i titoli di *trattamento* con cui si veniva chiamati in base all'appartenenza di classe: eccellenza, illustrissimo, egregio, messere e così via). D'ora in avanti l'aspirazione a livellare tutti gli uomini spiega l'adozione del solo titolo di cittadini (e di cittadine per il genere che allora si chiamava gentil sesso). Pure la odierna costituzione repubblicana italiana adotta correntemente il termine di cittadino per designare i soggetti primi destinatari delle norme costituzionali.

Un'ultima osservazione preliminare si impone. La *dichiarazione* del 1789 parla di uomini, non cita espressamente le donne. Invero i deputati sottoscrittori davano per sottinteso che nel sostantivo *uomini* fossero ricomprese anche le signore. Infatti, secondo la cultura corrente del tempo, sia a buon senso, sia secondo il diritto comune, sia per la cosmologia biblica, vigeva il principio per cui *genus masculinum concepit foemininum*, il genere maschile comprende anche il femminile. All'inizio nessuno dubitò che pure le donne fossero contemplate dai principi della *dichiarazione*. Tuttavia, nel 1791 una letterata francese, femminista *ante litteram*, sentì il bisogno di predisporre una *dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina* da presentare all'assemblea nazionale per l'approvazione. A quei tempi, nonostante la rivoluzione in corso, si riteneva che la politica concreta fosse affare maschile e alle donne si riservavano altri ruoli, altro sostegno alla causa della libertà. La proposta di questa *dichiarazione* dei diritti al femminile suscitò qualche prevedibile ilarità e fu accantonata.

Il testo della *dichiarazione* del 1789 appare, a causa degli slanci e delle passioni in cui venne allestito, un poco disorganico, non sempre consequenziale; esso è una raccolta di massime, definizioni, aforismi, a volte raffazzonati ma sempre sintetici, lapidari, di grande efficacia anche emotiva. È un documento destinato a essere letto e compreso da tutta l'opinione pubblica, è fatto per impressionare. La *dichiarazione* rivela impronte culturali molteplici e variegate: si scorge anche qualche elemento strettamente giuridico ma prevalgono gli argomenti filosofici e illuministici. Si compone di diciassette articoli, preceduti da un proemio esplicativo degli obiettivi che si prefigge il documento: innanzitutto proclamare e fissare una volta per tutte i diritti fondamentali di ciascun uomo e di ciascun cittadino. Questi due riferimenti, all'uomo e al cittadino, sono significativi del valore universalistico della *dichiarazione*, efficace non solo per i francesi, ma rivolta all'umanità in un unico afflato di solidarietà.

5. *La conquista dell'eguaglianza e degli altri diritti naturali nella dichiarazione del 1789*

L'esordio della *dichiarazione* è tipicamente illuministico: si proclama che l'ignoranza, la mancata conoscenza o il disprezzo dei diritti dell'uomo sono causa della corruzione dei governi o delle sciagure pubbliche, cioè degli elementi negativi dell'antico regime. Al centro del testo si pongono i diritti che la natura garantisce all'uomo e si definiscono *inalienabili e sacri*, ovvero, proprio perché provenienti dalla natura – che qui è concepita nella accezione filosofica, tendente al materialismo, di causa di tutti i fenomeni psichici e fisici – risultano inalienabili, né cedibili né rinunciabili, e per giunta sacri, cioè sanciti, tutelati dalla divinità, intesa nel senso più generico possibile, tipico del *teismo* illuministico. Nel testo, il richiamo a una divinità filosoficamente intesa, è ribadito alla fine del proemio allorché si procede all'elenco dei diritti dell'uomo e del cittadino, riconoscendoli e dichiarandoli *in presenza e sotto gli auspici dell'Essere Supremo*. Era un modo degli illuministi di evitare richiami al cristianesimo, a una religione rivelata, trascendente, composta di sacre gerarchie e di riti impegnativi, per optare a favore di un concetto elastico e accomodante di divinità che ciascuno poteva concepire nella dimensione preferita, soprannaturale e immanente oppure no. Questo atteggiamento in ambito religioso sarà caratteristico della rivoluzione che, quattro anni dopo, nel periodo del *terrore*, proclamerà il culto dell'Essere Supremo e della dea ragione. Per festeggiare la novità, una graziosa ballerina di Parigi sarà deposta in abiti succinti sull'altare maggiore, ormai sconosciuto, della cattedrale di *Nôtre-Dame* a rappresentare la dea ragione, riducendo di fatto il cristianesimo, sia cattolico sia evangelico, alla clandestinità.

L'art. 1 mette in evidenza i primi e i maggiori diritti che la natura garantisce all'uomo: la libertà e l'eguaglianza acquisiti al momento della nascita⁹. Non si è più titolari di diritti in base all'appartenenza a un ceto sociale; i diritti, identici per quantità e qualità, sono assicurati a tutte le persone nel momento in cui vengono al mondo, per il semplice fatto di esistere, in qualunque parte della Francia e del pianeta. Corollario di tale principio è l'enunciato della seconda parte dell'art. 1 che recita: *le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune*. Questa formula sancisce il principio della meritocrazia, per cui non sussistono più differenze sociali fondate sulla nascita in un certo ceto, ma d'ora in avanti le differenze sociali sono basate sui meriti personali, sulla capacità degli uomini di riuscire nella vita in ragione delle rispettive risorse esclusivamente *personali*, non degli antenati che, ad esempio, parteciparono alle crociate servendo san Luigi re di Francia, non del ceto di riferimento. Il principio di meritocrazia, accolto oggi da tutti i sistemi democratici del mondo, è ribadito nell'ultimo comma dell'art. 6 della *dichiarazione*, laddove si afferma che *tutti i cittadini, essendo eguali di fronte alla legge, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici*

⁹ Cfr. gli analoghi principi contenuti nella costituzione della repubblica italiana, agli artt. 3, 13 e ss.

secondo le loro capacità, e senz'altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti. Da notare, a proposito della eterogeneità concettuale delle fonti a cui hanno attinto i compilatori della *dichiarazione*, che qui ci si richiama alle *virtù e ai talenti* e il riferimento, eccezionale nel contesto globale in cui prevale l'impostazione illuministica, è desunto lessicalmente dalla nota parabola dei talenti del Vangelo di san Matteo (25, 14-30). Si pensi all'impatto emotivo suscitato dalla lettura di simili principi della *dichiarazione* in una società come quella francese che stava uscendo dall'antico regime: di sicuro articoli come questo destarono molta impressione, non è nemmeno detto che siano piaciuti a tutti.

A titolo comparativo si può aggiungere che la costituzione della repubblica italiana vigente sancisce l'eguaglianza generale all'art. 3: *Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.* I nostri costituenti italiani hanno poi precisato il concetto di eguaglianza con parole di alta ispirazione morale: *È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.* Quanto al principio di meritocrazia e alle carriere pubbliche, la nostra costituzione italiana riprende ripetutamente le stesse idee della *dichiarazione* francese, in particolare all'art. 51 e, in ambito di istruzione, all'art. 34.

Gli artt. 4 e 5 della *dichiarazione* spiegano la portata del diritto di libertà che non deve mai essere intesa come *licenza*, perché libertà non significa la possibilità di fare tutto ciò che si vuole senza freni. Il limite della libertà di ogni cittadino sta nella libertà degli altri cittadini, una libertà che va tutelata affinché tutti possano godere degli stessi diritti. L'art. 4 spiega che è esclusivamente la legge – e qui per legge si intendono i provvedimenti votati dall'assemblea nazionale – a stabilire cosa è lecito fare e cosa non è lecito. L'art. 5 specifica la superiorità e il ruolo vincolante della legge nel *vietare solo le azioni nocive alla società*. Se la legge non vieta un certo comportamento, esso è ammesso. D'ora in avanti è inammissibile che intervenga la volontà del sovrano assoluto o dei suoi funzionari a censurare e a colpire di volta in volta, come avveniva in passato – ad esempio in Francia in forza delle *letters de cachet* – certe azioni in maniera arbitraria. La superiorità della legge si impone perché la legge riflette la volontà generale, paradigma fondamentale per una democrazia. È quanto enuncia l'art. 6 della *dichiarazione* affermando che *la legge è l'espressione della volontà generale*. La legge non è più soltanto promulgata dal re secondo i suoi obiettivi, come accadeva durante l'assolutismo, ma la legge deve essere il risultato della volontà generale di tutti i cittadini che contribuiscono alla sua elaborazione o personalmente – caso piuttosto difficile da realizzare – oppure attraverso l'elezione di deputati che provvedono, in nome dei cittadini, a discutere e a votare i testi normativi.

Gli artt. 12 e 13 disciplinano la *forza pubblica*, intesa come autorità di pubblica sicurezza, che ora è concepita quale strumento di garanzia e di tutela dei diritti del-

l'uomo e del cittadino, per il bene comune, e non più per il bene del sovrano, della corte o dello stato. Anche questi concetti e questo linguaggio rappresentano un mutamento di prospettiva significativo rispetto alla situazione dell'antico regime. Tra l'altro, si evita accuratamente di parlare di *polizia*, secondo l'uso dell'assolutismo, quando stava indicare un controllo interno sulla popolazione allo scopo di evitare sommosse. All'art. 13, in connessione con i precedenti, si stabilisce l'imposizione di un *contributo comune* atto a sostenere le spese della pubblica amministrazione secondo il principio della perequazione e della proporzionalità fiscali: si pagano i tributi non perché si appartiene a un certo ceto, secondo uno dei sistemi tributari dell'antico regime, ma in base alla capacità contributiva, in base alla ricchezza personale legalmente verificata¹⁰. In questo ordine di idee si inseriscono pure l'art. 14, che garantisce ai cittadini che l'imposizione di tributi sarà determinata per legge generale votata dall'assemblea, e l'art. 15 che fissa il principio della responsabilità dei pubblici funzionari per gli atti della loro amministrazione di fronte alla collettività intera¹¹ (essi non rispondono più del loro operato soltanto al re, come avveniva durante l'assolutismo).

6. *I diritti naturali dell'uomo e del cittadino in materia penale a confronto con l'antico regime*

I rimanenti articoli della *dichiarazione*, dal 7 al 14, rappresentano una esemplificazione programmatica delle modalità di difesa dei diritti naturali, in chiave antitetica rispetto all'antico regime. L'art. 7 riguarda le procedure penali nelle quali si accusa un uomo di un reato o lo si priva della libertà. È noto che la maggioranza degli stati assoluti dell'antico regime prevedeva, specialmente per l'accusa di delitti contro lo stato, anche gravissimi quali la lesa maestà o l'alto tradimento, la possibilità della detenzione in forme arbitrarie, senza contestazione formale del reato e senza lo svolgimento del processo volto ad accertare le responsabilità del soggetto, fornendo poi ai romanzieri romantici l'occasione di scrivere di tutto (si pensi ai personaggi letterari come la *maschera di ferro*, ambientata ai tempi di Luigi XIV, o al conte di Montecristo o all'abate Faria – entrambi collocati al tempo di Napoleone, il quale imprigionava senza processo certi sovversivi reputati pericolosi – raccontati da Alexandre Dumas). L'art. 7, insieme al successivo a cui è concettualmente legato, impone in tema penale, l'applicazione del principio, risalente al diritto romano, del *nullum crimen, nulla poena sine lege*. Si può essere perseguiti soltanto se la legge ha contemplato un comportamento come criminoso *prima* che esso venga realizzato (art. 8); contemporaneamente si fissa il principio di irretro-

¹⁰ Cfr. il principio quasi analogo della nostra costituzione repubblicana, all'art. 53.

¹¹ Cfr. ancora a scopo comparativo la costituzione della repubblica italiana all'art. 28.

attività delle leggi che puniscono. D'ora in avanti dovrebbe essere inammissibile una norma che sanziona, etichettandola come reato, una condotta che nel momento in cui è stata posta in essere non era proibita in nessun modo. La *ratio* della norma è evidente, finalizzata com'è a scongiurare una giustizia arbitraria, politica o condizionata dalle circostanze storiche. Questo principio oggi è presente nelle costituzioni formali di quasi ogni stato della terra: la costituzione della repubblica italiana lo contempla all'art. 25.

Tornando alla *dichiarazione* francese, essa dispone che chi compie arresti illegali, al di fuori della previsione normativa, va punito. L'art. 8 approfondisce il significato dell'articolo precedente, innovando profondamente le concezioni tradizionali in materia di pena.

Per comprendere le differenze sull'argomento, è necessaria una digressione sul sistema penale di antico regime che concepiva la pena in funzione soprattutto vendicativa nei confronti del reo, intendendola quale espiazione e soddisfazione verso la società offesa e danneggiata dal crimine. Erano ancora di là da venire le teorie più avanzate sulla pena considerata uno strumento di riabilitazione del condannato. Dunque, nell'antico regime, le pene sovente erano comminate in modo pazzamente esorbitante rispetto alla gravità della colpa, l'arbitrio dei giudici nel processo penale era grande, anzi la stessa procedura *inquisitoria*¹² caratteristica dei tempi presumeva la colpevolezza dell'imputato, imponendo a quest'ultimo di provare la propria innocenza. La tortura giudiziaria nel corso del processo penale era praticata ovunque, sebbene sotto numerose cautele, coll'assistenza di un medico: erano escluse le donne gravide, i malati, i minori di quattordici anni, gli adulti maggiori di sessantacinque, gli ecclesiastici, i laureati, i nobili, i cavalieri di certi ordini equestri (si trattava però di circostanze esimenti che potevano essere superate, in casi di reati gravissimi, con rescritti dei sovrani o del papa). Il giudice era arbitro, talvolta arbitrario, dell'irrogazione della tortura perché per essa si contava di arrivare alla regina delle prove, la confessione, probante sopra ogni altro elemento. I maggiori giuristi del diritto comune raccomandavano di applicare con la massima prudenza e parsimonia la tortura, trattandosi di uno strumento di per sé afflittivo, quasi un anticipo della pena, dannoso per la salute del paziente: e se questi fosse poi risultato innocente delle accuse?

È merito indiscutibile del marchese Cesare Beccaria¹³, milanese, giurista ed economista, di avere avviato una riflessione sulla disumanità della giustizia criminale

¹² A partire dalla rivoluzione francese iniziò definitivamente l'avvio della struttura processuale penale da inquisitoria a accusatoria. Nel modello procedurale accusatorio il giudice si pone in posizione neutrale, mentre la pubblica accusa raccoglie prove contro l'imputato che, a sua volta, produce le prove dirette a dimostrare la propria innocenza.

¹³ Cfr. G.S. PENE VIDARI, *Aspetti di storia giuridica del sec. XIX. Appunti dalle lezioni di Storia del diritto italiano II (a.a. 1996-97)*, a cura di C. DE BENEDETTI, Torino 1997, pp. 143-161, per il problema della pena di morte e la codificazione italiana; E. GENTA-G.S. PENE VIDARI, *Storia del diritto contemporaneo*, a cura di C. DE BENEDETTI, Torino 2005, p. 187 ss.

del suo tempo col trattato *Dei delitti e delle pene*, edito a Livorno nel 1764. Le sue critiche al sistema penale, i ragionamenti di carattere giuridico, filosofico, etico, contro l'uso della tortura e la pena di morte gli valsero un enorme successo intellettuale in tutta Europa e nel mondo. Anche gli illuministi francesi lo acclamarono e riservarono al suo nome i massimi onori¹⁴. Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, granduca di Toscana, fu il primo – e per molto tempo, unico – sovrano europeo ad abolire tortura e pena capitale dall'ordinamento penale dei suoi stati, rinnovato nel 1786 con la *Riforma della legislazione criminale toscana*, detta popolarmente *Leopoldina*¹⁵.

Nell'antico regime le pene erano durissime, specialmente l'applicazione della pena capitale presentava risvolti terrificanti, ritenuti però utili per la loro efficacia deterrente. Il giudice poteva comminare, oltre alla pena di morte, le cosiddette *esemplarità* e *esacerbazioni*, pene accessorie che erano vere torture. Ad esempio ai parricidi o a coloro che avessero attentato alla vita di sacerdoti con cura d'anime, prima dell'esecuzione si tagliava la mano destra. Ai regicidi si riservavano supplizi atroci, in genere culminanti con lo squartamento. L'esecuzione dei condannati si differenziava a seconda del ceto di appartenenza: i plebei venivano giustiziati tramite impiccagione, ritenuta, a causa dei risvolti medico-legali, infamante e indegna. Ai nobili e affini, ecclesiastici e laureati, si toglieva la vita con la decapitazione che, nonostante l'orrore fisico della procedura, era ritenuta modalità riguardosa del rango sociale.

Davanti al problema della pena di morte, di fronte alla molteplice varietà esecutiva dell'antico regime, la rivoluzione francese abolì la tortura e le esemplarità, giungendo a inventare – anche in un campo tanto penoso – la formula egualitaria ritenuta ragionevole per salvaguardare la dignità umana, concedendo a tutti i rei, in nome dell'*égalité*, la medesima morte, giudicata, per legge, rapida e relativamente indolore. Il professore di anatomia Joseph-Ignace Guillottin, nella veste di deputato del terzo stato, non era propriamente un rivoluzionario bensì un filantropo che agiva da medico igienista al fine di abbreviare le sofferenze dei condannati a morte. Tra l'altro, davanti all'assemblea nazionale protestò a causa del sovraffollamento che rendeva l'aria irrespirabile d'estate, nell'inverno si lagnò del freddo, invocando l'installazione di stufe. Guillottin presentò una proposta di legge diretta a introdurre una forma di esecuzione capitale identica per tutti, senza distinzione di sesso, età, o rango dei colpevoli. Nel frattempo in Francia si stava perfezionando

¹⁴ È noto che la madre di Alessandro Manzoni fu Giulia Beccaria, figlia indocile del grande giurista. Quando il giovane Alessandro raggiunse la madre che viveva a Parigi durante l'impero, si accorse che la memoria del nonno materno era ancora osannata dagli intellettuali francesi e iniziò ad usare il cognome Manzoni Beccaria. Per curiosità si può ricordare che la *incomparabile mamma* del Manzoni tenne sempre molto alla nascita dal grande giurista. Per il proprio epitaffio scelse queste fiere parole: *Giulia Beccaria Manzoni/ figlia di Cesare/ madre di Alessandro*.

¹⁵ Cfr. L. BERLINGUER-F. COLAO, *La 'Leopoldina' nel diritto e nella giustizia in Toscana*, Milano 1989 e G.S. PENE VIDARI, *Storia del diritto* cit., pp. 272-273.

una macchina che garantisse una decollazione impeccabile, chiamata poi, contro la volontà del professore Guillottin che l'aveva semplicemente caldeggiata, ghigliottina. Si lavorava avendo l'obiettivo di arrecare meno sofferenza possibile, per compassione e umanità; la relazione tecnica allegata alla legge di introduzione della ghigliottina per le esecuzioni capitali spiegava che il paziente nel momento fatale avrebbe percepito soltanto una sensazione di frescura al collo (l'ottimismo filantropico settecentesco non conosceva limiti); si dice che persino il re Luigi XVI, appassionato di meccanica e fabbro dilettante, abbia fornito suggerimenti efficaci al miglioramento della macchina. (Si noti che strumenti del genere erano in uso in Europa dal XVI secolo; l'immagine esplicita di un prototipo del congegno ammazzatore sta sui pannelli lignei scolpiti, risalenti al XVII secolo, della chiesa di san Nicola da Tolentino in Ivrea. Qui è raffigurato un miracolo del santo impegnato a salvare un giovane sul punto di essere giustiziato con un ordigno quasi simile alla futura ghigliottina; probabilmente lo scultore si è ispirato a qualche incisione coeva). Nel giugno 1791 l'assemblea nazionale francese approvò con legge l'uso della nuova macchina destinata a eseguire le pene di morte in una forma unica e tipica, anch'essa, a suo modo, macabra garanzia dell'eguaglianza generale finalmente raggiunta.

Tornando al resto della *dichiarazione*, la serie di enunciazioni relative al sistema penale si conclude con l'art. 9 che stabilisce il principio della *presunzione d'innocenza*, oggi accolto in quasi tutti i sistemi penali del mondo civile. L'imputato, di cui – s'è già rilevato – nell'antico regime si presumeva la colpevolezza in base al processo inquisitorio, ora si suppone innocente fino alla sentenza di condanna. La costituzione della repubblica italiana recepisce lo stesso concetto nell'art. 27, precisando che nel nostro ordinamento la colpevolezza dipende dall'ultima sentenza di condanna: *l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva*.

Gli artt. 10 e 11 della *dichiarazione* sono una contestualizzazione del diritto di libertà e riguardano la libertà religiosa e la libertà d'opinione e di stampa, entrambe antitetice rispetto al passato.

7. I diritti naturali dell'uomo e del cittadino in materia di libertà religiosa, di opinione, di stampa

È ancora necessaria una digressione in materia, utile a evidenziare la situazione precedente e la strepitosa novità del testo della *dichiarazione*.

Nell'Europa di antico regime la libertà di professare la propria religione non esisteva, nemmeno nella liberale Inghilterra, dove, persino durante il governo di Cromwell, persino dopo la gloriosa rivoluzione del 1688, restava proibito il culto pubblico dei cattolici e degli israeliti (i cattolici potevano frequentare legalmente la messa nelle cappelle degli ambasciatori cattolici a Londra). Per dare un'idea dei tempi e delle crisi religiose che li agitavano, va detto che ad aggravare la situazione dei cattolici inglesi era intervenuta nel 1570 la reazione alla bolla di scomuni-

ca, *Regnans in excelsis*, fulminata da papa Pio V contro la regina Elisabetta I. Invano il prudente re di Spagna Filippo II pregò il papa di non emanare il provvedimento, inopportuno, assolutamente anacronistico e di impossibile attuazione, che avrebbe segnato la fine del cattolicesimo sull'isola. Il temperamento intransigente di Pio V era noto¹⁶. Provenendo da un simile personaggio, e inserita in un tale contesto ideologico, la bolla *Regnans in excelsis* contro la sovrana d'Inghilterra rappresenta l'ultima applicazione della *potestas directa in temporalibus*, della superiorità della chiesa sulla società temporale e del potere, affermatosi nel medioevo con papa Gregorio VII, del romano pontefice di scomunicare e deporre i sovrani. La bolla sorprese i contemporanei a causa del suo anacronismo e della sua violenza verbale. Essa dichiarava la regina privata del suo regno, messa al bando dalla società civile e politica europea, sciolti i sudditi da qualunque giuramento di fedeltà e scomunicati a loro volta se avessero disobbedito al papa. La bolla di Pio V non fulminò nessuno, né sortì il minimo effetto positivo, anzi politicamente si risolse in una catastrofe: nessun sovrano europeo si azzardò a darle esecuzione muovendo guerra alla potente, solidissima, amatissima in patria, sovrana d'Inghilterra. Dal canto suo, dopo un simile attacco pontificio, Elisabetta I iniziò una nuova, anche violenta, persecuzione dei cattolici inglesi.

Il medioevo conobbe una vistosa eccezione alla generale assenza di libertà religiosa; nel regno di Sicilia, Ruggero II, il primo intelligente sovrano normanno, concesse ampia libertà religiosa a mussulmani, ebrei, greci, così che moschee, sinagoghe e chiese potevano sorgere ovunque. L'isola usciva dalla secolare dominazione araba e la sua prosperità si fondava anche sulla convivenza tra fedi e culture diverse.

¹⁶ Al secolo si chiamò Antonio Ghislieri; è detto a volte piemontese, erroneamente, perché nacque suddito del ducato di Milano a Bosco Marengo, presso Alessandria; rese austera la vita a sé e agli altri, entrò nell'ordine domenicano col nome di fra Michele, e, privo di indole umanitaria, ossessionato dall'eresia e dalla ricerca dei colpevoli, si distinse come membro dell'inquisizione romana; fu promosso inquisitore generale d'Italia, urtandosi con le autorità civili e le popolazioni, approvando tra l'altro nel corso della sua carriera lo sterminio dei valdesi della Calabria. La spaventosa eliminazione fisica di questa comunità fu prodotta dal fanatismo e fu purtroppo compiuta nel 1561, violando ogni diritto naturale, con l'appoggio del viceré spagnolo. Essa portò al massacro di oltre tremila persone inermi di ogni età: invano alcuni coraggiosi missionari gesuiti, i padri Bobadilla e Rodriguez, si ersero pietosamente a difensori di quel popolo e tentarono di scongiurare la carneficina. Papa Pio IV, verificato sia l'eccessivo rigore, sia i gravi abusi nella procedura inquisitoriale commessi in passato dal Ghislieri, lo privò della carica di inquisitore fra l'esultanza generale e lo mandò vescovo a Mondovì dove ebbe tanti dissensi con le autorità, compreso il duca Emanuele Filiberto, che dovette lasciare la sede. Infine, Ghislieri fu eletto papa, tra lo sgomento dei romani e dei membri della curia, mostrando subito una mentalità teocratica insolita per un capo di stato come il sommo pontefice: innanzitutto proclamò la sua ostilità per i giuristi, che, secondo lui, avevano ingannato i suoi predecessori e affermò che avrebbe governato la chiesa con le sue 'massime teologiche'. Da sommo pontefice pubblicò gli atti del concilio di Trento e adeguò ad essi i testi rituali e catechetici; favorì la creazione della lega santa che portò alla battaglia di Lepanto in cui impero, Spagna, Venezia, Sicilia e persino piccoli stati come il ducato di Savoia, combatterono vittoriosamente contro l'impero turco. Cfr. S. FECCI, *Pio V*, in *Enciclopedia dei Papi*, III, Roma 2000, pp. 160-180.

Dopo la riforma protestante, l'unità dell'Europa sotto la religione cattolica venne meno. La convivenza tra cattolicesimo e luteranesimo si era faticosamente raggiunta nella pace di Augusta del 1555, con l'applicazione del noto principio *cuius regio eius et religio*. In linea di principio, ad Augusta si stabilì che i sudditi dovessero seguire la religione dominante nel territorio, coincidente con quella del sovrano e detta religione di stato. Essendo proibiti gli altri culti, se dei sudditi non si volevano adeguare alla religione dominante, avevano il diritto di lasciare il paese e di emigrare recando con sé i propri beni mobili. Salvo il caso che il sovrano fosse disposto a tollerare la presenza di minoranze religiose, in pratica dissidenti luterani o cattolici, a seconda dei casi, all'interno del proprio stato. Si trattava di un fatto raro, poiché la compattezza religiosa era considerata un elemento di stabilità del governo; l'eresia o la dissidenza religiosa, erano giudicate delitti contro lo stato e la collettività.

Tuttavia Augusta non risolveva a livello europeo la questione della libertà di culto dei calvinisti o ugonotti che, diffusi nei Paesi Bassi, in Scozia e soprattutto in Francia, si scontrarono coi cattolici, e ne derivarono guerre civili e massacri reciproci o unilaterali (tipo la notte di san Bartolomeo del 24 agosto 1572). Nel regno francese una larga tolleranza fu assicurata agli ugonotti solo con l'editto di Nantes, concesso nel 1598 da re Enrico IV, che era stato ugonotto ma si era convertito al cattolicesimo per salire al trono: gli si attribuisce la frase 'Parigi val bene una messa'. Tuttavia Luigi XIV nel 1685 abolì l'editto di Nantes, causando l'emigrazione altrove di migliaia di ugonotti e la perdita di preziose risorse per la Francia. La possibilità del culto calvinista sarebbe stata ammessa ufficialmente soltanto alla fine della guerra dei trent'anni, con la pace di Westfalia nel 1648.

Al massimo dunque, dalla metà del XVI secolo si poteva avere un regime europeo di tolleranza, ma non di completa libertà in materia religiosa. Uniche eccezioni furono: la delibera presa nel 1573 dalla nobiltà polacca a Varsavia, la quale sancì principi di larga tolleranza reciproca per le confessioni differenti dalla cattolica; l'*atto di religione*, approvato nel 1578 nei Paesi Bassi, sotto Guglielmo I d'Orange che affermò la piena libertà di coscienza per tutti; e la legislazione di re Federico II di Prussia, culminata poi nel cosiddetto *codice del diritto territoriale universale degli stati prussiani* promulgato dal suo successore nel 1794 che riconosce la libertà di religione (non si tratta però di un vero codice bensì di una consolidazione di diritto statuale).

La tolleranza in Europa fu proclamata più volte con qualche larghezza. L'imperatore Massimiliano II nel 1571 emanò un decreto di tolleranza ufficiale per molte minoranze religiose presenti nell'impero; nel 1781 l'imperatore Giuseppe II lo riprese con la famosa *patente di tolleranza* che, tra l'altro, garantiva pure i diritti civili agli acattolici posti sotto la tutela imperiale. Nei paesi luterani la situazione si presentava differente in base alla storia e alle caratteristiche locali: il regno di Svezia e Danimarca non ammetteva dissidenti religiosi, specie se cattolici, al suo interno; in molti principati luterani del regno di Germania si consentiva la presenza di cattolici e viceversa. In generale, si exceptiva al divieto di praticare re-

ligioni diverse da quella di stato solo nei confronti di soldati mercenari, ai quali era consentito mantenere presso i reggimenti di appartenenza dei cappellani della propria fede.

Nel regno di Spagna e nei domini della corona iberica non era permessa alcuna religione diversa dalla cattolica. La repubblica di Venezia, che viveva di scambi commerciali internazionali, in fatto di religione era lo stato cattolico più tollerante d'Europa. Nello stato pontificio non si permettevano comunità protestanti, lasciandosi sopravvivere solo alcune comunità ebraiche, pesantemente vessate però dalla legislazione dei papi Paolo IV e Pio V. (Va notato che la comunità israelitica di Roma, presente nella città eterna dall'età imperiale, era la più antica in Europa). Nel ducato di Savoia le circostanze storiche permisero nel medioevo l'insediamento di due minoranze religiose, la valdese e la ebraica, a seconda dei tempi tollerate oppure periodicamente perseguitate dai sovrani. Nel marchesato, poi ducato, del Monferrato, le comunità ebraiche godettero della protezione, dietro versamento di appositi tributi, dei sovrani Paleologi e poi dei Gonzaga, prosperandovi; lo stesso accadde nel ducato di Mantova sotto casa Gonzaga. Situazione abbastanza simile si ritrova in alcune parti del granducato di Toscana, come il porto di Livorno, non che negli altri stati della pianura padana quali i ducati di Parma e Piacenza, Modena, Ferrara, dove bisogna valutare anche il retaggio dell'umanesimo rinascimentale e della elevata civiltà locale che prevalevano su pregiudizi e intolleranza. Tra l'altro, in linea generale, il diritto comune puniva con la pena di morte l'apostasia dalla religione cattolica e la conversione ad altro credo religioso considerato eretico.

Ciò premesso, l'art. 10 della *dichiarazione* non proclama letteralmente che d'ora in avanti si ammette la libertà religiosa, ma in sostanza formula lo stesso principio adottando una formula particolare, un po' obliqua: *nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose*. Si tratta di un espediente verbale per non offendere la sensibilità del clero francese contemporaneo, magari liberale, ma per antica mentalità non disposto ad accettare facilmente la libertà religiosa, contrastante col diritto canonico generale allora vigente. La *dichiarazione* all'art. 10 pone un unico limite al principio di libertà in materia di coscienza e di culto religioso: che la professione di una fede non violi l'ordine pubblico sancito dalla legge. Questo è ancora oggi un parametro legislativo indispensabile per evitare il fanatismo, il disordine e la commissione di reati collegati al culto religioso¹⁷. In Francia nel 1789, dopo le aperture della *dichiarazione* si sarebbe potuto inaugurare un tem-

¹⁷ La costituzione della repubblica italiana proclama all'art. 8 che *Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano*. All'art. 19 precisa che *Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume*. Inoltre la nostra costituzione disciplina i rapporti tra stato italiano e chiesa cattolica all'art. 7.

pio buddista pieno di pacifici bonzi ma nessuno avrebbe potuto costruire una piramide azteca per compiervi i riti assassini di quella religione precolombiana.

L'art. 11 della *dichiarazione* è consequenziale al precedente: se nessuno può essere contestato a causa delle sue opinioni, purché esse siano compatibili con l'ordine pubblico e in sintonia con la legge, allora è indispensabile che ogni cittadino sia messo nella condizione di comunicare i propri pensieri in piena libertà. A quei tempi la trasmissione delle proprie opinioni avveniva tramite la parola, i discorsi pubblici o privati, oppure tramite la stampa. L'art. 11 garantisce a tutti di potere parlare, scrivere e stampare senza che intervenga alcun tipo di censura *preventiva*. Nell'antico regime invece esisteva sulla stampa la censura preventiva, precedente l'edizione di un testo. Era un principio generale, accettato quasi ovunque sul continente europeo, non vigente però in Olanda dai primi del XVII secolo, favorendo la nascita di una fiorente industria editoriale, e in Inghilterra, ma solo dalla fine del seicento. Persino la repubblica di Venezia aveva istituito una apposita magistratura, i *reformatori dello studio di Padova*, collegata all'università degli studi della serenissima, che agiva per evitare la diffusione di testi contrari alla religione, allo stato, al governo, ai costumi. Gli stessi principi si applicavano più o meno nel resto d'Europa. A Torino, negli stati sabaudi, la censura funzionava così: chiunque avesse scritto un libro, serio o faceto, di qualunque argomento, dalla teologia al diritto, alla narrativa, al giardinaggio, alla cucina, non lo poteva consegnare al tipografo chiedendogli di stamparlo. Doveva recarsi dal gran cancelliere del regno o da un funzionario da questi delegato, presentare il manoscritto e chiedere la concessione dell'*imprimatur*. Il gran cancelliere iniziava la procedura affidando la lettura del testo a un suo fiduciario affinché verificasse che nulla vi fosse di contrario al sovrano e alle leggi. Poi il manoscritto veniva letto da un revisore del sant'ufficio, di solito un domenicano, e magari anche da un revisore del vescovo diocesano, al fine di verificare che nulla si dicesse contro la religione, i suoi ministri o la morale. Se tutti concordavano positivamente sulla stampa del volume, si concedeva l'*imprimatur*, il permesso alla pubblicazione. E solo allora l'autore del manoscritto poteva legittimamente presentarsi al tipografo.

Questo meccanismo censorio complicato e mirato a difendere lo stato, la religione, i costumi, vigea sostanzialmente anche in Francia prima della rivoluzione; gli illuministi europei lo avevano combattuto, col plauso dei sovrani illuminati Federico II di Prussia e dell'imperatore Giuseppe II. La *dichiarazione* del 1789 con l'art. 11 elimina completamente gli ingranaggi della censura preventiva, libera da un impaccio enorme la circolazione delle idee, seguendo una tendenza che oggi è ribadita in tutte le costituzioni democratiche del pianeta¹⁸. Ponendo un unico freno: nessuno deve abusare della libertà di stampa arrivando a commettere dei reati attraverso di essa, ad esempio propalando notizie false, ingiuriose o diffamatorie

¹⁸ La costituzione della repubblica italiana prevede la stessa disciplina della libertà di pensiero e di stampa all'art. 21.

verso qualcuno. In tale caso la giustizia interviene a reprimere l'abuso, nei casi stabiliti dalla legge, e si procede al sequestro del testo, alla sua distruzione, alla condanna al risarcimento dei danni arrecati. Interviene la cosiddetta censura *successiva* alla pubblicazione perché la libertà di stampa non può trasformarsi in licenza, abuso, cattivo e fraudolento uso di un diritto, con la conseguenza di violare la libertà e i diritti degli altri cittadini.

A conclusione della *dichiarazione* del 1789 si trova l'art. 17 che riconosce e disciplina il diritto di proprietà, definito addirittura *inviolabile e sacro*, come garantito persino dalla divinità. Nessuno può essere privato della proprietà, salvo il caso di esproprio per pubblica utilità, nei casi stabiliti dalla legge e dietro un indennizzo che deve essere congruo, effettivo, non semplicemente simbolico¹⁹. La grande enfasi dedicata alla proprietà evidenzia il carattere borghese di questa *dichiarazione* che, nella sostanza, d'ora in avanti diviene il fondamento del diritto pubblico francese e delle costituzioni formali successive, fissando per sempre quelli che sono passati alla storia come gli immortali principi del 1789.

8. *La configurazione dello stato nella dichiarazione del 1789*

Gli artt. 2 e 3 della *dichiarazione* si occupano dei problemi politici fondamentali – gli obiettivi ultimi dello stato costituzionale e la titolarità della sovranità – in una prospettiva polemica, sostanzialmente antimonarchica e di superamento totale dell'antico regime. L'art. 2 spiega che ogni associazione politica, cioè ogni stato, sorge unicamente allo scopo di conservare i diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo, da intendersi come i diritti di libertà, proprietà, sicurezza e di resistenza all'oppressione. Dunque questa formula ribalta tutta la trattatistica politica dell'assolutismo precedente che considerava obiettivo primario dello stato il mantenimento della propria potenza, l'esaltazione del sovrano e della dinastia regnante²⁰. In conseguenza di questo mutamento di prospettiva finalistica dell'organizzazione politica si ritrova, all'art. 3, l'emarginazione e l'annientamento – per ora soltanto in linea teorica – della figura del re. Infatti l'art. 3 proclama il principio di sovranità nazionale ed esautorata il re di ogni sovranità che non sia espressione delegata della volontà nazionale. *Nessun corpo o individuo* può esercitare alcuna autorità che non rifletta la nazione. Il principio appena enunciato costituisce una ferita mortale per la monarchia fran-

¹⁹ In materia di proprietà, senza l'enfasi della *dichiarazione* del 1789, ancora la nostra costituzione repubblicana all'art. 42 ammette *La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge [...] La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale*. Si tratta di un riconoscimento limitato, per cui la proprietà non è un diritto assoluto, tutelato a livello di diritto fondamentale e irrinunciabile dalla nostra costituzione.

²⁰ Ne accenna qua e là G. ASTUTI, *La formazione dello stato moderno in Italia* cit.

cese – che alla pari delle altre proclamava il proprio diritto divino a regnare – e per la divisione in ceti. Infatti il richiamo a *individuo* è un richiamo generico e persino sprezzante alla persona del re e alla sua dinastia, ormai esautorati di ogni valenza sacrale a regnare sulla Francia. Altrettanto si può dire del riferimento a *corpo* che equivale a ceti privilegiati, anch'essi esautorati di ogni rappresentatività a vantaggio della nazione, riconosciuta in via esclusiva titolare del potere sovrano.

Si noti che i membri dell'assemblea nazionale scelsero prudentemente la sovranità *nazionale* e non quella *popolare*. I due concetti non si equivalgono, essendo il primo limitativo e restrittivo rispetto al secondo. L'idea di *nazione* presuppone che i membri di una comunità politica condividano caratteri identitari di vario genere, storia, lingua, etnia, costumi, cultura, religione, tradizioni e via dicendo. Ed è idea che prende vita – nella sua dirompente valenza politica – soprattutto grazie alla rivoluzione francese e trova successivamente largo seguito nel romanticismo, innescando in quasi ogni lembo d'Europa suggestioni e moti di affrancamento dal dominio politico straniero (accettato invece durante l'antico regime): tra i maggiori movimenti di tale indole vanno ovviamente ricordati il risorgimento italiano, polacco e ungherese. Invece il concetto di popolo è assai più largo di quello di nazione: il popolo comprende tutti gli abitanti di un territorio e di una comunità politica senza che si badi alle eventuali concordanze identitarie dei singoli soggetti che lo compongono. Ancora una volta, a titolo comparativo, va rilevata la saggezza e la larghezza di vedute dell'assemblea costituente italiana, la quale nel 1948 approvò la *costituzione* della repubblica italiana stabilendo il principio della sovranità popolare, perciò aperta a tutti i gruppi possibili di cittadini, come recita l'art. 1: *L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione.*

Tornando alla *dichiarazione* del 1789, un ulteriore riferimento all'organizzazione politica indispensabile allo stato costituzionale si trova nell'art. 16 che recepisce sostanzialmente le famose teorie di Montesquieu, asserendo che se in uno stato non si garantiscono i diritti naturali dell'uomo e non si applica il principio della separazione dei poteri, esso è privo di costituzione formale.

9. La monarchia costituzionale del 1791

Nel 1791 l'assemblea nazionale francese approvò, dopo una lunga maturazione, la prima costituzione formale, votata, solenne, scritta d'Europa. La costituzione del 1791²¹ è piuttosto lunga, suddivisa in titoli, sezioni, capi e articoli. Riconosce

²¹ Il testo di questa costituzione e di quelle successive qui analizzate è consultabile nel sito *Archivio delle Costituzioni Storiche* del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Torino. Su questa costituzione e sulle successive del 1793, 1795, 1799 cfr. G.S. PENE VIDARI, *Lezioni e documenti* cit., p. 37 ss.

il principio della divisione dei poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario. I diritti dei cittadini sono tutelati dall'inserimento, prima del testo costituzionale, della *dichiarazione* del 1789. La costituzione inoltre, in nome dell'eguaglianza, nel proemio sancisce l'abolizione di tutti i titoli nobiliari e cavallereschi, delle corporazioni professionali, di arti e mestieri, non riconosce più i voti dei religiosi, frati e monache. Si tratta di una costituzione monarchica, in cui il re regna come delegato della nazione, unica titolare della sovranità, assumendo il titolo di *re dei francesi*. Prima della rivoluzione il sovrano era *re di Francia e di Navarra per la grazia di Dio* poiché riconosceva solo da Dio il diritto di regnare. Adesso, nel 1791, non può usare nessun altro titolo che quello di re dei francesi ed è sottomesso alla legge (tit. III, cap. II, sez. I, artt. 1-3). Si stabilisce che *la persona del re è inviolabile e sacra*, cioè non è responsabile né penalmente né politicamente, è *super partes* (tit. III, cap. II, sez. I, art. 2). Il re è titolare del potere esecutivo, sceglie e licenzia i ministri (tit. III, cap. II, sez. IV, art. 1). I ministri sono responsabili (tit. III, cap. II, sez. IV, art. 5). I poteri esecutivi del re sono elencati in una sezione apposita della costituzione (tit. III, cap. IV, artt. 1-4).

Il potere legislativo è esercitato da un parlamento monocamerale, l'assemblea nazionale, eletta ogni due anni dai cittadini in forza di una legge elettorale su base censitaria, cioè per essere elettori si deve possedere un reddito minimo; il re non può sciogliere l'assemblea nazionale (tit. III, cap. I, art. 1 ss.). Il re interviene nel potere legislativo con la sanzione al provvedimento legislativo già approvato dal parlamento e, quando non intende approvare, applica una sorta di veto che può esercitare due volte, ma poi la legge si considera emanata (tit. III, sez. I-IV, cap. III). Il potere giudiziario è esercitato da giudici eletti a tempo determinato dal popolo, nominati alla carica con lettere patenti del re, la giustizia viene amministrata gratuitamente, con tutta una serie di garanzie per i cittadini (tit. III, cap. V, artt. 1-27). La costituzione prevede l'istituzione degli uffici di stato civile, con la registrazione delle nascite, matrimoni e morti della popolazione per sottrarre ai ministri di culto delle religioni tradizionali un'attività che d'ora in poi è ritenuta esclusivamente di competenza statale. In precedenza, nell'antico regime, l'annotazione dei battesimi era una necessità anche per verificare la data del rito, oltre al nome proprio di ciascun fedele; l'annotazione dei matrimoni era egualmente indispensabile per evitare nozze tra consanguinei. Già l'imperatore Giustiniano risulta esplicito su certi libri anagrafici tenuti dalla chiesa: infatti alla Novella 74 del *Corpus iuris civilis* (Nov. 74, 4, 1-2) è prevista almeno la compilazione dei libri dei matrimoni. Successivamente, nel medioevo, la compilazione dei libri parrocchiali sembra rispecchiare consuetudini locali, non un sistema generale. Il concilio di Trento introduce l'obbligo della tenuta dei libri parrocchiali (per i battesimi sess. XXIV, *De reformatione matrimonii*, c. II.; per i matrimoni cfr. sess. XXIV, *De reformatione matrimonii*, cap. I).

In materia religiosa la costituzione del 1791 dà per presupposta la *costituzione civile del clero*, il famoso provvedimento legislativo, votato e promulgato nel luglio del 1790, contro la volontà del re, che nazionalizzava la chiesa cattolica in Francia.

Poiché si era proclamata la sovranità nazionale, che aveva sostituito quella dei re, la nazione veniva considerata depositaria, oltre che della sovranità, anche dell'organizzazione della vita religiosa²². Il cattolicesimo cessava di essere religione di stato. Tra l'altro si aboliva il clero regolare, si riconosceva solo più il clero diocesano, si confiscavano i patrimoni ecclesiastici di qualunque genere e il clero diocesano veniva eletto dai fedeli alle cariche vescovili e parrocchiali, doveva giurare fedeltà alla nazione e essere stipendiato dallo stato. Insomma le tradizionali funzioni pastorali della chiesa cattolica venivano assimilate a dei servizi pubblici quasi completamente diretti dalla pubblica autorità. Né il papa, né il re, né gran parte del clero e del popolo francese accettarono questa situazione, fonte di dissidi e polemiche continue.

La costituzione del 1791 non durò a lungo perché la rivoluzione era in movimento e altre fasi si succedettero.

10. *La repubblica francese*

L'Europa contemporanea, ancora assolutista, non accolse bene le novità rivoluzionarie. Nel 1792 l'imperatore Leopoldo II e il re di Prussia si accordarono per un eventuale intervento armato contro la Francia. Luigi XVI pose il veto ad alcune misure eccezionali per la difesa del territorio francese, scatenando una violenta reazione popolare. Tra il 1791 e l'anno successivo gran parte dei familiari del sovrano si era già rifugiata all'estero, seguendo il percorso di tanti aristocratici o di personaggi che, senza avversare apertamente la rivoluzione, diffidavano però della eccessiva fluidità della situazione e delle incertezze sociali future. Costoro costituivano il gruppo degli *émigrés*, dei profughi, timorosi di un'evoluzione incontrollata della rivoluzione, i cui beni in patria erano confiscati. Nell'estate del 1792 Vittorio Alfieri riuscì a fuggire fortunatamente dalla Francia e da una fine precoce insieme alla sua compagna, la contessa d'Albany, e lasciò un quadro terribile della situazione nella propria autobiografia, accusando i rivoluzionari di accanirsi contro chiunque, contro ogni ragionevolezza²³.

²² I re di Francia avevano realizzato, fin dalla fine del medioevo, un orientamento di politica ecclesiastica, detto gallicanesimo, che aspirava all'autonomia dal papato e assegnava al re un patronato sulla chiesa e prerogative in ambito ecclesiale, non derivanti da concordati o concessioni della santa sede, di gran lunga superiori a quelle previste dal diritto canonico per i sovrani. Tra queste erano il *placet* regio alle nomine ecclesiastiche, l'*exequatur* per i provvedimenti pontifici, l'appello per abuso, cioè la facoltà concessa dal re di presentare appello ai tribunali civili contro sentenze o atti dell'autorità ecclesiastica. Nel 1682 re Luigi XIV aveva indotto i vescovi francesi, sotto la guida del Bossuet, a sottoscrivere la dichiarazione del clero gallicano, ferma espressione del gallicanesimo.

²³ V. ALFIERI, *Vita scritta da esso*, epoca quarta, parte seconda, cap. XXII.

Nel giugno del 1792, di fronte al precipitare degli eventi in senso sempre più tumultuoso, privato di fatto della libertà, il sovrano compì un passo estremo e controproducente che avviò alla fine la monarchia e alla fine anche fisica la stessa famiglia reale. Tentò di espatriare durante l'episodio passato alla storia col nome di fuga di Varennes, dal paesetto prossimo al confine in cui fu bloccata dai rivoluzionari la carrozza col re travestito da valletto e i familiari. Il re fu facilmente riconosciuto perché il suo profilo era presente sulle monete. La fuga, in momenti di crisi gravissima, sorprese la Francia e gettò discredito sulla monarchia. Riaccompagnato a Parigi, il sovrano fu sospeso dalle funzioni e custodito insieme alla famiglia nella torre del Tempio, antica sede dei templari, come prigioniero di stato. Il 22 settembre 1792 una nuova assemblea parlamentare denominata convenzione, proclamò la repubblica, dichiarando decaduta la monarchia. Per segnare il cambiamento di regime, nell'autunno 1793 venne approvato un nuovo calendario, *repubblicano* o *rivoluzionario*, che soppresse quello gregoriano. Il punto di partenza non è più la nascita di Cristo, bensì la proclamazione della repubblica, il 22 settembre 1792, anno primo della nuova era repubblicana. Si parlava di anno repubblicano primo, secondo, terzo e così via. Il calendario comprendeva dodici mesi di trenta giorni ciascuno, suddivisi in decadi. I nomi dei mesi erano ispirati alle stagioni e alla natura: vendemmiale, brumaio, frimaio, nevoso... con effetti anche poetici. Meno lirici risultavano i nomi dei giorni delle decadi che avevano surrogato i giorni della settimana: ora si parlava, senza eccedere in fantasia, di primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi, per arrivare a decadi, il decimo giorno considerato festivo e sostitutivo della domenica cristiana. Così si realizzavano anche i principi riformatori già espressi nel settecento che volevano incrementare il lavoro, eliminando i giorni festivi, dedicati al riposo, frequentissimi nel vecchio calendario gregoriano. Nel dicembre 1805 Napoleone sopprimerà questo complicato computo del tempo.

Di fronte a queste innovazioni radicali, la rivoluzione prese una piega estrema, favorita anche dalla formazione di correnti politiche di varia tendenza, foggianti, cordiglieri, giacobini (che prendevano i rispettivi suggestivi nomi dalle loro sedi, antichi conventi di religiosi soppressi). I giacobini posero il re sotto accusa per tradimento verso la Francia e per una presunta cospirazione antirivoluzionaria intessuta con le potenze europee coalizzate contro la nazione. Il processo che ne seguì davanti alla convenzione fu segnato dalla dignitosa difesa del re depresso e dal carattere politico e non giuridico dell'azione: infatti, secondo la costituzione del 1791, il sovrano non aveva alcuna responsabilità nel governo, era *super partes* rispetto al gioco dei partiti e non era imputabile. Tuttavia non si tenne gran che conto dei suoi diritti naturali e costituzionali. Era evidente che si voleva eliminare il sovrano fisicamente e si arrivò alla condanna a morte. Tra i votanti a favore dell'esecuzione si distinse un congiunto del re, il già duca Filippo di Borbone Orléans che, convertito ai principi giacobini, mutò il proprio nome in Filippo Egalité. Nonostante tutto il suo impegno rivoluzionario, finì anch'egli ghigliottinato.

Dopo l'esecuzione del re, avvenuta il 21 gennaio 1793, sorse contro la Francia una grande coalizione di stati europei, compresa l'Inghilterra, che iniziò la guerra. All'interno scoppiarono cruente rivolte filomonarchiche e antirivoluzionarie in Vandea, durante le quali i giacobini o i fautori della rivoluzione furono massacrati senza pietà e senza la minima tutela giuridica; le rivolte furono represses da Parigi in maniera altrettanto violenta, in nome dell'ordine pubblico, provocando una grave crisi nella repubblica francese. Per fronteggiare la situazione si formò il comitato di salute pubblica, organo di triste memoria a causa del regime del terrore applicato a tutta la Francia, segnato da stragi di massa di cittadini inermi, a Parigi, Lione, Nantes, e altrove, connotato dall'uso continuo della ghigliottina.

Osservando il dominio di questa libertà e di questa ragione sorge il dubbio che, distrutte le istituzioni del passato, ne fossero nate altre più temibili in quanto astratte, meccanicistiche, implacabili e distruttrici. Nei periodi più drammatici della rivoluzione sembrava predominare la politica pura, variabile a seconda dei momenti, influente sull'amministrazione giudiziaria che ormai non considerava più né il diritto naturale né quello positivo, né le garanzie costituzionali, pur stabilite sulla carta nel 1793, né, tantomeno, la giustizia. Risulta emblematica la sorte della famiglia reale che fu sterminata: dopo processi penalmente inconsistenti se non grotteschi, motivati solo da ragioni politiche, furono giustiziati la regina Maria Antonietta, la sorella del re, madama Elisabetta e altri congiunti. L'unico figlio maschio degli ex sovrani, Luigi Carlo, morì adolescente di stenti e in circostanze oscure; si salvò soltanto la figlia Maria Teresa, scambiata con alcuni prigionieri e trasferita all'estero sotto la protezione dell'Austria (qualcuno però avanzò dubbi sulla vera identità di questo personaggio scampato alla rivoluzione).

Il periodo del terrore fu contrassegnato dalla atroce *legge sui sospetti*, contraria a ogni principio giuridico, secondo la quale un cittadino poteva essere condannato a morte, senza la minima prova, senza un processo degno di questo nome, sul fondamento assai esile del semplice sospetto di attività controrivoluzionaria e di tradimento. Bastava essere denunciati come sospetti a Robespierre, a Marat e agli altri capi per finire giustiziati. Questa legge non rispetta né i diritti umani e naturali né fa onore al suo principale fautore ed esecutore, il controverso giacobino Maximilien Robespierre²⁴. Egli, appartenente ad antica famiglia di giuristi, fu avvocato, e divenne il protagonista del periodo più sanguinario e stragista della rivoluzione. Fu noto pure per l'eleganza nell'abbigliamento, per l'incorruttibilità personale, per l'istituzione del culto dell'Essere Supremo e per essere riuscito, in una situazione di inferiorità militare, a debellare la coalizione internazionale mossa contro la Francia. Nel 1794 concluse la carriera politica come l'aveva fatta finire a molti altri cittadini, cioè sotto la ghigliottina insieme ai colleghi di governo, dopo un nuovo mutamento del corso rivoluzionario che pose fine al terrore. In-

²⁴ La sorella del rivoluzionario ricorda nelle sue memorie che persino Napoleone ebbe parole di stima per l'onestà politica del fratello Maximilien: cfr. CH. ROBESPIERRE, *Memorie sui miei fratelli*, traduzione italiana a cura di D. GALATERIA, Palermo 1989, p. 21.

vero, per alcuni mesi, tra 1794 e 1795, si assistette ancora al cosiddetto *terrore bianco*, provocato da bande di delinquenti pronti a vendette politiche e rappresaglie contro i giacobini in nome di nostalgie monarchiche. Anche durante questo periodo di reazione realista, di diritti naturali e di tutela della libertà non si riesce a vedere traccia, prevalendo la vendetta politica, accompagnata da delazioni e da altri ignobili inconvenienti.

Tra le immagini più suggestive adottate per rappresentare la situazione, sta quella che giudica gli orrori commessi da ogni parte politica nel 1793, 1794 e 1795, etichettandoli come la parte transitoria e caduca della rivoluzione francese, mentre il 1789 ne rappresenta la parte solida, autentica e immortale. La grande rivoluzione resta una complessa realtà, estremamente variegata, ricchissima di idee e di ideologie costruttive e distruttive insieme, suscettibile di molte interpretazioni, ma comunque tappa fondamentale nella storia umana e nel percorso del riconoscimento dei diritti.

11. *La costituzione repubblicana del 1793: democrazia e progetti sociali*

Nonostante la situazione politica, grave e cruenta, la repubblica nel giugno 1793 ebbe l'occasione di approvare una nuova costituzione, detta dell'anno I repubblicano, formata da centoventiquattro articoli complessivi, basata sulla sovranità popolare delineata da Rousseau (art. 25 della *dichiarazione* e artt. 7-10 della *costituzione*).

È preceduta da una rinnovata, ampia e democratica *dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* composta da trentacinque articoli, in luogo dei diciassette articoli del 1789, contenenti principi esemplari di alto valore etico e politico, espressi per la prima volta nella storia costituzionale, così da enunciare non solo un programma di governo ma pure un piano sociale generale. Al suo interno non si trova la separazione dei poteri perché tutto proviene dal popolo e tutto procede per il popolo, titolare di ogni potere. È una costituzione democratica, votata, che assicura il suffragio universale maschile per l'elezione del corpo legislativo unicamerale, l'organo parlamentare, che esprime il consiglio esecutivo il quale a sua volta svolge le funzioni di governo (artt. 39-77). I giudici sono eletti dal popolo e vi è un tribunale di cassazione (artt. 85-100). Per legge si stabilisce anche una specie di referendum, di consultazione diretta del popolo sulle leggi più importanti.

La costituzione del 1793, nella rinnovata *dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, fissa i diritti ma anche i doveri del cittadino democratico, colloca l'egualianza al primo posto tra i diritti dell'uomo (artt. 2-3 e 122), seguita dalla libertà, sicurezza, proprietà; ha il merito di tracciare un piano sociale attento ai bisogni dei cittadini più poveri, rimasto però sulla carta: prevede per tutti i francesi l'assistenza sanitaria pubblica (art. 21), l'istruzione obbligatoria e gratuita (art. 22), in maniera da assicurare una alfabetizzazione globale che consenta ai cittadini di

leggere la costituzione e conoscere i propri diritti; contempla una specie di diritto e di dovere al lavoro (art. 18), oltre alla *resistenza all'oppressione* e all'*insurrezione*, cioè il diritto a rovesciare governi incostituzionali (art. 33).

Fin dal 18 floreale dell'anno II, per legge, si era instaurato il culto dell'Essere Supremo, durato poco tempo; si era solennemente annunciata la separazione tra stato e chiesa, abolendo la costituzione civile del clero; la successiva legge del 3 ventoso e 11 pratile dell'anno III aveva confermato la libertà di religione, libertà talmente vasta da prevedere la circostanza, inverosimile e impraticabile, che gli stessi edifici ospitassero culti differenti contemporaneamente. La costituzione dell'anno I sancisce formalmente la libertà religiosa, secondo le leggi appena menzionate, la libertà d'opinione e di stampa (art. 122). Si tratta però, soprattutto per l'aspetto religioso, di una finzione giuridica e politica. Infatti in quel periodo, tanto la professione della religione cattolica o protestante o ebraica, quanto l'espressione di idee personali, erano attività rischiose a causa della eventuale, facilissima accusa di svolgere attività antirivoluzionaria. Il clero cattolico era allo sbando: vescovi e preti fedeli a Roma vivevano in clandestinità o erano emigrati, i tre quarti dei vescovi costituzionali, che nel 1790 avevano giurato la costituzione civile del clero, o avevano rinunciato alle loro funzioni, o avevano apostatato il cattolicesimo o s'erano sposati.

Del resto, il testo costituzionale dell'anno I, votato solennemente, non entrò in vigore, fu *sospeso*, a causa della guerra da cui la Francia si doveva difendere.

12. La costituzione repubblicana del 1795: prudenza e stabilità

La costituzione dell'anno I era considerata eccessivamente democratica e troppo venata dalla matrice giacobina, in altre parole dalla dittatura di Robespierre che la Francia voleva dimenticare in fretta. La costituzione del 1795, detta dell'anno III della repubblica francese, fu votata e si ispirò alla paura degli eccessi precedenti, alla prudenza e a tre principi basilari: la ricerca di stabilità politica per la Francia; la tutela della borghesia, dedita a commerci e transazioni, stremata dal terrore; il ritorno a ideologie politiche moderate, lontane sia dall'estremismo giacobino sia da una restaurazione monarchica. È assai lunga, formata com'è da trecentosettantasette articoli.

Il testo ha ridotto la *dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* riformulata nel 1793, accostandole, convenientemente in un'ottica cautelativa, una significativa *dichiarazione dei doveri* (Diritti: artt. 1-22; Doveri: artt. 1-9), con l'elenco degli obblighi del buon cittadino.

La sovranità risiede essenzialmente nell'universalità dei cittadini (Diritti: art. 17) e convive col principio di separazione dei poteri (Diritti: art. 22). Il legislativo è affidato a un parlamento bicamerale, detto nel complesso corpo legislativo, con compiti differenziati (tit. IV, artt. 44-72). Il consiglio dei cinquecento (tit. V, artt.

73-81) prepara i progetti di legge ma non li vota, li trasmette al consiglio degli anziani (tit. V, artt. 82-109) che li accetta o li respinge senza discuterli. Curiosamente, la seconda camera deve essere composta da uomini almeno quarantenni, che devono essere ammogliati o vedovi (tit. V, art. 83). Dove va a ficcarsi il diritto, direbbe qualcuno... La *ratio* della norma – a prima vista ben curiosa – sta nella necessità di escludere dalla vita pubblica, e di conseguenza da scelte decisive per la collettività rivoluzionaria, il clero cattolico, professionalmente celibe.

Il suffragio universale è soppresso, si vota in base al censo, si rifiuta la completa libertà di stampa e di associazione. Il potere esecutivo è affidato a un organo collegiale, il direttorio – ricordato nella cultura europea perché ha dato anche il nome a uno stile nelle arti decorative – formato da cinque membri eletti dal corpo legislativo (tit. VI, artt. 132-173). La pluralità di persone all'interno del collegio avrebbe dovuto garantire che nessuno s'affezionasse al potere.

Il potere giudiziario è affidato a un ampio apparato di giudici, tra cui spicca la corte di cassazione (tit. VIII). Oggi la cassazione è un'istituzione giudiziaria caratteristica degli stati che uniscono la tradizione di diritto romano a quella della codificazione napoleonica; la cassazione non è mai giudice di merito, sul fatto e sul diritto, ma solo sul diritto, è giudice di legittimità, e garantisce il rispetto della legge da parte degli altri giudici. La costituzione del 1795 fornisce anche uno schema di apparato di istruzione pubblica (tit. X, artt. 296-301), molto modesto rispetto all'impostazione in materia della precedente costituzione dell'anno I.

Al titolo XIII viene esposta la procedura di revisione costituzionale, di carattere rigido.

La costituzione si conclude con parole che destarono scalpore: *Il popolo francese affida la Tutela della presente costituzione alla fedeltà del corpo legislativo, del direttorio esecutivo, degli amministratori e dei giudici, alla vigilanza dei padri di famiglia, alle spose e alle madri, all'affetto dei giovani cittadini, al coraggio di tutti i francesi* (art. 377). Non manca nessuno.

Questa costituzione riveste un valore particolare in quanto nel 1796, durante lo svolgimento della campagna d'Italia comandata dal giovane Napoleone, vittorioso contro Austria e Piemonte, le repubbliche che si costituirono in luogo degli antichi stati italiani si ispirarono – o furono costrette a ispirarsi dai liberatori – proprio a questa carta per elaborare costituzioni repubblicane e liberali.

13. *La costituzione repubblicana del 1799: Napoleone alla conquista di tutto*

La costituzione del 1799, anno VIII, è espressione dell'ultima fase rivoluzionaria in cui la politica francese dipende sempre più dall'uomo forte della situazione, vittorioso su quasi ogni fronte: Napoleone Bonaparte. Di fatto divenne arbitro

della vita politica di Francia, imbrigliando la rivoluzione e trasformando il potere pubblico in un potere autocratico personale. Nel 1799 si promulgò la costituzione dell'anno VIII repubblicano, elaborata come un abito su misura per l'*uom fatale* del momento, Napoleone.

In questa costituzione si afferma in teoria la divisione dei poteri ma non esiste un perfetto equilibrio tra di essi. Infatti il potere esecutivo, affidato a un consolato, organo collegiale di tre soggetti (tit. IV, art. 39 e ss.), vede il maggior potere concentrato nel primo console, lo stesso Napoleone, che riveste funzioni direttive e di coordinamento rispetto ai primi due. In questo modo Napoleone è messo in grado di governare con energia la Francia. (Dopo la vittoria di Marengo, con cui Napoleone riconquista l'Italia nord-occidentale che era stata ripresa dagli austro-russi, l'annessione alla Francia di Piemonte, Parma e Piacenza, dell'isola d'Elba, e il concordato con la santa sede, il primo console nel 1802 si farà nominare console a vita). Il potere legislativo è assegnato a un parlamento bicamerale formato dal tribunato, che discute e presenta i progetti di legge; e da un corpo legislativo che vota i progetti di legge senza discuterli e senza modificarli (tit. III, artt. 25-38). Tuttavia i progetti di legge sono predisposti e approvati in via preliminare dal governo e dal consiglio di stato, organo collegiale presieduto da Napoleone. Il potere giudiziario è affidato a giudici elettivi (tit. V, artt. 60-68). Esiste un 'senato conservatore' (tit. II, artt. 15-24) il cui compito principale è di conservare la costituzione, cassando gli atti incostituzionali, che poi assume la funzione di predisporre i progetti di legge attraverso senatoconsulti.

Non si trova in questa costituzione una dichiarazione dei diritti, le libertà pubbliche rivoluzionarie sembrano formalmente scomparse. Così accadrà anche nelle successive costituzioni consolari e imperiali, le quali però non diranno mai nulla contro i diritti di libertà. Il governo napoleonico intendeva gestire simili argomenti come affari di polizia, gestiti di volta in volta discrezionalmente dal potere esecutivo. Dalla costituzione del 1799 si può dedurre l'esistenza di qualche diritto tutelato, in misura minima, dalla parte conclusiva, intitolata sbrigativamente, *disposizioni generali*, dove si disciplina l'inviolabilità del domicilio, si danno garanzie sulla detenzione e sul processo, si prevede il foro militare, la pensione e altre indennità per i militari francesi feriti e caduti (tit. VII, artt. 76-95). Nella parte iniziale della costituzione, al titolo I, sono comprese le norme *dell'esercizio del diritto di cittadino*, in materia elettorale. All'art. 92 è prevista la sospensione, per legge o decreto governativo, della costituzione, *in caso di rivolta a mano armata o di agitazioni che minaccino la sicurezza dello stato*, formula vaghissima ma abbastanza efficace da lasciare all'esecutivo – cioè al primo console – il potere di fare ciò che si vuole di questo testo così striminzito da azzerare quasi del tutto i diritti dei cittadini. In materia, la costituzione monarchica di Cadice del 1812 e la carta costituzionale francese del 1814 saranno molto più larghe di riconoscimenti.

Con questa costituzione dell'anno VIII la repubblica francese è sotto il controllo di Napoleone, vero capo dello stato. La lettura del testo è interessante sotto il profilo lessicale perché vengono fuori la stringatezza, la laconicità, il piglio milita-

resco di tutto il suo impianto, in altre parole emergono *il concitato imperio e il cedere obbedir* del suo autore, Napoleone. Egli non lascia spazio alla ideologia, ai pensieri liberali e illuminati, alla religione, alla ricerca sulla titolarità dei diritti naturali e sulla sovranità, ma si limita a organizzare, ordinare, disciplinare lo stato come un capitano mette in riga i propri soldati, obbligati a combattere fino all'immane vittoria.

Il capo vuole una buona amministrazione generale secondo il sistema che ha delineato. La Francia esporterà questo modello costituzionale sia col consolato, sia con l'impero, man mano che soggiogherà gli altri paesi europei: in Olanda, nella confederazione elvetica, nella repubblica italiana poi regno d'Italia, a Napoli, in Polonia, in Baviera, in Spagna e Portogallo. L'imperatore ufficialmente adotta sempre delle costituzioni, non a caso reticenti sui diritti fondamentali. Poi, l'applicazione effettiva delle libertà varia a seconda delle circostanze politico-militari incombenti, a seconda dell'indole dei singoli sovrani satelliti. Ad esempio, in Francia Napoleone, sia da primo console sia da imperatore, esercitò sempre la censura su teatri e giornali. Egli non aveva uno spirito democratico ma uno spirito efficientista e ordinatore, disposto ad accettare in linea teorica l'esistenza della costituzione, quale risultato garantista e positivo della rivoluzione, sempre pronto però a piegarla alle necessità del momento, sicuro com'era dei vantaggi concreti che il suo sistema di governo portava alla borghesia e all'ordine sociale. Si sa che l'irresistibile ascesa politica di Napoleone passò attraverso tappe di tipo istituzionale (sul campo di battaglia era più facile: vinceva sempre lui): primo console, console a vita, imperatore. Il consolato a vita è approvato da un plebiscito che, se da un lato esprime la sovranità popolare, dall'altro legittima il potere del designato, scelto, nominato dal popolo di Francia.

È sorprendente osservare che ufficialmente la repubblica francese, *una e indivisibile*, ha sempre proseguito la sua esistenza. Nel 1804 Napoleone riesce a armonizzare l'esistenza della repubblica e dell'impero, facendo approvare la costituzione dell'anno XII la quale, all'art. 1 recita: *il governo della repubblica è affidato a un imperatore*, ovviamente lo stesso Napoleone. Che, per la consacrazione pontificia e l'autoincoronazione²⁵, assume il titolo di *imperatore dei francesi, per la grazia di Dio e le costituzioni della repubblica*. Nel suo genere, una simile conciliazione degli opposti teorici, dell'impero dispotico, e imperialista come pochi, con la repubblica costituzionale, rappresenta il capolavoro politico e giuridico di Bonaparte.

²⁵ Il rito di consacrazione e incoronazione degli imperatori e dei re, nel pontificale romano prevedeva sempre l'opera attiva del papa o del vescovo consacrante. È noto che Napoleone innovò queste procedure ponendosi da solo la corona sul capo, sia nel 1804, a Parigi per l'incoronazione imperiale, sia a Milano nel 1805 per l'incoronazione a re d'Italia. Naturalmente, queste novità cerimoniali furono preventivamente portate a conoscenza sia del papa sia dell'arcivescovo di Milano che non obiettarono alle modifiche apportate al rito antico.

14. *La codificazione di Napoleone: diritto e sistema sociale*

Sono note vita e opere del personaggio. Cadetto di una nobile famiglia corsa di origini toscane e liguri – fino alla campagna d'Italia usò il cognome familiare de Buonaparte o Bonaparte, poi francesizzato in *Bonapart*, quasi a ripudiare la provenienza dalla Corsica – Napoleone²⁶ si affermò come comandante militare e uomo di governo di tempra straordinaria. Conseguì vittorie militari e politiche, realizzando una carriera senza precedenti. Nel 1801 concluse il concordato tra la repubblica francese e la santa sede, col quale il papa riconosceva la repubblica e, soprattutto, rinunciava a rivendicare i beni del clero trasformati in beni nazionali con la costituzione civile del clero del 1790 e revocava le censure ecclesiastiche comminate, tranquillizzando le coscienze che potevano essere inquiete. (A quel tempo, le proprietà nazionalizzate erano state alienate a privati cittadini automaticamente colpiti dalla scomunica pontificia per la violazione delle libertà ecclesiastiche). In cambio, la repubblica ammetteva il cattolicesimo come religione ufficiale di stato in Francia, pur proclamando la libertà religiosa, si ricostituivano le diocesi, si riconsegnavano all'autorità religiosa le chiese che durante la rivoluzione erano state sconsecrate e trasformate in templi dedicati a concetti astratti, alla ragione, alla giovinezza, al coraggio virile, alla virtù e persino intestate ai rivoluzionari famosi.

Tuttavia l'applicazione del concordato generò ben presto dei contrasti tra le parti stipulanti perché Napoleone, nel solco delle più schiette tradizioni autonomistiche – dette *gallicane* – della monarchia e della chiesa francese – opportune pure in tempo di repubblica – avanzò la pretesa di allegare al concordato i famosi *quarantacinque articoli organici*, in sostanza delle norme promulgate unilateralmente da Napoleone, che sottoponevano la chiesa cattolica al controllo dello stato. Il papa Pio VII protestò energicamente. Il merito di avere riportato la Francia al cattolicesimo fu però considerato così preminente che, nonostante la prigionia riservata tra il 1809 e il 1814 dall'imperatore a Pio VII sia a Savona sia a Fontainebleau, il papa, dopo la caduta politica di Napoleone, accolse benevolmente in Roma i suoi familiari, compresa la madre, madama Letizia che rimase leggendaria nel ricordo dei romani²⁷.

Nel 1804 Napoleone giunse all'apice della carriera allorché il 2 dicembre si fece consacrare *imperatore dei francesi* da papa Pio VII nella cattedrale di *Nôtre-Dame* di Parigi. Napoleone fu unto col crisma dal sommo pontefice ma la corona se la

²⁶ Per tutto ciò che riguarda il personaggio cfr. *Dictionnaire Napoléon*, sous la direction de J. TOULARD, Paris 1989.

²⁷ Forse il concordato fu favorito dai ricordi personali dell'imperatore. Napoleone non era più un cattolico praticante dall'età di tredici anni, ma doveva rammentare molto bene che, quando la madre rimase vedova in giovane età e con otto figli da accudire, ricevette aiuti continui da Luciano de Buonaparte, suo cognato, fratello del marito, canonico arcidiacono della cattedrale di Ajaccio, il quale per crescere i nipoti impegnò anche i redditi del suo beneficio ecclesiastico.

pose sul capo da sé, secondo un cerimoniale concordato col papa in ogni dettaglio, per significare che l'imperatore riconosceva il potere esclusivamente dalle sue conquiste militari, non dalla chiesa. Napoleone, da profondo conoscitore della storia qual era, da politico intelligente e scaltro, aveva optato per l'incoronazione ben sapendo di sostituire la dinastia degli antichi re di Francia che fondava il proprio potere su un rito cattolico autorevole e legittimante. La presenza del papa a Parigi era garanzia della massima sanzione ecclesiale rispetto al mutamento politico.

Geniale in guerra e geniale in pace, nella veste di imperatore, Napoleone promulgò il *code civil*, il codice civile dei francesi o *code Napoléon*, il testo legislativo che cambiò la storia giuridica, superando il sistema del diritto comune e avviando l'era della codificazione²⁸. Si trattò di una svolta epocale, già auspicata dalla rivoluzione che criticava, sulla scia degli illuministi, il diritto canonico ma soprattutto il diritto romano, elemento fondante del diritto comune, a causa dell'assolutismo politico in cui era stato concepito, con la previsione della schiavitù, massima infamia della civiltà classica, delle discriminazioni sociali e di altre norme incompatibili con i diritti naturali di libertà.

Inoltre, la rivoluzione censurava anche il diritto positivo dell'antico regime insieme allo *ius proprium* perché in molti casi essi creavano disparità di trattamento giuridico su base sociale. Così già la costituzione del 1791 annunciava ottimisticamente *sarà fatto un codice di leggi civili e comuni a tutto il regno* (tit. I). L'auspicio, a causa delle guerre e dell'andamento della rivoluzione, tardò a compiersi. Solo Napoleone riuscì, da primo console, a far progredire i lavori della codificazione civile, partecipando personalmente e costruttivamente alle discussioni nelle sessioni del consiglio di stato dedicate al nuovo codice. Va rilevato che Carlo de Buonaparte, il padre di Napoleone, era avvocato, laureato presso l'università di Pisa nella seconda metà del settecento, oltre che deputato della sua isola. Benché Napoleone abbia lasciato adolescente la Corsica per il collegio militare di Brienne e benché sia rimasto presto orfano di padre, può darsi che proprio nell'ambiente familiare il giovane Napoleone abbia fatto in tempo a percepire qualcosa sui problemi legati al sistema giuridico d'antico regime e ne abbia tenuto ben conto una volta arrivato al potere²⁹.

²⁸ Sulla codificazione cfr. J.L. HALPERIN, *Le code civil*, Paris 1996 e soprattutto i testi, che condensano numerosi studi precedenti dello stesso autore, di G.S. PENE VIDARI, *Aspetti di storia giuridica* cit., p. 3 ss.; ID., *Lezioni e documenti* cit., p. 99 ss.; ID., *Elementi di storia del diritto* cit., pp. 241-248. Cfr. altresì S. SOLIMANO, *Verso il Code Napoléon. Il progetto di codice civile di Guy Jean-Baptiste Target (1798-1799)*, Milano 1998; E. DEZZA, *Lezioni di Storia della codificazione civile. Il Code civil (1804) e l'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB, 1812)*, Torino 1998; U. PETRONIO, *La lotta per la codificazione*, Torino 2002; R. FERRANTE, *Codificazione e cultura giuridica*, Torino 2008.

²⁹ Tra l'altro la Corsica fino al 1768 era stata soggetta al dominio della repubblica di Genova e al suo sistema legislativo legato del diritto comune; a causa delle continue rivolte contro la dominante, Genova l'aveva venduta alla Francia: Napoleone nacque un anno dopo la cessione, perciò fu suddito francese anziché della repubblica.

Della promulgazione del codice civile l'imperatore rimase fiero per tutta la vita. Alla fine dei suoi giorni, relegato nell'isola di Sant'Elena, soleva ripetere che la sua maggior gloria non consisteva nelle quaranta battaglie vinte ma nella emanazione del codice civile.

Al codice civile ne seguirono altri: di procedura civile (1806), commerciale (1807), di procedura penale (1809), il codice penale (1810), tutti promulgati dall'imperatore.

Il codice civile napoleonico è significativo anche nella prospettiva dei diritti della persona. Infatti fissa alcuni principi della rivoluzione, conferendo loro una forma giuridica moderata e facilmente accettabile in Europa. Tra tutti questi principi è centrale quello dell'eguaglianza civile che viene esportato in ogni parte d'Europa soggiogata da Napoleone proprio attraverso lo strumento del codice civile. Questo principio di eguaglianza diviene il cardine del sistema sociale napoleonico che tende a porsi con carattere universale, applicabile ovunque, a qualunque situazione. Si applica in Olanda, in Italia, nel regno di Napoli, in Germania, nelle province illiriche, in Polonia, Spagna e Portogallo.

L'eguaglianza del *code civil* è la veste giuridica completa di cui si è ricoperta l'eguaglianza rivoluzionaria. Si tratta, nel *code civil*, di un concetto giuridico generale, razionalizzante e omogeneizzante, operativo a diversi livelli: per le persone, per cui dal punto di vista dei diritti non esiste più distinzione di trattamento tra nobili e ignobili, tra laici e chierici; per le cose e le proprietà, per cui non esistono più regimi applicabili ai beni feudali e a quelli allodiali, e non esistono più servi della gleba in Europa o analoghe situazioni di soggezione personale; per le successioni *mortis causa*; per la religione, per cui il trattamento giuridico delle persone è svincolato dalla fede professata (nell'antico regime solo l'appartenenza alla religione di stato favoriva il pieno godimento dei diritti civili); la religione diventa un fatto privato di cui lo stato si interessa solo relativamente: per il regime familiare, per cui si impone in via principale e prioritaria la celebrazione civile del matrimonio, lasciando eventualmente agli sposi la facoltà di contrarre nozze religiose; per lo stato civile, che registra nella medesima maniera le nascite, i matrimoni e i decessi di qualunque cittadino (stato civile già previsto dalle costituzioni rivoluzionarie). Nel codice si applica il principio dell'unicità del soggetto giuridico, il cittadino è sempre l'unico destinatario delle norme, la stessa legge è obbligatoria per tutti, non vi sono più distinzioni legislative in base all'appartenenza ai ceti privilegiati.

Il codice Napoleone riguarda la materia del diritto privato. Si divide in tre libri: nel primo sono contenute le norme sui diritti della persona e della famiglia; nel secondo è disciplinata la proprietà; nel terzo i modi di acquisto della proprietà. Si tratta di un'unica fonte giuridica relativa a un solo ramo del diritto, che si pone come una novità assoluta nella tecnica legislativa.

Gli studi già citati di Mario Viora³⁰ hanno posto in luce che prima della codi-

³⁰ M. VIORA, *Consolidazioni e codificazioni* cit., p. 27 ss.

ficazione napoleonica, nel sistema del diritto comune, quando si procedeva a delle raccolte legislative, per ragioni pratiche dovute alla necessità di facilitare la consultazione delle norme, le leggi non erano ordinate per materia, ma radunate insieme, mescolando leggi vecchie e nuove, di fonti differenti, soprattutto riguardanti argomenti eterogenei. Si tratta del principio della consolidazione, enunciato da Viora, valido per tutte le consolidazioni, anche per quella di Giustiniano. Nelle antiche consolidazioni si ritrovano frammezzate norme di diritto positivo e consuetudinarie, di procedura civile, penale, di diritto feudale, privato, pubblico, si ritrovano persino le formule di promulgazione delle leggi con la spiegazione dei motivi che hanno condotto il legislatore a compiere certe scelte, insomma si corre il rischio di incontrare di tutto.

La codificazione è operazione completamente differente. Il Viora ha spiegato che la codificazione non consiste mai nella raccolta, nella giustapposizione di varie leggi già esistenti, ma la codificazione consiste sempre in una legge nuova, che può enunciare anche regole già tracciate nel passato, però espresse in veste rinnovata, in forma chiara, facilmente accessibile a ogni lettore e, soprattutto, riguardante sempre un unico argomento del diritto. Il codice civile di Napoleone – alla pari di quelli successivi – rispecchia una tecnica legislativa speciale; è predisposto nella prospettiva di garantire ordine e omogeneità, di assicurare la certezza del diritto attraverso la sua testualità, in ragione della quale la norma è espressa da articoli in lingua francese, chiari, brevi, di semplice lettura per chiunque. A proposito, Henry Beyle detto Stendhal, in una lettera a Balzac, dichiarò di aver scritto il romanzo *La Certosa di Parma* leggendo ogni mattina alcune pagine del *code Napoléon*. L'episodio sembra paradossale ma si spiega a causa dell'aspirazione dell'autore a uno stile esatto, semplice, rigoroso che trovò finalmente nel linguaggio giuridico essenziale del codice civile. Non si dimentichi che Stendhal in gioventù era stato iscritto al politecnico di Parigi, nutriva ambizioni scientifiche e matematiche³¹. Tra i tanti meriti, il *code Napoléon* può vantare persino d'essere stato l'elemento ispiratore della prosa del capolavoro di Stendhal.

Altro carattere sostanziale della codificazione è l'autointegrazione. Il legislatore presume che all'interno del codice siano contenute tutte le norme riguardanti un ramo del diritto, che non vi siano più lacune nell'ordinamento, così che il giudice non può rifiutare di giudicare adducendo l'assenza di norme specifiche. Nel diritto comune vigeva invece il principio della eterointegrazione, per il quale le raccolte di leggi potevano richiamare altre fonti del diritto, con rinvii da una all'altra.

Il giurista, che nel diritto comune aveva un ruolo creativo del diritto, dovendo interpretare le norme per poterle applicare al caso concreto, viene ridimensionato nella codificazione. Non esiste più discrezionalità nell'applicazione della legge. La legge è quella fissata per sempre dal legislatore nel codice. In Francia il *code Napo-*

³¹ Cfr. A. LASERRA, *Nota del traduttore*, in STENDHAL, *La certosa di Parma*, traduzione italiana, Roma 2004, p. XLIV.

lèon fu confermato da re Luigi XVIII ed è ancora applicato oggi, con alcune modifiche suggerite dai tempi e dal costume.

Tra le novità imposte dal codice civile su cui vale la pena di soffermarsi, sta il matrimonio civile, significativa conquista della rivoluzione francese. Nell'antico regime il matrimonio era disciplinato dalla religione di appartenenza, con tutte le conseguenze connesse. Ad esempio, ai cattolici il diritto canonico non consentiva il divorzio, lo scioglimento del matrimonio previsto dal diritto romano. Col termine *divortium* nel diritto canonico si intendeva semplicemente la separazione coniugale pronunciata dal vescovo per gravi motivi. Una unione matrimoniale cattolica veniva meno solo se il tribunale ecclesiastico riconosceva l'esistenza di motivi di nullità delle nozze al momento della celebrazione. Oppure se veniva sciolto, in presenza di certe condizioni, dalla suprema autorità del sommo pontefice.

Invece nell'antico regime gli ebrei potevano 'divorziare' col libello di ripudio consegnato alla moglie, secondo la tradizione ebraica, perché le nozze venivano disciplinate dalle leggi israelitiche. Con la rivoluzione francese l'unione di un uomo e di una donna viene definitivamente presa in considerazione come fatto sociale che interessa lo stato perché da questo legame familiare nasceranno dei futuri cittadini destinati a prestare servizio militare, a pagare i tributi, a votare e ad adempiere agli altri doveri della vita associata. Il contratto matrimoniale viene valutato come produttivo di effetti civili dal *code Napolèon* che, in conseguenza dell'introduzione del matrimonio civile, ammette l'applicazione del divorzio. Napoleone però stabilisce solo il divorzio giudiziario, non quello consensuale dei coniugi. È soltanto l'autorità giudiziaria che pronuncia lo scioglimento del matrimonio per gravissime ragioni. Il controllo del giudice vuole impedire che si ripeta la eccessiva facilità di divorzi del tempo rivoluzionario, quando era ammesso il divorzio consensuale.

15. La codificazione italiana dopo Napoleone

Alla caduta definitiva dell'impero napoleonico, i sovrani della restaurazione, dopo avere ripristinato la monarchia prerivoluzionaria, rendendosi conto dell'importanza e dei vantaggi del diritto codificato, iniziarono l'elaborazione di codici. In Italia, Vittorio Emanuele I di Savoia re di Sardegna, tra i più retri monarchi restaurati, non tollerò nemmeno l'idea dei codici napoleonici e li cancellò, ripristinando la consolidazione di diritto sabaudo intitolata *Leggi e costituzioni di sua maestà il re di Sardegna*³², detta di solito *regie costituzioni*, per fortuna nell'edizione più 'recente' del 1770, usata fino all'invasione francese dei suoi stati (1798). Il salto a

³² Sulla celebre consolidazione sabauda cfr. lo studio fondamentale di M.E. VIORA, *Le Costituzioni piemontesi (Leggi e Costituzioni di S.M. il Re di Sardegna, 1723-1729-1770)*, Torino 1928, ristampa anastatica, Torino 1986.

una legislazione vecchia causò problemi diversi ai sudditi, che sotto il dominio napoleonico s'erano trovati abbastanza bene³³. Nel regno sardo il diritto codificato arrivò solo con l'avvento al trono di Carlo Alberto che nel 1831 avviò i lavori sotto la direzione del migliore giurista e magistrato del regno, Giuseppe Barbaroux, di famiglia oriunda francese. Nel 1837 fu emanato il codice civile sardo, molto vicino all'omologo codice francese. Seguirono i codici penale, di procedura penale, di commercio, mentre il codice di procedura civile vide la luce solo nel 1854, nel regno di Vittorio Emanuele II.

Più precoce e progredito si dimostrò il regno lombardo-veneto che adottò il codice civile austriaco emanato a Vienna nel 1811, il codice penale vigente in Austria dal 1804 e altri codici austriaci.

Nel ducato di Parma, Piacenza e stati annessi, la sovrana Maria Luigia d'Asburgo, già imperatrice dei francesi come seconda moglie di Napoleone, governò in modo paternalistico e saggio, dedicandosi a riforme e miglie di ogni genere, di cui resta larga testimonianza nell'opera *Le munificenze di Maria Luigia*, edita a Parma. Promulgò quattro codici. Il codice civile tenne conto sia della codificazione civile austriaca sia del *code Napoleon*. I codici penale, di procedura penale e di procedura civile furono elaborati sui rispettivi modelli napoleonici. Non fu emanato il codice di commercio a causa degli scarsi traffici del ducato. Anche il duca di Modena e Reggio, Francesco IV, si orientò alla codificazione di stampo napoleonico.

Il granducato di Toscana scelse di mantenere provvisoriamente in vigore i codici napoleonici, iniziando i lavori per una codificazione autonoma. Nel 1853 fu promulgato il codice penale, di eccellente qualità, che teneva presente la tradizione penalistica toscana iniziata dalla *Leopoldina*, e limitava la comminazione della pena di morte a pochi casi; la mitezza dell'ultimo granduca, Leopoldo II, non permise mai alcuna esecuzione capitale.

Nello stato pontificio, abolite le leggi napoleoniche, Pio VII, avendo come intelligente collaboratore il cardinale Ercole Consalvi, tentava di migliorare l'amministrazione e legislazione; iniziava il cammino verso la codificazione svecchiando la normativa, sopprimendo il latino negli atti giudiziari, abolendo la tortura e emanando il regolamento di procedura civile, il regolamento provvisorio di commercio e il regolamento di navigazione. Si trattava di testi di riordino della legislazione, di *specie* di codici, non di codici veri e propri perché ammettevano ancora la eterointegrazione delle fonti giuridiche. Passato il pontificato duramente reazionario e involutivo di papa Leone XII e quello brevissimo di Pio VIII, papa Gregorio XVI³⁴, eletto nel 1831, emanò nuovi regolamenti, sulla linea seguita dal pre-

³³ Cfr. V. DEL GIUDICE, *Storia del diritto italiano*, II, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dal secolo decimosesto ai nostri giorni*, Milano 1923, ristampa anastatica, Torino 1992, pp. 145-300; G.S. PENE VIDARI, *Aspetti di storia giuridica* cit., pp. 23-27, sui codici italiani preunitari, p. 27 ss. sui codici italiani unitari; ID., *Lezioni e documenti* cit., p. 116 ss.

³⁴ Alla sua elezione si trovò a fronteggiare i moti liberali in buona parte del territorio pontificio

decessore Pio VII: videro la luce i regolamenti di procedura civile, di procedura criminale, di diritto penale, di diritto civile e di disciplina penale militare.

Ferdinando I di Borbone, re delle Due Sicilie, mantenne provvisoriamente in vigore i codici napoleonici, depurati di istituti contrari alla tradizione giuridica del regno, come il divorzio, e nominò una commissione per procedere a una codificazione autonoma. Nel 1819 promulgò il *Codice per lo regno delle Due Sicilie*, fonte che conteneva al suo interno cinque parti, sulle leggi civili, penali, processuali civili, processuali penali, commerciali. Praticamente, si trattava dei cinque codici sul modello napoleonico.

Con l'unificazione politica italiana del 17 marzo 1861 si iniziò anche all'unificazione legislativa, avviata con i codici promulgati nel 1865: civile, di procedura civile, di procedura penale, di commercio. Il codice penale unitario venne approvato solo nel 1889, un nuovo codice commerciale fu varato nel 1882, nel 1914 vide la luce il nuovo codice di procedura penale.

che venne anche invaso dalle truppe austriache, aiuto né richiesto né gradito dal pontefice. Soleva ripetere una frase molto singolare per un capo di stato: *il mondo va da sé*. Durante il suo pontificato il grande poeta romano Giuseppe Gioacchino Belli, impiegato dell'amministrazione pontificia, scrisse e divulgò, indisturbato, i suoi straordinari sonetti dialettali, molti dei quali implacabili – e talvolta veritieri – nel criticare violentemente il retrivo governo pontificio. Tutta Roma rideva di gusto, applaudendo l'autore; è noto che il Belli non fece altrettanto nel pontificato di Pio IX. Papa Gregorio emanò l'enciclica *Mirari vos*, durissima presa di posizione contro le filosofie contemporanee, enciclica che, se condanna il liberalismo, anche cattolico, e la libertà di coscienza, intende però quest'ultima come l'atteggiamento di chi agisce e vive senza preoccupazioni etiche di alcun genere, svincolato da una qualsiasi visione morale. Politicamente fu un irriducibile conservatore, fautore dell'immobilità d'antico regime, inidoneo a valutare il progresso della storia, e per questo fu detestato da certe frange del risorgimento italiano che gli attribuirono pure un misoneismo viscerale e calunnioso. Si diceva che detestasse la fotografia e le ferrovie; che nella *Mirari vos* egli avrebbe addirittura dichiarato la ferrovia creazione satanica; basta leggere il testo dell'enciclica per capire che si tratta di pura fantasia: non si parla mai di strade ferrate. In realtà gli studi recenti sulla sua figura hanno dimostrato che non fece costruire ferrovie nello stato pontificio nel timore che gli austriaci avrebbero potuto facilmente invadere il territorio, meglio che nel 1831. Quanto alla calunnia sulla fotografia, è sufficiente ricordare che proprio Gregorio XVI fu il primo papa a essere fotografato: a figura intera, in posa serena e per niente inquieta, su un dagherrotipo, tuttora esistente, eseguito dal gesuita Luigi della Rovere di Casale Monferrato (ringrazio l'architetto Bruno Signorelli dell'amichevole segnalazione). Molti valorosi uomini del risorgimento, purtroppo perseguitati a causa delle loro idee, testimoniano che i detenuti politici dello stato pontificio erano trattati assai meglio sotto papa Gregorio che sotto il suo successore. Non a caso il conte Pellegrino Rossi, ambasciatore di Francia presso la santa sede, alla morte di papa Gregorio XVI gli dedicò un elogio funebre non convenzionale, in cui ricordò il profondo senso giuridico e la rettitudine personale del pontefice. Detto di un papa morto, che non contava più nulla perché ormai tutti badavano ad ingraziarsi le simpatie del papa nuovo, e per giunta provenendo da un giurista del calibro del Rossi, è giudizio di non lieve importanza.

Codici di Napoleone

Codice civile (1804)
Codice di procedura civile (1806)
Codice di commercio (1807)
Codice di procedura penale (1809)
Codice penale (1810)

Codici sabaudi

Codice civile di Carlo Alberto (1837)
Codice penale di Carlo Alberto (1839)
Codice di commercio di Carlo Alberto (1842)
Codice di procedura criminale di Carlo Alberto (1847)
Codice di procedura civile di Vittorio Emanuele II (1854)

I DIRITTI DELLA PERSONA DA CADICE ALLA RESTAUZIONE

SOMMARIO: 1. La Spagna in rivolta contro Napoleone e la costituzione di Baiona. – 2. Le *cortes* a Cadice. – 3. La Spagna agli spagnoli. La costituzione del 1812 compromesso tra liberalismo, legittimismo e tradizione. – 4. I diritti della persona nella costituzione di Cadice: *adelante ma con juicio*. – 5. I moti del 1821 e la costituzione di Cadice nel regno di Sardegna. – 6. La restaurazione e l'Europa. – 7. La carta costituzionale francese del 1814: una forma conservatrice per una sostanza liberale. – 8. Il proemio 'fuori moda' della carta del 1814. – 9. I diritti della persona nella carta francese del 1814: incontro tra antico e nuovo regime. – 10. Carlo X: un mistico della regalità. – 11. Luigi Filippo e le novità costituzionali del 1830.

1. *La Spagna in rivolta contro Napoleone e la costituzione di Baiona*

Nel 1808 la monarchia spagnola si trovò in grave crisi sotto il re Carlo IV di Borbone. Del caos politico e sociale approfittò Napoleone che fece invadere il paese da Gioacchino Murat e stroncò tragicamente la celebre insurrezione popolare del *dos de mayo*, due maggio, immortalata da Francisco Goya. Il sovrano Carlo IV e l'erede al trono Ferdinando, principe delle Asturie, padre e figlio¹, furono invitati da Napoleone ad abdicare, lasciando all'imperatore la facoltà di nominare il successore. Accettarono, purché il cattolicesimo fosse riconosciuto religione di stato e protetto. Carlo finì a Roma, Ferdinando fu esiliato e tenuto in condizione coatta a Valençay, in un bel castello francese di proprietà di Talleyrand, dove restò fino al crollo dell'impero. Anche la monarchia portoghese fu neutralizzata da Napoleone.

¹ È noto che la famiglia di Carlo IV di Spagna ebbe la sfortuna di essere ritratta impietosamente, *priva di lusinga*, da Goya, sia singolarmente, sia collettivamente nell'ampia tela oggi visibile al Prado di Madrid. Rimane un mistero il fatto che i committenti abbiano potuto accettare un simile dipinto d'impronta caricaturale e grottesca. Andò meglio al principe don Luis e ai suoi congiunti, forse più simpatici a Goya che li ritrasse collettivamente nella grande composizione oggi conservata nella collezione Magnani Rocca presso Parma.

Napoleone nominò re di Spagna suo fratello Giuseppe, che nel 1806, cacciati i Borboni, era stato fatto re di Napoli. Giuseppe lasciò malvolentieri il trono napoletano per assumere il nuovo titolo (a Napoli l'imperatore, avendo esaurito i fratelli, tutti collocati sui troni europei, mandò da sovrano Gioacchino Murat, un cognato, poiché aveva sposato Carolina Bonaparte). Re Giuseppe promulgò per la Spagna una costituzione di stampo francese, preparata da Napoleone, che venne presentata di fronte a un'assemblea di notabili spagnoli collaborazionisti convocata a Bayonne, e venne ricordata come costituzione di Bayonne² (o di Baiona in italiano). La legge fondamentale, di centoquarantasei articoli, riconosceva Giuseppe re di Spagna e delle Indie, proclamava l'alleanza perpetua tra Francia e Spagna (art. 124), dichiarava il cattolicesimo religione del re e della nazione, unica ammessa nei domini spagnoli, proibite le altre (art. 1); stabiliva la divisione dei poteri; al re sarebbe spettato il potere esecutivo. Si istituivano un senato e un consiglio di stato, nominati dal sovrano, sul modello francese ma si mantenevano le *cortes* elettive divise nei tre stati di clero, nobiltà e popolo. A conclusione del testo, sotto la voce molto generica *disposizioni generali*, erano contenute norme sulla libertà individuale, sull'inviolabilità del domicilio (art. 126), sui limiti alla carcerazione preventiva (art. 127), sul trattamento dei detenuti (artt. 128-132), sull'abolizione della tortura (art. 133), sulla limitazione dei fedecommissi (artt. 135-139) e sulla libertà di stampa (art. 145).

Le masse spagnole non accolsero bene né il nuovo governo né certi ideali libertari della rivoluzione francese congiunti all'autoritarismo napoleonico e riflessi nella costituzione di Baiona. Molti soldati francesi in Spagna si dedicarono al saccheggio metodico delle chiese e delle ricchezze artistiche accumulate a partire dalla *reconquista*, sicuramente animati dall'intenzione di deporre le spoglie ai piedi della loro patria vittoriosa, ma assolutamente incompresi dalla popolazione locale. La fierezza degli spagnoli non accettò l'invasione e la dominazione dell'imperatore e ne seguirono disordini di ogni genere. In tutta la Spagna divampò lo spirito d'insurrezione contro lo straniero a causa della vitalità patriottica e dello spirito indomabile della società spagnola, e iniziò, praticamente ovunque, il movimento di resistenza, attraverso la estenuante guerriglia del popolo e degli altri ceti fedeli alla corona, contro l'usurpatore. L'esercito francese si trovò presto in gravi difficoltà perché gran parte del territorio sfuggiva al controllo dei francesi. Pochi *afrancesados* sostenevano il nuovo regime. Dal 1808 al 1812 gli inglesi diedero manforte ai ribelli spagnoli. Il comandante inglese Arthur Wellesley, futuro duca di Wellington, entrò a Madrid nell'estate del 1812, poi si ritirò di fronte al ritorno vittorioso di re Giuseppe, accolto con freddezza dalla popolazione. Intanto Napoleone iniziava la spedizione di Russia, destinata al disastro.

² Il testo integrale della costituzione di Bayonne è al solito consultabile, in spagnolo, nel sito *Archivo delle Costituzioni Storiche* del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Torino.

2. *Le cortes a Cadice*

In questo frangente storico assai movimentato, a Cadice fin dal 1810 si erano riunite le *cortes*. Infatti nella Spagna a sud del Tago, nel meridione, gli invasori napoleonici avevano sgomberato di fronte alla resistenza popolare. Cadice era divenuta la capitale della Spagna liberata dai francesi; la città rivestiva grande importanza commerciale, grazie al suo porto era collegata a tutto il mondo; inoltre la flotta inglese la difendeva da qualsiasi attacco. L'assemblea riunita a Cadice sotto il nome di *cortes* aveva una forte rappresentatività perché non rispecchiava solo la tradizionale suddivisione in ceti tipica del parlamento iberico ma abbracciava delegati provenienti da tutti i domini spagnoli, incluse le colonie americane e le Filippine.

Pertanto si sentiva legittimata a parlare e ad agire in nome dell'intera nazione spagnola, dichiarando di esprimere il potere legittimo di fronte ai francesi usurpatori e ai loro scarsi fautori, gli *afrancesados*. In duplice veste, di organo di governo della Spagna e di organo rappresentativo, le *cortes* vennero inaugurate nel settembre 1810 con una messa solenne, furono presiedute da un vescovo e si riunirono nella chiesa di san Filippo dei religiosi oratoriani. Ben presto le *cortes* si trasformarono in assemblea costituzionale con l'intento di dotare la Spagna di una costituzione diversa da quella francese, che fosse adeguata ai tempi – e perciò liberale – ma che fosse soprattutto legittimista, tenendo conto delle ragioni della dinastia dei Borbone estromessa da Napoleone, e schierata in totale difesa del carattere cattolico del popolo spagnolo e dei privilegi secolari della chiesa.

Considerato il contesto in cui si svolsero le adunanze delle *cortes*, altamente influenzato dalla sensibilità cattolica degli spagnoli, l'intento fu raggiunto facilmente. Dopo due anni di discussioni sugli articoli della costituzione, il 18 marzo 1812 le *cortes* approvarono la costituzione, votandola. Essa entrò in vigore il giorno successivo, 19 marzo, nella festività, allora molto in auge, di san Giuseppe, sposo della Vergine Maria. Questa circostanza favorì il curioso soprannome popolare che venne affibbiato alla costituzione, chiamata familiarmente 'la Peppa'. L'evento della promulgazione della *costituzione politica della monarchia spagnola*, per brevità detta 'di Cadice' o 'costituzione spagnola' per eccellenza, fu un fatto percepito come straordinario a quel tempo e, unito al soprannome, diede origine alla nota esclamazione "la Peppa" sopravvissuta ancora ai nostri giorni e adoperata come espressione di meraviglia e di sorpresa di fronte a fatti inattesi. (Un esempio, tra i tanti, della forza del diritto di influenzare persino il linguaggio corrente.)

3. *La Spagna agli spagnoli. La costituzione del 1812 compromesso tra liberalismo, legittimismo e tradizione*

Della costituzione³ spagnola o di Cadice colpisce innanzitutto la lunghezza, trecentottantaquattro articoli, oltre alla conclusione, contenente la sottoscrizione di ciascuno dei deputati, provenienti da ogni parte del mondo secondo quel che s'è già scritto, i quali approvarono e votarono il testo: ulteriore, evidentissimo esempio del formalismo spagnolo. Da ciò che si è appena detto, è palese che la costituzione di Cadice⁴ si applicava, ufficialmente, a tutti i domini spagnoli nel mondo, non solo in Europa ma pure ai possedimenti africani, all'America Latina e alle Filippine. In tale maniera, questa legge fondamentale diventava vigente per un numero immenso di persone, persino superiore agli abitanti dell'impero francese.

È un risultato di grande prestigio, tuttavia limitato dalle condizioni in cui versava la dominazione coloniale spagnola. In concreto, durante la violenta reazione della Spagna contro le truppe francesi, i territori spagnoli in America e le Filippine furono abbandonati a se stessi, si ressero come poterono, proclamando sempre lealtà e fedeltà alla corona legittima, rifiutando qualunque intesa con i francesi che pur cercavano un accordo. Invero anche nell'America spagnola⁵, si erano diffuse idee libertarie e indipendentiste sull'esempio dei coloni inglesi; gli inglesi che aiutavano gli insorti spagnoli contro Napoleone, però in America Latina facevano ben altro gioco, diretto a staccare i sudditi spagnoli dalla madrepatria, avendo di mira l'estensione dell'influenza britannica nel settore commerciale, marittimo e finanche politico.

Dopo il crollo di Napoleone, si verificarono tentativi di conquista da parte degli inglesi: nel 1806 e 1807 la flotta anglosassone cannoneggiò Buenos Ayres, fallendo nell'intento di prendere la città. Allo stesso modo si regolarono gli inglesi con altre potenze, come l'Olanda, di cui occuparono le colonie asiatiche e africane: la colonia del Capo non fu mai restituita; è noto che dall'episodio scaturirono dissidi sfociati infine nella guerra anglo-boera del 1899-1902 che vide i boeri, discendenti dei coloni olandesi, perdere la propria indipendenza in nome dell'imperialismo britannico.

I vari regni spagnoli americani, conseguita nella prima metà del XIX secolo l'indipendenza – ad opera dei coraggiosi e leggendari *libertadores*, quali furono

³ Il testo integrale della costituzione di Cadice, non che delle carte costituzionali francesi del 1814 e 1830, è consultabile nel sito *Archivio delle Costituzioni Storiche* del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Torino. Al fondo di questo volume se ne può leggere un estratto. Cfr. l'analisi storico-giuridica di G.S. PENE VIDARI, *Lezioni e documenti* cit., pp. 42-52.

⁴ Sulle vicende storiche del periodo e sulla costituzione di Cadice si vedano i continui riferimenti contenuti nell'opera di M. ARTOLA GALLEGO, *La España de Fernando VII*, in *Historia de España* cit., XXVI, Madrid 1968.

⁵ Cfr. T. HALPERIN DONGHI, *Tradición política española y ideología revolucionaria de Mayo*, Buenos Ayres 1955, p. 19 ss.

Simon Bolivar e José de San Martín – si trasformarono in stati autonomi. Purtroppo, essi furono talvolta in conflitto tra loro – è famoso il lungo contrasto tra Cile e Argentina – divennero poi in certi casi sede di feroci dittature personali di *caudillos* locali, contribuendo a creare crisi non solo politiche ma pure sociali e finanziarie che talvolta fecero rimpiangere il burocratico, paternalista governo di Madrid. All'influenza e agli interessi dell'Inghilterra sull'America Latina si sostituì nel corso dell'ottocento la crescente preponderanza degli Stati Uniti d'America, concretizzata dalla dottrina enunciata nel 1823 dal presidente USA James Monroe che, avendo riconosciuto l'indipendenza da Madrid dei nuovi stati sorti sul continente, prevedeva l'esclusione di ogni colonizzazione e intervento politico o armato europeo in America, considerato manifestazione di atteggiamento ostile verso gli *States*. Ad esempio, la non disinteressata applicazione della dottrina di Monroe tolse per sempre alla Spagna l'isola di Cuba nel 1898, ultimo possesso coloniale spagnolo nel Nuovo Mondo.

Tornando alla costituzione di Cadice, per comprendere le espressioni e il significato del testo, va sempre tenuto presente il suo carattere di fondo, oppositivo e antitetico rispetto alla costituzione di Baiona, rifiutata dalla maggioranza degli spagnoli perché sentita troppo *francese*, troppo ispirata a certi ideali rivoluzionari sgraditi alla sensibilità del popolo iberico. La costituzione di Baiona era percepita come un'imposizione dall'alto, un'indebita ingerenza degli invasori e degli oppressori della Spagna i quali pretendevano di regolare la società spagnola senza conoscerne la storia, gli ideali, l'evoluzione del costume politico locale, l'orgoglio patriottico (in definitiva si trattava di una società non ancora pronta per essere assimilata completamente alle altre realtà di cui era composto l'impero francese).

La legge fondamentale approvata a Cadice possiede una forte impronta confessionale, per altro imitata largamente dalle costituzioni varate nell'America Latina nella prima metà del XIX secolo dopo la disgregazione dei domini coloniali spagnoli. Il testo della costituzione di Cadice, nel brevissimo preambolo, esordisce con la invocazione di Dio e della Trinità, seguendo l'uso d'antico regime di intestare così i documenti più solenni; anche la costituzione di Baiona iniziava con una evocazione di Dio, ma in maniera assai sintetica; invece a Cadice la divinità è richiamata in forma maestosa e teologicamente specifica, precisando inoltre che Dio è *Autore e Supremo Legislatore della Società*.

Non è elemento casuale, bensì inserito intenzionalmente per spazzare via qualunque eventuale collegamento ai diritti naturali che siano incompatibili con la fede cattolica. Il riferimento costante di tutta la costituzione è dunque la religione rivelata, l'identità fideistica in cui si riconosce il popolo delle Spagne; dunque si accantonano, per precisa scelta ideologica, l'esperienza rivoluzionaria delle masse, i principi dei filosofi liberali o illuministi, la natura con il suo vago Essere Supremo tanto evocato dalla rivoluzione francese. In conseguenza di questo atteggiamento di esclusivismo confessionale, la costituzione di Cadice proclama – con espressioni molto più incisive di quella di Baiona – che *la Religione della nazione spagnola è presentemente, e perpetuamente sarà, la Cattolica, Apostolica, Romana,*

unica vera. La nazione la protegge con leggi savie e giuste, e vieta l'esercizio di qualunque altra Religione (tit. II, cap. II, art. 12).

La possibilità di professare una religione differente da quella cattolica non viene nemmeno presa in considerazione, non si ammette né libertà né tolleranza in materia religiosa, presumendosi che tutti gli spagnoli siano cattolici (come risultava ufficialmente); si proibisce *l'esercizio di qualunque altra religione*, in qualsiasi forma possibile, sia con culto pubblico sia con culto privato. Anzi, per rincarare la dose di confessionalismo, si dichiara che la religione cattolica è *l'unica vera*, formulando così un vero e proprio pronunciamento teologico. In questa intransigenza sta un limite palese della costituzione di Cadice – e di quella di Baiona – che, a causa del contesto sociale iberico, non teneva conto del progresso della società contemporanea europea e dell'affermazione ormai generalizzata del principio di libertà religiosa. Tuttavia anche nelle *cortes* di Cadice era riuscita a fare breccia qualche ragionevole novità sociale e politica in materia: infatti si aboliva per legge il tribunale dell'inquisizione spagnola, istituzione di terribile memoria a causa della coercizione delle coscienze, fortunatamente non ritenuta più consona ai tempi, e si limitava il numero delle comunità religiose. I componenti delle *cortes* si proclamavano cattolici e liberali e non potevano ignorare alcuni mutamenti intervenuti nella sensibilità dell'opinione pubblica non solo spagnola ma mondiale.

La costituzione di Cadice è segnata pure dal connotato del nazionalismo, della difesa della Spagna innanzi tutto. Nel preambolo c'è il richiamo *alle antiche leggi fondamentali di questa Monarchia*, cioè alla costituzione materiale, che si considera completata attraverso la *costituzione politica* votata a Cadice sempre allo scopo *di promuovere la gloria, la prosperità, e il bene di tutta la nazione*.

La costituzione riconosce la monarchia come ordinamento politico, applica il principio della divisione dei poteri, proclama Ferdinando VII di Borbone, legittimo sovrano – ovviamente senza mai menzionare Giuseppe Bonaparte – ma si precisa che Ferdinando VII continua a usare il titolo di *re delle Spagne* però aggiunge *per la grazia di Dio e per la costituzione della Monarchia spagnola*. In questo modo, con una formula di mediazione, si riconosce al re la vecchia intitolazione *re delle Spagne*, adottata da secoli, presente sulle monete e sui documenti pubblici, abituale per la popolazione, ma si rifiuta drasticamente il principio della titolarità della sovranità al re e alla dinastia. Al suo posto si riconosce la sovranità esclusiva della nazione spagnola che l'avrebbe esercitata attraverso l'attività costituzionale e legislativa (tit. I, cap. I, art. 3). Si afferma che *La nazione spagnola è libera e indipendente; e non è, né può essere patrimonio d'alcuna famiglia o persona* (tit. I, cap. I, art. 2). Inoltre si precisa che *l'oggetto del governo è la felicità della nazione, giacché altro non è per sua natura il fine d'ogni società politica, che il bene degli individui che la compongono* (tit. II, cap. III, art. 13). Anche qui, affiancando al concetto di nazione il principio cattolico e tomistico del bene comune, la costituzione di Cadice mostra il proprio carattere di compromesso tra passato e presente, tra conservazione formale e innovazione sostanziale.

La persona del re è sacra e inviolabile e non soggetta ad alcuna responsabilità (tit.

IV, cap. I, art. 168), secondo la formula già adottata dalla costituzione monarchica francese del 1791. Conserva il titolo tradizionale dei re spagnoli di *maestà católica*. È titolare del potere esecutivo, nomina i ministri, si deve comportare come un re costituzionale, obbediente alle leggi che concorre a formare soltanto in accordo con l'assemblea parlamentare, le *cortes*, dando infine la sanzione e la promulgazione (tit. III, capp. VIII-IX). Il re comanda l'esercito e la flotta, fa grazia e commuta le pene, subisce però numerose *restrizioni* personali: non può impedire la riunione delle *cortes*, non può uscire dal territorio del regno senza il consenso delle corti e *se lo facesse s'intenderà avere rinunciato al trono*; non può rinunciare al potere regio o delegarlo; non può imporre imposte senza consenso delle *cortes*; non può stipulare trattati internazionali senza le *cortes*; non può impadronirsi delle proprietà altrui, anche se viene previsto l'esproprio per pubblica utilità; non può privare nessuno della sua libertà né imporgli pene di sua autorità; in caso di matrimonio deve chiedere il consenso alle *cortes*, se non lo chiedesse verrebbe considerato abdicatario; nel salire al trono deve prestare giuramento davanti alle *cortes* (tit. IV, cap. I, artt. 168-173).

Le *cortes* sono divenute il centro della vita politica, al posto del re com'era tipico nell'antico regime. Dopo tutto, esse hanno salvato la nazione spagnola durante l'invasione francese. La costituzione stabilisce che le *cortes* rimangono parlamento monocamerale, eletto ogni due anni dai cittadini adulti e maschi attraverso un procedimento elettorale complicato che passa per tre stadi elettorali. Si vota prima nelle parrocchie, poi nei distretti, infine nelle province (tit. III, capp. I-III). Le *cortes* si riuniscono ogni anno e detengono, con la limitata partecipazione del re di cui si è già detto, il potere legislativo (tit. III, capp. VI-VIII).

4. *I diritti della persona nella costituzione di Cadice: adelante ma con juicio*⁶

Venendo al tema che più ci interessa, la tutela dei diritti della persona, a prima vista la costituzione di Cadice sembra riservare uno spazio esiguo all'argomento perché non elenca contestualmente i singoli diritti riconosciuti agli spagnoli. Tuttavia la portata dei diritti effettivamente riconosciuti alla persona è estremamente ampia e significativa.

Trattando della nazione spagnola, titolare della sovranità, il testo afferma sbrigativamente *La nazione è obbligata a conservare e proteggere con leggi savie e giuste la libertà civile, la proprietà e gli altri diritti legittimi di tutti gli individui che la compongono* (tit. I, cap. I, art. 4). (Si noti l'intelligente compromesso, adottato an-

⁶ Qui si richiama una famosa espressione manzoniana messa sulla bocca di Ferrer nel cap. XIII dei *Promessi sposi*.

che da altre leggi fondamentali, ad esempio le costituzioni napoleoniche, la carta francese del 1814, di indicare gli abitanti col nome regionale, spagnoli, evitando di adottare sia il sostantivo sudditi – evocatore dell'antico regime – sia il termine cittadini, carico di ingombranti suggestioni rivoluzionarie). Si tratta di un articolo interessante che testualmente dice poco – sottintendendo però molto – e che va coordinato con gli altri articoli del genere di cui la costituzione è costellata. La formulazione sotto esame riconosce in primo luogo e in generale tre categorie di diritti, due chiamati col loro nome, *la libertà civile e la proprietà*, gli altri segnalati per mezzo di una formula generica e residuale *gli altri diritti legittimi*, cioè riconosciuti come tali dalla legge ordinaria, non dalla natura o dalle dottrine elaborate nei secoli da pensatori e filosofi (siamo di fronte alla massima prudenza concettuale possibile). Le prime due categorie di diritti, messe in assoluta evidenza anche grafica e perciò tutelate dalla nazione come diritti fondamentali, sono chiare per chiunque: si tratta della libertà personale e della proprietà, entrambi concetti inequivocabili. Per la proprietà, altrove, si ammette l'esproprio nei casi previsti dalla legge e previo indennizzo (tit. IV, cap. I, art. 172, e tit. VI, cap. I, art. 322): il testo è evidentemente ispirato alla formula già vista nella dichiarazione francese del 1789.

Gli *altri diritti legittimi* garantiti agli spagnoli si ricavano dalla lettura della costituzione, tra gli articoli così numerosi e verbosi. Innanzitutto troviamo la definizione di spagnoli e di cittadini spagnoli che non è mai basata sull'appartenenza etnica ma sul criterio del territorio, *iure soli*. Dunque sono spagnoli in primo luogo *tutti gli uomini liberi nati e domiciliati nei domini delle Spagne e i loro figli* (tit. I, cap. II, art. 5, 1° comma). È sufficiente essere uomini liberi, non in condizione di schiavitù, per essere a ogni effetto giuridico spagnoli. Anche i liberti, gli ex schiavi dopo la liberazione – si allude ai prigionieri di derivazione africana presenti soltanto nelle colonie – sono considerati spagnoli (tit. I, cap. II, art. 5, 4° comma). Allo stesso modo sono cittadini spagnoli *tutti* coloro che sono originari dei domini spagnoli per parte di padre e di madre e sono qui residenti (tit. II, cap. IV, art. 18).

Anche per la cittadinanza spagnola non si bada all'origine etnica, ma basta essere figlio di persone originarie degli immensi territori sottoposti alla corona di Spagna *di qualsiasi dei due emisferi*. La definizione generale è impressionante, indica tutto il mondo in cui la Spagna ha esteso il proprio governo: l'Europa, l'America e l'Asia. La conferma di questa impressione di immensità si trova nella lettura del tit. II, art. 10 della costituzione di Cadice che spiega con burocratica disinvoltura cosa si intende per *territorio delle Spagne*: qui sta elencata geograficamente ogni parte del globo dove la Spagna governa. Vale la pena di leggere gli antichi toponimi per rendersi conto di quale sia stato lo sforzo della corona iberica di dare ordinamenti, istituzioni, strade, ponti, città, disciplina a territori così remoti e sconfinati.

Gli abitanti di questi domini non sono discriminati dalla costituzione di Cadice. *Indios*, nativi filippini e di ogni altro lembo del governo spagnolo sono considerati spagnoli: è riconosciuta in via ufficiale l'eguaglianza di tutti. Persino per i

discendenti degli schiavi africani è aperta la possibilità di diventare cittadini spagnoli. Afferma la costituzione che *Quegli spagnoli, i quali per qualunque grado di ascendenza siano riputati originari d'Africa, potranno col merito e colla virtù aprirsi la strada alla cittadinanza. Le corti in conseguenza potranno accordarla [la cittadinanza] a quelli che avessero resi servigi notabili alla patria o per talento o applicazione o condotta ne fossero altrimenti meritevoli* (tit. II, cap. IV, art. 22).

Il concetto di cittadinanza spagnola è rilevante perché viene in gioco nella formazione delle *cortes*. Infatti i deputati – che rappresentano la nazione intera – sono eletti da tutti i cittadini spagnoli. Dunque cittadinanza e esercizio dei diritti di elettorato attivo sono strettamente connessi.

Da altri settori della costituzione di Cadice si ricava il riconoscimento di altri rilevanti diritti. Sussistono ancora fori privilegiati per due categorie sociali di riguardo, i chierici e i membri dell'esercito: il foro ecclesiastico e il foro militare (tit. V, cap. I, artt. 249-250). Per tutti gli altri spagnoli, di qualunque ceto, funziona un unico tribunale, sia nelle cause civili sia in quelle penali (art. 248). La presunzione di libertà individuale è lo sfondo della parte di costituzione dedicata all'amministrazione della giustizia penale. Qui si fissano criteri garantistici nella materia che inglesi direbbero di *habeas corpus*: per gli arresti, per la detenzione, per il processo rapido, per evitare trattamenti disumani, per la pubblicità del processo penale (tit. V, cap. III, artt. 287-306). Si aboliscono la tortura e la confisca dei beni (artt. 303-304), segno dell'abbandono delle concezioni di antico regime in materia.

Tra l'altro, la costituzione introduce il concetto di perequazione tributaria, superando la ripartizione tra le *cortes* dei carichi fiscali (tit. I, cap. II, art. 8 e tit. VII, cap. I, artt. 339-340). Il debito pubblico è garantito (art. 355).

Infine si riconosce la libertà di opinione *in campo politico* – attenzione, non si ammette libertà di opinione altrove, in ambito religioso, filosofico, scientifico – a cui segue la proclamazione della libertà di stampa, salvo che in tema di fede (tit. IX, cap. I, art. 371).

L'ultima parte della costituzione contiene uno striminzito progetto scolastico dedicato all'istruzione pubblica, destinata a essere regolata da leggi delle *cortes*. I programmi d'insegnamento sono però quanto di più modesto e di vago si possa immaginare: ovunque si istituiranno scuole *di prime lettere* – come dire, elementari – dove i fanciulli impareranno a leggere, scrivere e conteggiare, oltre al catechismo e agli obblighi della costituzione (tit. IX, cap. I, artt. 366-370).

La costituzione di Cadice, pur limitata in alcuni settori, approda a risultati importanti, impensabili in precedenza nella società spagnola, chiusa, legata al passato come poche altre. Quasi tutti gli spagnoli sono riconosciuti uguali davanti alla legge (solo ecclesiastici e militari restano ancorati al tribunale privilegiato). C'è la divisione dei poteri. La magistratura è indipendente sia dalle *cortes* sia dal re. I privilegi feudali sono quasi del tutto aboliti, la schiavitù è ridotta nelle colonie. La stampa è libera, rimanendo solo la censura in materia religiosa. Si tratta di una costituzione coraggiosa e innovativa, che bisogna valutare ponendo mente alle condi-

zioni precedenti della Spagna, comprendendo pure i tentativi del riformismo illuminato operati nel settecento da re Carlo III.

Purtroppo, nel maggio 1814, al ritorno dalla Francia, Ferdinando VII non riconobbe né la costituzione di Cadice né il governo costituzionale che aveva retto il paese dopo la liberazione da Napoleone. Venne ripristinato l'assolutismo, bloccato il progresso politico e sociale della Spagna con gravissime conseguenze di arretratezza e emarginazione. Tra il 1820 e il 1823 la costituzione di Cadice fu nuovamente applicata in Spagna dallo stesso Ferdinando VII sotto le minacce di un *pronunciamiento* militare avvenuto a Cadice e rimase in vigore fino alla repressione armata del 1823. Tra i liberali europei ed italiani divenne un modello politico di successo e degno di imitazione. Nel regno delle Due Sicilie fu adottata e giurata da re Ferdinando I in conseguenza dei moti carbonari del 1820, ma poi, neutralizzata la rivolta, fu revocata dallo stesso sovrano che dichiarò di essere stato costretto alla concessione dalla minaccia degli eventi, senza potere decidere liberamente.

5. *I moti del 1821 e la costituzione di Cadice nel regno di Sardegna*

I moti del 1821 in Piemonte iniziarono in Alessandria il 10 marzo con una sollevazione di militari, a cui si unirono alcuni intellettuali, appoggiata dal principe Carlo Alberto di Savoia-Carignano, erede presuntivo del trono, accordatosi coi congiurati; i moti si estesero a Fossano, Cuneo, Torino. Tra i protagonisti del movimento spiccava il saviglianese conte Santorre di Santa Rosa. Si chiedeva al sovrano la concessione della costituzione spagnola e la guerra all'Austria. Vittorio Emanuele I, informato degli eventi dallo stesso Carlo Alberto, pentitosi di avere aderito alla cospirazione, rifiutò qualunque riforma costituzionale per non venire meno ai suoi principi di governo, improntati all'assolutismo. Il popolo rimase indifferente davanti alla questione. A Torino alcuni militari tentarono di fare proselitismo costituzionale tra i cittadini che, vista la mitezza della primavera, avevano organizzato merende all'aperto coi propri familiari: il risultato fu un po' comico perché quasi tutti i presenti, praticamente ignari del senso politico del vocabolo costituzione, fraintesero la pronuncia del sostantivo e compresero 'costipazione', rimanendo assai perplessi davanti all'esaltazione fatta dai militari di quello che, a livello sanitario, ritenevano un malanno, non certo un bene.

Con l'abdicazione di re Vittorio Emanuele I, il principe Carlo Alberto divenne reggente in nome del nuovo re Carlo Felice che stava a Modena, e concesse la costituzione di Cadice il 14 marzo, alla condizione che il sovrano la approvasse. Appresa la notizia pochi giorni dopo, incredulo di fronte a ciò che considerava un tradimento, Carlo Felice sconfessò il reggente, gli intimò di raggiungere Novara e dichiarò nulla la concessione della costituzione. L'8 aprile il moto fu rapidamente sconfitto a Novara. La reazione fu durissima e molti patrioti furono obbligati al-

l'esilio. Carlo Alberto fu allontanato e inviato a Firenze, dal granduca di Toscana, suo suocero.

6. *La restaurazione e l'Europa*

Il periodo della restaurazione⁷ in Europa coincide con la caduta di Napoleone e il ritorno dei Borboni sul trono di Francia⁸. Il congresso di Vienna dal 1814 al 1815 riunì i rappresentanti delle potenze che avevano sconfitto l'imperatore e sancì l'applicazione del principio di legittimità, col ristabilimento delle dinastie spodestate da Napoleone e degli antichi regimi.

Nella penisola italiana fu cancellata l'unità parziale del territorio centro-settentrionale che Napoleone aveva realizzato col regno d'Italia e furono ricostituiti gli antichi stati precedenti – ad eccezione delle repubbliche di Genova e di Venezia – coi loro confini, magari opportunisticamente rimaneggiati. In questo periodo fu predominante la posizione dell'impero austro-ungarico, sovrano anche del regno lombardo-veneto, che, come si sa, si oppose all'unità nazionale italiana. Nel regno di Sardegna e nel regno delle Due Sicilie, i sovrani repressero i primi moti rivoluzionari. Vittorio Emanuele I di Savoia rimane leggendario, secondo i rilievi già svolti, per il ripristino della legislazione del 1770 e del calendario di corte, con cariche annesse, del 1798. Un atteggiamento conservatore in politica mantennero quasi tutti gli altri sovrani, compreso il papa nello stato della chiesa, i duchi di Parma, Piacenza e stati annessi, e il duca di Modena. Più liberale fu la politica del granduca Ferdinando III di Toscana che, tra l'altro, fece alcune concessioni in tema di libertà di stampa.

Nella restaurazione europea e per quasi tutto il XIX secolo, la chiesa cattolica, ma pure quella anglicana e le chiese protestanti, preferirono l'alleanza tradizionale tra il trono e l'altare del vecchio regime ai rischi connessi al liberalismo e al razionalismo settecentesco che aveva preparato l'ascesa alle idee dei novatori, compresi i rivoluzionari, in campo politico. Rimase il pensiero politico liberale a sostenere in Europa e in Italia i diritti individuali di libertà e la necessità di avere costituzioni formali per non essere più sudditi ma cittadini. Esso sta alle sorgenti dei moti, rivolti contro l'assolutismo della restaurazione, che hanno condotto al risorgimento nazionale italiano. Aderirono al movimento liberale *élites* composte di intellettuali, avvocati, medici, professionisti, filosofi, letterati, esponenti della alta e media bor-

⁷ Cfr. A. MARONGIU, *Storia del diritto italiano* cit., p. 411 ss., che preferisce parlare di restaurazioni, per la varietà delle situazioni, secondo uno schema concettuale già adottato anche da Benedetto Croce (B. CROCE, *Storia d'Europa nel secolo decimonono*, undicesima edizione, Bari 1965, p. 55). Cfr. anche gli interessanti rilievi di E. GENTA, *Eclettismo giuridico della Restaurazione*, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma 1989, pp. 351-375.

⁸ Sulla Francia cfr. il dotto e piacevole saggio di J. VIDALENC, *La Restauration*, Paris 1966.

ghesia e di frange della nobiltà. Il popolo, in genere impegnato nella fatica quotidiana per la sopravvivenza, che fosse negli *atri muscosi*, nei *fori cadenti*, o nell'*arse fucine stridenti*, percepiva assai meno il richiamo del nuovo pensiero.

I liberali erano innamorati della parola libertà, pensando ai benefici della sua equilibrata applicazione sul terreno delle situazioni politiche nazionali, oltre che sul versante della libertà di coscienza religiosa, e davano luogo a quella che Benedetto Croce definì *la religione della libertà*⁹. Invece i conservatori la temevano, considerando soltanto gli eccessi estremisti a cui era giunta l'evoluzione della rivoluzione francese partendo dai principi innovatori di *liberté, égalité, fraternité*. Una specie di conciliazione tra gli opposti schieramenti si ebbe con il cattolicesimo liberale, sintesi tra forze del liberalismo e forze conservatrici, mirante alla salvaguardia del principio di autorità dottrinale del cattolicesimo unito al rispetto dei diritti della persona intesi in senso liberale. Questa tendenza cattolico-liberale fu però guardata con sospetto dalla chiesa, anche se non vennero colpiti da censure ecclesiastiche i singoli, sovente grandi personaggi, che si proclamarono cattolici liberali. Un esempio notevole dell'adesione al movimento è rappresentato, notoriamente, da Alessandro Manzoni.

Nessun monarca italiano della restaurazione concesse delle costituzioni formali, impensabili nel mutato clima politico. Si proseguiva con le consuetudini dell'antico regime, applicando le costituzioni materiali e tutelando le persone con il diritto del passato e il paternalismo monarchico.

Del tutto differente era la situazione in Francia, dove durante la restaurazione vi furono significative novità.

7. *La carta costituzionale francese del 1814: una forma conservatrice per una sostanza liberale*

Luigi Stanislao Saverio, tra i fratelli di re Luigi XVI era stato noto col titolo dinastico di conte di Provenza. Emigrato nel 1791, dalla morte di suo nipote, il delfino Luigi Carlo, avvenuta nel 1795, prese il nome di Luigi XVIII e si considerò re di Francia puramente titolare, sia durante la rivoluzione sia al tempo dell'impero. Naturalmente, per sopravvivere in questi due frangenti storici, ebbe la saggezza di non mettere mai piede in patria, vivendo in esilio, soprattutto in Inghilterra. Qui, da persona di larga cultura qual era, si rese conto che un governo parlamentare e una solida costituzione materiale riuscivano a coesistere ragionevolmente con la monarchia inglese, risalente al 1066, fondata sull'incoronazione e su tradizioni di sacralità e di presunta legittimazione divina quasi simili a quelle della corona francese. Le circostanze giovarono a convincere Luigi ad accettare o, meglio, a rassegnarsi all'eventualità di un regime costituzionale per il proprio paese.

⁹ B. CROCE, *Storia d'Europa nel secolo decimonono* cit., p. 7 ss.

Nell'aprile 1814, caduto la prima volta Napoleone, Luigi XVIII fu chiamato a regnare in Francia dal senato francese, organo previsto dalla ultima costituzione imperiale. Gli alleati vincitori di Napoleone raccomandarono la concessione di una costituzione per la Francia in cui prevalesse lo spirito di pacificazione; non si poteva tornare al passato assolutismo, si doveva necessariamente tenere conto di vent'anni di politica senza i Borboni.

In concreto si doveva inaugurare un nuovo regime, adatto alle circostanze storiche, e rafforzare la presenza della antica dinastia.

Il senato, sotto la presidenza di Talleyrand, invitò in Francia re Luigi XVIII sotto la condizione che accettasse una costituzione preparata dal senato che prevedeva amnistia per i rivoluzionari superstiti, eliminazione per sempre dei diritti feudali, conferma degli acquisti dei beni nazionali confiscati alla chiesa nel 1790, rispetto delle libertà civili, mantenimento di due camere, dei deputati e dei pari o senato, la sovranità popolare. Il re fu irritato dal principio di sovranità popolare che gli si voleva imporre e dichiarò di doverlo rifiutare in nome dei superiori principi dinastici tradizionali della monarchia francese che lo volevano a ogni costo re di Francia per la grazia di Dio. Tuttavia accettò gli altri postulati della costituzione e suggerì di concedere un testo chiamato *carta costituzionale* al posto della costituzione.

La proposta del monarca prevedeva: un parlamento rappresentativo diviso in due camere, imposte liberamente consentite dal parlamento, le libertà di culto, di stampa, individuale e pubblica, le proprietà considerate inviolabili e sacre, compresi i beni nazionali, i ministri responsabili, i giudici inamovibili, la divisione dei poteri, la magistratura indipendente, e si sarebbe ammesso il diritto di ogni francese di accedere a tutti gli impieghi. Tutto corrispondeva allo spirito di Luigi XVIII e dei suoi prudenti consiglieri: così, dopo lunghe meditazioni, il 4 giugno 1814 venne graziosamente concessa la carta costituzionale: in realtà è una vera costituzione, frutto del compromesso tra l'antico e il nuovo, che formalmente mostrava un carattere pesantemente conservatore, derivato dai principi dell'antico regime, ma che sostanzialmente riconosceva le principali conquiste della rivoluzione le quali, tuttavia, venivano proclamate dalla carta come se fossero l'ultimo, benefico frutto del secolare governo regio sulla Francia.

La carta costituzionale del 1814 inaugurava il nuovo regime di Luigi XVIII che poteva vantare qualche merito, molto sostanzioso, di fronte alla popolazione. Infatti soltanto la presenza della monarchia tradizionale incarnata da Luigi XVIII consentì alla Francia, invasa due volte – nel 1814 e nel 1815, dopo i *cento giorni* – dagli eserciti coalizzati contro Napoleone, di non subire del tutto gli oltraggi riservati agli sconfitti – saccheggi, rappresaglie, indennità di guerra eccessive – e di riprendere posto tra le potenze europee come se nulla fosse avvenuto, in nome del legittimismo borbonico, in segno di riguardo verso la millenaria dinastia.

8. Il proemio 'fuori moda' della carta del 1814

È assai interessante soffermarsi sul lungo proemio che precede la carta vera e propria, in cui il re espone maestosamente, solennemente, sentendosi discendente della prima monarchia del mondo, la sua posizione, del tutto paternalista, insieme ai suoi ideali di buon governo. Il re parla per l'ultima volta da sovrano assoluto – sempre usando il plurale maiestatico – decidendo di autolimitare, di temperare, come si diceva allora, i propri poteri e, dosando le parole, non perde occasione di fare scelte lessicali inequivocabili in tale senso, cariche di un peso politico che doveva riuscire insopportabile a ex rivoluzionari e ai bonapartisti.

Per due volte usa l'espressione *nostri sudditi*; dichiara di concedere una *carta degna di noi e del popolo che siamo fieri di comandare*¹⁰; si intitola *re di Francia per la grazia di Dio*. Questa formula sintetica adottata la dice già lunga sulle sue intenzioni. Si sottintende che la sovranità non viene riconosciuta né alla nazione né al popolo ma promana soltanto da Dio. Il sovrano regna sulla Francia intera, territori e popoli, non soltanto sui francesi. Fin dalle prime espressioni, il testo del proemio si colora anche di moralismo fideistico: il re riconosce che è stata la divina provvidenza ad averlo richiamato sul trono degli antenati, dunque egli ammette che il motore della storia non sono le rivoluzioni di popolo, non sono i grandi strateghi come Napoleone. La volontà racchiusa nel disegno divino è la sola forza che dirige le azioni umane. E richiama pensieri caratteristici del cattolicesimo. In Francia queste idee sull'inquadramento della storia umana in un progetto provvidenziale erano state espresse magistralmente dal vescovo e oratore Jacques-Benigne Bossuet¹¹ – un classico autore della lingua francese – nei suoi famosi *Discours sur l'histoire universelle* e risultavano ben note e apprezzate, almeno letterariamente, da tutti. Ma con la diffusione, durante la rivoluzione, di scetticismo e irreligiosità, a crederci, politicamente, non erano rimasti in molti. Luigi XVII sostituisce la storia di Bossuet alla storia fatta da Napoleone.

È poi impressionante il tono di distacco del sovrano nel rimuovere ogni riferimento sia alla rivoluzione sia all'imperatore. Solo qua e là si incontrano indiretti riferimenti agli oltre vent'anni trascorsi senza i Borboni. Il re torna *dopo una lunga assenza*, parla della *gravi alterazioni* della società francese degli ultimi cinquant'anni, della *violenza che strappa concessioni alla debolezza del governo*, dei *funesti travimenti* del passato, di *tutti i mali che hanno afflitto la patria durante la nostra assenza*. Il re pretende di fermare la storia dove vuole.

Grandi obblighi sono imposti al sovrano al momento del ritorno. Prima di tutto la pace d'intesa con le potenze avversarie di Napoleone, bisogno primario dei sudditi, dopo le continue guerre dell'imperatore. Poi il sovrano precisa la necessità

¹⁰ Il verbo comandare appare infelice e suona persino beffardo rispetto a quel popolo francese che fino alla disfatta di Russia era stato comandato da Napoleone.

¹¹ Il Bossuet, vescovo di Meux, è noto che si colloca tra i maggiori sostenitori dell'assolutismo di Luigi XIV.

di una costituzione, anche per aderire ai *voti* dei sudditi, ma attuando tutta una serie di distinzioni e, soprattutto, giustificando, sulla base di molte sorprendenti ragioni storiche, la concessione di un testo sempre definito *carta costituzionale*, mai costituzione, espressione che avrebbe richiamato immediatamente il 1789 e l'impero. Inoltre, l'esilio deve avere influenzato il lessico di Luigi XVIII, che, essendosi accostato alla storia d'oltre Manica, non può ignorare il seme della costituzione britannica, la *magna charta libertatum* e a questo punto l'adozione del termine *carta*, unito all'aggettivo *costituzionale*, gli pare circostanza idonea a neutralizzare la forza polemica del puro termine 'costituzione'.

Luigi adotta *tutte le precauzioni*, tutti i consigli di *uomini saggi*, per la riuscita della carta costituzionale e innanzitutto proclama che in Francia ogni autorità, perciò, si suppone, anche la sovranità, risiede nella persona del re. Egli, per libero esercizio della sua autorità reale, concede una carta irrevocabile ma deve conservare *i diritti e le prerogative della corona* per il bene del popolo. Non prendendo mai in considerazione né la rivoluzione né l'impero, il sovrano spiega – ad un pubblico che, in buona parte, lesse il testo sicuramente esterrefatto – che *benché l'autorità tutta intera risiedesse in Francia nella persona del re, i nostri predecessori non avevano avuto esitazione a modificarne l'esercizio, a seconda della diversità dei tempi*. Se si ignora la rivoluzione, è nella storia dei re di Francia, dal medioevo al re Sole, che Luigi XVIII ritrova gli esempi giusti, legittimi e legittimanti, oltre che il filo conduttore capace di spiegare l'evoluzione dei tempi, il progresso della società adatto a motivare una carta costituzionale; la sua volontà è di ritrovare l'ispirazione *nel carattere francese e nei venerandi monumenti dei secoli passati*. Così arriva a identificare la camera dei deputati, prevista dalla carta reale, con le assemblee dei re franchi d'età medievale e con gli stati generali d'epoca moderna.

Infine invoca l'oblio su quei trascorsi che non riesce a nominare nemmeno una volta: è come se invitasse tutti i francesi a bere l'acqua del fiume Lete per dimenticare il passato, come egli stesso ha già fatto. Parlando in tono paternalistico, da sovrano che è e si sente padre di tutti, si dichiara felice *di ritrovarsi nel seno della grande famiglia*, la Francia, su cui implora *pace e consolazione*. E un buon padre di famiglia che altro può augurare ai suoi se non di vivere da buoni fratelli, senza discordie? La fratellanza di matrice rivoluzionaria è cancellata, sostituita dal concetto di fratellanza d'antico regime, di stampo cristiano e fideistico, nell'obbedienza al re patriarcale, padre e reggitore di ognuno. (Anche in tale caso il pensiero del lettore del testo corre automaticamente a ex rivoluzionari e bonapartisti: come potevano accettare una simile paternità politica, affiancata dalla marcia indietro della storia?).

E con un ultimo afflato religioso, conveniente al re cristianissimo, si chiude il proemio, laddove Luigi XVIII annuncia il suo giuramento di fedeltà alla carta costituzionale *davanti agli altari di Colui che nella medesima bilancia pesa i re e le nazioni*. Si tratta del richiamo ad alcuni versetti biblici¹² che – nelle intenzioni re-

¹² Prov. 16, 11; Apoc. 6, 5.

gie – funge da salutare ammonimento nei confronti sia dei capi di stato sia dei popoli e serve a liquidare e a purificare la memoria dagli eccessi nelle aperture religiose della rivoluzione, dalla dea ragione all'Essere Supremo.

9. *I diritti della persona nella carta francese del 1814: incontro tra antico e nuovo regime*

Sui diritti la carta costituzionale è netta e inequivocabile. Le libertà civili e politiche della rivoluzione ci sono tutte, elencate in dodici articoli sotto il titolo *diritto pubblico dei francesi*¹³. Gli articoli da 1 a 3 affermano l'eguaglianza civile, eguaglianza davanti alla legge e davanti al fisco, possibilità di chiunque di accedere alle cariche civili e militari; inoltre si riconosce la libertà individuale, di stampa, di religione (pur prevedendo un trattamento di favore al cristianesimo e al cattolicesimo, religione di stato, per cui il solo clero cattolico e cristiano sarà stipendiato dal tesoro reale); ogni proprietà è tutelata, compresa quella dei beni nazionali, in capo agli attuali titolari. È sorprendente trovare nella carta costituzionale di Luigi XVIII, di seguito a un proemio autoritario e impostato su atteggiamenti conservatori, tutte le conquiste del 1789, compresi quei principi, come la libertà di stampa, che l'impero aveva opportunisticamente accantonato. La carta costituzionale ammette gli stessi diritti usciti dalla rivoluzione. Invero, cambia la fonte da cui questi diritti hanno origine, che non viene più individuata nei diritti naturali, nella ragione, nella volontà popolare, bensì, ora, è il risultato della concessione, graziosamente accordata dal re di Francia. Si tratta però di una concessione irrevocabile, compiuta dal sovrano *sia per noi che per i nostri successori e per sempre*, secondo il testo del proemio. Il re impegna la sua parola e la sua lealtà. Per quanto i giuristi possano cavillare in modo opportunistico, sostenendo, ad esempio, che ogni concessione di questo genere, di diritto pubblico, è soggetta alla condizione *rebus sic stantibus*, cioè deve essere valutata considerando le circostanze della sua emanazione – e la Francia occupata dagli eserciti della coalizione antinapoleonica rappresentava una situazione minacciosa anche per i Borboni – il tenore della carta costituzionale è tale da rendere improponibile una revoca della concessione.

La carta costituzionale vuole promuovere la ripresa della vita pubblica pacificamente, senza conflitti armati con l'estero, senza guerre civili all'interno. Questo aspetto spiega tante cose. Si calcola che la belligeranza quasi costante della dominazione di Napoleone sia costata all'Europa tre milioni e mezzo di vittime. I padri e le madri francesi fornirono centinaia di migliaia di giovani alla leva militare e piansero la perdita di tanti soldati morti ammazzati per la gloria imperiale. Praticamente ogni famiglia ebbe almeno un caduto. La Francia del 1814 è esausta dal

¹³ Dei francesi: così si evita di parlare di sudditi o di cittadini.

regime napoleonico. Luigi XVIII lo sa bene. Le due ultime disposizioni del *diritto pubblico dei francesi* ne tengono conto, mirano a evitare qualunque contrasto. L'art. 12 annuncia l'abolizione della coscrizione, della leva periodica obbligatoria istituita dalla rivoluzione e incrementata dall'imperatore per rimpinguare le fila dell'esercito. L'art. 11 dichiara *Ogni ricerca sulle opinioni e sui voti emessi fino alla restaurazione è proibita. Lo stesso oblio è ordinato ai tribunali e ai cittadini*. Non si vuole rinvangare il passato rivoluzionario o bonapartista per accusare qualcuno di partigianeria e favorire contrasti capaci di condurre alla guerra civile. Il passato è passato, chiuso per sempre. I giudici e i cittadini hanno il dovere di dimenticare le opinioni politiche. È norma ispirata al buon senso e al mantenimento della pace sociale.

Identico criterio conciliativo si ritrova all'art. 69 che mantiene gradi, onori e pensioni a soldati e ufficiali in servizio o pensionati, comprendendo i realisti e i bonapartisti, senza distinzioni; l'art. 72 conserva anche la legion d'onore, decorazione istituita da Napoleone; l'art. 71 riconosce sia la nobiltà antica, prerivoluzionaria, sia quella napoleonica; si specifica tuttavia che la nobiltà gode solo di prerogative onorifiche, rimanendo comunque priva delle immunità d'antico regime. Questa precisazione serve a impedire ritorni al passato in materia feudale. Al tempo della sua emanazione, fu fatto notare che la carta costituzionale taceva su feudo e diritti signorili e sulle decime ecclesiastiche, tutti istituti soppressi nel 1789. Evidentemente Luigi XVIII non intendeva favorire alcun ripristino dell'assetto feudale. Anzi, il monarca ha lasciato in vigore i codici, l'amministrazione, l'ordinamento giudiziario, la burocrazia e le finanze napoleoniche.

Lo stato è organizzato secondo il principio della divisione dei poteri. Il legislativo appartiene al re, alla camera dei pari e alla camera dei deputati (art. 15). Il re può fare i regolamenti e le ordinanze necessarie per dare esecuzione alle leggi (art. 14). Le imposte devono essere approvate dal parlamento bicamerale (48). La camera dei deputati è elettiva su base censitaria (artt. 35-53). Il re la può sciogliere a condizione di riconvocarne una nuova entro tre mesi. Il re nomina chi preferisce, senza limiti di categorie personali, alla camera dei pari e in numero illimitato; sul modello inglese, il re crea i pari a vita, oppure a titolo ereditario (artt. 24-34). I pari esprimono due voti anziché uno nelle deliberazioni. La persona del re è inviolabile e sacra; il potere esecutivo appartiene solo al re che non è responsabile; responsabili sono sempre i suoi ministri (art. 13). L'art. 66 abolisce la pena accessoria della confisca dei beni.

Per la maggior parte di francesi questa costituzione aveva il difetto di essere concessa; con questa parola si rimetteva in discussione il problema della sovranità, regia o popolare o nazionale. Il re datava la costituzione nel diciannovesimo anno del suo regno, come se la rivoluzione e l'impero napoleonico non fossero mai esistiti. François-René de Chateaubriand, riconoscendo vantaggi e svantaggi della carta e il malcontento creato sia nei realisti sia nei bonapartisti, ha scritto acutamente:

Questo linguaggio fuori moda e queste pretese delle antiche monarchie non aggiungevano nulla alla legittimità del diritto e non erano che puerili anacronismi. A parte questo, la

carta, sostituendosi al dispotismo [napoleonico] e donandoci la libertà legale, aveva di che soddisfare gli uomini coscienziosi. Nondimeno i monarchici che ne ricavano tanti benefici e che, uscendo o dai loro villaggi, o dal loro misero focolare, o dagli oscuri impieghi dove erano vissuti sotto l'impero, erano chiamati ad un'alta e pubblica esistenza, ricevettero il beneficio brontolando; i liberali che si erano adattati a cuor leggero alla tirannia di Bonaparte, giudicarono la carta un autentico codice di schiavi [...] d'altronde, se la carta parve difettosa, questo dipese dal fatto che la rivoluzione non era giunta ancora al suo termine; i principi dell'eguaglianza e della democrazia erano in fondo agli spiriti e operavano in senso contrario all'ordine monarchico¹⁴.

10. Carlo X: un mistico della regalità

Luigi XVIII non ricorse all'incoronazione né nel 1814 né in seguito perché la cerimonia avrebbe suscitato malumori tra i bonapartisti e perché del resto si considerava regnante titolare da diciannove anni. La cerimonia di incoronazione era espressamente prevista dalla carta costituzionale all'art. 74.

Alla morte del sovrano, nel 1824, la corona passò all'ultimo fratello vivente, Carlo, conte d'Artois. Meno colto di Luigi, anch'egli emigrato durante la rivoluzione, soggiornò anche in Scozia, ma non fu suggestionato dal sistema politico inglese, mantenendosi convinto sostenitore dell'origine divina del potere dei re, anzi ultrarealista. Tale restò pure quando salì al trono di Francia. Non fu un tiranno, nel suo regno non ci furono prigionieri di stato a vita come Napoleone era avvezzo a fare. Fu legato a una profonda convinzione della monarchia di diritto divino, si sentì chiamato a una missione politica carismatica. Nel 1820 un attentato gli uccise il figlio, duca di Berry, che sarebbe stato erede al trono. Poco chiaro-veggente, per non transigere con i propri ideali, nel 1825 fece approvare due leggi, una sul delitto di sacrilegio, l'altra detta del miliardo, che sanciva il risarcimento per i beni sequestrati agli emigrati francesi durante la rivoluzione.

Divenne subito impopolare.

Restrinse e allargò più volte la libertà di stampa; difese la navigazione nel Mediterraneo, vincendo nel 1827 insieme a russi e inglesi, la battaglia navale di Navarino contro i turchi; iniziò l'espansione coloniale della Francia, conquistando Algeri. Carlo X coltivando il senso della regalità, della missione divina dei re di Francia, manifestava tendenze ultraconservatrici e antiliberali. Inquietava i francesi sospettosi sulle intenzioni del loro monarca: temevano che non si limitasse a regnare ma volesse anche governare alla maniera dei predecessori d'antico regime.

Nel 1825 il re si fece incoronare nella cattedrale di Reims nel corso di una cerimonia assai fastosa che provocò disagio in parte dell'opinione pubblica. In tale

¹⁴ F.R. DE CHATEAUBRIAND, *Napoléon*, traduzione italiana, Firenze 1981, estratto da *Mémoires d'Outre-Tombe*, lib. XXII, cap. 21, p. 254.

occasione il nuovo monarca giurò di osservare la carta costituzionale. Il pittore François Gérard, allievo di Jacques-Louis David, ritrasse l'evento in un quadrone che doveva contrapporsi, da segnale della svolta francese, alla gigantesca tela realizzata da David per l'omologa cerimonia di Napoleone. Infatti i due enormi dipinti¹⁵, ciascuno nel proprio contesto storico, realizzano un programma ideologico, tradotto in iconografia del potere, ben efficace.

L'incoronazione di Napoleone vista da David riprende il momento in cui l'imperatore, già consacrato e autoincoronatosi, depone il diadema sul capo dell'imperatrice Giuseppina inginocchiata davanti a sé; il pittore rappresenta la scena ispirandosi allo schema compositivo di un bassorilievo neoclassico in cui predomina la figura netta e scultorea di Bonaparte che realizza il nuovo cerimoniale adottato per l'occasione. Il papa e i prelati del seguito sono ritratti davanti all'altare maggiore, appiattiti e un po' nascosti in un angolo del quadro, quasi che la forza del conquistatore prorompa inesorabile su uomini e cose; (è notevole papa Pio VII, seduto sul faldistorio, che accenna una benedizione rituale di cui nessuno si cura); all'intorno la corte napoleonica, i fratelli e i congiunti dell'imperatore, persino la mamma¹⁶ assisa su un matroneo, assistono alla cerimonia solenni come statue, pervasi da una rigidità che li trasforma in altrettanti monumenti del nuovo impero – impostato all'ordine, alla disciplina, alle armi – che nasce adesso sotto il loro sguardo.

Invece il quadrone di Gérard per Carlo X è configurato secondo criteri differenti: i personaggi sono vivaci, mobili, in tensione, sembra che un fremito percorra la rappresentazione somigliante al gruppo corale di un'opera lirica. Gérard coglie un momento liturgico ben preciso, rigorosamente tradizionale, ponendo al centro della scena l'arcivescovo consacrante, che, nello splendore dei paramenti pontificali, estende le mani al cielo, rivolto ai fedeli annunzia l'avvenuta incoronazione e intona il ringraziamento. Il re è seduto in trono, sotto un gran baldacchino, sulla destra del quadro, ripreso mentre abbraccia il suo erede. Di fianco al sovrano, sta in piedi e non proprio pimpante il principe Luigi Filippo d'Orléans. All'intorno, si agitano principi, dignitari, magistrati, prelati, tutti esultanti per il compimento della cerimonia. La rappresentazione è fluida, di gusto romantico pur nella levigatezza delle forme, vuole imprimere l'idea della continuità dinastica, della forza perenne e rinnovatrice della monarchia dopo il *sacre royal* del sovrano. Tra l'altro, con una certa audacia, nella cerimonia fu usata di nuovo la santa ampolla¹⁷ – salvata in frammenti dopo lo scempio rivoluzionario e ricostruita – per riannodare, attraverso l'elemento più simbolico del rito, il passato al presente, Clodoveo ai Borboni. Carlo X e

¹⁵ Attualmente hanno collocazioni distanti tra loro. Il quadro di David sta al Louvre, in primo piano, le tela di Gérard si trova al Musée des Beaux-Arts di Chartres, sede espositiva marginale rispetto al Louvre.

¹⁶ In realtà fu assente dalla cerimonia, ma ritratta ugualmente da David per compiacere l'augusto figliolo.

¹⁷ Dopo che l'ampolla era stata spezzata dai rivoluzionari, il curato della cattedrale ne aveva salvati più frammenti intrisi ancora del crisma cristallizzato.

i suoi consiglieri non saranno stati dei politici accorti ma di sicuro possedevano anche un'indole sentimentale e sensibile al romanticismo. Per i festeggiamenti connessi alla grande cerimonia il giovane Gioacchino Rossini musicò l'opera *Il viaggio a Reims*. Il sovrano riprese anche la cerimonia di toccare i malati.

Carlo X continuò ad applicare la carta costituzionale del 1814 ma interpretandola a modo suo, ritenendo di disporre del potere regolamentare e d'ordinanza, per altro previsto dall'art. 14 della carta, su ogni materia e senza limiti. Il 26 luglio 1830, con ordinanze, il re sciolse la camera dei deputati, modificò la legge elettorale, limitò la libertà di stampa. Di fronte al sospetto che il monarca volesse eliminare la carta costituzionale attraverso le ordinanze, Parigi insorse, costruì le barricate, e, grazie pure agli studenti impegnati, una nuova rivoluzione divampò nei giorni 27, 28 e 29 luglio.

Carlo X dovette abdicare e andare in esilio. Morì a Gorizia, territorio dell'impero austro-ungarico, nel 1836. Fu l'ultimo re della linea diretta dei Borboni. Come precedenti sovrani francesi, è pure ricordato per lo stile che prende nome dal suo regno, considerato una evoluzione dell'arte in auge sotto l'impero.

11. Luigi Filippo e le novità costituzionali del 1830

Al posto di Carlo X, alla conclusione della rivoluzione di luglio, il parlamento francese accettò come re il principe Luigi Filippo di Borbone Orléans, di un ramo collaterale della famiglia reale, detestato dai lealisti francesi perché figlio di quel Filippo Egalité che votò la condanna a morte del cugino Luigi XVI e che perciò fu bollato come regicida. Luigi Filippo, che in gioventù aveva simpatizzato per uno sviluppo moderato della rivoluzione, adottò la bandiera rivoluzionaria tricolore, blu, bianca e rossa, *le drapeau* ancora in uso oggi, al posto della bandiera dallo stemma gigliato su fondo azzurro dei Borboni.

Alla restaurazione, le sue inclinazioni liberali si scontrarono con la rigida etichetta di corte restaurata da Luigi XVIII: per dare un'idea dei tempi e delle continue distinzioni, è sufficiente ricordare che quando il principe Luigi Filippo entrava nella sala del trono insieme alla moglie, Maria Amelia, figlia di Ferdinando I re delle Due Sicilie, la donna lo precedeva e aveva diritto a vedere spalancati davanti a sé due battenti, mentre subito, al passaggio di Luigi Filippo, i valletti ne richiudevano uno, perché il principe d'Orléans non era figlio di regnanti, al contrario della consorte. Il protocollo di stato non prevede sempre delicatezza e cortesie.

Luigi Filippo regnò da sovrano rigorosamente costituzionale fino al febbraio 1848, quando una nuova rivoluzione proclamò la repubblica, spedendolo in esilio.

Il suo regno fu caratterizzato da un carattere borghese e conservatore, naturale alleato dell'alta borghesia, scosso da agitazioni operaie represses brutalmente con molte vittime, e da correnti politico-sociali assai variegates: socialisti, repubblicani, bonapartisti, realisti legittimisti fedeli al ramo principale dei Borboni, cattolici li-

berali. Scioperi e sindacati furono sempre considerati illegali, causando la rivolta dei proletari, specie di Parigi e di Lione, che vivevano in condizioni miserevoli. L'età di Luigi Filippo, rappresentata da uno stile decorativo diffusissimo nella borghesia, si ritrova descritta nei grandi romanzi di Honoré de Balzac, il quale, grazie agli studi giuridici giovanili e alla frequentazione del mondo forense e imprenditoriale parigino, ha impietosamente ricostruito uomini e cose, bassifondi e salotti, la sete di denaro, le spregiudicate operazioni finanziarie, l'arrivismo spietato della società francese del tempo e pure l'ambiente, non sempre nobilissimo, dei giudici e degli avvocati, naturalmente consulenti onnipresenti non che difensori, in ogni tempo, di ogni causa civile e penale. Tra l'altro, sotto il regno di Luigi Filippo, fu completata la conquista dell'Algeria tra massacri e violenze di ogni sorta a danno delle popolazioni indigene. L'esercito francese d'occupazione agì, all'insaputa del re, con la massima spregiudicatezza possibile, non solo contro i ribelli all'occupazione, ma anche contro i civili, senza tenere conto di alcun diritto naturale o umano delle inerme popolazioni algerine.

Nel 1830 Luigi Filippo aveva accettato dalle camere il trono e la costituzione. Tuttavia il parlamento non seppe fare di meglio che riapprovare, con modifiche minime ma molto significative sotto il profilo politico, la carta costituzionale del 1814. Questa volta però la carta risulta ufficialmente frutto del voto parlamentare, non della concessione del re. Poco importa che essa fosse quasi del tutto il riciclaggio di quella precedente: popolo e borghesia – come s'è detto – erano insoddisfatti della carta ottriata, erano innamorati della formula 'costituzione votata' che pareva veramente liberale e idonea alla Francia. La 'nuova' carta costituzionale – continuò a chiamarsi così – del 1830 è promulgata da Luigi Filippo che la accetta come un nuovo patto tra sovrano e popolo. La sovranità è nazionale, il vecchio proemio legittimista di Luigi XVIII è cancellato, Luigi Filippo si intitola re dei francesi, non concede nulla. All'inizio della carta costituzionale si trova il solito titolo *diritto pubblico dei francesi* che elenca gli stessi diritti individuali del 1814 senza specificare da dove provengano. Nel parlamento si aumenta l'elettorato attivo per la camera dei deputati; la camera dei pari resiste ma ora il re nomina i pari tra determinate categorie di persone meritevoli e la nomina è fatta a vita, senza possibilità di rendere ereditario il seggio; viene abolito il doppio voto per i pari. È tolto al re il potere di emettere ordinanze, potere che aveva provocato la rivoluzione di luglio. Non si prevede più alcuna cerimonia di incoronazione, considerata l'ostilità dei francesi a un rito che richiamava troppo da vicino l'antico regime.

La monarchia di Luigi Filippo avrebbe dovuto realizzare il progetto politico di Adolphe Thiers, più volte ministro, secondo la formula per cui 'il re regna e non governa'.

IL RISORGIMENTO NAZIONALE E IL 1848: I DIRITTI DELLA PERSONA IN ALCUNE COSTITUZIONI ITALIANE

SOMMARIO: 1. Premessa risorgimentale: principio di legittimità e principio di nazionalità. – 2. I progetti teorici per l'unità italiana. – 3. Dalla teoria alla prassi: l'unità italiana dal 1861 al 1870. – 4. Lo stato della chiesa nel 1848. – 5. Lo statuto pontificio del 1848. – 6. La repubblica romana del 1849. – 7. La costituzione romana repubblicana del 1849. – 8. Lo statuto del granducato di Toscana. – 9. Lo statuto del regno di Sardegna. – 10. La costituzione del principato di Monaco.

1. *Premessa risorgimentale: principio di legittimità e principio di nazionalità*

Tutti sanno che il risorgimento è il processo storico con cui l'Italia raggiunge l'indipendenza e l'unità politica¹. Di solito, se ne colloca l'inizio con i moti carbonari di rivolta ai principi della santa alleanza e della politica reazionaria: i moti del 1820 a Napoli, del 1821 in Piemonte; gli altri moti nel 1830 e 1831, tutti contrassegnati da insuccessi clamorosi. La svolta nell'azione risorgimentale avviene nel 1848, l'anno dei portenti, in cui quasi tutta l'Europa diventò costituzionale, compresa l'Italia preunitaria.

Il congresso di Vienna, come si sa e come si è già detto, aveva applicato disinvoltamente il principio di legittimità dinastica per ricollocare sui loro troni i so-

¹ Per gli aspetti giuridico-costituzionali più rilevanti cfr. A. SCIROCCO, *L'Italia del Risorgimento*, Bologna 1990; AA.VV., *Storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi*, a cura di R. ROMANELLI, Roma 1995; AA.VV., *Verso l'Unità italiana. Contributi storico-giuridici*, a cura di G.S. PENE VIDARI, Torino 2010; G.S. PENE VIDARI, *Lezioni e documenti cit.* Cfr. anche C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia. 1848-1948*, Roma-Bari 1977. In generale, sul costituzionalismo ottocentesco, sono utili le considerazioni di A. CHERBULIEZ, *Théorie des garanties constitutionnelles*, I-II, Paris 1838, specie sui rapporti tra poteri dello stato.

vrani spodestati dall'aquila napoleonica. In Italia, politicamente, tutto tornò come prima del 1800, furono restaurati gli stati precedenti, con le sole novità del territorio della repubblica di Genova assegnato al regno sardo – le repubbliche, si disse a Vienna, non sono più di moda – e dei domini dell'ex repubblica di Venezia che restarono all'Austria, secondo la cessione fattane da Napoleone a Campofornio, con l'aggiunta della Lombardia.

Nel mondo d'antico regime il cosmopolitismo era normale, i mutamenti di territori, gli stati gestiti come patrimoni della famiglia regnante, gli scambi di troni e di dinastie erano eventi comuni. Ma nel XIX secolo certe situazioni non venivano più accettate come in passato. L'Austria-Ungheria dominava da potenza egemone buona parte d'Italia e influenzava la politica europea. L'impero asburgico era uno stato sovranazionale, composto da una varietà di popoli e di etnie che trovavano nell'impero e nell'imperatore il legante per stare assieme.

Nella prima metà del XIX secolo però la storia avanzò velocemente, insieme alle nuove idee: prese corpo ovunque il principio di nazionalità, sorto con la rivoluzione francese, e influenzò irreversibilmente i popoli. In Italia si deve a Pasquale Stanislao Mancini², insigne giurista napoletano di idee liberali, esule a Torino e docente all'università, la configurazione giuridica del *principio di nazionalità come fondamento del diritto delle genti*. Ne conseguiva il riconoscimento di un diritto naturale comune a tutti i popoli, comprendente anche il diritto all'unità nazionale, all'autodeterminazione della forma di governo, e, per conseguenza, il diritto al riconoscimento dei diritti fondamentali nelle costituzioni formali.

Per l'impero asburgico e per i sovrani italiani della restaurazione³ si trattava di un principio pericoloso da realizzare politicamente. Il problema degli imperatori della casa d'Asburgo nella prima metà del XIX secolo era la concessione di una costituzione al loro stato sovranazionale: una costituzione per ogni popolo? Al lombardo-veneto era stata rifiutata da Francesco I; una sola concessione avrebbe finito per disgregare l'edificio dello stato. Nell'impero non esistevano, formalmente riconosciuti, l'eguaglianza giuridica completa, né le libertà individuali. La stessa situazione si riproduceva in ogni stato italiano della restaurazione, e poi in quasi tutta Europa. Nell'impero esistevano dei principi di costituzione materiale da sempre applicati, quali l'eguale trattamento per le diverse nazionalità nella lingua, nella scuola, nel riconoscimento della pari dignità culturale di tutti i popoli.

Ma alle soglie del 1848 i popoli dell'impero chiedevano, come nel resto d'Europa in cui mancavano, costituzioni formali e diritti inviolabili garantiti. Gli italiani dei domini imperiali regi, cioè quelli del regno lombardo-veneto, sostenevano il movimento di resistenza che ambiva a unificare la nazione italiana nella libertà

² Cfr. G.S. PENE VIDARI, *Un secolo e mezzo fa (22 gennaio 1851): la lezione torinese di Pasquale Stanislao Mancini sulla nazionalità*, in «Studi Piemontesi», XXXI, 2 (2002), pp. 273-285; ID., *La prolusione di P.S. Mancini all'Università di Torino sulla nazionalità (1851)*, in *Verso l'Unità italiana* cit., pp. 21-46.

³ Cfr. G.S. PENE VIDARI, *Lezioni e documenti* cit., p. 52 ss.

e con una propria identità statale. Per questo si preparava la rivoluzione contro l'Austria-Ungheria attraverso l'azione di società segrete e le sollevazioni poi esplose a Milano, a Brescia, a Venezia. Nel 1848 persino Vienna, la capitale imperiale, insorse, l'imperatore Ferdinando I fu costretto ad abdicare, gli succedette Francesco Giuseppe I, e dovette concedere la costituzione.

Di fronte alle legittime aspirazioni unitarie della popolazione italiana, basate sul principio di nazionalità e sul diritto naturale, sia gli austriaci sia gli altri sovrani, fondavano la loro azione repressiva sul principio di pura legittimità, sull'ordinamento stabilito dalle leggi vigenti le quali, per garantire l'ordine pubblico, punivano severamente i trasgressori. Persino il diritto internazionale di allora riconosceva, fino a un certo segno, il diritto di reprimere le sovversioni interne. L'Austria-Ungheria manteneva in vigore un codice penale durissimo⁴, unito a regolamenti carcerari altrettanto rigidi e afflittivi, specialmente per la punizione dei reati politici; tra l'altro, nella fattispecie delittuosa di alto tradimento rientrava una serie di comportamenti che coincidevano proprio con l'atteggiamento indipendentistico dei liberali lombardo-veneti orientati a staccarsi dall'Austria per formare uno stato separato. La maggioranza delle condanne alla pena capitale pronunciate dai tribunali austriaci contro patrioti italiani – Amatore Sciesa nel 1851, i martiri di Belfiore nel 1852 a Mantova, per esempio – si fondava sul delitto di alto tradimento; che, comportando anche la pena di morte, secondo la legge doveva però essere confessato dall'imputato: tra gli inquisiti di Mantova del 1852 ci furono anche degli avvocati che, conoscendo il codice penale austriaco, si guardarono bene dal confessare alcunché ed ebbero salva la vita⁵.

L'Austria-Ungheria di fronte agli italiani aveva pure il torto di sorvegliare con la polizia e di emarginare professionalmente, rendendo piuttosto amara la loro esistenza, studiosi straordinari di fama internazionale, di tendenze politiche liberali, quali Gian Domenico Romagnosi, il maggiore giurista italiano tra XVIII e XIX secolo, e Carlo Cattaneo, economista di idee repubblicane e federaliste (che non scese a patti nemmeno con la monarchia sabauda e perciò fu emarginato anche dopo l'unità italiana).

L'adesione al principio di nazionalità italiana da parte di un numero crescente di persone e le insurrezioni del 1848 contribuirono, di fronte all'opinione pubblica internazionale, soprattutto di fronte all'Austria-Ungheria, prima ad attenuare e poi a dissolvere la pittoresca immagine di maniera che raffigurava gli italiani troppo impegnati a godersi la vita per pensare ad altro: l'Italia *della vita spensierata, da paese di cuccagna* che aveva entusiasmato Wolfgang Goethe⁶ un secolo prima sembrava non poter sopravvivere a lungo.

⁴ Cfr. L. GARLATI GIUGNI, *Nella disuguaglianza la giustizia. Pietro Mantegazza e il codice penale austriaco (1816)*, Milano 2002.

⁵ Cfr. la ricostruzione, su documenti originali, di A. LUZIO, *I martiri di Belfiore*, Milano 1905.

⁶ Ci si riferisce naturalmente a *Viaggio in Italia*, parte prima.

2. I progetti teorici per l'unità italiana

Tra i pensatori le idee sull'argomento non difettavano.

Vincenzo Gioberti, da sacerdote in gioventù di tendenze neoguelfe, nel *Primato degli italiani* presentava un piano di unificazione degli stati italiani su base federalista, a cui avrebbe dovuto presiedere il papa, individuato come sovrano *super partes*. Anche Cesare Balbo, nel volume *Le Speranze d'Italia*, auspicava una soluzione federalista al problema unitario ma preferiva vedere il suo re, Carlo Alberto, a capo della confederazione. Più lucido e disinteressato emerge il pensiero federalista, per l'Italia e per la nascita degli stati uniti d'Europa, formulato guardando alla nazione nordamericana dal milanese Carlo Cattaneo, il cui programma si condensa nella frase efficacissima *Ognuno padrone a casa sua*. Egli sosteneva il federalismo basato sull'autogoverno, quale sorgente di libertà e di civiltà, nel rispetto della storia italiana. Sono famose la sua appassionata rievocazione delle cinque giornate di Milano e la rivista, tra le più avanzate d'Europa, *Il Politecnico* da lui diretta col permesso delle autorità austriache.

Una parola nuova, di fronte ai disastri dei falliti moti del 1820 e del 1831, la pronunciò Giuseppe Mazzini. Genovese, laureato in leggi, non dimentico del passato repubblicano della sua città, fu uno dei massimi teorici del risorgimento italiano, repubblicano intransigente. Il suo pensiero si distinse per la profonda sensibilità non solo rispetto ai diritti fondamentali di libertà, ma anche per i problemi sociali, di educazione del popolo, di promozione della vita spirituale e culturale, di progresso nelle condizioni di vita e di lavoro. Ebbe ben presente anche l'idea di un riordinamento generale fondato sulla civiltà del vecchio continente, idoneo al compimento dell'unione politica europea. In Italia voleva instaurare una repubblica unitaria.

Fu più un mistico e ideologo della politica che un realizzatore concreto. Perciò la sua vita fu costellata di insuccessi ma la sua influenza si fece sentire su tanti personaggi del risorgimento che lo riconobbero maestro insuperabile nel pensiero unitario, aderendo in gioventù al pensiero mazziniano, per poi distaccarsene e percorrere altre strade. Com'è noto, Mazzini fondò la Giovine Italia, società segreta, e cambiò il programma politico per realizzare l'unità italiana: non più congiure appoggiate dai sovrani bensì piani di insurrezione popolare. Tuttavia pure le insurrezioni progettate a tavolino dal Mazzini fallirono tutte: in Savoia, a Genova, nelle Romagne, nel regno delle Due Sicilie, con i tentativi dei fratelli Bandiera e di Carlo Pisacane. Tra le masse non si mosse nessuno, mentre Mazzini vagheggiava proprio l'intervento popolare a sostegno delle insurrezioni nazionali per arrivare alla repubblica italiana unitaria.

3. *Dalla teoria alla prassi: l'unità italiana dal 1861 al 1870*

Col passare degli anni però il sentimento di indipendenza e nazionalità italiana, all'inizio circoscritto a molti avvocati, alle *élites* intellettuali, soprattutto della alta e media borghesia e di qualche frangia aristocratica, si propagò in settori sempre più ampi della popolazione; la musica di Giuseppe Verdi e altre manifestazioni culturali si trasformarono in altrettante occasioni patriottiche per rivendicare l'unificazione degli stati italiani.

Sul modo di procedere verso l'unità esistevano pareri discordi. All'inizio, come s'è già detto, si puntava sulle società segrete, sulla carboneria, sulle insurrezioni favorite da congiure locali. Il nuovo papa Pio IX suscitò qualche illusione neoguelfa nei primi anni di pontificato; il regno di Sardegna, dopo la concessione dello statuto di Carlo Alberto, destava l'impressione di congiungere l'ideale di mettersi alla testa del movimento per l'indipendenza alla secolare aspirazione dei sovrani sabaudi ad annettersi più territorio possibile, come avveniva dalla fine del medioevo e come si attribuiva già a Vittorio Amedeo II, prima re di Sicilia, poi di Sardegna, il quale soleva dire che *l'Italia è come un carciofo da mangiare foglia a foglia*.

Altri preferivano iniziare dalla lega doganale appoggiata dal papa e dal granduca di Toscana, per poi pensare a procedere oltre; Pellegrino Rossi appoggiò in pieno il federalismo. Gli elementi conservatori, di solito tacciati di austriacanti, esprimevano l'idea che le cose cambiano da sole quando viene il momento giusto, senza necessità di agire bruscamente (ma se si fosse seguita questa posizione probabilmente l'unità d'Italia si sarebbe raggiunta soltanto quando si fosse estinto politicamente l'impero austro-ungarico).

Alla fine si sa quale fu la soluzione e quali eventi realizzarono l'unità italiana⁷. La comune aspirazione all'indipendenza nazionale, ripudiati gli inconcludenti progetti rivoluzionari e repubblicani di Mazzini e seguaci, riuscì a fare convergere le forze liberali e democratiche su Vittorio Emanuele II, l'unico monarca costituzionale rimasto in Italia dopo il 1848 – per questo motivo soprannominato il re galantuomo – e su Giuseppe Garibaldi, emblema vivente del movimento rivoluzionario, generoso e passionale, condottiero di volontari formatosi alla guerriglia in America Latina, durante le lotte contro alcuni dittatori americani⁸. Vittorio Emanuele fu l'emblema politico ufficiale della lotta per l'indipendenza, il capo di stato che più volte mise in gioco la sua stessa sopravvivenza sul trono dinastico; invece Garibaldi fu l'eroe popolare, il mito del risorgimento.

Tuttavia i loro rispettivi slanci avrebbero sortito ben scarso effetto senza la presenza e la regia accorta del conte Camillo di Cavour, l'autentico nume tutelare

⁷ Cfr. G.S. PENE VIDARI, *Lezioni e documenti cit.*, p. 73 ss.

⁸ Anche se troppo legato a una visione politica molto ingenua: per lui il dittatore 'onesto' era il migliore uomo politico possibile. In merito si veda il pensiero politico esposto da G. GARIBALDI, *Vita e memorie di Giuseppe Garibaldi scritte da lui medesimo e pubblicate da Alessandro Dumas*, Livorno 1860.

del risorgimento. In virtù della eccezionale intelligenza politico-diplomatica dello statista Cavour⁹, non che della sua disinvoltura, proverbiale nelle cancellerie europee dov'era giudicato una specie di Machiavelli subalpino, le tendenze rivoluzionarie e repubblicane estremiste furono neutralizzate, Garibaldi si convertì dal credo mazziniano alla monarchia, e un personaggio culturale di risonanza nazionale e internazionale della caratura di Alessandro Manzoni poté esprimere tutta la sua ammirazione allo statista piemontese che aveva saputo con la trattativa, col buon senso e con l'astuzia, senza eccessivi episodi cruenti, imbrigliare il moto unitario italiano e traghettarlo al porto più sicuro.

Invero l'unificazione nazionale non costituì sempre un evento indolore, sia per il sacrificio di uomini sia per gli altissimi oneri finanziari delle guerre.

La prima guerra d'indipendenza del 1848-1849, finì con la sconfitta di Novara in cui l'ottuagenario feldmaresciallo Radetsky, alla testa di ventimila soldati austriaci, debellò sessantamila piemontesi che, in buona parte sbandati, per giunta saccheggiarono la città della sconfitta. Carlo Alberto di fronte alla catastrofe dovette abdicare a favore di Vittorio Emanuele II.

La seconda guerra d'indipendenza, in virtù della producente collaborazione bellica dei francesi, provocò un trionfo: la 'fausta annessione' al regno di Sardegna della Lombardia¹⁰, e, grazie al *grido di dolore* udito da Vittorio Emanuele II, dei territori del granducato di Toscana, dei ducati di Parma, di Modena, di quasi tutti quelli degli stati della chiesa salvo il Lazio e Roma. Inoltre, la spedizione dei Mille, comandati da Garibaldi, seguita politicamente da Cavour – il quale, da primo ministro del governo subalpino, ufficialmente la sconfessava di fronte agli stati europei, non essendoci stata alcuna dichiarazione di guerra secondo il diritto internazionale bellico, mentre di fatto si regolava da persona lungimirante che sa come vanno a finire le cose, pronto a cavarne tutti i vantaggi possibili – portò all'annessione delle province del regno delle Due Sicilie, poi occupate dall'esercito regio di Vittorio Emanuele II, per bloccare il dittatore Garibaldi e ripristinare l'ordine.

Attraverso il meccanismo dei plebisciti, in cui furono chiamati a votare tutti i maschi maggiorenni, il regno sardo procedette a ufficializzare le annessioni nel rispetto formale del principio di autodeterminazione del popolo e della nazionalità¹¹.

Il 18 febbraio si ritrovò a Torino il nuovo parlamento, rappresentativo dei territori annessi al regno sardo¹². Su proposta del governo, su votazione del parla-

⁹ Camillo di Cavour fu sempre fautore dell'interpretazione dello statuto secondo il modello costituzionale inglese. Per la sua anglofilia veniva soprannominato il piccolo lord.

¹⁰ L'impero d'Austria-Ungheria, a sottolineare che la propria sconfitta era avvenuta soprattutto ad opera dell'esercito francese, non riconoscendo un ruolo decisivo all'armata sarda, cedette la sovranità sulla Lombardia a Napoleone III, il quale a sua volta la trasferì al regno di Sardegna.

¹¹ Cfr. E. MONGIANO, *Il "voto della nazione". I plebisciti nella formazione del regno d'Italia (1848-1860)*, Torino 2003.

¹² Erano però assenti le forze politiche mazziniane e federaliste rappresentate dai grandi personaggi Guerrazzi, Cattaneo e Montanelli.

mento unitario, il 17 marzo 1861 Vittorio Emanuele II *assume per sé e i suoi successori il titolo di re d'Italia*¹³. La formulazione di questo decreto coinvolse la camera, il senato, l'opinione pubblica e la stampa in un vivace dibattito. Alcuni avrebbero preferito che a *successori* si sostituisse *discendenti* per sottolineare l'ereditarietà della monarchia. Altri sostenevano la necessità che Vittorio Emanuele II si intitolasse re degli italiani, sull'esempio di Napoleone III che, seguendo le orme dello zio, Napoleone I, s'era chiamato imperatore dei francesi. In tale caso però che fare rispetto agli altri due titoli, re di Cipro e di Gerusalemme, pretesi dai Savoia? Re dei ciprioti e dei gerosolimitani sarebbe stato di una goffaggine unica. Si preferì adottare l'unico titolo di re d'Italia, meglio degli altri significativo della raggiunta unità nazionale nella persona del monarca fedele allo statuto.

Altro problema era rappresentato dal numerale: *Vittorio Emanuele II primo re d'Italia*, oltre che un ossimoro, sembrava ridicolo a quasi tutti. A parecchi uomini politici, compreso l'agguerrito Bettino Ricasoli, quel *secondo* suonava male perché dava l'impressione di collegarsi troppo alle tradizioni feudali subalpine, con l'obiettivo edulcorato e implicito di una piemontesizzazione del nuovo regno (poi effettivamente avvenuta). Tra l'altro nella dinastia sabauda un Vittorio Emanuele I, re però di Sardegna, c'era già stato e il ricordo non entusiasmava nessuno¹⁴. Si preferì senz'altro mantenere il numerale secondo per il novello re d'Italia, in ragione del fatto che il monarca aveva combattuto per l'unità nazionale col suo nome e col suo numerale d'origine. Per una specie di compromesso, dopo il nome del re, negli atti pubblici, si aggiunse l'espressione *per la grazia di Dio e per volontà della nazione*, buona a conciliare assieme la formula della sovranità di antico regime e quella derivante dai plebisciti.

Inoltre, il grande deputato dell'opposizione, l'avvocato e scrittore Angelo Brofferio, sollevò la questione dell'iniziativa della proclamazione del re d'Italia, suggerendo di sostituire l'espressione *assume il titolo* con quella democratica *è proclamato re dal popolo italiano*. Cavour insieme ai suoi fautori ribadì efficacemente che andava rispettata e votata la formula proposta dal governo, opportuna e rassicurante per dimostrare di fronte all'Europa che il nuovo regno non nasceva dalle passioni popolari – cioè dalle rivoluzioni – ma dalla legalità e dall'iniziativa del governo piemontese. E così fu.

Su proposta di Cavour, il 27 marzo dello stesso anno, il parlamento dichiarò Roma capitale d'Italia (che era rimasta sotto la sovranità pontificia e si trovava presidiata, col Lazio, dalle truppe francesi di Napoleone III). Il nuovo regno si trovò

¹³ In merito si leggano le attente e innovative osservazioni sull'argomento formulate da G.S. PENE VIDARI, *Inquadramento*, in *Verso l'Unità italiana* cit., pp. 5-19.

¹⁴ Sopravviveva infatti la sua fama di reazionario intransigente tramandata, soprattutto, dall'impietosa descrizione letteraria tracciata da M. D'AZEGLIO, *I miei ricordi*, parte prima, cap. IX, che lo vide al momento del ritorno in Torino nel 1814: *il buon re* apparve al giovane Massimo d'Azeglio vestito come un secolo prima, col codino imbiancato, *con quella sua faccia, via diciamolo, un po' di babbeo ma altrettanto di galantuomo*.

ad affrontare problemi enormi di ogni genere, anche connessi al regionalismo e al campanilismo, compresa la questione meridionale, unita al gigantesco fenomeno frettolosamente classificato sotto l'etichetta del brigantaggio nelle province meridionali, che in realtà celava problemi sociali gravissimi, quasi ignorati dalle classi dirigenti unitarie, secondo i famosi successivi rilievi di Benedetto Croce, di Francesco Saverio Nitti e di altri intellettuali. Massimo d'Azeglio, insieme a pochi uomini politici risorgimentali, dimostrò di saper percepire la realtà e il disagio del mezzogiorno d'Italia e di volervi provvedere in qualche modo ma alla sua voce non si prestò la dovuta attenzione.

Anche la questione della città capitale assillava i governanti unitari. Cavour, forse affascinato dal mito di Roma, alimentato dalla cultura classica, forse per mera politica, puntava su Roma, eliminato, s'intende, il potere temporale del papa, appoggiandosi al suo noto motto *libera Chiesa in libero Stato*. Altri giudicavano la scelta inopportuna per varie ragioni. Tra questi si collocava Massimo d'Azeglio, che, nel 1861, nell'opuscolo *Questioni urgenti del nuovo regno*, propose Firenze. Nel 1865 la capitale del regno d'Italia da Torino fu trasferita nella antica sede granducale e vi rimase cinque anni. A Torino la popolazione protestò nel corso di manifestazioni duramente represses che si conclusero con una cinquantina di morti subito e più di cento feriti dei quali parecchi dovettero decedere in seguito.

La scelta di Firenze non si rivelò felice. I funzionari e gli impiegati piemontesi che a migliaia seguirono il re e il governo furono scontenti di tutto. Palazzi, strade, caffè, altri luoghi pubblici di ritrovo, monumenti, chiese, clima, apparvero brutti, miseri, arretrati, persino la lingua locale riusciva loro insopportabile¹⁵. Così Piero Bargellini riassume la percezione estetica dei subalpini: *trovarono che il duomo era uno squallore, Palazzo Vecchio uno spavento, santa Croce un magazzino e santa Maria Novella una rimessa*. I fiorentini ebbero più di un ragionevole motivo per rimanere sbalorditi. Anche perché in precedenza una discreta colonia di esuli piemontesi con famiglia al seguito – tra cui Vittorio Alfieri, Prospero Balbo e il giovane Massimo d'Azeglio¹⁶ – emigrò in Firenze a causa dei fatti politici francesi, e, invece, si trovò benissimo.

Intanto l'unità italiana proseguiva nel conseguimento dei suoi obiettivi. Nonostante la conduzione fallimentare della terza guerra d'indipendenza, nel 1866, mercé i plebisciti di prammatica, il Veneto si unì all'Italia.

Infine, come è noto, il 20 settembre 1870, dopo che Napoleone III, impegnato nella guerra franco-prussiana aveva ritirato le sue truppe, e dopo una inutile trattativa di un emissario sabaudo col papa per ottenere la resa senza condizioni, un corpo di spedizione di cinquantamila uomini inviato dal presidente del consiglio italiano, Giovanni Lanza, entrò in Roma. Cinque ore di cannonate contro le fragili mura aureliane e contro la porta Pia – al cui progetto contribuì Michelangelo,

¹⁵ S. CAMERANI, *Firenze cento anni fa*, Firenze 1961.

¹⁶ Cfr. M. D'AZEGLIO, *I miei ricordi*, parte prima, cap. III.

da poco restaurata dall'architetto Virginio Vespignani – aprirono la celebre breccia omonima alle ore dieci antimeridiane e provocarono la fine del dominio temporale del sommo pontefice. Si era verificato l'evento previsto dal diritto internazionale sotto il nome di *debellatio*.

I romani non batterono ciglio e accettarono il fatto. Il 20 settembre tutti gli uffici pubblici, comprese le poste pontificie coi loro annulli, funzionarono regolarmente. I governi mostrarono una indifferenza generale; solo più tardi un personaggio tra i più anticattolici del calibro di Bismarck si dolse della fine del potere temporale ma non per sostenere la libertà d'azione del papa, bensì perché egli non disponeva più di territorio e di sudditi sui quali esercitare all'occorrenza ritorsioni concrete. L'aristocrazia capitolina si divise in due: una minoranza, detta nobiltà bianca, liberale, fu favorevole al nuovo corso politico e collaborò con la dinastia sabauda; la maggioranza, detta nobiltà nera, inserita per tradizione nella corte pontificia, restò fedele simbolicamente al papa, chiuse le persiane delle proprie residenze e sbarrò i portoni in segno di lutto per la fine del potere temporale.

Il pontefice continuò a ergersi difensore d'ufficio del millenario ex stato della chiesa, si dichiarò prigioniero dello stato italiano e si chiuse nei palazzi apostolici del Vaticano.

Nella solenne protesta che fece recapitare alle potenze europee, denunciò, senza alcun esito però, la *usurpazione* che dichiarava *nulla e invalida*, disponendo la scomunica maggiore contro i responsabili, diretti e indiretti, dell'evento, *di qualsivoglia dignità insigniti, anche se fosse degna di specialissima menzione*¹⁷. Era, in sostanza, la scomunica anche del re e di tutto il governo, scomunica non nominale, come già aveva fatto Pio VII per Napoleone nel 1809. D'altronde, di scomuniche papali innominate sia il sovrano subalpino, sia i suoi ministri avevano fatto una discreta collezione; infatti si trattava della normale risposta pontificia all'indomani di provvedimenti considerati lesivi della *libertà ecclesiastica*, cioè dopo la promulgazione delle leggi Siccardi, delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose del 1855, delle leggi Rattazzi eversive dell'asse ecclesiastico del 1866-1867, e, infine, dopo le annessioni dei territori dello stato pontificio del 1859-1860.

Il 9 novembre 1870 il generale Alfonso La Marmora entrò nel palazzo apostolico del Quirinale – senza cannoni però con l'aiuto del fabbro perché l'amministrazione palatina pontificia s'era tenuta le chiavi – e da allora l'edificio divenne reggia a tutti gli effetti, sede ufficiale dei re d'Italia, seppur con qualche sacrificio artistico per cancellare il più possibile le tracce della precedente destinazione e adattarlo ai nuovi usi¹⁸.

¹⁷ Secondo l'uso della curia romana, i 'cedoloni' di scomunica furono affissi alle porte delle quattro basiliche maggiori di Roma e dopo la pubblicazione così fatta del documento pontificio esso si intendeva notificato ufficialmente *urbi et orbi*.

¹⁸ I lavori innovativi furono commissionati dalla regina Margherita, moglie di re Umberto I, secondo il suo gusto e con intenti celebrativi dell'unità italiana. Furono cancellati affreschi e decorazioni: particolarmente dolorosa fu la perdita del ciclo di Agostino Tassi e di Orazio Gentileschi, con-

Si tenne il plebiscito, sia a Roma, sia nel Lazio, largamente favorevole, che, con più di quarantamila sì, contro appena quarantadue no nella capitale, sancì l'annessione di tutto al regno d'Italia.

Porta Pia privò il papa del ruolo di capo di stato e lo riportò a essere solo capo spirituale. Per tutelare questa sua funzione, il 13 maggio 1871 fu promulgata la legge delle guarentigie, riconosciuta poi dotata del carattere costituzionale (l'arcaismo linguistico di *guarentigie* si ricollegava alla costituzione repubblicana romana del 1849). Si tratta di una norma emanata per essere di compromesso: da un lato opportuna per tenere nei ranghi i liberali più ferventi che, in comunione ideale con Giosuè Carducci, pretendevano di trattare il sommo pontefice da *cittadino Mastai*, e pertanto respingevano le guarentigie riservate al sommo pontefice perché esse sembravano inficiare il principio di separazione tra stato e chiesa; dall'altro lato era opportuna per dare al papa e alla chiesa una configurazione giuridica nel nuovo regno unitario italiano. La legge rispecchiava le idee politiche di Cavour, anticoncordatarie, risalenti in parte al giurisdizionalismo piemontese, per cui tra i diritti dello stato rientrava la legislazione sulle materie ecclesiastiche repute di sua competenza.

La legge si divide in due parti: la prima è relativa alle prerogative del sommo pontefice, a cui viene riconosciuta la sovranità *personale*, gli onori sovrani, la sua persona è equiparata a quella del re, *sacra e inviolabile*, l'attentato alla vita del pa-

siderato tra i più belli di Roma per le figure a scorcio, nella sala del concistoro, mutata in sala delle feste; lo stesso avvenne nella sala del trono e in altri vani, ridipinti da pittori accademici di scarso valore. Ma già Pio VII aveva fatto malamente riaffrescare a monocromo le pareti della cappella paolina in un dozzinale stile neoclassico e Pio IX aveva iniziato a rimodellare alcuni ambienti, seguendo la moda, eliminando senza riguardi preziosi affreschi, alcuni di Federico Zuccari, per sostituirli con altri di pittori contemporanei. Sulle modifiche decorative alla residenza è eloquente la monografia di G. BRIGANTI, *Il palazzo del Quirinale*, Roma 1962. Com'è noto, re Vittorio Emanuele II non amava risiedere nel palazzo già papale, sorto come residenza estiva pontificia (gli procuravano persino ribrezzo alcuni locali, come la sala al primo piano dietro al portale principale del palazzo – portale realizzato dal Bernini come loggia delle benedizioni – detta senza reticenze *sala dei precordi*, in ragione del fatto che proprio qui il cadavere del sommo pontefice veniva eviscerato per essere imbalsamato prima della pubblica esposizione); vi fu obbligato dai suoi ministri, i quali tenevano a marcare, a livello d'immagine, la svolta epocale nel cambio di governo. Il sovrano, di gusti semplici, non osò insediarsi negli appartamenti papali che gli incutevano soggezione e forse altri timori: si accontentò di una quindicina di modesti locali al pianterreno ma in qualche modo si prese una rivincita su chi lo obbligava a vivere ufficialmente lì, contro le sue aspirazioni a una dimora meno fastosa, soprattutto meno segnata dalle imbarazzanti memorie dei precedenti abitatori apostolici: collocò tra la *sala da pranzo* e la *sala dei ministri*, dove riceveva l'esecutivo, la *stanza delle gabbie dei cani*, dove teneva i propri numerosi segugi da caccia. Buffa circostanza per un sovrano costituzionale. Infine, va pur detto che l'antica residenza papale era ricca di dipinti e arazzi, di carattere sacro, però era dotata di mobili austero, in legno scolpito o tornito lasciato al naturale, quasi da sacrestia; l'adeguamento del Quirinale ad uso reale fu compiuto prelevando mobili e suppellettili dalle reggie italiane preunitarie: Parma, Colorno, Portici, in parte Caserta, subirono pesanti spoliazioni dell'apparato d'arredo (cfr. anche l'accurato lavoro di A. GHISOLFI, *Gli arazzi e il Quirinale sabauda. Intrecci di storia*, in *Gli arazzi dei Farnese e dei Borbone. Le collezioni dei secoli XVI-XVIII*, Milano 1998, pp. 79-91).

pa è punito dalla giustizia italiana come l'attentato al re; il papa ha il diritto di tenere guardie armate, ma per la sola difesa personale, nei palazzi apostolici del Vaticano, del Laterano, nella villa di Castel Gandolfo, immobili tutti assegnatigli *in godimento* (significa che non gli viene riconosciuta nemmeno la proprietà degli immobili in questione ma solo un diritto di usufrutto: principio di estremo giurisdizionalismo intenzionato implicitamente a riservare allo stato laico, al sovrano, lo *ius domini eminentis*, la proprietà effettiva sul patrimonio della chiesa); il papa ha libertà di comunicazione, tramite posta e telegrafo, con tutto il mondo, gli viene riconosciuto il diritto di inviare e ricevere ambasciatori e gode di una rendita annua di 3.225.000 lire, corrispondente alla somma iscritta nell'ultimo bilancio dello stato pontificio per il mantenimento suo, della corte pontificia e dei palazzi apostolici. La seconda parte della legge delle guarentigie disciplina le relazioni tra stato e chiesa, impostandole al principio di reciproca indipendenza. Al clero è riconosciuto il diritto di riunione nei termini più ampi; sono abolite le antiche prerogative giurisdizionaliste, il giuramento di fedeltà dei vescovi al re, la legazia apostolica sicula, il regio *exequatur*, che il governo subalpino e altri della penisola – ad esempio il regno delle Due Sicilie – esercitavano in precedenza nei confronti degli atti dell'autorità ecclesiastica. Resta l'approvazione statutale per la destinazione e l'alienazione dei beni ecclesiastici, ma ci si riserva di approvare una apposita legge (mai emanata).

Il papa bollò la legge come *mostruoso frutto della giurisprudenza della rivoluzione*, e ne rifiutò del tutto l'applicazione, compresa la riscossione della rendita annua, giudicandola un atto unilaterale dello stato italiano lesivo della sovranità e dignità pontificia e delle norme del diritto canonico il quale esigeva, in tali circostanze, di regolare la materia attraverso i concordati, trattati paritetici negoziati tra stato e chiesa. Invece i promotori della legge la esaltarono definendola *monumento di sapienza giuridica*.

La santa sede proclamò, tramite la sacra penitenzieria apostolica, il *non expedit*, non essere conveniente ai cattolici la partecipazione alla vita politica italiana. Di fronte all'atteggiamento intransigente e dispettoso di entrambe le parti, davanti al papato di certo non benediciente le sorti del nuovo regno unitario, lo stato rispose sopprimendo nelle università del regno le facoltà di teologia, la materia del diritto canonico, e chiamando anche il clero al servizio militare.

La legge delle guarentigie funzionò comunque, dimostrandosi efficace nel garantire la vita della chiesa cattolica nello stato unitario per quasi sessant'anni. Essa fu abrogata soltanto l'11 febbraio 1929 dai patti lateranensi, risolutivi della questione romana nella prospettiva di una trattativa bilaterale e alla pari tra stato e chiesa. I patti lateranensi sono formati da un trattato e da un concordato tra l'Italia e la santa sede. Col trattato si stabilisce la rinascita, in miniatura, dello stato pontificio nella forma di stato della città del Vaticano, garantendo al papa la effettiva sovranità su un territorio minuscolo, per non dipendere da nessuna autorità laica.

La costituzione della repubblica italiana vigente oggi, all'art. 7 riconosce che *Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani*.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Ciò avviene nel contesto di libertà di religione assicurato dall'art. 8, in cui non si distingue più, come facevano invece lo statuto albertino e quasi tutte le costituzioni del 1848, tra religione cattolica e culti ammessi. Infatti l'art. 8 della nostra costituzione repubblicana proclama che *Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.* La nozione di confessione religiosa conferisce finalmente pari dignità formale a ogni fede, senza discriminazioni lessicali e di altra natura. Inoltre l'art. 8 specifica che *Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.*

Nel periodo post-risorgimentale, nonostante l'intransigenza estrema delle circostanze, dovuta a due visioni completamente opposte e in apparenza irreconciliabili della questione romana, tra Vittorio Emanuele II e Pio IX, tra i loro successori, specialmente con il re Umberto I¹⁹, uomo di particolare sensibilità religiosa²⁰, tra governo italiano e santa sede, si mantennero sempre aperti dei canali di dialogo e di reciproca comprensione.

Così avvenne nel gennaio 1878 allorché morì Vittorio Emanuele II, pianto dagli italiani sotto gli appellativi di gran re, re galantuomo, padre della patria.

Il papa, che nei suoi documenti precedenti, a seconda delle circostanze, l'aveva definito in modo oscillante, alternando la benevola qualifica di *diletto figlio* a quella di *figlio di Belial* – nel linguaggio curiale di derivazione biblica non è un complimento – aveva sciolto il re da ogni scomunica. Il governo decise le esequie al pantheon e il ministro degli interni, Francesco Crispi, provvide per competenza. Crispi non era di sicuro un clericale ma s'era laureato in leggi a Palermo, era avvocato, e conosceva il diritto canonico, così rispettò del tutto la regola per cui le iscrizioni funebri, sia sul catafalco sia sulla tomba del defunto, vanno approvate

¹⁹ Re Umberto I, secondo i criteri dinastici sabaudi si sarebbe dovuto chiamare IV, ma per lui il governo preferì ricominciare il conteggio da capo.

²⁰ Per quanto sia poco noto e possa risultare sorprendente, il sovrano si rivolse ripetutamente sia alle congregazioni della curia vaticana, sia al papa, da *figlio* e *prostrato al bacio del sacro piede* – seguendo le formule di rito – chiedendo e ricevendo grazie e concessioni spirituali, sebbene nel massimo riserbo e con assoluta discrezione, considerate le tensioni ufficiali esistenti tra stato e chiesa. Nel 1900, proprio prima di essere assassinato da un anarchico, Umberto I aveva ottenuto di lucrare le indulgenze dell'anno santo indetto da papa Leone XIII a speciali condizioni, attesa la posizione di capo di stato, sostituendo la tradizionale visita alle basiliche romane con la visita ad alcuni oratori privati. E aveva subito seguito scrupolosamente la procedura per lucrare le indulgenze. Dal canto suo, la consorte, regina Margherita, intrattenne una proficua, amichevole relazione epistolare con il vescovo di Cremona, Geremia Bonomelli, favorevole alla conciliazione tra stato e chiesa. Le circostanze non sempre favorirono questo approccio irenico. Nel 1887-1888 si celebrò il giubileo sacerdotale, a cinquant'anni dall'ordinazione, di papa Leone XIII e tutto il mondo festeggiò il pontefice. Dal Quirinale fu inviato un dono prezioso che fu subito rifiutato e rinviato al mittente. Allora, il sindaco di Roma, duca Leopoldo Torlonia, che aveva formulato gli auguri della città al papa, si ritrovò immediatamente destituito dal presidente del consiglio Francesco Crispi.

dall'autorità ecclesiastica; dunque inviò un suo emissario alla più elevata carica cattolica di Roma, al papa²¹. Si andava realizzando quanto, a buon senso, sosteneva anche la nuova regina d'Italia, Margherita: la quale, pensando ai rapporti non buoni tra papato e regno d'Italia, soleva dire che due persone che abitano nello stesso posto, incrociandosi per le scale, prima o poi è inevitabile che finiscano per salutarsi e per parlarsi.

4. *Lo stato della chiesa nel 1848*

Il 1848 è l'anno della primavera dei popoli, l'anno dei portenti, l'anno delle rivoluzioni e dei mutamenti politici in senso costituzionale²². Vede in Italia e dintorni numerosi episodi di riforme avviate dai sovrani che concedono delle costituzioni²³ e riconoscono una serie di diritti fondamentali. Tra l'altro, ogni costituzione prevedeva la nascita della guardia nazionale o civica, di un gruppo di cittadini volontari, armati dal governo, destinati a sorvegliare il territorio e l'ordine pubblico. Si trattava di una scelta rilevante da parte dei sovrani che, permettendo la guardia civica, implicitamente riconoscevano il senso di responsabilità dei cittadini chiamati a farne parte, armati, senza scopi insurrezionali o eversivi.

Il primo a iniziare le riforme fondamentali fu il re delle Due Sicilie, Ferdinando II, che in precedenza aveva dimostrato di non volere innovare nulla nel sistema di governo, e poi improvvisamente concesse una costituzione. Gli altri sovrani italiani ne seguirono subito l'esempio, per evitare altre rivoluzioni: in Toscana, in Piemonte, nello stato pontificio, persino nel principato di Monaco, protettorato del regno di Sardegna. In genere, il titolo costituzione garbava poco ai sovrani concedenti, che preferirono chiamare statuto²⁴ la loro costituzione, con le eccezioni del regno delle Due Sicilie e del principato di Monaco che ebbero testi denominati costituzioni.

Altri movimenti riformistici sono invece frutto delle sollevazioni popolari: le

²¹ L'episodio, tramandato grazie a Giuseppe Paratore, segretario personale di Crispi, è assai noto, avendo protagonisti l'inviato di Crispi, barone Luigi Monti, e Pio IX, in un colloquio che coinvolse anche lo stile di vita non proprio platonico del re defunto.

²² Cfr. il suggestivo inquadramento tracciato da J. GODECHOT, *Le rivoluzioni del 1848*, traduzione italiana, Novara 1973. Sui fatti e sulle riforme in senso costituzionale degli stati italiani preunitari una fonte importante, oltre che una bella lettura, è G. MONTANELLI, *Memorie sull'Italia e specialmente sulla Toscana dal 1814 al 1850*, Firenze 1963.

²³ Cfr. G.S. PENE VIDARI, *Lezioni e documenti cit.*, pp. 51-52; P. ALVAZZI DEL FRATE, *Il costituzionalismo moderno cit.*, p. 59 ss.

²⁴ Nel diritto comune il nome statuto stava a indicare una fonte legislativa subordinata, inferiore alla normativa imperiale; perciò, ad esempio, le leggi dei comuni medievali presero nome di statuti, per segnalare la loro soggezione, almeno formale, alle leggi del diritto romano e degli imperatori del sacro romano impero.

cinque giornate di Milano, le rivoluzioni di Venezia e di Sicilia. Anzi in Sicilia la rivoluzione esplose tra le prime, il 12 gennaio, preceduta dall'affissione di manifesti d'invito all'insurrezione. In breve i ribelli al governo borbonico conquistarono l'isola e stabilirono un governo autonomo da Napoli, con una propria costituzione, votata.

Si potrebbe affermare che a dare inizio alle più generose speranze del risorgimento italiano sia stata, nel 1846, l'elezione al papato del cardinale Giovanni Maria Mastai Ferretti col nome di Pio IX. Si pensava, con qualche approssimazione, che il nuovo papa fosse d'animo progressista e aperto ai tempi moderni, insomma un liberale. (Anzi, papa Gregorio XVI, il predecessore, solea dire che in casa del cardinale Mastai anche il gatto faceva il liberale.) Il nuovo papa Pio IX iniziò, in maniera vaga, senza un programma maturo, alcune riforme ed emanò una amnistia per i condannati politici, atto che fu un poco frainteso dall'opinione pubblica italiana, senza ponderare bene che l'amnistia era impostata alla massima prudenza e accompagnata da una dichiarazione di sottomissione vincolante le coscienze che i beneficiati avrebbero dovuto sottoscrivere per godere i benefici della clemenza sovrana. (Tra l'altro, si sarebbe dovuto considerare che Pio IX fu l'ultimo sovrano italiano, in ordine cronologico, a concedere la costituzione e a instaurare il governo parlamentare.)

A gennaio del 1848 benedisse una prima volta l'Italia. Poi ordinò al ministro della guerra di lasciar partire dei volontari pontifici per la Lombardia dove era in corso l'insurrezione di Milano. Infine, decise di ornare la bandiera pontificia con un nastro tricolore. Voleva andare d'accordo con tutti e il suo atteggiamento era alquanto oscillante. Suscitò entusiasmi eccessivi perché sembrava davvero un patriota, pronto a incarnare i sogni neoguelfi di Gioberti.

Il 30 marzo 1848, dalla loggia delle benedizioni del palazzo apostolico del Quirinale, a conclusione di un discorso di impronta storica, dove tra l'altro si attribuiva alla presenza protettrice del papato la civiltà e la libertà dell'Italia, quasi a ribaltare il giudizio del Machiavelli che invece sostenne che proprio il papato costituiva ostacolo interno alla libertà e all'unificazione della penisola, pronunciò la famosa frase *Oh, perciò benedite, Gran Dio, l'Italia e conservatele sempre questo dono preziosissimo di tutti, la fede*. La formula, nel contesto, costituiva senza dubbio una benedizione spirituale ma fu scambiata per una benedizione politica, vale a dire di adesione al moto unitario patrocinato dal Piemonte. A quel punto l'entusiasmo popolare per Pio IX in Italia si fece delirante. Per servire il papa e la causa nazionale, persino Giuseppe Garibaldi si era offerto volontario al papa, scrivendo una lettera²⁵ devota ed encomiastica al sommo pontefice, tramite il nunzio apostolico di Montevideo in Uruguay. In essa si esaltava senza riserve l'*opera redentrice* di Pio IX. In seguito il nunzio aveva pure sostenuto la candidatura del Nizzardo, consi-

²⁵ La lettera, rimasta senza risposta, è edita da G. GARIBALDI, *Vita e memorie* cit., parte seconda, cap. III.

derando che, nonostante le ferree opinioni anticlericali, il Garibaldi aveva celebrato nozze religiose e battezzato i figli avuti da Anita²⁶.

Il mito del papa liberale durò poco.

Un mese dopo i fatti entusiasmanti, l'allocuzione papale del 29 aprile segnò una vistosa marcia indietro. Pio IX disapprovò la condotta dei suoi ministri, favorevoli a cacciare lo straniero dall'Italia, dichiarò di non aderire alla guerra all'Austria, sostenendo l'impossibilità del papa di fare guerra a uno stato cristiano, e ordinò ai volontari pontifici di rimpatriare. Questa e le successive circostanze fecero dire al sempre spiritoso Manzoni che *il papa prima aveva benedetto l'Italia, poi l'aveva mandata a farsi benedire*.

Il mutamento papale provocò tensioni col parlamento romano e, soprattutto, causò una crisi col primo ministro, Terenzio Mamiani della Rovere (che, per dare l'idea del clima casareccio di Roma, era chiamato, dagli amici e dal popolo, Renzino). Dimessosi il Mamiani, il papa a settembre diede l'incarico di formare il governo al conte Pellegrino Rossi²⁷, giurista di fama eccezionale.

Lo stato pontificio²⁸ era connotato da una duplice caratteristica: il papa, capo dello stato, era sia sovrano temporale sia capo della cristianità e della chiesa cattolica. Questi elementi ne facevano uno stato teocratico per eccellenza, in cui esisteva sì una sommaria divisione tra il governo temporale e quello spirituale, esistevano organi investiti di specifiche competenze di amministrazione temporale, ma le supreme funzioni direttive, organizzative, di governo e di gestione della cosa pubblica erano alla fin fine rimesse alla curia, al cardinale segretario di stato, al sommo pontefice che era l'unico legittimato a pronunciare l'ultima parola su tutto.

La situazione di fronte alla quale si trovava Pellegrino Rossi come primo ministro rappresentava una matassa difficile da dipanare. Il Rossi voleva riformare lo

²⁶ Invero il nunzio sorvolava su alcune circostanze incresciose di quelle nozze, ammesse candidamente dallo stesso Garibaldi: cfr. G. GARIBALDI, *Vita e memorie* cit., parte prima, cap. XXIV.

²⁷ Il Rossi era nato nel 1787 a Carrara. Laureato in leggi a Bologna, magistrato del regno d'Italia napoleonico, esercitò la professione forense con grande successo. Appena ventenne, fu professore di diritto penale all'Università di Bologna. Nel 1815 aveva aderito con entusiasmo al moto di unificazione italiana di Gioacchino Murat e qualcuno gli attribuisce la preparazione del proclama di Rimini. Fallito il piano di Murat, trovò accoglienza a Ginevra come professore di diritto penale presso l'università (fu il primo docente di religione cattolica, giacché per statuto erano ammessi solo professori di religione riformata calvinista). I suoi corsi erano affollatissimi, non solo di studenti ma di persone comuni che seguivano la sua esposizione, dotta e affascinante. Cittadino elvetico, fu eletto nella dieta federale di Lucerna. Qui venne incaricato di redigere la costituzione della confederazione elvetica che regge tuttora la Svizzera, salvo poche modifiche successive dovute ai tempi. Trasferitosi in Francia, nel 1834 ottenne la cattedra di diritto costituzionale al collège de France di Parigi. Ottenuta la cittadinanza francese, fu pari del regno, ambasciatore di Luigi Filippo presso la corte pontificia. Cfr., oltre ai numerosi studi di Mario Sbriccoli dedicati al personaggio, *Un liberale europeo. Pellegrino Rossi (1787-1848)*, *Atti della giornata di studio, Macerata, 20 novembre 1998*, a cura di M. SBRICCOLI, Milano 2001.

²⁸ Su tutti gli aspetti connessi cfr. la messa a punto di AA.VV., *Roma e l'unità d'Italia. I fatti dell'autunno 1867*, in «Capitolium», 3-4 XLIII (1968), numero monografico speciale.

stato in modo radicale, secondo un progetto lungimirante e saggio, idoneo a collocare lo stato della chiesa tra le potenze europee. Da eccellente giurista, dotato di tecnica e di una limpida visione dei problemi, da intellettuale leale, fece di tutto per favorire il tentativo costituzionale di papa Pio IX.

In politica interna voleva imporre un sistema fiscale equo, in cui tutti, compresi gli ecclesiastici, pagassero le imposte in modo proporzionale alle rispettive risorse. Progettò riforme giudiziarie e penitenziarie, dell'istruzione, dei principali settori della pubblica amministrazione. Tentò di mantenere l'ordine pubblico, minacciato da più parti (sia da delinquenti comuni sia da agitatori politici) in modo inflessibile. In politica estera era un fervente federalista: desiderava raggiungere l'unità italiana senza il ricorso alle armi bensì attraverso il dialogo e la diplomazia tra gli stati italiani preunitari. Aspirava a una confederazione tra tutti i principi della penisola, incluso l'imperatore d'Austria quale sovrano del lombardo-Veneto, sotto la presidenza dal sommo pontefice. Per conseguire questo obiettivo, aveva previsto la periodica riunione in Roma di un congresso dei rappresentanti degli stati italiani per discutere civilmente, sanare i dissidi, vegliare al mantenimento delle istituzioni costituzionali italiane.

Il suo progetto di riforme *erga omnes*, senza compromessi di sorta – come lo definì lo stesso papa – gli costò la vita. Contro di lui si levò una campagna di avversione e di denigrazione da più parti, sia all'interno sia all'estero: i conservatori lo detestavano per il suo lealismo costituzionale da giurista; i liberali democratici non gli perdonavano la volontà di trattare con l'Austria anziché combatterla apertamente; alcuni romani, o popolani impegnati politicamente come Ciceruacchio (soprannome di Angelo Brunetti, noto caporione di Campo Marzio), o dell'alta nobiltà liberale come Luciano Bonaparte principe di Canino, rinfacciavano al Rossi una involuzione del governo in senso autoritario e auspicavano la guerra all'Austria che né il papa, né il Rossi volevano.

La prospettiva di pagare imposte regolari turbava sgradevolmente i tanti privilegiati di ogni categoria che ancora esistevano nello stato pontificio; la curia romana non approvava il piano del Rossi di distinguere nettamente le funzioni di amministrazione civile da quelle di governo spirituale: la segreteria di stato tendeva a imporsi e a sovrapporsi, ogni volta in cui lo riteneva necessario, alle mansioni del governo temporale e dello stesso Rossi. Il regno di Sardegna era contrariato dalla prospettiva che lo stato del papa, con sagge riforme, diventasse troppo potente. Ancora più forte era l'allarme sabaudo a causa della diffidenza del Rossi verso Carlo Alberto: infatti il ministro pontificio temeva che il sostegno del re di Sardegna alla causa unitaria nazionale, insieme ai fermi propositi di guerra all'Austria, celassero l'ambizione all'egemonia e all'ingrandimento del regno sardo a scapito degli altri stati italiani.

In una situazione di grave avversione collettiva, fomentata dalla stampa democratica, Pellegrino Rossi il 15 novembre 1848 si presentò alla riapertura della camera bassa, il consiglio dei deputati, nel palazzo della cancelleria apostolica – forse il più bell'edificio rinascimentale dell'urbe – per presentare il proprio programma

di governo. Nonostante fosse stato preavvertito dei gravissimi rischi di attentati alla sua persona, il Rossi si presentò con pochi gendarmi. Alcuni congiurati appostati presso lo scalone del palazzo lo assassinarono con ferocia. Ancora più scandaloso risulta il fatto che nessuno dei numerosi presenti si sia mosso per fermare l'omicida o per assicurarlo alla giustizia. Nessuna commemorazione ufficiale del conte fu tenuta dal parlamento, dalle autorità ufficiali, dal papa. L'assassinio del primo ministro fu passato sotto silenzio e rimase impunito. Il timore di disordini era altissimo. La salma del conte Rossi fu frettolosamente sepolta *senza nome* nella basilica di san Lorenzo in Damaso, situata su un lato del palazzo della cancelleria apostolica.

Roma precipitò nel caos: il 16 novembre scoppiò un tumulto di piazza che impose al papa la formazione di un nuovo ministero, presieduto dal democratico Galletti. Fu assaltato il palazzo apostolico del Quirinale, residenza del papa, e vi furono un morto e feriti. Pio VI e il successore Pio VII, in tempi altrettanto inquieti, attesero impassibili gli eventi nella loro sede. Invece, considerata l'instabilità politica e la impossibilità di governare liberamente lo stato, Pio IX di lì a qualche giorno, il 18 novembre, prese la decisione, discutibile per un sovrano che ha il pesante dovere di provvedere al bene comune, di lasciare Roma sulla carrozza del conte Spaur, ambasciatore di Baviera, fuggendo nella fortezza di Gaeta, in territorio del regno delle Due Sicilie²⁹.

Nella basilica di san Lorenzo in Damaso fu eretto più tardi un solenne monumento marmoreo, opera di Pietro Tenerani, lo scultore di moda nella Roma di Pio IX, a memoria postuma del ministro. Lo corona una epigrafe commovente, specie per un giurista morto assassinato: CAUSAM OPTIMAM MIHI TUENDAM ASSUMPSI. MISEREBITUR DEUS.

5. *Lo statuto pontificio del 1848*

Anche a Roma il termine costituzione piaceva poco al sovrano e Pio IX preferì adottare il termine statuto per designare il documento che è sostanzialmente una costituzione. Lo *statuto fondamentale del governo temporale degli stati della chiesa*³⁰, in sessantanove articoli, chiarisce fin dal titolo e fin dal suo lungo proemio, il

²⁹ Papa Mastai per la fuga non indossò l'abito civile usato dai papi fuori dell'ufficialità, composto da giacca, giustacuore, pantaloni *femoralia*, e calze, tutti di colore bianco filettati di rosso. Pio IX volle travestirsi da semplice prete, in talare nero, con un paio d'occhiali al naso, lasciando nel suo studio del Quirinale un diplomatico a parlare ad alta voce per fare credere alle guardie dell'anticamera che il pontefice stava ancora lì.

³⁰ Cfr., su questa e le altre costituzioni del periodo, P. CASANA, *Le costituzioni italiane del 1848-49. Appunti dalle lezioni dell'a.a. 2000-2001 di Storia del diritto italiano II*, Torino 2001, pp. 28-30 e *passim*.

proprio fine, cioè di stabilire regole costituzionali per la sola amministrazione temporale, senza incidere pertanto nel governo della chiesa universale. La situazione, come s'è detto, era complicata dalla duplice funzione del papa di capo della chiesa cattolica, sparsa in tutto il mondo, e di capo di stato del territorio dell'Italia centrale, di antichissima fondazione, risalendo all'VIII secolo per la donazione di Sutri da parte di re Liutprando.

Con la concessione dello statuto, emanato sentito il parere del sacro concistoro – come spiega il proemio – e nella forma dei tradizionali documenti pontifici³¹, il papa deve scindere le sue funzioni e lo statuto stesso limita parzialmente i poteri sovrani del pontefice nel governo temporale. Lo statuto riconosce la divisione dei poteri, in modo sfumato però.

Il papa è titolare del potere esecutivo; per l'esercizio del potere legislativo è previsto un parlamento bicamerale. Il potere giudiziario è indipendente dagli altri.

Fin dall'art. 1 ci si rende conto delle particolarità del regime temporale pontificio, monarchia elettiva. Infatti l'art. 1 mette in evidenza che *Il sacro collegio dei cardinali elettori del sommo pontefice è senato inseparabile del medesimo*. Vale a dire che, nonostante il regime rappresentativo parlamentare, il collegio cardinalizio si può sovrapporre a qualsiasi altro elemento costituzionale. Esso rimane l'organo consultivo e collaborativo primario del papa per ogni problema che gli voglia sottoporre, anche in ambito di politica temporale. Organo tanto più rilevante, secondo il diritto canonico, in quanto la sovranità nello stato pontificio appartiene al papa vivente, ma in caso di vacanza della sede apostolica, cioè di morte del papa, la titolarità della sovranità sta nel sacro collegio composto da tutti i cardinali che hanno il potere di elezione del nuovo papa. Questo aspetto spiega perché lo statuto pontificio sia l'unica costituzione del 1848 che prevede uno spazio abbastanza ampio dedicato al decesso del sovrano, un argomento che, altrove, sembrerebbe a dir poco iettatorio: infatti esiste l'apposito settore *della sede vacante*, in cui dall'art. 56 al 63, si regola il ruolo del sacro collegio, si dispone il blocco dell'attività del parlamento se la sede apostolica è vacante, si stabilisce che *il funere*, cioè il funerale papale, è pagato dallo stato. I cardinali intervengono anche pesantemente, come si dirà, nel processo di formazione delle leggi.

Organo legislativo è il parlamento bicamerale, formato dall'alto consiglio, nominato dal papa, e dal consiglio dei deputati, eletto dal popolo in base al censo (artt. 14-51). La legge, una volta approvata dal parlamento deve passare all'esame del sacro concistoro, la riunione dei cardinali presieduta dal papa, convocata per affari di grande importanza, che funziona da filtro e, per certi aspetti, si sovrappone alle due camere. Se il concistoro approva la legge, il papa la sanziona e la promulga (art. 52). Si tratta di una funzione esercitata per tutelare il papa. È notevole che al parlamento sia sottratta qualunque ingerenza nelle questioni ecclesiastiche e miste, nella parte finanziaria ecclesiastica, negli affari esteri (art. 36).

³¹ Come dimostra la formula finale *Datum Romae apud S. Mariam Majorem [...]*.

Sotto il titolo *disposizioni generali* sono raccolte delle norme che tutelano i principali diritti di libertà i quali però non vengono formulati, come accade nelle altre costituzioni contemporanee, in maniera generale e evidente ma sembrano espressi talvolta con formule un poco ambigue, così che si debba valutare di volta in volta la loro effettiva portata. Inoltre anche in tale contesto viene in considerazione il carattere teocratico dello stato pontificio, carattere tradizionalmente conservatore, che influenza la formulazione di alcune regole.

Il principio di eguaglianza di tutti di fronte alla legge si trova alla fine dell'art. 4, in cui si afferma che non saranno istituiti tribunali speciali ma tutti verranno giudicati in penale e in civile dal tribunale competente. L'articolo precedente garantisce l'indipendenza e l'immovibilità dei giudici. Si riconosce il diritto di libertà personale e si disciplinano i casi di arresto, anche se si prevedono per legge *measure di polizia preventiva* che possono dare spazio a provvedimenti cautelari lesivi del diritto di libertà (art. 6). Il debito pubblico è garantito (art. 7). Il diritto di proprietà è tutelato, salvo l'esproprio per pubblica utilità, e si specifica che qualunque proprietà, intesa come bene immobile, sia di privati, sia di istituzioni ecclesiastiche o pubbliche, paga i tributi che le spettano: in sostanza è la fine del regime delle immunità fiscali sui beni ecclesiastici tipico del regime precedente.

L'art. 10 assicura che la proprietà letteraria è garantita. Si tratta di una norma speciale che trova una equivalenza solo nell'art. 9 dello statuto del granducato di Toscana. Infatti lo stato pontificio e soprattutto Roma, sono centri culturali di primo piano, a livello artistico, monumentale, letterario, dove convergono studiosi da ogni parte del mondo. L'art. 10 vuole garantire i diritti sulle opere dell'ingegno, sui diritti d'autore, in ragione del carattere straordinario delle tradizioni artistiche del territorio pontificio. La libertà di stampa non è affermata apertamente ma si desume, in modo obliquo, dalle formule un po' contorte, dei tre commi dell'art. 11. Esso annuncia sì la soppressione della censura preventiva governativa sulle pubblicazioni; rimane tuttavia la censura ecclesiastica per le materie di fede, religione e costumi, ancora applicate in uno stato teocratico come questo. I reati commessi a mezzo stampa sono perseguiti dalla legge. Rimane operosa la censura preventiva per gli spettacoli pubblici e *le composizioni teatrali*: opere liriche, di prosa e così via. La norma si spiega sempre col carattere ecclesiastico dello stato e con il rigore delle precedenti disposizioni in materia. Fin dalla seconda metà del XVI secolo, dal papato di Sisto V, si aveva cura che gli spettacoli teatrali e musicali non contenessero nulla di lesivo della religione e della moralità. Ad evitare eccessivi entusiasmi del pubblico, venne persino proibita l'esibizione di donne, che furono sostituite nelle parti femminili da uomini travestiti o da cantanti sopranisti (del genere del *canoro elefante* rievocato dai versi di Giuseppe Parini).

6. *La repubblica romana del 1849*

Dopo la fuga del papa a Gaeta, a Roma gli eventi politici proseguirono prendendo una netta impronta liberale-democratica.

L'allontanamento volontario del sommo pontefice fu interpretato dai deputati romani repubblicani alla stregua di una abdicazione, di rinuncia formale alla sovranità. Così il 9 febbraio 1849, l'assemblea costituente eletta con un largo voto popolare, votò la decadenza del potere temporale pontificio e instaurò la repubblica³² governata dalla *democrazia pura*. Gli atti del governo repubblicano e le leggi furono tutti emanati *in nome di Dio e del Popolo*, formula prediletta da Mazzini.

Da Gaeta il papa protestò contro l'*attentato sacrilego*, lanciò scomuniche e pronunciò la nullità degli atti del governo repubblicano.

Intanto nell'urbe venne costituito un organo esecutivo collegiale detto triumvirato, con palese richiamo storico alla nota magistratura della repubblica dell'antica Roma. Ne fecero parte: Giuseppe Mazzini, ideologo della nuova repubblica, a cui si deve l'impostazione politica del governo; Carlo Armellini, romano, avvocato concistoriale, perfetto conoscitore del diritto patrio, dotato di profondo senso giuridico, il quale fu autore delle proposte legislative, tecnicamente molto elevate, poi promulgate dalla repubblica romana; e Aurelio Saffi, aristocratico romano di tendenze liberali. Mazzini, privo di casa nell'urbe, si stabilì nel palazzo apostolico del Quirinale, con un certo gusto.

Già la composizione del triumvirato rivela l'aspirazione della repubblica alla cooperazione tra i ceti nel tentativo di impostare delle riforme valide a realizzare una rivoluzione sociale, secondo gli ideali mazziniani. La borghesia romana liberale medio-alta diede la classe dirigente alla repubblica. Invece il popolo e il patriziato romano rimasero piuttosto tiepidi durante questo periodo; il cosiddetto *generone* romano, il ceto, popolosissimo, dei cittadini impiegati nell'amministrazione pontificia, stipendiato dalla reverenda camera apostolica, i loro congiunti, il clero, non potevano solidarizzare con i repubblicani perché, concretamente, dovevano la sopravvivenza al governo precedente. Un esponente di spicco del gruppo, Giuseppe Gioacchino Belli, proprio colui che nei sonetti aveva sempre criticato il governo pontificio, rimase addirittura terrorizzato dal cambiamento istituzionale di Roma.

Non rientrava nel clima conciliativo auspicato dai repubblicani il noto episodio che ebbe protagonista Ciceruacchio, il quale scomunicò il papa in piazza del Popolo nel corso di una grottesca cerimonia patriottica che sorprese quasi tutti per la sua trivialità.

Il governo dei triumviri lavorò molto e positivamente per risolvere la situazione di arretratezza delle campagne romane e per provvedere concretamente ai bisogni del proletariato. Fin dal gennaio 1849 venne abolita la tassa sul macinato,

³² Cfr. M. SEVERINI, *La repubblica romana del 1849*, Venezia 2011.

onerosa per i ceti più deboli; il 29 aprile 1849 si provvide per legge alla ripartizione, sotto forma di enfiteusi ai contadini poveri, dei beni fondiari degli ordini e congregazioni religiose e di altre manomorte; si studiarono anche norme per la riforma agraria e per ridurre il latifondo.

I beni ecclesiastici furono incamerati dallo stato, assegnando pensioni e stipendi ai ministri di culto, ricalcando lo spirito della costituzione civile del clero francese del 1790. Il clero romano non tenne sempre un atteggiamento collaborativo, anche in conseguenza dell'uso sociale degli edifici ecclesiastici promosso dal triumvirato. Molti conventi e alcuni palazzi di congregazioni curiali, tra cui la meno amata, quella del sant'Uffizio, furono assegnati a famiglie povere prive di abitazione. Proseguendo in tale opera, l'autorità repubblicana arrivò a esautorare dalle sue funzioni l'amministrazione palatina del papa – che soprintendeva alle sue residenze e alle sedi della curia romana – collocando tutto sotto la vigilanza del ministro dei lavori pubblici. Si confiscarono, avocandoli allo stato, i beni della curia e quelli della santa sede, comprese le scuderie, le opere d'arte, le argenterie; si occuparono i palazzi apostolici e si aprirono al pubblico, nei giorni festivi, sia i giardini del Quirinale, sia del Vaticano. Si ordinò la requisizione delle campane delle chiese dell'urbe non aventi valore artistico per fondere cannoni. I triumviri ordinarono nuovi scavi archeologici nel foro romano, naturalmente col proposito di riportare alla luce il più possibile le vestigia della prediletta età repubblicana antica.

Il nuovo governo professava il massimo ossequio pubblico alla religione cattolica e si preoccupava, allo stesso modo del governo papale, di indire preghiere pubbliche, messe, tridui, novene, esposizione di reliquie, per propiziare il benessere generale. Addirittura, durante l'assedio francese, la sera del 29 giugno si procedette alla solita spettacolare illuminazione della cupola della basilica vaticana nella festa dei santi Pietro e Paolo.

Nei romani è rimasta memorabile, poiché senza precedenti, la pasqua del 1849. L'assenza del sommo pontefice avrebbe privato i fedeli della tradizionale messa pontificale in san Pietro e della benedizione *urbi et orbi* impartita dalla loggia delle benedizioni della basilica vaticana, due appuntamenti particolarmente cari ai romani. Allora i triumviri supplirono alle lacune liturgiche in modo 'costituzionale': la mattina di Pasqua, un prete repubblicano, il barnabita Alessandro Gavazzi, sospeso *a divinis* dal vicariato di Roma, cantò la messa all'altare papale, alla presenza dei triumviri e delle altre autorità. Alla fine, dalla loggia di san Pietro, un ignoto sacerdote si affacciò a impartire la benedizione eucaristica, con l'ostensorio circondato da bandiere tricolori, affiancato dai triumviri. I canonici di san Pietro disertarono le cerimonie e si beccarono una multa molto salata. Rifiutarono di seguire i riti che reputavano abusivi e illeciti sia per l'assenza del papa, sia perché il Gavazzi, che era pure stato incarcerato come sovversivo dal primo ministro Rossi, sospeso *a divinis*, per giunta aveva detto messa all'altare maggiore di san Pietro privo del breve pontificio di autorizzazione che andava appeso ai basamenti delle colonne del ciborio del Bernini.

Il modo di procedere del triumvirato non piacque a tutti, specie al popolino

romano che rimaneva affezionato, anche *politicamente*, al papa. Invece gli intellettuali, i liberali, gli esponenti della borghesia più illuminata, di solito applaudirono tutte le riforme repubblicane.

Il papa invocò l'aiuto di quattro potenze, Francia, Austria, Spagna, Napoli per rientrare nei propri stati da sovrano. La Francia di Luigi Napoleone, futuro imperatore Napoleone III, spedì il contingente militare più numeroso per riconquistare Roma e eliminare la repubblica. Da tutta Italia arrivarono giovani volontari per difendere la repubblica, compreso Giuseppe Garibaldi. Dal 30 aprile 1849 Roma fu sotto attacco dei francesi che, dai primi di giugno, iniziarono a cannoneggiarla giorno e notte causando vittime tra i difensori e danni al patrimonio storico e culturale. La repubblica sosteneva la tutela dei monumenti storici ma Garibaldi, a scopi difensivi, fece saltare un po' di arcate di ponte Milvio. L'assedio fu insopportabile per la popolazione, costretta a subire il bombardamento e le sue conseguenze, fisiche e psicologiche.

La repubblica romana, nonostante la minaccia dei francesi, volle che si procedesse nei lavori per la costituzione, attraverso la apposita assemblea costituente, trasferita al Quirinale. Infine il 1 luglio la costituzione venne approvata e proclamata il giorno 3 in Campidoglio, *in nome di Dio e del Popolo*. Si trattò di proclamazione simbolica, avvenuta mentre in città dilagavano i francesi che l'avevano espugnata il giorno precedente.

Dopo la fine della repubblica, è singolare che al triumvirato repubblicano, ovviamente fuggito dopo la caduta di Roma, il papa abbia sostituito una commissione di tre cardinali nominati a governare in nome del pontefice: una rivincita sul governo laico. La commissione era una specie di triumvirato ecclesiastico, formato da porporati di varia tendenza politica: della Genga, conservatore, Altieri e Pannicelli, moderati. A Portici, dove s'era spostato da Gaeta, Pio IX era informato di tutto quanto accadeva.

Il 12 settembre 1849 aveva emanato un *motu proprio* che concedeva l'amnistia per coloro che meno si erano compromessi con la repubblica romana; inoltre fissava un ordinamento statutale che sarebbe stato vigente fino al 1870, ma non accennava più allo statuto pontificio concesso nel 1848, considerandolo implicitamente superato dal suo *motu proprio*. A Roma iniziarono le epurazioni dei dipendenti della corte e dell'amministrazione pontificia che avevano più collaborato con la repubblica, accompagnate da delazioni ignobili. Il papa attese fino ad aprile del 1850 prima di rientrare nella sua capitale che rimase per vent'anni occupata dai francesi; il suo atteggiamento fu di difesa intransigente del potere temporale contro l'unificazione italiana. Il bombardamento di Roma, il modo di riprendere il potere e la presenza delle truppe francesi alienarono al governo pontificio molte simpatie tra la popolazione. Il cardinale segretario di stato Giacomo Antonelli tentò di riorganizzare lo stato pontificio con criteri avanzati, specialmente con una riforma amministrativa che riscosse consenso e permise allo stato romano di tirare avanti fino al 1870.

7. *La costituzione romana repubblicana del 1849*

Questa costituzione presenta un notevole interesse a causa della singolarità delle sue caratteristiche, uniche nel quadro del costituzionalismo quarantottesco. È l'unica totalmente democratica, prevedendo la completa sovranità popolare. Non è stata concessa da un sovrano, bensì votata³³ da un'assemblea costituente. È ispirata totalmente da ideali alla Rousseau, perciò assai vicina alle costituzioni rivoluzionarie francesi del 1793 e 1795; non viene influenzata né dalla carta del 1814 né dalla revisione del 1830, che, invece, sono i modelli di riferimento delle altre costituzioni italiane del 1848. Non contiene solo principi politici repubblicani ma un progetto sociale di rinnovamento che riflette le note aspirazioni solidaristiche di Mazzini. Anzi, si può definire un vero esperimento di costituzionalismo mazziniano. È stata la sola costituzione in Italia ad avere previsto il suffragio universale (artt. 17-20); l'unica ad abolire la pena di morte (art. 5).

Contiene sessantanove articoli, preceduti da una specie di dichiarazione, riguardante i principi fondamentali su cui si regge la repubblica, scanditi, non a caso, in numeri romani da uno a otto. Nella prima parte di questa sorta di dichiarazione preliminare predomina l'influenza di Rousseau e della rivoluzione francese, filtrata dal pensiero mazziniano. *La sovranità è per diritto eterno nel popolo* (I), e si dichiara che la repubblica è la forma politica adottata dal popolo dello stato romano (in teoria non ci dovrebbe essere la divisione dei poteri in quanto ogni potere appartiene al popolo sovrano, tuttavia si prevedono tre organi a cui è attribuita rispettivamente la funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria). L'eguaglianza, la libertà, la fraternità, sono riconosciute regole basilari del regime democratico, disconoscendosi i titoli nobiliari e i privilegi personali (II). La fratellanza universale tipica dell'universalismo di Mazzini è applicata a tutti i popoli, nel rispetto delle singole nazionalità, tra cui si difende in particolare l'italiana (IV). Il programma sociale della repubblica trova collocazione, nelle linee generali, al punto III, in cui si afferma che la repubblica *colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini*. Si stabilisce che la fede religiosa professata non può costituire un limite all'esercizio dei diritti civili e politici (VII), elemento discriminatorio al godimento dei diritti che era caratteristico dell'antico regime. Infine, al punto VIII, in ultima posizione, si detta il principio regolatore riguardante il papa, ridotto alle sole funzioni spirituali; tuttavia, per non evocare il ruolo di sovrano temporale – svolto legittimamente per un millennio – prudenzialmente si evita perfino di citare la parola sommo pontefice o papa, e invece si preferisce la locuzione di *Capo della Chiesa cattolica*. Il quale *avrà dalla repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale*.

³³ Va ricordato ancora una volta che è stata votata anche la costituzione voluta dalla Sicilia in sorta nel 1848, col nome di *statuto fondamentale del regno di Sicilia*.

Segue, in apposito elenco compreso tra i numeri arabi da 1 a 15, la serie dei diritti e dei doveri dei cittadini. Prime sono le norme sulla cittadinanza (artt. 1-2); si stabilisce l'inviolabilità delle persone, della proprietà (artt. 3-4), del domicilio, definito *sacro* (art. 6). Si riconosce l'esproprio per pubblica utilità (art. 13). All'art. 4, che prevede i casi legittimi in cui il cittadino può essere privato della libertà personale, si proclama che *nessuno può essere carcerato per debiti*. Ciò serve ad affermare un principio di civiltà giuridica contro il carcere per debitori³⁴ che sussisteva ancora in alcuni ordinamenti europei, compreso quello dell'Inghilterra, in tale caso non tanto *liberal*; lo sa bene chi ha letto i romanzi strappalacrime di Charles Dickens dove si descrive efficacemente quale fosse la condizione delle famiglie dei diseredati inglesi, famiglie sovente gettate in cella per insolvenza, costrette a convivere con personaggi, campioni di degenerazione morale, che in nulla assomigliavano ai *gentlemens* di altri racconti.

La costituzione repubblicana romana riconosce espressamente il segreto della corrispondenza (art. 9); qualcuno ironizzò sul fatto che Mazzini avesse organizzato le sue rivoluzioni sempre in via epistolare e i governi ne provocassero il fallimento proprio violando le missive. Da queste cattive esperienze sarebbe derivata la previsione di questa norma.

Si ammette il diritto di associazione per scopi pacifici (art. 11); all'art. 7 si afferma che *la manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva*. La norma, oltre alla libertà d'opinione in ogni campo, ammette implicitamente la libertà di stampa, sempre applicata dal governo repubblicano, insieme a una certa libertà religiosa. In argomento va detto che la repubblica, per legge, riconobbe la religione cattolica come religione di stato, in quanto religione professata dalla maggioranza del popolo; per rispetto verso il cattolicesimo e il clero, secolare e regolare, molto numeroso nello stato romano, non si è arrivati a proclamare *apertamente* la libertà religiosa.

È notevole anche l'art. 8 che proclama che *l'insegnamento è libero*, mentre durante l'antico regime, sia nello stato pontificio sia altrove, la chiesa e lo stato sorvegliavano strettamente i docenti e i programmi didattici. La repubblica, per legge, dispose anche l'istruzione pubblica gratuita e obbligatoria per tutti i cittadini.

Infine, una breve riflessione sull'art. 5: *le pene di morte e di confisca sono proscriette*. Si noti il verbo adottato: *proscritte*, non solo cancellate ma vietate per sempre. La norma bandisce sia la pena capitale sia la pena accessoria della confisca dei beni del condannato. Tale confisca era profondamente ingiusta, sebbene applicata comunemente nell'antico regime, perché non colpiva tanto il condannato, destinato all'eliminazione fisica, quanto i suoi familiari o eredi che si vedevano privati delle legittime aspettative ereditarie. L'Austria e altri stati europei avevano già soppresso simili disposizioni ma non la pena capitale. Nello stato della chiesa la pena

³⁴ Cfr. in argomento G. PACE, *Contrainte par corps. L'arresto personale per debiti nell'Italia liberale*, Torino 2004.

di morte era sempre stata in vigore; quando Pio IX ritornò a Roma nell'aprile 1850 ripristinò le esecuzioni pubbliche; ultimamente la pena capitale nello stato pontificio si eseguiva, per tutti, per decapitazione con la ghigliottina: il che, obiettivamente, non costituiva un bello spettacolo, specie nella Roma cristiana. Il papa riteneva di applicare legittimamente, a delitti particolarmente gravi, una pena estrema che rientrava nelle prerogative della sovranità, nonostante i crescenti progressi del movimento favorevole alla abolizione della pena capitale, da Beccaria in avanti, in Europa e nel mondo. Va pure detto che frange dell'opinione pubblica capitolina sostenevano l'opportunità della pena capitale.

Mazzini, dopo la fine dell'esperienza romana, si vantò che mai, nemmeno nei momenti più critici della effimera vita repubblicana, minacciata dalle armi francesi, siano state pronunziate condanne a morte o di esilio, mai furono stabiliti tribunali eccezionali per difendere la repubblica, mai fu soppressa la libertà di stampa e i giornali uscirono regolarmente, di qualunque parte fossero. Forse però qualche trasgressione alle leggi repubblicane e alla futura costituzione si verificò, perché al vicariato di Roma, l'organo che governa in nome del papa la diocesi, risultò che quattro sacerdoti con cura d'anime furono sommariamente passati per le armi dai soldati repubblicani dopo essere stati accusati di spionaggio a favore dei francesi.

Nella costituzione del 1849 l'assetto istituzionale risulta semplice: l'assemblea nazionale – il parlamento – viene eletta dal popolo a suffragio universale per tre anni (artt. 16-32). *L'assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, e dei trattati* (art. 29). Il popolo elegge pure gli organi esecutivi, tre consoli sorvegliati da dodici tribuni (artt. 33-43). È evidente nei nomi delle cariche l'aspirazione al ritorno alla romanità repubblicana, tradizione suggestiva dominante.

Infine, si afferma che i magistrati sono indipendenti da qualunque altro potere dello stato e inamovibili (artt. 49-55), nominati dai consoli su proposta del consiglio di stato formato da dodici consiglieri (artt. 46-48).

8. *Lo statuto del granducato di Toscana*

Leopoldo II d'Asburgo-Lorena, granduca di Toscana, fu un sovrano che, nonostante il legame dinastico con l'impero d'Austria-Ungheria, governò in maniera abbastanza autonoma, simile in questo al padre Ferdinando III che affrontò la restaurazione con spirito conciliativo rispetto al regime napoleonico. È noto che nel granducato la censura d'antico regime e della restaurazione era assai meno invadente che altrove. A Firenze convergevano letterati e pensatori da ogni parte d'Italia per godere di un po' di respiro e di libera discussione³⁵. Dal 1821 al 1833 Gian Pietro Vieussieux pubblicò, quasi indisturbato, l'*Antologia letteraria*, rivista

³⁵ G. MONTANELLI, *Memorie sull'Italia* cit., p. 113 ss.

dai risvolti anche politici, di tendenza liberale moderata, che si proponeva di formare uno spirito nazionale italiano, non nazionalistico; fu altresì animatore del *Gabinetto scientifico-letterario*, che vide tra i collaboratori Leopardi, Manzoni, Tommaseo, d'Azeglio.

Leopoldo II era di modi semplici e borghesi: i fiorentini, che, a causa delle basette bionde, l'avevano soprannominato familiarmente Canapone, lo scorgevano passeggiare nella capitale senza scorta, portando in braccio qualche figlioletto; ammiratore del Manzoni, lo ricevette con massima cordialità a palazzo Pitti, reggia granducale. Non firmò mai una condanna a morte, memore delle tradizioni della *Leopoldina* (nel codice penale granducale promulgato nel 1853 la pena capitale era prevista limitatamente a pochi reati atroci). Nel 1848 Leopoldo II lasciò partire soldati toscani regolari e volontari a sostegno della guerra di re Carlo Alberto contro l'Austria.

Il granduca concesse la costituzione, sotto il nome di statuto, il 15 febbraio 1848. Costretto ad abbandonare il paese per la prevalenza dei democratici, si recò a Gaeta sotto la protezione del re delle Due Sicilie; rientrò a Firenze soltanto nel 1850, in divisa da generale, insieme all'esercito austriaco; la circostanza gli alienò il favore popolare che in precedenza lo aveva circondato. Nell'aprile 1859, avendo rifiutato di appoggiare la seconda guerra d'indipendenza, insieme all'alleanza sardo-francese, abbandonò definitivamente il granducato. Il suo congedo fu tra i più civili che la storia ricordi³⁶. Si formò un governo provvisorio, capeggiato dal nobile fiorentino Bettino Ricasoli, nella veste di dittatore, che, attraverso il solito plebiscito, guidò abilmente la Toscana all'annessione col regno sardo, stornando le mire di Napoleone III che avrebbe vagheggiato la formazione di uno stato centrale italiano assegnato al cugino Girolamo Napoleone..

Lo statuto granducale del 1848³⁷ ricalca la carta costituzionale francese del 1814 e la sua copia ritoccata nel 1830. Si applica la divisione dei poteri, al granduca spetta quello esecutivo (art. 13), il legislativo è nelle mani del parlamento bicamerale, le assemblee legislative, formate da una camera alta, il senato di nomina granducale, e una camera bassa, elettiva, il consiglio generale (artt. 23-51). Il granduca interviene nel legislativo con la proposta delle leggi e con la sanzione (art. 18). I poteri granducali sono elencati sotto il titolo II, *Principi fondamentali del governo toscano* (artt. 12-20); nella sostanza e nella forma ricalcano la carta costituzionale del 1814.

È interessante il proemio dello statuto toscano, scritto nello stile di antico regime in cui il principe è anche padre per volere della divina provvidenza; si tratta di un testo ispiratore, in alcuni concetti, del documento analogo che Carlo Alberto volle premettere al proprio statuto.

³⁶ I fiorentini lo salutarono con un pizzico dell'antica simpatia, augurandogli buon viaggio e chiamandolo *babbo Leopoldo*; venne accompagnato in carrozza al confine austriaco dal marchese Capponi.

³⁷ A. MARONGIU, *Storia del diritto italiano* cit., pp. 430-431.

Il granduca valorizza innanzitutto le gloriose, assolutamente uniche ed eccezionali, tradizioni culturali della Toscana, *stato distinto per tanta civiltà e illustrato da tante glorie, cultrice antica di ogni sapere*. Invocando la calma, scongiurando rivolte, richiama tutti all'importanza dello statuto per la futura storia del paese e si dimostra l'unico sovrano italiano vicino non soltanto alla realtà culturale ma pure sensibile al clima nazionale italiano: infatti è il solo monarca che nella costituzione cita espressamente *quella maggiore ampiezza di vita civile e politica, alla quale è chiamata l'Italia in questa solenne inaugurazione del nazionale risorgimento*. Nessun altro principe ha parlato così chiaramente di risorgimento nazionale.

Conclude il proemio in tono mistico, invocando *quella benedizione che il Pontefice della Cristianità spandeva poc'anzi sull'Italia tutta*.

Sotto il titolo *Diritto pubblico dei Toscani* sono contenuti i diritti fondamentali riconosciuti dallo statuto. La religione cattolica è religione di stato; *gli altri culti ora esistenti sono permessi conformemente alle leggi* (art. 1). Si tratta di un regime di tolleranza religiosa, non di libertà. Comunque, l'articolo successivo specifica che la differenza di religione non implica disparità di trattamento giuridico e i toscani *sono tutti eguali al cospetto della legge*; si applica loro la perequazione e proporzionalità tributaria, tutti possono accedere *agl'impieghi civili e militari* (art. 2).

Si riconoscono la libertà personale (art. 3), il principio della giurisdizione del tribunale naturale, essendo vietata l'istituzione di tribunali straordinari (art. 4), la libertà di stampa, salva la sopravvivenza della censura preventiva ancora applicata nei riguardi delle *opere per altro che trattano ex professo di materie religiose*, di qualunque religione si tratti (art. 5), la proprietà privata è inviolabile, salvo il solito esproprio *per causa di utilità pubblica* (art. 8).

In argomento, è interessante l'art. 9 che garantisce espressamente la tutela costituzionale alla *proprietà letteraria*, intesa estensivamente come proprietà delle opere dell'ingegno, sia letterarie sia artistiche. La disposizione, analoga a quella dello statuto pontificio sulla stessa materia, tutela una risorsa centrale della Toscana, l'essere, specie nella capitale Firenze, un punto di attrazione e di incontro di intellettuali e artisti provenienti da tutto il mondo civile. Anche l'art. 6 si riferisce a un'altra risorsa del paese, il commercio e l'industria, rispetto ai quali si garantisce piena libertà di iniziativa, essendo *principii fondamentali del diritto economico dello Stato* (il porto-franco di Livorno era in particolare il centro di scambio mercantile più intenso del granducato).

Lo statuto leopoldino fu applicato con qualche difficoltà. Non è semplice abituarsi alle regole rappresentative. Le spese per mantenere il parlamento, le altre istituzioni costituzionali, l'esercito, garbarono poco ai toscani. Nel 1852 lo statuto fu abrogato da Leopoldo II.

9. *Lo statuto del regno di Sardegna*

Lo statuto albertino s'è applicato per quasi cento anni, come ricorda Gian Savino Pene Vidari, e proprio ora, festeggiandosi il centocinquantenario dell'unità nazionale italiana, è importante ricordare il testo costituzionale che resse la vita politica prima del regno di Sardegna, in seguito del regno d'Italia unitario.

Qualche cenno preliminare s'impone ad inquadrare il contesto in cui venne maturando lo statuto. Il 7 gennaio 1848 una delegazione di genovesi si presentò al palazzo reale di Torino, chiedendo di essere ricevuta da re Carlo Alberto per domandare al sovrano la concessione di una costituzione scritta. L'udienza non fu accordata ma il fatto provocò perplessità a corte e tra i collaboratori del monarca. Qualcuno tra i più zelanti pensò persino che i genovesi fossero imputabili per lesa maestà, poiché la loro richiesta rappresentava di per sé una critica implicita al regime politico in vigore, la monarchia assoluta sabauda, con le circostanze aggravanti che proprio Genova, non entusiasta dell'annessione al regno sardo, aveva provocato a più riprese disordini e rivolte, repressi severamente dal sovrano regnante, e per giunta era patria del repubblicano Mazzini, proscritto e condannato a morte in contumacia. Per fortuna, coi genovesi si lasciò correre.

Ma i fermenti popolari europei che chiedevano ovunque la fine delle monarchie assolute non potevano non preoccupare la corte di Torino.

Carlo Alberto, dopo il coinvolgimento nei moti del 1821, non aveva più voluto sentir parlare di costituzioni, proprio in Spagna aveva combattuto gli insorti costituzionali alla battaglia del Trocadero; salito al trono nel 1831 s'era impegnato in un cauto riformismo ma positivo, volto a migliorare lo stato e l'amministrazione, a promulgare la codificazione, a coltivare la storiografia patria. Che non avesse però rinunciato a aumentare il prestigio della sua dinastia anche con qualche intesa con i liberali anelanti alla liberazione dell'Italia dall'influenza e dal dominio austriaco sembra emergere dall'autobiografia di Massimo d'Azeglio. Il giovane pittore e patriota torinese annota, a tinte abbastanza forti e negative per il re, un colloquio avuto nel palazzo reale di Torino in cui il monarca non si disinteressa del risorgimento imminente, anzi si dichiara pronto a intervenire al momento opportuno³⁸. Davanti alle rivoluzioni europee, compresa la più grave di tutte esplosa a Vienna, Carlo Alberto e i ministri dovettero scegliere la concessione della costituzione ad evitare una crisi politica e sociale. L'8 febbraio 1848 vengono pubblicate le *basi* della futura costituzione, contenenti i principi-cardine del testo che si sta preparando. Le *basi* si concludono con una curiosa disposizione, lontana dal diritto costituzionale e più pertinente a un mercuriale, che sancisce la diminuzione del prezzo del sale di *trenta centesimi al chilogramma*. Va detto che il sale, allora, in assenza di frigoriferi e senza i precetti dietetici dei giorni nostri, costituiva un bene vitale di largo consumo. Si tratta perciò di una norma di carattere popolare,

³⁸ M. D'AZEGLIO, *I miei ricordi*, parte seconda, cap. 1.

che, attese le condizioni di monopolio salino del tempo, rappresenta un sollievo per le finanze private e viene bene evidenziata alla fine del testo carloalbertino contenente le *basi* della futura costituzione.

Infine, il 4 marzo viene promulgato lo statuto³⁹ del regno di Sardegna, formato da ottantaquattro articoli. I tempi di elaborazione ristretti consentiti dalle circostanze non permettevano di elucubrare soluzioni costituzionali troppo originali. Si tratta di una costituzione concessa, derivata, come le altre italiane, da quelle francesi del 1814 e del 1830 che, proprio nel 1848, divennero fuori moda perché la rivoluzione di febbraio a Parigi depose re Luigi Filippo e instaurò la repubblica. Per gli stati italiani preunitari le due costituzioni francesi erano comunque una novità, dei modelli di riferimento importanti perché provenienti da regimi monarchici costituzionali della restaurazione.

Lo statuto di Carlo Alberto, nel nome, si ispirò alla prima e principale consolidazione legislativa sabauda di *ius proprium* emanata dal duca Amedeo VIII, intitolata, come s'è già detto, *Decreta seu Statuta*. Nella dottrina si faceva notare che la denominazione statuto era stata imposta da ragioni di opportunità linguistica. Infatti sarebbe stato difficile intitolare lo statuto col suo nome sostanziale di costituzione perché nel regno sardo fino alla codificazione carloalbertina era stata vigente la raccolta normativa chiamata *regie costituzioni*: dunque, tra queste vecchie *costituzioni* – intese come consolidazioni di diritto patrio – e il nuovo testo della *costituzione* – intesa come legge fondamentale – si sarebbero potuti ingenerare equivoci lessicali e concettuali⁴⁰.

Anche lo statuto albertino presenta un proemio interessante in cui il sovrano parla ancora, per l'ultima volta, da sovrano assoluto, con tono paternalistico e fideistico: esordisce dicendo *Con lealtà di Re, con affetto di Padre*. L'unico richiamo di italianità presente nel proemio statutario albertino è quello alla *Itala Nostra Corona*, talmente ovvio da non fornire il minimo spunto polemico contro l'Austria.

Il granduca di Toscana era stato assai più esplicito.

A conclusione del proemio, si trova la formula di promulgazione del testo costituzionale, ed è ancora la formula solenne di antico regime adottata nella legislazione sabauda: *Perciò di Nostra certa scienza, Regia Autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo, in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua, irrevocabile della Monarchia, quanto segue*. Questa locuzione

³⁹ Cfr. l'analisi fondamentale di G.S. PENE VIDARI, *Da un Quarantotto all'altro. La secolare applicazione dello Statuto, in 1848-1948 dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, a cura di M. CARASSI-I. MASSABÒ RICCI, Torino 1998, pp. 45-60; ID., *Lezioni e documenti cit.*, pp. 54-72. Cfr. I. SOFFIETTI, *Statuto albertino*, in *Digesto*, XV, Torino 1999, pp. 107-120; P. ALVAZZI DEL FRATE, *Il costituzionalismo moderno cit.*, p. 61 ss.

⁴⁰ Cfr. *Statuto*, in *Dizionario politico nuovamente compilato ad uso della gioventù italiana*, Torino 1849, pp. 699-700. Si aggiunge anche, forse a evitare fraintendimenti culturali, che *I dotti piemontesi che compilarono quel celebre atto [lo statuto], ben sapevano che costituzione nel senso di legge fondamentale dello Stato era voce usata dal Machiavelli e dal Cavalcanti, non meno insigni scrittori di politica, che autorevoli maestri in fatto di lingua*.

ha portato inizialmente a considerare lo statuto come costituzione rigida, presumendosi che soltanto il re in modo eccezionale avrebbe potuto mutarne il testo; in realtà, in seguito, a causa delle modifiche dello statuto introdotte con semplice legge ordinaria o attraverso la prassi, ha prevalso l'interpretazione dottrinale secondo la quale lo statuto si doveva considerare costituzione flessibile a ogni effetto. Ne approfittò ampiamente la dittatura fascista, stravolgendo, con legge ordinaria o persino con decreto legge, le libertà fondamentali statutarie, rispettando però formalmente la lettera del testo originario.

Secondo una certa tradizione che risente ancora dell'assolutismo, la posizione del re nell'assetto costituzionale occupa un posto di primo piano, venendo collocata al primo posto, subito dopo la religione.

Il re mantiene le stesse prerogative sancite per il sovrano dalle carte francesi del 1814 e 1830 e dalle altre costituzioni italiane del 1848. Tuttavia, nello statuto albertino si vuole specificare bene ogni singola prerogativa regia. Si afferma che lo *Stato è retto da un governo monarchico-rappresentativo* e il trono è ereditario secondo la legge salica⁴¹, vale a dire che diventano re solo i figli maschi primogeniti. Il re è maggiorenne a diciotto anni (art. 11), età inferiore rispetto all'età fissata dal codice civile per le altre persone. Al momento di salire in carica, davanti alle camere riunite, presta giuramento di *osservare lealmente* lo statuto (art. 22). I sovrani d'antico regime, talvolta, secondo le costituzioni materiali, gli usi dei rispettivi stati, potevano fare giuramenti davanti ai parlamenti rappresentativi dei tre ceti privilegiati e ricevere quelli dei sudditi.

Lo statuto carloalbertino proclama che *La persona del re è sacra e inviolabile* (art. 4). Si adotta la stessa formula della carta costituzionale francese del 1814, idonea a stabilire che il re è penalmente irresponsabile, nella presunzione che non commetta mai reati, essendo politicamente *super partes* e il primo tutore della legge. L'aggettivo sacro, che nella Francia della restaurazione si richiamava alla consacrazione e incoronazione del re, nello statuto albertino e nelle altre costituzioni del 1848 – applicato anche da sovrani che non praticavano questa cerimonia – sta a ribadire la superiorità del monarca, la sua intangibilità a livello penalistico per meglio garantire il suo ruolo capo di stato. Tuttavia il monarca, sottratto a qualunque azione penale, rimane responsabile sotto il profilo civilistico per i danni ingiusti riconducibili alla sua persona o ai suoi beni. In tale caso l'azione civile di risarcimento non si presenta direttamente contro il sovrano ma mediamente, attraverso il ministro della real casa.

La divisione dei poteri è contemplata dallo statuto e il re partecipa a tutti e tre i poteri. È l'unico titolare dell'esecutivo (art. 5) che esercita secondo le modalità previste agli artt. 65-67. In queste norme lo statuto è piuttosto laconico, limitandosi a dire che *Il Re nomina e revoca i ministri*; l'espressione sta a indicare che il re

⁴¹ Questa cosiddetta legge salica deriverebbe dai franchi salii che, originariamente, escludevano le donne dalla successione e dalla proprietà delle terre.

può nominare ministro chiunque goda della sua fiducia personale; col tempo, grazie all'azione di Cavour che si ispirava al parlamento inglese, grazie alla prassi parlamentare, si introdusse l'istituto della fiducia parlamentare, non previsto espressamente dal testo letterale dello statuto, ma frutto dell'interpretazione in senso evolutivo del testo. Così il re per nominare i ministri, specialmente il primo ministro – carica anch'essa derivata dalla prassi –, si doveva accertare che avessero l'appoggio di una maggioranza parlamentare, disposta a votare positivamente nei confronti del governo, col voto di fiducia. L'art. 67, ancora in materia di ministri, specifica che i *ministri sono responsabili*, vale a dire che essi si assumono la responsabilità politica e giuridica degli atti di governo, sollevando il re da qualunque responsabilità. Proprio a tale disposizione statutaria si appigliò, ad esempio, re Vittorio Emanuele III, nella disfatta militare d'Italia nella seconda guerra mondiale, per evitare l'abdicazione, suggeritagli da molte parti, a causa del suo appoggio al fascismo. Vittorio Emanuele III, anche davanti a insigni politici e intellettuali che non ne volevano sapere di collaborare col vecchio sovrano, dichiarò sempre ufficialmente la sua irresponsabilità riguardo a ciò che era avvenuto durante il ventennio di governo fascista. È noto che cedette soltanto nel giugno 1944, quando, su suggerimento di Enrico De Nicola, rinunciò a esercitare le prerogative reali, nominando il figlio, Umberto, il principe di Piemonte, luogotenente del regno; infine abdicò nel maggio 1946.

Ancora l'art. 5 specifica che il re è capo supremo dello stato, comanda tutte le forze armate, dichiara la guerra, stipula i trattati internazionali, a condizioni particolari però *dandone notizia alle camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano*. Significa che prosegue in teoria la prassi dell'antico regime in virtù della quale gli accordi internazionali potevano, anzi dovevano avvenire segretamente, in base alla volontà dei sovrani. Questa previsione statutaria ebbe conseguenze notevoli nella vita dello stato italiano unitario: ad esempio, grazie ad essa, nel 1915 re Vittorio Emanuele III poté stipulare, nel riserbo più totale, il cosiddetto patto di Londra che impegnava l'Italia a entrare nella prima guerra mondiale a fianco di Francia, Inghilterra e Russia contro gli imperi centrali, nonostante l'Italia fosse ancora ufficialmente legata alla triplice alleanza, cioè a quegli imperi, austro-ungarico e germanico che da alleati diventavano nemici. (Nel gergo politico-diplomatico questa circostanza si definiva tecnicamente rovesciamento delle alleanze).

Tuttavia l'art. 5 afferma che i trattati che importano oneri finanziari o modifiche del territorio dello stato per diventare esecutivi debbono essere approvati dal parlamento. Il problema si pose quando si dovette ratificare la cessione alla Francia dei territori di Nizza e della Savoia, promessi a Napoleone III per l'essenziale aiuto militare nella seconda guerra d'indipendenza italiana. È nota la polemica e la vana opposizione svolta da Garibaldi, deputato, di fronte alla ratifica di questo trattato.

Il re nomina le cariche dello stato (art. 6), conserva i poteri di grazia e indulto (art. 8) caratteristici dell'antico regime, quando la clemenza del regnante era considerata uno degli elementi più degni della sovranità. Ad esempio, nelle suppliche

all'imperatore del sacro romano impero, ci si rivolgeva a lui con l'appellativo di *naturaliter clementissime*.

Il re deve convocare ogni anno il parlamento, può sciogliere anticipatamente la camera dei deputati ma è obbligato a indire elezioni per il suo rinnovo entro quattro mesi (art. 9) per evitare il blocco della vita politica parlamentare a tempo indeterminato. Il fascismo trasformerà la camera dei deputati in camera dei fasci e delle corporazioni, emblema del nuovo ordine politico e sociale instaurato dalla dittatura, stravolgendo completamente il significato originario della rappresentanza della camera elettiva.

Lo statuto distingue tra i beni della corona, immobili e mobili, di cui il sovrano ha soltanto l'uso ma che sono sottratti alla disponibilità concreta e commerciale (art. 19) e i beni del patrimonio privato, di cui invece può liberamente disporre come proprietario a pieno titolo, giusta le sue necessità (art. 20).

Il re interviene nel legislativo, col potere di presentare progetti di legge, sanziona le leggi e le promulga (art. 7); gli spetta la nomina dei componenti della camera alta, del senato.

Il parlamento è bicamerale, formato dal senato, di nomina regia, e dalla camera dei deputati, elettiva su base popolare (artt. 33-64).

I senatori sono nominati a vita dal re, devono avere almeno quarant'anni di età, e appartenere alle categorie contemplate nei commi da 1 a 21 dell'art. 33 dello statuto. È interessante notare che, seguendo la costituzione francese 1830, al primo posto tra le persone di possibile nomina senatoria, compaiono *gli arcivescovi e i vescovi dello Stato*: si tratta di un tenue ricordo dei parlamenti di antico regime in cui il clero costituiva il primo ceto privilegiato. Nell'elenco dei nominandi al seggio di senatore seguono dignitari, alti funzionari, magistrati e cariche militari. I principi maschi della dinastia regnante appartengono di diritto al senato (art. 34). La funzione principale del senato è di proporre, discutere e approvare le leggi insieme alla camera; ma il senato ha compiti ulteriori: è ufficiale di stato civile, addetto a tenere i registri di nascita, matrimonio e morte dei membri della real casa (art. 38); in base all'art. 36 diventa alta corte di giustizia per giudicare particolari fattispecie delittuose: alto tradimento e attentato alla sicurezza dello stato, da chiunque commessi (è rimasto celebre il processo all'ammiraglio Persano, divenuto capro espiatorio di colpe in realtà assai più allargate, a cui fu addebitata la responsabilità della disfatta di Lissa, durante la terza guerra d'indipendenza); e per giudicare i ministri messi in stato d'accusa dalla camera dei deputati (famoso fu il processo davanti al senato a carico del deputato Nunzio Nasi, ministro della pubblica istruzione accusato di peculato, una specie di tangentopoli post-risorgimentale). Da alta corte di giustizia il senato esercita la cosiddetta giurisdizione domestica sui senatori, solo per la materia penale.

La camera dei deputati, altro ramo del parlamento con funzioni legislative, è eletta in base ad una legge elettorale di cui lo statuto non specifica i contenuti (art. 39). Le leggi elettorali dal 1848 in avanti furono basate sul requisito del censo per conferire l'elettorato attivo a un numero ristretto di persone; solo nel 1912,

auspice il presidente del consiglio Giovanni Giolitti, si arrivò a prevedere il suffragio universale maschile per i maggiorenni. Le donne restarono ancora escluse dal voto per molte ragioni: si pensava che la politica fosse affare da uomini, come il servizio militare; si temeva la passionalità femminile, soprattutto l'influenza che su di esse poteva esercitare il clero nell'orientarle a un voto antigovernativo. In Italia le donne votarono per la prima volta nel 1946 per il referendum istituzionale – monarchia o repubblica – e per l'assemblea costituente.

Sui deputati lo statuto fornisce pochi elementi: devono avere età minima di trent'anni e essere sudditi del regno (art. 40); sono eletti per cinque anni, salvo scioglimento anticipato della camera da parte del sovrano (art. 42); l'art. 41 recita *I deputati rappresentano la nazione in generale e non le sole provincie in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori*. La disposizione va considerata tenendo conto dell'assetto dei parlamenti di antico regime, in cui il mandato imperativo era normale, in cui, secondo quanto s'è già detto, la rappresentanza era settoriale, limitata ai ceti privilegiati. L'art. 41 dello statuto vuole ribaltare completamente la situazione dei deputati di antico regime, ponendo la nazione intera al centro della rappresentanza espressa nei deputati e proibendo comportamenti vincolanti imposti dagli elettori al deputato, cioè il mandato imperativo. In parlamento si ammette il bilinguismo, l'uso oltre che dell'italiano, lingua ufficiale delle camere, anche del francese, per i senatori o i deputati provenienti da regioni francofone: la Savoia e la Valle d'Aosta (nel 1860 sorgeranno tristi polemiche, fomentate soprattutto dal deputato Giovenale Vegezzi Ruscalla, sulla persecuzione della parlata francese in Valle d'Aosta che sembrava diventata anacronistica a chi ignorava le antiche e ben nobili tradizioni culturali e sociali locali; il fascismo provocherà l'ostracismo del francese sia in Valle d'Aosta sia nelle cosiddette valli valdesi, le valli del Pellice e del Chisone, e cercherà in ogni modo di imporre esclusivamente l'italiano ai valdostani, con interventi grotteschi sulla toponomastica e sui cognomi, poi eliminati nel dopoguerra).

Usando un elegante latinismo forense, lo statuto parla di *ordine giudiziario* per designare il potere giudiziario, disciplinato dagli artt. 68-73. Il re nomina i giudici, la giustizia è esercitata in suo nome. Si stabilisce la inamovibilità dei giudici dopo tre anni di servizio; si ammette il principio del giudice naturale, è vietata la creazione di organi giudicanti straordinari. (Tuttavia il fascismo arriverà a istituire per legge il tribunale speciale per la difesa dello stato, incaricato di tutelare il regime attraverso la sistematica persecuzione degli antifascisti). Lo statuto sancisce il principio generale della pubblicità sia per i processi penali sia per quelli civili (art. 72).

L'applicazione di questa parte dello statuto, insieme all'applicazione dell'art. 24, diede origine a molte polemiche quando nel regno di Sardegna nel 1850 furono promulgate le cosiddette leggi Siccardi, dal nome del ministro proponente, il conte e magistrato Giuseppe Siccardi. La prima delle due leggi Siccardi prevedeva l'abolizione del foro ecclesiastico e del diritto d'asilo. Il foro ecclesiastico veniva fino ad allora considerato come il giudice naturale del clero secolare e regolare; si trattava di un antico privilegio della chiesa per cui i chierici, soprattutto

nella materia penale, venivano giudicati dai tribunali speciali formati da giudici ecclesiastici. Era una sopravvivenza istituzionale che altrove era già stata superata: persino in paesi cattolicissimi come il Belgio, il regno di Baviera, le Due Sicilie, l'impero asburgico. Ma qui il foro ecclesiastico fu soppresso in seguito ai concordati locali tra stato e chiesa.

Nel regno di Sardegna il concordato del 1841 ammetteva ancora, sebbene in maniera riduttiva, quasi solo di facciata, il foro ecclesiastico; il governo sardo, dopo lo statuto, non voleva più negoziare il problema con la santa sede, bensì intendeva regolare la materia in modo unilaterale, senza interpellare l'autorità ecclesiastica. Lo stesso valeva per il problema del diritto d'asilo, risolto anche altrove con l'abolizione, sempre concordataria, di un istituto che sembrava dannoso alla società civile nell'età contemporanea a causa degli abusi a cui facilmente si prestava, sottraendo i ricercati dalla giustizia all'arresto per essersi rifugiati nei luoghi sacri: chiese e spazi adiacenti, come le facciate (a Torino è emblematico della situazione il fatto che alcune chiese urbane siano state dotate, nel settecento, di alte, invalicabili inferri apposte agli intercolumni delle facciate, per evitare che i ricercati potessero invocare il diritto d'asilo saltando all'interno di uno spazio considerato sacro: ad esempio si vedano le chiese di santa Teresa dei carmelitani e di santa Pelagia, delle monache omonime). Le leggi Siccardi furono approvate e promulgate dal re e la curia romana le considerò lesive del concordato e della libertà ecclesiastica perché unilaterali, non precedute da una trattativa con la santa sede. A loro memoria fu eretto un obelisco di granito in piazza Savoia a Torino, con incisi i nomi dei comuni subalpini – quasi tutti – che sottoscrissero l'iniziativa; alla base si legge l'epigrafe LA LEGGE È EGUALE PER TUTTI.

Proprio l'eguaglianza invocata dalle leggi Siccardi è il primo dei diritti personali riconosciuti dallo statuto albertino all'art. 24, comma 1: *Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali davanti alla legge*. Lo statuto, per evitare di menzionare sia i sudditi sia i cittadini, adotta il curioso, desueto termine di regnicoli, un latinismo (*regni incola*) che non appartiene alla tradizione lessicale legislativa sabauda ma è stato desunto dal regno delle Due Sicilie, dove si trova già menzionato nel *Liber Augustalis* di Federico II di Svevia. Dunque gli abitanti del regno di Sardegna il 4 marzo 1848 si sono ritrovati tutti insieme regnicoli e eguali di fronte alla legge, ammissibili a tutte le cariche civili e militari. Invero il codice civile albertino stabiliva che la piena capacità giuridica spettava solo ai cattolici, essendo limitati i diritti civili degli altri sudditi appartenenti a minoranze religiose (nella fattispecie, valdesi ed israeliti). L'art. 81 dello statuto affermando che *Ogni legge contraria al presente statuto è abrogata* risolveva il problema della parità. Pertanto anche gli articoli del codice civile albertino che vincolavano la pienezza dei diritti civili alla fede religiosa professata erano da reputarsi eliminati. Fin dal 17 febbraio 1848, prima dell'emanazione dello statuto, Carlo Alberto aveva concesso l'emancipazione ai valdesi. Dopo l'emanazione dello statuto, le leggi Sineo, leggi ordinarie, hanno provveduto a dare i diritti civili e poi i diritti politici ai regnicoli di religione israelita. (Però la riserva di legge finale apposta all'art. 24, *salve le eccezio-*

ni determinate dalle leggi, è stata ignobilmente sfruttata dal regime fascista per approvare le cosiddette leggi razziali che segnano il massimo obbrobrio giuridico ed etico del fascismo, discriminando pesantemente i cittadini italiani di religione ebraica, aprendo la strada alla successiva vera e propria persecuzione delle persone di fede israelita realizzata nella seconda guerra mondiale).

Lo statuto riconosce inoltre il principio della proporzionalità tributaria (art. 25), della libertà personale e dell'inviolabilità del domicilio (art. 26), dell'inviolabilità della proprietà privata, con la solita eccezione dell'esproprio per pubblica utilità (art. 29). All'art. 32 è riconosciuto *il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi*, all'art. 31 l'inviolabilità del debito pubblico e, sempre in tema di denaro e finanze, l'art. 30 dispone che *Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle camere e sanzionato dal re*. È norma garantista per tutti, la quale trae la sua lontana origine da quel ruolo già visto nei parlamenti di antico regime che dovevano accordare il donativo e altri tributi al sovrano. Infine, va considerata la norma statutaria che ammette la libertà di stampa, pur con la solita riserva di legge, sulla repressione degli abusi eventuali. La censura preventiva è generalmente abolita anche nel regno sardo. Sopravvive ancora per le *bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere*⁴² della religione di stato, la cattolica, che per potere essere stampati necessitano dell'*imprimatur* del vescovo competente per territorio. (Inevitabilmente, la dittatura di Mussolini eliminerà la libertà di stampa).

I cento anni di vigenza dello statuto albertino rappresentano un periodo considerevole, non frequente nella storia delle costituzioni formali. Coi suoi pregi e coi suoi limiti, questi resi evidenti dalla strumentalizzazione fattane dalla dittatura fascista, ha retto l'Italia unita fino alla entrata in vigore della costituzione repubblicana. Questa nostra costituzione è democratica e votata dall'assemblea costituente; essa è il risultato di molteplici forze politiche convergenti le quali – tenendo conto della storia e della cultura d'Italia, compreso il pensiero di Beccaria, di Mazzini, di Cavour e di tanti altri contributi – hanno allargato mirabilmente l'orizzonte della dignità e dei diritti dell'uomo e della persona.

10. La costituzione del principato di Monaco

È curiosa per molti aspetti. È una specie di costituzione in miniatura, modellata sulle esigenze di un piccolo stato, geograficamente poco esteso, scarsamente

⁴² Sotto la generica menzione di *catechismi* s'intendono i testi di dottrina cristiana, sia il catechismo romano, emanato dal concilio di Trento, sia i catechismi approvati dai vescovi diocesani; col nome di libri liturgici si designano i testi descrittivi dei riti cattolici: pontificale romano, messale romano, messali degli ordini religiosi, rituale romano, rituali degli ordini religiosi, benedizionali, manuali ecclesiastici di liturgia; i libri di preghiere sono quelli della devozione privata o del clero, per esempio, i breviari.

popolato. Fu graziosamente concessa, in lingua italiana, dal principe sovrano di Monaco, Florestano I, a causa delle particolari circostanze politiche interne ed internazionali in cui venne a trovarsi il principato nel 1848.

Il principe sovrano di Monaco risiedeva quasi tutto l'anno a Parigi, come già facevano i suoi predecessori per antica consuetudine. I ritratti di Florestano I mostrano un personaggio mite e sereno, bonario e disposto a vivere in pace con tutti: sul suo viso sembra quasi di leggere la storia di un gentiluomo all'antica. Coltivava svariati interessi culturali, in primo luogo il teatro – a Parigi aveva aderito a una compagnia filodrammatica e sposato una attrice colta, rivelatasi ottima principessa –, amava le arti e seguiva pure la ricerca archeologica. Ha svolto esplorazioni negli insediamenti preistorici dei Balzi Rossi, vicino a Ventimiglia; e al nome di Florestano I è stata intitolata una grotta popolata nel paleolitico.

Per antiche rivalità, le comunità di Mentone e Roccabruna, che da sole componevano l'ottanta per cento del territorio del principato di Monaco, si trovavano in contrasto con la capitale, Monaco, e col principe, da cui si sentivano trascurate. Nella primavera del 1848, suggestionata dagli eventi italiani ed europei, in nome dei principi di nazionalità e di autodeterminazione dei popoli, Mentone, seguita da Roccabruna, insorse contro Florestano I, proclamò decaduta la dinastia dei Grimaldi e scelse l'indipendenza dal resto del principato. Contemporaneamente, Mentone dichiarò di volere essere annessa al regno di Sardegna. Carlo Alberto, particolarmente impegnato nella guerra all'Austria-Ungheria, non procedette all'annessione formale delle due località, ma iniziò ad amministrare il territorio di Mentone e Roccabruna come quelli del resto del regno sardo. Realizzò una fusione amministrativa di fatto, non proprio politica.

In questo frangente politicamente difficile, con una secessione in atto, gravissima perché riduceva ai minimi termini l'estensione geografica del principato, Florestano I si decise a elargire la costituzione, per placare gli animi dei rivoltosi e per cercare una soluzione pacifica alla rivolta.

Considerata la scarsa estensione territoriale del principato e la scarsa popolazione, il testo costituzionale è brevissimo ma comunque emblematico nel suo genere.

Nel proemio, già molto significativo delle intenzioni principesche, Florestano ammette che *un'era novella chiama tutti i popoli d'Italia a godere del beneficio d'istituzioni costituzionali* e si allinea agli altri sovrani italiani.

È necessaria una premessa. Se oggi il principato di Monaco è francofono, *enclave* della repubblica francese e sotto il suo protettorato, due secoli fa la situazione era differente. Col congresso di Vienna il principato era stato posto sotto il protettorato del regno di Sardegna, di cui, tra l'altro, era vassallo feudale proprio per le due comunità di Mentone e di Roccabruna, infeudate fin dal medioevo dai Savoia alla dinastia dei Grimaldi. Alla restaurazione il principato si era trovato incluso nel territorio del regno sardo, completamente circondato dalla divisione di Nizza. La lingua usata effettivamente era un dialetto franco-ligure-provenzale, ma essendo territorio di passaggio, si parlavano sia il francese sia l'italiano. La

scelta 'italiana' di Florestano I si spiega in ragione di questi diversi, specifici elementi politici e culturali di quel tempo e di quel contesto.

Il principe è realistico e saggiamente dichiara nel proemio che lo stato affidatogli dalla divina provvidenza *non potendo essere considerato che come una grande famiglia alla quale non possono applicarsi le istituzioni che reggono un grande Stato, il suo governo deve necessariamente essere ristretto, proporzionato ai costumi e ai mezzi degli abitanti.*

Così, *dopo aver meditato sulle istituzioni accordate alle popolazioni vicine* – il riferimento è soprattutto al potente vicino di casa, il regno sardo – Florestano I concede una costituzione in formato ridotto, di soli venti articoli, modellata sulla carta francese del 1814 e sullo statuto albertino, opportunamente adattata alla situazione del principato.

Tra l'altro i diritti fondamentali sono riconosciuti per tutti: l'eguaglianza giuridica e politica (art. 2); il diritto di accedere *a tutti gli impieghi* fondato sul principio meritocratico, menzionato espressamente; il principio di proporzionalità e perequazione tributaria (art. 3); la libertà personale (art. 5); la libertà di opinione e di stampa, salva la riserva di legge contro gli abusi in materia (art. 6); la proprietà privata è riconosciuta come *inviolabile*, salvo esproprio per pubblica utilità (art. 7). Questa costituzione è notevole perché, seguendo il modello francese del 1814, proclama la religione cattolica religione di stato e ammette la libertà religiosa nel modo più ampio (art. 1). Anche se adotta il sostantivo *religione* solo per la cattolica e, usa riduttivamente, applicato alle altre fedi, il termine *culto*, il principio di libertà religiosa è indubbio. La scelta si spiega perché il principato, a parte la coltivazione di limoni e di fiori, traeva la maggior parte dei suoi introiti dall'attività dei porti di Monaco e di Mentone, dove potevano sbarcare persone di tutte le fedi.

L'art. 8 stabilisce che tutte le *ricerche intorno ad opinioni e sui voti emessi fino a questo giorno sono interdette*. La disposizione riproduce quasi alla lettera l'art. 11 della carta francese del 1814. Florestano I, considerati gli eventi e le agitazioni di Mentone e di Roccabruna impone, a buon senso, di non rievocare il recente passato per mantenere la pace.

La costituzione prevede la divisione dei poteri: l'esecutivo spetta al principe; al posto del parlamento, si prevede un consiglio di stato di dodici soggetti, metà nominati dal sovrano, l'altra metà è nominata dalla popolazione attraverso un meccanismo di elezione indiretta: si nominano degli elettori che a loro volta nominano i consiglieri. Il consiglio di stato delibera sulle leggi che sono sanzionate dal principe e promulgate dal tribunale di Monaco.

Florestano I fu personaggio di cultura cosmopolita, di indole pacifica; di fronte alla crisi provocata dalla rivolta di Mentone, non disponeva di gendarmi sufficienti né di forze militari adeguate a riportare l'ordine nel principato. L'unico a cui si sarebbe potuto rivolgere per chiedere, in base ai trattati e al diritto internazionale, un intervento armato contro gli insorti sarebbe stato il re di Sardegna, protettore del principato. Tuttavia, proprio a Carlo Alberto si erano già indirizzati i ribelli, chiedendo l'annessione di Mentone agli stati sabaudi.

In una situazione che metteva a rischio la sopravvivenza del principato, per salvare il salvabile e la sua dignità, Florestano I è ricorso alla concessione della costituzione, intendendola come un nuovo patto tra sé, principe sovrano, e il proprio popolo, sia di Monaco, sempre fedele alla dinastia, sia di Mentone e Roccabruna, insoddisfatto e secessionista. Nella costituzione nulla si dice sulla rivolta, si presuppone la situazione legale tradizionale. L'evocazione della divina provvidenza che lo ha posto sul trono monegasco, la rappresentazione per cui il principato va inteso come una grande famiglia, immagini sempre felici e d'effetto in un popolo cattolico e mediterraneo, sono per Florestano I il modo migliore di richiamare tutti all'ordine. La costituzione, parola da cui tutti erano affascinati, diventa lo strumento per sanare ogni male, la panacea idonea a risolvere i problemi. Anche su Monaco, come in Piemonte, come nel resto d'Italia e d'Europa, splende il sole costituzionale. E forse, infine, il principe sovrano appassionato di teatro avrà pensato che tutto è bene ciò che finisce bene.

FONTI COSTITUZIONALI

SOMMARIO: Dichiarazione d'indipendenza americana [4 luglio 1776]. – Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino [26 agosto 1789]. – Dalla costituzione politica della monarchia Spagnuola [19 marzo 1812]. – Dalla carta costituzionale del regno di Francia [14 giugno 1814]. – Dalla carta costituzionale francese [14 agosto 1830]. – Statuto del regno di Sardegna [4 marzo 1848]. – Dallo statuto del granducato di Toscana [15 febbraio 1848]. – Dallo statuto fondamentale del governo temporale degli stati della chiesa [14 marzo 1848]. – Dalla costituzione della repubblica romana [3 luglio 1849]. – Costituzione del principato di Monaco [12 febbraio 1848].

DICHIARAZIONE D'INDIPENDENZA AMERICANA

[4 LUGLIO 1776]

Quando nel corso di eventi umani, sorge la necessità che un popolo sciolga i legami politici che lo hanno stretto a un altro popolo e assuma tra le potenze della terra lo stato di potenza separata e uguale a cui le Leggi della Natura e del Dio della Natura gli danno diritto, un conveniente riguardo alle opinioni dell'umanità richiede che quel popolo dichiari le ragioni per cui è costretto alla secessione.

Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua Sicurezza e la sua Felicità.

Certamente, prudenza vorrà che i governi di antica data non siano cambiati per ragioni futili e peregrine; e in conseguenza l'esperienza di sempre ha dimostrato che gli uomini sono disposti a sopportare gli effetti d'un malgoverno finché siano sopportabili, piuttosto che farsi giustizia abolendo le forme cui sono abituati. Ma quando una lunga serie di abusi e di malversazioni, volti invariabilmente a perseguire lo stesso obiettivo, rivela il disegno di ridurre gli uomini all'assolutismo, allora è loro diritto, è loro dovere rovesciare un siffatto governo e provvedere nuove garanzie alla loro sicurezza per l'avvenire.

Tale è stata la paziente sopportazione delle Colonie e tale è ora la necessità che le costringe a mutare quello che è stato finora il loro ordinamento di governo. Quella dell'attuale re di Gran Bretagna è storia di ripetuti torti e usurpazioni, tutti diretti a fondare un'assoluta tirannia su questi Stati. Per dimostrarlo ecco i fatti che si sottopongono all'esame di tutti gli uomini imparziali e in buona fede.

Egli ha rifiutato di approvare leggi sanissime e necessarie al pubblico bene.

Ha proibito ai suoi governatori di approvare leggi di immediata e urgente importanza, se non a condizione di sospenderne l'esecuzione finché non si ottenesse l'assentimento di lui, mentre egli trascurava del tutto di prenderle in considerazione.

Ha rifiutato di approvare altre leggi per la sistemazione di vaste zone popolate, a meno che quei coloni rinunziassero al diritto di essere rappresentati nell'assemblea legislativa – diritto di inestimabile valore per essi e temibile solo da un tiranno.

Ha convocato assemblee legislative in luoghi insoliti, incomodi e lontani dalla sede dei loro archivi, al solo scopo di indurre i coloni, affaticandoli, a consentire in provvedimenti da lui proposti.

Ha ripetutamente disciolte assemblee legislative solo perché si opponevano con maschia decisione alle sue usurpazioni dei diritti del popolo.

Dopo lo scioglimento di quelle assemblee si è opposto all'elezione di altre: ragion per cui il Potere legislativo, che non può essere soppresso, è ritornato, per poter funzionare, al popolo nella sua collettività, – mentre lo Stato è rimasto esposto a tutti i pericoli di invasioni dall'esterno, e di agitazioni all'interno.

Ha tentato di impedire il popolamento di questi Stati, opponendosi a tal fine alle leggi di naturalizzazione di forestieri rifiutando di approvarne altre che incoraggiassero la immigrazione, e ostacolando le condizioni per nuovi acquisti di terre.

Ha fatto ostruzionismo all'amministrazione della giustizia rifiutando l'assentimento a leggi intese a rinsaldare il potere giudiziario.

Ha reso i giudici dipendenti solo dal suo arbitrio per il conseguimento e la conservazione della carica, e per l'ammontare e il pagamento degli stipendi.

Ha istituito una quantità di uffici nuovi, e mandato qui sciami di impiegati per vessare il popolo e divorarne gli averi.

Ha mantenuto tra noi, in tempo di pace, eserciti stanziati senza il consenso dell'autorità legislativa.

Ha cercato di rendere il potere militare indipendente dal potere civile, e a questo superiore.

Si è accordato con altri per assoggettarci a una giurisdizione aliena dalla nostra costituzione e non riconosciuta dalle nostre leggi, dando il suo assentimento alle loro pretese disposizioni legislative miranti a:

acquartierare tra noi grandi corpi di truppe armate;

proteggerle, con processi da burla, dalle pene in cui incorressero per assassinii commessi contro gli abitanti di questi Stati;

interrompere il nostro commercio con tutte le parti del mondo;

imporci tasse senza il nostro consenso;

privarci in molti casi dei benefici del processo per mezzo di giuria;

trasportarci oltremare per esser processati per pretesi crimini;

abolire il libero ordinamento di leggi inglesi in una provincia attigua, istituendovi un governo arbitrario, ed estendendone i confini sì da farne nello stesso tempo un esempio e un adatto strumento per introdurre in queste Colonie lo stesso governo assoluto; sopprimere le nostre carte statutarie, abolire le nostre validissime leggi, e mutare dalle fondamenta le forme dei nostri governi;

sospendere i nostri corpi legislativi, e proclamarsi investito del potere di legiferare per noi in ogni e qualsiasi caso.

Egli ha abdicato al suo governo qui, dichiarandoci privati della sua protezione e facendo guerra contro di noi.

Egli ha predato sui nostri mari, ha devastato le nostre coste, ha incendiato le nostre città, ha distrutto le vite del nostro popolo.

Egli sta trasportando, in questo stesso momento, vasti eserciti di mercenari stranieri per completare l'opera di morte, di desolazione e di tirannia già iniziata con particolari casi di crudeltà e di perfidia che non trovano eguali nelle più barbare età, e sono del tutto indegni del capo di una nazione civile.

Egli ha costretto i nostri concittadini fatti prigionieri in alto mare a portare le armi contro il loro paese, a diventare carnefici dei loro amici e confratelli, o a cadere uccisi per mano di questi.

Egli ha incitato i nostri alla rivolta civile, e ha tentato di istigare contro gli abitanti delle nostre zone di frontiera i crudeli selvaggi indiani la cui ben nota norma di guerra è la distruzione indiscriminata di tutti gli avversari, di ogni età, sesso e condizione.

A ogni momento mentre durava questa apprensione noi abbiamo chiesto, nei termini più umili, che fossero riparati i torti fattici; alle nostre ripetute petizioni non si è risposto se non con rinnovate ingiustizie. Un principe, il cui carattere si distingue così per tutte quelle azioni con cui si può definire un tiranno, non è adatto a governare un popolo libero.

E d'altra parte non abbiamo mancato di riguardo ai nostri fratelli britannici. Di tanto in tanto li abbiamo avvisati dei tentativi fatti dal loro parlamento di estendere su di noi una illegale giurisdizione. Abbiamo ricordato ad essi le circostanze della nostra emigrazione e del nostro stanziamento in queste terre. Abbiamo fatto appello al loro innato senso di giustizia e alla loro magnanimità, e li abbiamo scongiurati per i legami dei nostri comuni parenti di sconfessare queste usurpazioni che inevitabilmente avrebbero interrotto i nostri legami e i nostri rapporti.

Anch'essi sono stati sordi alla voce della giustizia, alla voce del sangue comune. Noi dobbiamo, perciò, rassegnarci alla necessità che denuncia la nostra separazione, e dobbiamo considerarli, come consideriamo gli altri uomini, nemici in guerra, amici in pace.

Noi pertanto, Rappresentanti degli Stati Uniti d'America, riuniti in Congresso generale, appellandoci al Supremo Giudice dell'Universo per la rettitudine delle nostre intenzioni, nel nome e per l'autorità del buon popolo di queste Colonie, solennemente rendiamo di pubblica ragione e dichiariamo: che queste Colonie Unite sono, e per diritto devono essere, stati liberi e indipendenti; che esse sono sciolte da ogni sudditanza alla Corona britannica, e che ogni legame politico tra esse e lo Stato di Gran Bretagna è, e deve essere, del tutto sciolto; e che, come Stati liberi e indipendenti, essi hanno pieno potere di far guerra, concludere pace, contrarre alleanze, stabilire commercio e compilare tutti gli altri atti e le cose che gli stati indipendenti possono a buon diritto fare. E in appoggio a questa dichiarazione, con salda fede nella protezione della Divina Provvidenza, reciprocamente impegniamo le nostre vite, i nostri beni e il nostro sacro onore.

***DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO
E DEL CITTADINO***

[26 AGOSTO 1789]

I rappresentanti del popolo francese costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo, affinché questa dichiarazione costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni istante paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati d'ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. Di conseguenza, l'Assemblea Nazionale riconosce e

dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'Essere Supremo, i seguenti diritti dell'uomo e del cittadino:

Art. 1 – Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

Art. 2 – Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.

Art. 3 – Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa.

Art. 4 – La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Tali limiti possono essere determinati solo dalla Legge.

Art. 5 – La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

Art. 6 – La Legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.

Art. 7 – Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che sollecitano, emanano, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente: opponendo resistenza si rende colpevole.

Art. 8 – La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.

Art. 9 – Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.

Art. 10 – Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.

Art. 11 – La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

Art. 12 – La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l'utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.

Art. 13 – Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d'amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini in ragione delle loro capacità.

Art. 14 – Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l'impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione, la riscossione e la durata.

Art. 15 – La società ha il diritto di chiedere conto della sua amministrazione ad ogni pubblico funzionario.

Art. 16 – Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione.

Art. 17 – La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previo un giusto e previo indennizzo.

Dalla

***COSTITUZIONE POLITICA DELLA
MONARCHIA SPAGNUOLA***

[19 MARZO 1812]

Don Ferdinando VII per la grazia di Dio e per la Costituzione della Monarchia Spagnuola, Re delle Spagne, e in sua assenza e prigionia la Reggenza del Regno, nominata dalle Corti generali e straordinarie, a tutti quelli che vedranno e intenderanno le presenti, fa sapere, che le medesime Corti hanno decretato e sanzionato la seguente costituzione politica della Monarchia Spagnuola.

Nel Nome di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, Autore e Supremo Legislatore della Società.

Le Corti generali e straordinarie della nazione Spagnuola, ben persuase dopo il più scrupoloso esame e matura deliberazione che le antiche leggi fondamentali di questa Monarchia siano accompagnate dalle opportune providenze, e precauzioni che possano in un modo stabile e permanente ottenere il loro intiero adempimento, onde soddisfare debitamente al grand'oggetto di promuovere la gloria, la prosperità, e il bene di tutta la nazione, decretano la seguente costituzione politica per il buon governo e retta amministrazione dello stato.

TITOLO PRIMO
DELLA NAZIONE SPAGNUOLA E DEGLI SPAGNUOLI

CAPITOLO PRIMO
DELLA NAZIONE SPAGNUOLA

Art. 1 – La nazione spagnuola, è la riunione di tutti gli spagnuoli *d'ambi gli emisferi*.

Art. 2 – La nazione spagnuola è libera, e indipendente; e non è, né può essere patrimonio d'alcuna famiglia, o persona.

Art. 3 – La sovranità risiede essenzialmente nella nazione, e in conseguenza ad essa sola appartiene esclusivamente il diritto di stabilire le proprie leggi fondamentali.

Art. 4 – La nazione è obbligata a conservare e proteggere con leggi savie e giuste la libertà civile, le proprietà e gli altri diritti legittimi di tutti gl'individui che la compongono.

CAPITOLO II
DEGLI SPAGNUOLI

Art. 5 – Sono Spagnuoli:

1. tutti gli uomini liberi nati e domiciliati ne' dominj delle Spagne ed i loro figli.
2. Li forestieri che abbiano ottenuto dalle Corti il diploma di naturalizzazione.
3. Quelli che, senza la stessa, provino dieci anni di domicilio acquistato secondo la legge in qualunque parte della Monarchia.
4. Li Liberti dacché acquistano la libertà nelle Spagne.

Art. 6 – L'amor della patria è una delle principali obbligazioni di tutti gli Spagnuoli, così pure l'essere giusti e benefici.

Art. 7 – Ogni Spagnuolo è obbligato ad essere fedele alla costituzione, obbedire alle leggi, e rispettare le autorità costituite.

Art. 8 – È pure obbligato ogni Spagnuolo senza distinzione alcuna a contribuire in proporzione de' suoi averi, ai pesi dello Stato.

Art. 9 – È pure obbligato ogni Spagnuolo a difendere la patria con le armi quando vi è chiamato dalla legge.

TITOLO II
DEL TERRITORIO DELLE SPAGNE, SUA RELIGIONE E GOVERNO,
E DEI CITTADINI SPAGNUOLI

CAPITOLO I
DEL TERRITORIO DELLE SPAGNE

Art. 10 – Il territorio Spagnuolo, comprende nella Penisola con le sue possessioni e isole adiacenti, l'Aragona, l'Asturia, la vecchia e nuova Castiglia, Catalogna, Cordova, Estrema-

dura, Galizia, Granata, Jaen, Leone, Molina, Murcia, Navarra, Provincie Vascongado, Siviglia e Valenza, le Isole Baleari e le Canarie, con le altre possessioni di Affrica.

Nell'America Settentrionale, la Nuova Spagna, con la Nuova Galizia e Penisola de Yucatan, Guatimala, le Provincie interne di Oriente, Provincie interne d'Occidente, l'Isola di Cuba, con le due Floride, la parte Spagnuola dell'isola di S. Domingo, e l'isola di Porto Ricco, con le altre adiacenti a queste ed al continente nell'uno ed altro mare.

Nell'America Meridionale, la Nuova Granata, Venezuela, il Perù, Chili, le Provincie del Rio della Plata, e tutte le isole adiacenti nel Mare Pacifico e nell'Atlantico. Nell'Asia le isole Filippine e quelle che dipendono dal loro governo.

Art. 11 – Per altra legge costituzionale si farà una più conveniente divisione del territorio Spagnuolo, subito che lo permetteranno le circostanze politiche della nazione.

CAPITOLO II DELLA RELIGIONE

Art. 12 – La Religione della nazione Spagnuola è presentemente, e perpetuamente sarà, la Cattolica, Apostolica, Romana, unica vera. La nazione la protegge con leggi sapienti e giuste, e vieta l'esercizio di qualunque altra Religione.

CAPITOLO III DEL GOVERNO

Art. 13 – L'oggetto del Governo è la felicità della nazione, giacché altro non è per sua natura il fine d'ogni società politica, che il bene degli individui che la compongono

Art. 14 – Il Governo della nazione Spagnuola è quello d'una Monarchia moderata, ereditaria.

Art. 15 – La potestà di far leggi risiede nelle Corti col Re.

Art. 16 – La potestà di far eseguir le leggi risiede nel Re.

Art. 17 – La potestà di applicar le leggi al fatto, nelle cause civili e criminali, risiede ne' tribunali stabiliti dalla legge.

CAPITOLO IV DE' CITTADINI SPAGNUOLI

Art. 18 – Son cittadini Spagnuoli, quelli che per padre e madre traggono origine da' dominj Spagnuoli di qualsisia de' due emisferi, e che sono inoltre domiciliati in qualsivoglia paese de' suddetti dominj.

Art. 19 – Son parimenti cittadini Spagnuoli gli stranieri, i quali godendo già dianzi de' diritti comuni ad ogni Spagnuolo, ottenessero dalle Corti speciale diploma di cittadinanza.

Art. 20 – Lo straniero potrà ottener dalle Corti il suddetto diploma, qualora sia accasato con donna spagnuola, ed abbia introdotta in Ispagna qualche pregevole invenzione o industria; oppure vi abbia acquistati beni stabili, soggetti ad una contribuzione diretta; o siavisi stabilito per commerciare con un capitale suo, a giudizio delle Corti considerabile; o abbia resi notabili servigi a vantaggio o difesa della nazione.

Art. 21 – Son pure cittadini Spagnuoli i figli legittimi di stranieri domiciliati nelle Spagne, i quali figli, essendo nati ne' dominj Spagnuoli, non ne siano mai usciti senza licenza del Governo; e giunti all'età di anni ventuno compiuti, vi si siano domiciliati, esercitandovi qualche professione, o arte, o industria, utile al Pubblico.

Art. 22 – Quegli Spagnuoli, i quali per qualunque grado di ascendenza sieno riputati originarj dell'Affrica, potranno col merito e colla virtù aprirsi la strada alla cittadinanza. Le Corti in conseguenza potranno accordarla a quelli, che avessero resi servigi notabili alla patria: o per talento, o applicazione, o condotta ne fossero altrimenti meritevoli; purché siano figli legittimi di padri ingenui, e mariti di donna ingenua, e domiciliati in dominj delle Spagne, ed esercitino inoltre o professione, o arte, o industria utile, con capitale proprio.

Art. 23 – Soli i cittadini potranno ottenere impieghi Municipali, e darli per elezione ad altri ne' casi assegnati dalla legge.

Art. 24 – Perde la cittadinanza Spagnuola

1° Chi acquista naturalità in paese straniero.

2° Chi riceve impiego sotto altro Governo.

3° Chi venga sottoposto per sentenza a pene afflittive o infamanti qualora non sia di nuovo abilitato.

4° Chi risieda per cinque anni di seguito fuori del territorio delle Spagne senza incarico o licenza del Governo.

Art. 25 – L'esercizio de' diritti della cittadinanza rimane sospeso:

1° Per interdetto giudiziale, a cagion d'incapacità, o fisica, o morale.

2° Per lo stato di debitore fallito, o di debitore alle casse pubbliche.

3° Per lo stato di servente domestico.

4° Per non avere impiego, o arte, o altra maniera nota di vivere.

5° Per essere stato criminalmente processato

6° Dal futuro anno 1830, chi vorrà entrare di nuovo nell'esercizio de' diritti di cittadino, dovrà saper leggere e scrivere.

Art. 26 – I diritti di cittadinanza si posson perdere o sospendere per le sole cagioni accennate ne' due articoli precedenti, ma non mai per altre.

[...]

Dalla

CARTA COSTITUZIONALE DEL REGNO DI FRANCIA

[14 GIUGNO 1814]

LUIGI XVIII

PER LA GRAZIA DI DIO RE DI FRANCIA E DI NAVARRA

La Divina Provvidenza, col richiamarCi nei Nostri Stati dopo una lunga assenza, Ci ha imposto dei grandi obblighi. La pace era il primo bisogno dei Nostri Sudditi: Ce ne siamo occupati senza indugio; e questa pace tanto necessaria alla Francia come al resto dell'Europa è firmata. Una Carta costituzionale era richiesta dall'attuale stato del Regno; Noi l'abbiamo promessa e la pubblichiamo. Abbiamo considerato che, benché l'autorità tutta intera risiedesse in Francia nella persona del Re, i Nostri Predecessori non avevano avuto esitazione a modificarne l'esercizio, a seconda della diversità dei tempi; così i Comuni hanno dovuto il loro affrancamento a Luigi il Grosso, la conferma e l'estensione dei loro diritti a San Luigi e a Filippo il Bello; l'ordine giudiziario è stato stabilito e sviluppato dalle leggi di Luigi XI, di Enrico II e di Carlo IX; e infine Luigi XIV ha regolato quasi tutte le parti dell'amministrazione pubblica con varie ordinanze la cui saggezza non era ancora stata superata. Noi abbiamo dovuto, sull'esempio dei Re Nostri Predecessori, apprezzare gli effetti dei progressi sempre crescenti dei lumi, i nuovi rapporti che questi progressi hanno introdotto nella società, la direzione impressa agli spiriti da un mezzo secolo e le gravi alterazioni che ne sono risultate: abbiamo riconosciuto che il voto dei Nostri sudditi per una Carta costituzionale era l'espressione di un bisogno reale; ma cedendo a questo voto abbiamo preso tutte le precauzioni perché questa Carta fosse degna di Noi e del Popolo che siamo fieri di comandare. Uomini savi, scelti nei primi corpi dello Stato, si sono riuniti a dei commissari del Nostro Consiglio per lavorare a questa importante opera. Nello stesso tempo che riconoscevamo che una Costituzione libera e monarchica doveva soddisfare l'attesa dell'Europa illuminata, abbiamo dovuto pure ricordarCi essere Nostro primo dovere verso i Nostri Popoli di conservare, per il loro interesse, i diritti e le prerogative della Nostra Corona. Abbiamo sperato che istruiti dall'esperienza fossero convinti che solo l'autorità suprema può dare agli istituti da essa stabiliti la forza, la permanenza e la maestà di cui essa stessa è rivestita; che quindi, quando la saggezza dei Re si accorda liberamente col voto dei popoli, una Carta costituzionale può essere di lunga durata; ma che, quando la violenza strappa delle concessioni alla debolezza del Governo, la libertà pubblica non è esposta al pericolo meno dello stesso trono. Infine, abbiamo cercato i principi della Carta costituzionale nel carattere francese e nei venerandi monumenti dei secoli passati. Così, nel rinnovamento della paria abbiamo visto un istituto veramente nazionale, e che deve legare tutti i ricordi a tutte le speranze, unendo insieme i tempi antichi e i tempi moderni. Con la Camera dei deputati abbiamo sostituito quelle antiche Assemblee dei Campi di Marzo e di Maggio, e quelle Camere del Terzo stato che hanno così spesso dato ad un tempo delle prove di zelo per gli interessi del popolo, di fedeltà e di rispetto per l'autorità dei Re. Cercando così di riannodare la catena dei tempi, che funesti

traviamenti avevano interrotto, abbiamo cancellato dal Nostro ricordo, così come vorremmo che si potesse cancellarli dalla storia, tutti i mali che hanno afflitto la Patria durante la nostra assenza. Felici di ritrovarci nel seno della grande Famiglia, non abbiamo saputo rispondere all'amore del quale riceviamo tante testimonianze che pronunziando delle parole di pace e di consolazione. Il voto più caro al Nostro cuore è che tutti i Francesi vivano da fratelli e che mai alcun ricordo amaro turbi la sicurezza che deve tener dietro all'atto solenne che Noi oggi accordiamo loro. Sicuri delle Nostre intenzioni, forti della nostra coscienza, Ci impegnamo, davanti all'Assemblea che Ci ascolta, ad essere fedeli a questa Carta costituzionale, riservando Ci di giurarne il mantenimento, con una nuova solennità, davanti agli altari di Colui che nella medesima bilancia pesa i re e le nazioni. Per questi motivi, noi abbiamo volontariamente, e per il libero esercizio della nostra autorità reale accordato ed accordiamo, fatto concessione e ottriatto ai Nostri Sudditi, sia per Noi che per i Nostri Successori, e per sempre, della seguente Carta costituzionale:

DIRITTO PUBBLICO DEI FRANCESI

Art. 1 – I Francesi sono eguali davanti alla legge, quali che siano i loro titoli e il loro rango.

Art. 2 – Contribuiscono indistintamente, in proporzione dei loro beni, ai carichi dello Stato.

Art. 3 – Sono tutti egualmente ammissibili agli impieghi civili e militari.

Art. 4 – Parimenti garantita è la loro libertà individuale, non potendo alcuno essere posto sotto accusa né arrestato se non nei casi previsti dalla legge e nella forma da essa prescritta.

Art. 5 – Ognuno professa la propria religione con una libertà eguale ed ottiene per il proprio culto la stessa protezione.

Art. 6 – Tuttavia la religione Cattolica, apostolica e romana è la religione dello Stato.

Art. 7 – Solo i ministri della religione Cattolica, apostolica e romana, e quelli degli altri culti cristiani ricevono degli stipendi dal Tesoro regio.

Art. 8 – I Francesi hanno il diritto di pubblicare e di fare stampare le loro opinioni, conformandosi alle leggi che devono reprimere gli abusi di questa libertà.

Art. 9 – Tutte le proprietà sono inviolabili, non escluse quelle chiamate *nazionali*, non ponendo la legge alcuna distinzione tra di esse.

Art. 10 – Lo Stato può esigere il sacrificio di una proprietà, per motivi d'interesse pubblico legalmente constatato, ma previa indennità.

Art. 11 – Ogni ricerca sulle opinioni e sui voti emessi fino alla restaurazione è proibita. Lo stesso oblio è ordinato ai tribunali e ai cittadini.

Art. 12 – La coscrizione è abolita. Il modo di reclutamento dell'esercito di terra e di mare è determinato da una legge.

FORME DEL GOVERNO DEL RE

Art. 13 – La persona del Re è inviolabile e sacra. I suoi ministri sono responsabili. Il Potere esecutivo appartiene solo al Re.

Art. 14 – Il Re è il Capo supremo dello Stato, comanda le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, d'alleanza e di commercio, provvede alle nomine per tutti gli impieghi dell'amministrazione pubblica, e fa i regolamenti e le ordinanze necessarie per l'esecuzione delle leggi e la sicurezza dello Stato.

Art. 15 – Il Potere legislativo viene esercitato collettivamente dal Re, dalla Camera dei pari e dalla Camera dei deputati dei dipartimenti.

[...]

Dalla

CARTA COSTITUZIONALE FRANCESE

[14 AGOSTO 1830]

LUIGI FILIPPO RE DEI FRANCESI

a tutti i presenti e futuri, salute.

Abbiamo ordinato e ordiniamo che la Carta costituzionale del 1814, così come è stata emendata dalle due Camere il 7 agosto e accettata da noi il 9, sarà di nuovo pubblicata nei termini seguenti:

DIRITTO PUBBLICO DEI FRANCESI

Art. 1 – I Francesi sono eguali davanti alla legge, quali che siano del resto i loro titoli e il loro rango.

Art. 2 – Contribuiscono indistintamente, in proporzione dei loro beni, ai carichi dello Stato.

Art. 3 – Sono tutti egualmente ammissibili agli impieghi civili e militari.

Art. 4 – Parimenti garantita è la loro libertà individuale, non potendo alcuno essere posto sotto accusa né arrestato se non nei casi previsti dalla legge e nella forma da essa prescritta.

Art. 5 – Ognuno professa la propria religione con una libertà eguale ed ottiene per il proprio culto la stessa protezione.

Art. 6 – I ministri della religione Cattolica, apostolica e romana, professata dalla maggioranza dei Francesi, e quelli degli altri culti cristiani ricevono degli stipendi dal Tesoro pubblico.

Art. 7 – I Francesi hanno il diritto di pubblicare e di fare stampare le loro opinioni conformandosi alle leggi. – La censura non potrà mai essere ristabilita.

Art. 8 – Tutte le proprietà sono inviolabili, non escluse quelle chiamate nazionali, la legge non ponendo alcuna distinzione tra di esse.

Art. 9 – Lo Stato può esigere il sacrificio di una proprietà, per motivi d'interesse pubblico legalmente constatato, ma previa indennità.

Art. 10 – Ogni ricerca sulle opinioni e sui voti emessi sino alla restaurazione è proibita. Lo stesso oblio è ordinato ai tribunali e ai cittadini.

Art. 11 – La coscrizione è abolita. Il modo di reclutamento dell'esercito di terra e di mare è determinato da una legge.

FORME DEL GOVERNO DEL RE

Art. 12 – La persona del Re è inviolabile e sacra. I suoi ministri sono responsabili. Il potere esecutivo spetta solo al Re.

Art. 13 – Il Re è il capo supremo dello Stato, comanda le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, d'alleanza e di commercio, provvede alle nomine per tutti gli impieghi della amministrazione pubblica e fa i regolamenti e le ordinanze necessarie per l'esecuzione delle leggi, senza poter mai né sospendere le leggi stesse, né dispensare dalla loro esecuzione. – Tuttavia solo in virtù di una legge una truppa straniera potrà essere ammessa al servizio dello Stato.

Art. 14 – Il potere legislativo viene esercitato collettivamente dal Re, dalla Camera dei pari e dalla Camera dei deputati.

[...]

STATUTO DEL REGNO DI SARDEGNA

[4 MARZO 1848]

CARLO ALBERTO
PER LA GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME
ECC. ECC. ECC.

Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circon-

davano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agl'interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'itala Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire. Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge Fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Art. 1 – La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2 – Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.

Art. 3 – Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere; il Senato, e quella dei Deputati.

Art. 4 – La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 5 – Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Art. 6 – Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.

Art. 7 – Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8 – Il Re può far grazia e commutare le pene.

Art. 9 – Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10 – La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 11 – Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiuti.

Art. 12 – Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al Trono sarà Reggente del Regno, se ha compiuti gli anni vent'uno.

Art. 13 – Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un

parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggioranza del Re.

Art. 14 – In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

Art. 15 – Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

Art. 16 – Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l'Erede presuntivo del Trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pieno diritto il Reggente.

Art. 17 – La Regina Madre è tutrice del Re finché egli abbia compiuta l'età di sette anni: da questo punto la tutela passa al Reggente.

Art. 18 – I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle Provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

Art. 19 – La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso dei Reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.

Art. 20 – Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli, che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

Art. 21 – Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe ereditario giunto alla maggioranza, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale delle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

Art. 22 – Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

Art. 23 – Il Reggente prima d'entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le Leggi dello Stato.

[DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI]

Art. 24 – Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.

Art. 25 – Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26 – La libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

Art. 27 – Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

Art. 28 – La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Art. 29 – Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

Art. 30 – Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 31 – Il debito pubblico è guarentito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

Art. 32 – È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

[DEL SENATO]

Art. 33 – Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

- 1° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
- 2° Il Presidente della Camera dei Deputati;
- 3° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
- 4° I Ministri di Stato;
- 5° I Ministri Segretarii di Stato;
- 6° Gli Ambasciatori;
- 7° Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni;
- 8° I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
- 9° I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello;
- 10° L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procurator Generale, dopo cinque anni di funzioni;
- 11° I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;
- 12° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
- 13° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni;
- 14° Gli Uffiziali Generali di terra e di mare;

Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;

15° I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;

16° I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;

17° Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;

18° I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;

19° I Membri ordinarii del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;

20° Coloro che con servizii o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;

21° Le persone, che da tre anni pagano tre mila lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni, o della loro industria.

Art. 34 – I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a vent'un anno, ed hanno voto a venticinque.

Art. 35 – Il Presidente e i Vice Presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.

Art. 36 – Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è Corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Art. 37 – Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Art. 38 – Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivi.

[DELLA CAMERA DEI DEPUTATI]

Art. 39 – La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla legge.

Art. 40 – Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 41 – I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.

Art. 42 – I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

Art. 43 – Il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.

Art. 44 – Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45 – Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

Art. 46 – Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

Art. 47 – La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

[DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE]

Art. 48 – Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Art. 49 – I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 50 – Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

Art. 51 – I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Art. 52 – Le sedute delle Camere sono pubbliche. Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Art. 53 – Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide, se la maggioranza assoluta dei loro membri non è presente.

Art. 54 – Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggioranza de' voti.

Art. 55 – Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re. Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Art. 56 – Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

Art. 57 – Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizi per gli opportuni riguardi.

Art. 58 – Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le Autorità costituite hanno sole il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo.

Art. 59 – Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire altri, fuori dei proprii membri, dei Ministri, e dei Commissarii del Governo.

Art. 60 – Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità, dei titoli di ammissione dei proprii membri.

Art. 61 – Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina, per mezzo d'un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 62 – La lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere.

È però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

Art. 63 – Le votazioni si fanno peralzata e seduta, per divisione, e per isquittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

Art. 64 – Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

[DEI MINISTRI]

Art. 65 – Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 66 – I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera se non quando ne sono membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.

Art. 67 – I Ministri sono risponsabili.

Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.

[DELL'ORDINE GIUDIZIARIO]

Art. 68 – La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce.

Art. 69 – I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Art. 70 – I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

Art. 71 – Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

Art. 72 – Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

Art. 73 – L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

[DISPOSIZIONI GENERALI]

Art. 74 – Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolati dalla legge.

Art. 75 – La Leva militare è regolata dalla legge.

Art. 76 – È istituita una Milizia Comunale sopra basi fissate dalla legge.

Art. 77 – Lo Stato conserva la sua bandiera: e la coccarda azzurra è la sola nazionale.

Art. 78 – Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni.

Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorché in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti.

Art. 79 – I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

Art. 80 – Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

Art. 81 – Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

[DISPOSIZIONI TRANSITORIE]

Art. 82 – Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio di urgenza con Sovrane disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d'ora abolite.

Art. 83 – Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia Comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

Art. 84 – I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato in Torino addì quattro del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.

Dallo

STATUTO DEL GRANDUCATO DI TOSCANA

[15 FEBBRAIO 1848]

NOI LEOPOLDO II EC. EC.

Dal giorno in cui piacque alla Divina Provvidenza che Noi fossimo chiamati a governare uno Stato distinto per tanta civiltà, e illustrato da tante glorie, la concordia non mai smentita e la fiducia che in Noi posero i Nostri amatissimi popoli formarono sempre la gioia del Nostro cuore e la felicità della comune patria.

Intesi Noi a promuovere ogni prosperità dello Stato per via di quelle riforme economiche e civili alle quali attendemmo con zelo indefesso per tutto il corso del governo nostro, il Cielo benedisse le Nostre cure in tal modo che ne fosse dato di giungere a questo per Noi faustissimo giorno, senza che alcuna perturbazione togliendo la possibilità di operare il bene pubblico, rendesse necessario il ricorrere alla istituzione di nuove forme politiche.

Alle quali ora muove l'animo nostro il desiderio di adempiere con ferma, costante, e deliberata volontà quel proposito che fu da Noi annunciato precedentemente ai Nostri sudditi amatissimi, e di procurare ad essi, ora che il tempo ne è giunto, quella maggiore ampiezza di vita civile e politica alla quale è chiamata l'Italia, in questa solenne inaugurazione del nazionale risorgimento.

Né tale pensiero sorge nuovo nel petto Nostro, siccome non fu ignoto a quello del Padre Nostro e dell'Avo, dei quali il governo ebbe gloria dal procedere sempre coi tempi o antivenirli: né le istituzioni novelle che a noi piace il concedere tali sono, che non si conformino alle abitudini di tutta la vita Nostra o alle tradizioni della Toscana, cultrice antica di ogni sapere.

Il compiuto sistema di governo rappresentativo che Noi veniamo in questo giorno a fondare, è prova della fiducia da Noi posta nel senno e nella compiuta maturità dei Popoli Nostri a dividere con Noi il peso di quei doveri, dei quali possiamo con intiera sicurezza confidare che sia tanto vivo il sentimento nel cuore de' Nostri popoli, quanto è e fu sempre nella coscienza del loro Principe e Padre.

Questo preghiamo da Dio, rafforzando la preghiera nostra di quella benedizione che il Pontefice della Cristianità, spandeva poc'anzi sull'Italia tutta, e nella fiducia del Nostro voto promulghiamo il seguente statuto fondamentale, col quale veniamo a dare nuova forma al governo dello Stato ed a formare la sorte della diletta nostra Toscana.

TITOLO I
DIRITTO PUBBLICO DEI TOSCANI

Art. 1 – La religione cattolica, apostolica e romana è la sola dello Stato.
Gli altri culti ora esistenti sono permessi conformemente alle leggi.

Art. 2 – I Toscani, qualunque sia il culto che esercitano, sono tutti eguali al cospetto della legge, contribuiscono indistintamente agli aggravi dello Stato in proporzione degli averi, e sono tutti egualmente ammessibili agl'impieghi civili e militari.

Art. 3 – Niuno impedimento alla libertà personale può essere posto, se non nei casi e colle forme prescritte dalla legge.

Art. 4 – Nessuno potrà essere chiamato ad altro foro, che a quello espressamente determinato dalla legge. Non potranno perciò esistere Commissioni o Tribunali straordinari sotto qualsivoglia denominazione o per qualunque titolo.

Art. 5 – La stampa è libera, ma soggetta ad una legge repressiva.

Le opere per altro che trattano *ex professo* di materie religiose saranno soggette a censura preventiva.

Art. 6 – La libertà del commercio e dell'industria sono principii fondamentali del diritto economico dello Stato.

Le leggi delle manimorte sono conservate ed estese a tutto il Granducato.

Art. 7 – I principii fondamentali dell'ordinamento Municipale sono mantenuti nella loro piena integrità.

Art. 8 – Tutte le proprietà sono inviolabili, salvo il caso di espropriazione per causa di utilità pubblica comprovata legalmente, e previa indennità.

Art. 9 – Anche la proprietà letteraria è mantenuta e guarentita.

Art. 10 – La Guardia civica è mantenuta istituzione dello Stato a norma della legge organica.

[...]

Dallo

***STATUTO FONDAMENTALE DEL GOVERNO TEMPORALE
DEGLI STATI DELLA CHIESA***

[14 MARZO 1848]

PIO P.P. IX

Nelle istituzioni di cui finora dotammo i Nostri sudditi fu nostra intenzione di riprodurre alcune istituzioni antiche le quali furono lungamente lo specchio della sapienza degli Augusti nostri Predecessori, e poi col volgere dei tempi volevansi adattare alle mutate condizioni per rappresentare quel maestoso edificio che erano state da principio

Per questa via procedendo eravamo venuti a stabilire una rappresentanza consultiva di tutte le Provincie, la quale dovesse aiutare il Nostro Governo nei lavori legislativi e nella

amministrazione dello Stato, e aspettavamo che la bontà dei risultamenti avesse lodato l'esperimento che primi Noi facevamo in Italia. Ma poiché i nostri vicini hanno giudicato maturi i loro popoli a ricevere il beneficio di una rappresentanza non meramente consultiva, ma deliberativa, Noi non vogliamo fare minore stima dei popoli nostri, né fidar meno nella loro gratitudine non già verso la Nostra umile persona, per la quale nulla vogliamo, ma verso la Chiesa e questa Apostolica Sede, di cui Iddio ci ha commessi gl'inviolabili e supremi diritti e la cui presenza fu e sarà sempre a loro di tanti beni cagione.

Ebbero in antico i nostri comuni il privilegio di governarsi ciascuno con leggi scelte da loro medesimi sotto la sanzione sovrana.

Ora non consentono certamente le condizioni della nuova civiltà, che si rinnovi sotto le medesime forme un ordinamento pel quale la differenza delle leggi e delle consuetudini separava sovente l'un comune dal consorzio dell'altro. Ma Noi intendiamo di affidare questa prerogativa a due consigli di probi e prudenti cittadini nell'uno da Noi nominati, nell'altro deputati da ogni parte dello Stato, mediante una forma di elezioni opportunamente stabilita: i quali rappresentino gli interessi particolari di ciascun luogo dei nostri domini, e saviamente gli contemprino con quell'altro interesse grandissimo d'ogni Comune e di ogni Provincia ch'è interesse generale dello Stato.

Siccome poi nel Nostro sacro Principato non può essere disgiunto dall'interesse temporale dell'interna prosperità l'altro più grave della politica indipendenza dello Stato della Chiesa, pel quale stette altresì l'indipendenza di questa parte d'Italia, così non solamente riserviamo a Noi e ai Successori Nostri la suprema sanzione e la promulgazione di tutte le leggi che saranno dai predetti consigli determinati, e il pieno esercizio dell'Autorità sovrana nelle parti di cui col presente atto non è disposto; ma intendiamo altresì di mantenere intera l'Autorità Nostra nelle cose che sono naturalmente congiunte colla religione e la morale cattolica. E ciò dobbiamo per sicurezza a tutta la cristianità che nello Stato della Chiesa, in questa nuova forma costituito, nessuna diminuzione patiscano la libertà ed i diritti della Chiesa medesima e della S. Sede, né veruno esempio sia mai per violare la santità di questa religione che Noi abbiamo obbligo e missione di predicare a tutto l'universo come unico simbolo d'alleanza di Dio cogli uomini, come unico pegno di quella benedizione celeste per cui vivono gli Stati e fioriscono le nazioni.

Implorato pertanto il divino aiuto e udito l'unanime parere dei nostri venerabili Fratelli Cardinali di S.R.C. espressamente adunati a tal uopo in concistoro, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Il sacro collegio dei Cardinali elettori del Sommo Pontefice è Senato inseparabile del medesimo.

Art. 2 – Sono istituiti due Consigli deliberanti per la formazione delle leggi, cioè l'Alto consiglio ed il Consiglio dei Deputati.

Art. 3 – Sebbene ogni giustizia emani dal Sovrano e sia in suo nome amministrata, l'ordine giudiziario è nondimeno indipendente nelle applicazioni delle leggi ai casi speciali, salvo sempre nello stesso Sovrano il diritto di far grazia. I giudici dei tribunali collegiali sono inamovibili quando vi avranno esercitato le loro funzioni per 3 anni dalla promulgazione del presente Statuto. Possono però essere traslocati ad altro tribunale uguale o superiore.

Art. 4 – Non saranno istituiti tribunali o commissioni straordinarie; ognuno in materia tanto civile quanto criminale sarà giudicato dal tribunale espressamente determinato dalla legge, innanzi alla quale tutti sono uguali.

Art. 5 – La Guardia civica si ha come istituzione dello Stato; e rimarrà costituita sulle basi della legge del 5 luglio 1847, e del Regolamento del 30 dello stesso mese.

Art. 6 – Niun impedimento alla libertà personale può essere posto se non nei casi e colle forme prescritte dalle leggi. E perciò Niuno può essere arrestato se non in forza di un atto emanato dall’Autorità competente. È eccettuato il caso di delitto flagrante, o quasi flagrante, nel quale l’arrestato dentro 24 ore è consegnato all’Autorità competente.

Le misure di polizia preventiva sono pure regolate da una legge.

Art. 7 – Il debito pubblico è garantito, come pure le obbligazioni assunte dallo Stato.

Art. 8 – Tutte le proprietà sia dei privati, sia dei corpi morali, sia delle altre pie e pubbliche istituzioni, contribuiscono indistintamente ed egualmente agli aggravii dello Stato, chiunque ne sia il possessore. Quando il Sommo Pontefice dà la sanzione alle leggi sopra i tributi, l’accompagna con una speciale apostolica deroga alla immunità ecclesiastica.

Art. 9 – Il diritto di proprietà in egual modo in tutti è inviolabile.

Sono eccettuate soltanto le espropriazioni per causa di pubblica utilità riconosciuta, e previo l’equivalente compenso a norma delle leggi.

Art. 10 – La proprietà letteraria è riconosciuta.

Art. 11 – L’attuale preventiva censura governativa o politica per la stampa è abolita, e saranno a questa sostituite misure repressive da determinarsi con apposita legge.

Nulla è innovato quanto alla censura ecclesiastica stabilita dalle canoniche disposizioni fino che il Sommo Pontefice nella sua Apostolica Autorità, non provenga con altri regolamenti.

Il permesso della censura ecclesiastica in niun caso toglie o diminuisce la responsabilità politica e civile di coloro i quali a forma delle leggi sono garanti delle pubblicazioni per mezzo della stampa.

Art. 12 – I pubblici spettacoli sono regolati con misure preventive stabilite dalle leggi; le composizioni teatrali prima di essere rappresentate sono perciò soggette alla censura.

Art. 13 – L’Amministrazione comunale e provvisoria sarà presso dei rispettivi cittadini: con apposite leggi verrà regolata in modo da assicurare alle Comuni e Provincie le più convenienti libertà, compatibili colla conservazione dei loro patrimoni e coll’interesse dei contribuenti.

[...]

DEL SACRO CONCISTORO

Art. 52 – Quando ambedue i Consigli hanno ammessa la proposta di legge, sarà questa presentata al Sommo Pontefice e proposta nel concistoro segreto. Il Pontefice, udito il voto dei Cardinali, dà o nega la sanzione.

[...]

DELLA SEDE VACANTE

Art. 56 – Per la morte del Sommo Pontefice immediatamente e di pieno diritto restano sospese le sessioni d’ambidue i Consigli. Non potranno mai essi adunarsi durante la Sede vacante né in quel tempo potrà procedersi o proseguirsi nella elezione dei deputati. Sono di diritto convocati ambedue i Consigli un mese dopo l’elezione del Sommo Pontefice. Se però il Consiglio dei Deputati fosse sciolto, e non compiute le elezioni, sono di diritto convocati i Collegi elettorali un mese dopo come sopra, e dopo un altro mese sono convocati i Consigli.

Art. 57 – I Consigli non potranno mai, anche prima di sospendere le sessioni, ricevere o dare petizioni dirette al sacro Collegio o riguardanti il tempo della Sede vacante.

Art. 58 – Il sacro Collegio, secondo le regole stabilite nelle Costituzioni Apostoliche, conferma i Ministri e ne sostituisce altri. Fino a che non abbia luogo tale atto, i Ministri proseguono nel loro ufficio. Il Ministero per altro degli affari esteri passa immediatamente al Segretario del sacro Collegio, salvo allo stesso sacro Collegio il diritto di affidarlo ad altro soggetto.

Art. 59 – Le spese del funere del Sommo Pontefice, quelle del conclave, quelle per la creazione, coronazione, e possesso del nuovo Pontefice, sono a carico dello Stato. I Ministri, sotto la dipendenza del cardinale Camerlengo, provvedono la somma occorrente quantunque non contemplata nel preventivo di quell’anno, fermo l’obbligo di renderne conto, dimostrando d’averla impiegata per i titoli di sopra enunciati.

[...]

Art. 61 – I diritti di sovranità temporale esercitati dal defunto Pontefice, durante la Sede vacante, risiedono nel sacro Collegio, il quale ne userà a forma delle Costituzioni Apostoliche e del presente Statuto.

[...]

Datum Romae apud S. Mariam Majorem die XIV martii, MDCCCXLVIII, Pontificatus Nostri anno secundo.

Pius Papa IX

Dalla

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA

[3 LUGLIO 1849]

PRINCIPII FONDAMENTALI

I

La sovranità è per diritto eterno nel Popolo. Il Popolo dello Stato Romano è costituito in Repubblica democratica.

II

Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.

III

La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV

La Repubblica riguarda tutti i Popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'Italiana.

V

I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

VI

La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse politico dello Stato, è la norma del riparto territoriale della Repubblica.

VII

Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.

VIII

Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.

TITOLO I
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DE' CITTADINI

Art. 1 – Sono cittadini della Repubblica:

Gli originarii della Repubblica;

Coloro che hanno acquisita la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;

Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi;

Gli stranieri col domicilio di dieci anni;

I naturalizzati con decreto del potere legislativo.

Art. 2 – Si perde la cittadinanza:

Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non più tornare;

Per l'abbandono della Patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo;

Per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;

Per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del Governo della Repubblica; l'autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d'un Popolo;

Per condanna giudiziale.

Art. 3 – Le persone e le proprietà sono inviolabili.

Art. 4 – Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, né può essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsiasi titolo o norma.

Nessuno può essere carcerato per debiti.

Art. 5 – Le pene di morte e di confisca sono proscritte.

Art. 6 – Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e modi determinati dalla legge.

Art. 7 – La manifestazione del pensiero è libera: la legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.

Art. 8 – L'insegnamento è libero. Le condizioni di moralità e capacità per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.

Art. 9 – Il segreto delle lettere è inviolabile.

Art. 10 – Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.

Art. 11 – L'associazione senz'armi e senza scopo di delitto, è libera.

Art. 12 – Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.

Art. 13 – Nessuno può essere stretto a perdere la proprietà delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennità.

Art. 14 – La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi.

Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, né percetta per tempo maggiore di quello determinato.

[...]

COSTITUZIONE DEL PRINCIPATO DI MONACO

[12 FEBBRAIO 1848]

**FLORESTANO I PER LA GRAZIA DI DIO
PRINCIPE SOVRANO DI MONACO**

Da che Noi siamo stati chiamati dalla Divina Provvidenza al Governo del Principato, tutti i nostri sforzi hanno costantemente avuto di mira il miglioramento delle istituzioni, la diminuzione dei pesi e l'aumento del benessere della popolazione.

Oggi, che un'era novella chiama tutti i popoli d'Italia a godere del beneficio d'istituzioni costituzionali, Noi ci affrettiamo a prender parte a questa rigenerazione, e ci associamo francamente ai Sovrani che arricchirono i loro Stati di queste istituzioni.

Ma nel mentre apprezziamo i benefici che devono provenire ad un paese dall'adozione di una costituzione libera, Noi non ponemmo in dimenticanza che un patto fondamentale deve essere in rapporto coll'esigenza delle possibilità.

Il Principato affidato alle nostre cure, non potendo essere considerato che come una grande famiglia alla quale non possono applicarsi le istituzioni che reggono un grande Stato, il suo governo deve necessariamente essere ristretto, proporzionato ai costumi e ai mezzi degli abitanti.

Dopo esserci fatto render conto dei bisogni reali del paese relativamente all'estensione sua e al numero della popolazione;

dopo aver meditato sulle istituzioni accordate alle popolazioni vicine;

Noi abbiam dato e diamo agli abitanti del nostro Principato la costituzione seguente.

Art. 1 – La Religione Cattolica Apostolica Romana è la sola Religione dello Stato. ciononostante ognuno professa il suo culto con eguale libertà.

Art. 2 – Tutti gli abitanti del Principato sono eguali in faccia alla legge, qualunque sieno d'altronde i loro titoli e il loro rango.

Art. 3 – Essi contribuiscono indistintamente giusta le proporzioni dei loro averi ai carichi dello Stato.

Art. 4 – Hanno egualmente diritto a tutti gli impieghi quando ne abbiano la capacità necessaria.

Art. 5 – La libertà individuale è garantita, nessuno potendo essere arrestato o inseguito che nei casi previsti dalla legge, e nella forma che essa prescrive.

Art. 6 – Ciascuno ha il diritto di pubblicare e far stampare la sua opinione conformandosi alle leggi che dovranno reprimere gli abusi di questa libertà.

Art. 7 – Tutte le proprietà sono inviolabili: però lo Stato può esigerne il sacrificio per causa di pubblica utilità legalmente constatata ma con previa indennità.

Art. 8 – Tutte le ricerche intorno ad opinioni e voti emessi fino a questo giorno sono interdette.

FORMA DEL GOVERNO

Art. 9 – La persona del Principe è sacra e inviolabile. Al Principe appartengono il potere esecutivo e l'iniziativa delle leggi.

Art. 10 – Il Principe è il capo supremo dello Stato; egli nomina a tutti gl'impieghi.

Art. 11 – Egli farà stabilire un Consiglio di Stato chiamato a deliberare sulle leggi e ordinanze d'amministrazione generale. Nessuna legge o ordinanza non potrà essere promulgata e messa in esecuzione senza la sanzione del Principe.

Art. 12 – Le leggi e ordinanze verranno promulgate dal Tribunale e vi saranno registrate.

Art. 13 – Il Consiglio è composto di dodici membri di 30 anni compiuti. La metà dei membri sarà nominata dal Principe e l'altra metà dagli elettori, nella proporzione seguente: Due dagli elettori del comune di Monaco. Tre da quelli del comune di Mentone. Uno da quelli di Roccabruna. Ogni membro del Consiglio dovrà essere eletto dagli elettori del comune dove ha la sua residenza.

Questi elettori sono essi stessi nominati da tutti i cittadini maggiori del Principato, impiegati civili e militari, proprietari, marinari possessori d'un battello di cinque tonnellate almeno, e da tutti quelli esercenti un'industria qualunque, formati in sessioni di dodici abitanti ciascuno un elettore.

Art. 14 – La durata delle funzioni dei consiglieri di Stato sarà di cinque anni, allo spirare de' quali sarà proceduto ad una nuova nomina e a nuove elezioni.

Nonostante il Principe potrà sciogliere il Consiglio avanti quest'epoca; ma dovrà riorganizzarlo nelle forme qui sopra descritte nello spazio di tre mesi al più lungo.

Art. 15 – Il Principe ereditario, alla sua maggioranza sarà membro di diritto del Consiglio di Stato, e lo presiederà. Il Governatore generale assisterà alle sedute del Consiglio per darvi le spiegazioni necessarie sulle leggi proposte. Egli lo presiederà in caso di minorità o d'assenza del Principe ereditario, e vi avrà voce deliberativa in questo caso solamente.

Art. 16 – La legge organica dei Comuni e quella della giustizia di pace, saranno pubblicate prima del 1 marzo prossimo.

DELL'ORDINE GIUDIZIARIO

Art. 17 – Ogni giustizia emana dal Principe. Essa si amministra in suo nome da giudici che Egli nomina e che Egli istituisce.

I giudici sono inamovibili. Il giudice di pace sarà amovibile. I giudici attualmente esistenti saranno sottomessi a una nuova istituzione.

Art. 18 – Il Principe ha sempre il diritto di fare grazie e di commutare le pene.

Art. 19 – I diversi codici e le leggi attualmente in vigore continueranno ad essere eseguiti sino a che siene state riviste o rettificate.

Art. 20 – L'epoca delle elezioni sarà ulteriormente fissata da una ordinanza.

Dato dal Nostro Palazzo a Monaco il 12 febbraio 1848.

Florestano I

INDICE

pag.

1.

IL DIRITTO ODIERNO E LA CULTURA GIURIDICA NELL'ANTICO REGIME

1.	Premessa	1
2.	Diritto e diritti	3
3.	Il diritto nel medioevo e nell'antico regime	4
4.	Una precisazione. La storia del diritto medievale e moderno	5
5.	La civiltà giuridica romana e Giustiniano	7
6.	Il diritto comune. Irnerio e la rinascita del diritto romano giustiniano, svolta epocale del medioevo	10
7.	Il diritto canonico prima di Graziano	14
8.	Graziano e l'edificazione del diritto canonico come scienza	16

2.

DAL PRIVILEGIO ALL'EGUAGLIANZA. LE COSTITUZIONI D'ANTICO REGIME E DELL'ETÀ CONTEMPORANEA

1.	La costituzione, lo stato e i diritti fondamentali	21
2.	Le costituzioni materiali	23
3.	Le costituzioni formali e il comune principio di eguaglianza	24
4.	La società divisa in ceti e il principio del privilegio	26
5.	I sovrani d'antico regime	33

3.

I PARLAMENTI: DALLA RAPPRESENTANZA DEI CETI PRIVILEGIATI ALLA RAPPRESENTANZA POPOLARE

1.	I parlamenti contemporanei	37
----	----------------------------	----

	<i>pag.</i>
2. I parlamenti medievali o assemblee di stati	38
3. Funzioni dei parlamenti di origine medievale	40
4. Il parlamento inglese: modello per l'Europa e per il mondo	42
5. La costituzione inglese: tante consuetudini e poche leggi scritte	45

4.

NEL REGNO DELLA CULTURA. ISTITUZIONI
DIDATTICHE E TRASMISSIONE DEL SAPERE

1. La formazione scolastica nel medioevo	49
2. La scuola in età moderna tra riforma protestante e riforma cattolica	51
3. L'invenzione dell'università	56
4. L'università di Torino	61

5.

CONTRIBUTI TEORICI ALLO SVILUPPO DEI
DIRITTI DELLA PERSONA

1. Premessa	71
2. Il giusnaturalismo moderno	71
3. Due pensatori cattolici: san Tommaso d'Aquino e Juan de Mariana	72
4. Grozio	75
5. Hobbes	76
6. Locke	77
7. Montesquieu	79
8. Rousseau	80

6.

LA TUTELA DEI DIRITTI DELLA PERSONA NEI
DOMINI COLONIALI D'ETÀ MODERNA.
SPAGNA E INGHILTERRA A CONFRONTO

1. Premessa	83
2. L'Inghilterra e l'America	84
3. L'Inghilterra e gli indigeni americani	85
4. La Spagna e le Americhe	87
5. La Spagna e gli <i>indios</i> : <i>encomiendas</i> e leggi di Burgos	91
6. Il <i>requerimiento</i> : la procedura giuridica prima dell'azione militare	93

	<i>pag.</i>
7. Amministrazione regia nelle Indie occidentali spagnole	94
8. Il principale difensore spagnolo degli <i>indios</i> : Bartolomé de Las Casas	95
9. Las Casas e de Sepúlveda: due ideologie contrapposte	97
10. Senso giuridico e concretezza: Francisco de Vitoria	98
11. Le <i>Leyes nuevas</i>	99
12. L'ordine giuridico spagnolo nelle Americhe: il diritto indiano	100
13. La Spagna e gli <i>indios</i> : spunti di riflessione	101

7.

LA RIVOLUZIONE AMERICANA

1. Premessa	105
2. L'amministrazione delle colonie inglesi	106
3. Il popolo americano	106
4. La dichiarazione d'indipendenza	108
5. La costituzione degli Stati Uniti d'America	110

8.

LA RIVOLUZIONE FRANCESE

1. La Francia, la monarchia cattolica più antica del mondo	113
2. La Francia alla vigilia della rivoluzione	115
3. Gli stati generali del 1789	117
4. La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Le premesse	120
5. La conquista dell'eguaglianza e degli altri diritti naturali nella dichiarazione del 1789	122
6. I diritti naturali dell'uomo e del cittadino in materia penale a confronto con l'antico regime	124
7. I diritti naturali dell'uomo e del cittadino in materia di libertà religiosa, di opinione, di stampa	127
8. La configurazione dello stato nella dichiarazione del 1789	132
9. La monarchia costituzionale del 1791	133
10. La repubblica francese	135
11. La costituzione repubblicana del 1793: democrazia e progetti sociali	138
12. La costituzione repubblicana del 1795: prudenza e stabilità	139
13. La costituzione repubblicana del 1799: Napoleone alla conquista di tutto	140
14. La codificazione di Napoleone: diritto e sistema sociale	143
15. La codificazione italiana dopo Napoleone	147

pag.

9.

I DIRITTI DELLA PERSONA
DA CADICE ALLA RESTAURAZIONE

1. La Spagna in rivolta contro Napoleone e la costituzione di Baiona	151
2. Le <i>cortes</i> a Cadice	153
3. La Spagna agli spagnoli. La costituzione del 1812 compromesso tra liberalismo, legittimismo e tradizione	154
4. I diritti della persona nella costituzione di Cadice: <i>adelante ma con juicio</i>	157
5. I moti del 1821 e la costituzione di Cadice nel regno di Sardegna	160
6. La restaurazione e l'Europa	161
7. La carta costituzionale francese del 1814: una forma conservatrice per una sostanza liberale	162
8. Il proemio 'fuori moda' della carta del 1814	164
9. I diritti della persona nella carta francese del 1814: incontro tra antico e nuovo regime	166
10. Carlo X: un mistico della regalità	168
11. Luigi Filippo e le novità costituzionali del 1830	170

10.

IL RISORGIMENTO NAZIONALE E IL 1848:
I DIRITTI DELLA PERSONA IN ALCUNE COSTITUZIONI ITALIANE

1. Premessa risorgimentale: principio di legittimità e principio di nazionalità	173
2. I progetti teorici per l'unità italiana	176
3. Dalla teoria alla prassi: l'unità italiana dal 1861 al 1870	177
4. Lo stato della chiesa nel 1848	185
5. Lo statuto pontificio del 1848	189
6. La repubblica romana del 1849	192
7. La costituzione romana repubblicana del 1849	195
8. Lo statuto del granducato di Toscana	197
9. Lo statuto del regno di Sardegna	200
10. La costituzione del principato di Monaco	207

FONTI COSTITUZIONALI

Dichiarazione d'indipendenza americana [4 luglio 1776]	213
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino [26 agosto 1789]	215
Dalla costituzione politica della monarchia Spagnuola [19 marzo 1812]	217
Dalla carta costituzionale del regno di Francia [14 giugno 1814]	221

	<i>pag.</i>
Dalla carta costituzionale francese [14 agosto 1830]	223
Statuto del regno di Sardegna [4 marzo 1848]	224
Dallo statuto del granducato di Toscana [15 febbraio 1848]	232
Dallo statuto fondamentale del governo temporale degli stati della chiesa [14 marzo 1848]	233
Dalla costituzione della repubblica romana [3 luglio 1849]	237
Costituzione del principato di Monaco [12 febbraio 1848]	239

Finito di stampare nel mese di novembre 2011
nella Stampatre s.r.l. di Torino – Via Bologna, 220

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – esente da bollo ai sensi dell'Art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il Sottoscritto Cognome LUPANO nome
 ALBERTO cod.fisc. LPNLRTA02C665E, nato a
CHIVASSO _____ prov. TO sesso (M) _____ il
 02.01.1960 residente a
TORINO _____ prov.
 TO indirizzo VIA ANTONIO PIGAFETTA
 35 c.a.p. 10129

DICHIARA CHE LE ALLEGATE FOTOGRAFIE RIPRODUCONO LE SCHEDE DEL CATALOGO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE E DEL CATALOGO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DESCRITTA NELLE SCHEDE, PUBBLICAZIONE DEPOSITATA REGOLARMENTE PRESSO LE BIBLIOTECHE STESSE.

_____ Il
sottoscritto è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Torino, 14 settembre 2020

IL DICHIARANTE Alberto Lupano Alberto Lupano

Il sottoscritto è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Dichiarazione di conformità all'originale della copia di atti e documenti
(artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000)


Io sottoscrittoALBERTO LUPANO..... nato aCHIVASSO.....
il...02.01.1960. residente a TORINO..... ViaANTONIO PIGAFETTA n.
35.....
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace dall'art. 76, nonché di
quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000,

dichiaro

che l'allegata copia della pubblicazione è conforme all'originale dal titolo *Cultura giuridica, costituzioni, diritti della persona*. vol. 1, Torino, Giappichelli, 2011, Torino, pp. 1-247, ISBN: 9788834825488,
edito da Giappichelli,
riprodotto per intero da pag. 1 a pag. 247,
quindi composta di n. 247 pagine.

Commentato [UW1]:

TORINO, 23 SETTEMBRE 2020


 firma per esteso del dichiarante

Se la sottoscrizione non è apposta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, deve essere allegata fotocopia di un documento d'identità.

“Art. 19, D.P.R. 445/2000

Modalità alternative all'autenticazione di copie.

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento **conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione**, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.”



LPZS spa - O.C.V. - ROMA



Cognome..... LUPANO
 Nome..... ALBERTO MARINO LORENZO
 nato il..... 02/01/1960
 (atto n..... 00006 1A 1960 P. S.)
 a..... CHIVASSO (TO)
 Cittadinanza..... ITALIANA
 Residenza..... TORINO
 Via..... VIA PIGAFETTA ANTONIO 35
 Stato civile..... ***
 Professione..... DOCENTE UNIVERS
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... 1.74
 Capelli..... BIONDI
 Occhi..... AZZURRI
 Segni particolari..... ***


 Firma del titolare *Alberto Lupano*
 TORINO li 19/09/2014
 Il SINDACO

 Impronta del dito indice sinistro
 AV2776219
 10.132.44.82
 10:35
